

VARIANTE DI ADEGUAMENTO PARZIALE DEL PTCP AL PIANO TERRITORIALE REGIONALE



NORMATIVA

Adottata con deliberazione consiliare n. 65 del 30/07/2013

Approvata con deliberazione consiliare n. 113 del 23/12/2013

Indice

Finalità e caratteristiche del PTCP	5
Art. 1 – Finalità del PTCP	5
Art. 2 – Caratteri del PTCP	5
Art. 3 - Obiettivi del PTCP	5
Art. 4 – Contenuti del PTCP.....	6
Art. 5 – Articolazione del PTCP	7
Art. 6 – Elaborati del PTCP.....	8
Art. 7 - Criteri e priorità di intervento.....	10
Art. 8 - Direttive per il recepimento di provvedimenti di competenza sovra-provinciale.....	11
Art. 9 - Direttive per il recepimento dei Piani territoriali di coordinamento (PTC) dei Parchi regionali	13
Art. 10 - Direttive per la redazione e/o per l'adeguamento dei Piani provinciali di settore.....	13
Art. 11 - Direttive per la redazione del Governo del Territorio (PGT)	23
Art. 12 - Direttive per l'adeguamento dei PGT.....	26
Art. 13 - Direttive per l'organizzazione delle Aree di coordinamento intercomunale e per la concertazione tra Comuni.....	26
Capo III.....	28
Disciplina del territorio	28
Art. 14 - Aree soggette a regime di tutela di leggi nazionali	28
Art. 15 - Aree soggette ai regimi di tutela di leggi e atti di pianificazione regionale.....	31
Art. 15bis - Norme di adeguamento, recepimento ed integrazione rispetto agli atti di pianificazione regionale.....	36
Art. 16 - Aree soggette a regime di tutela del PTCP	37
Art. 17 - Criteri per la verifica dell'idoneità paesistico-ambientale dei bacini di nuova escavazione alimentati da falda idrica per l'allevamento ittico e per la pesca sportiva.....	51
Art. 18 – Criteri per la localizzazione di nuovi impianti zootecnici	51
Art. 19 – Salvaguardie territoriali.....	52
ART. 19 BIS - Salvaguardie territoriali: gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico	58
Art. 20 - Criteri per la pianificazione dello sviluppo insediativo comunale	64
Art. 21 – Definizione delle componenti endogena ed esogena dello sviluppo insediativo	67
Art. 22 – Criteri per l'individuazione delle componenti endogena ed esogena dello sviluppo insediativo comunale.....	67
Art. 23 - Competenze sullo sviluppo insediativo.....	71
Capo IV	72
Gestione del PTCP.....	72
Art. 24 – Caratteri della gestione del PTCP	72
Art. 25 - Soggetti e dispositivi per la gestione del PTCP	72
Art. 26 - Ufficio di piano provinciale	72
Art. 27 – Istruttoria sugli atti di pianificazione comunale	73
Art. 28 – Acquisizione di varianti urbanistiche ai sensi dell'art. 13 c.14bis della L.R.12/05	73
Art. 29 - Sistema informativo territoriale (SIT) provinciale.....	73
Art. 30 - Indice territoriale di sostenibilità ambientale (InTeSA) e Carta delle compatibilità fisico-naturali.....	74
Art. 31 - Bilanci d'area	74
Art. 32 - Dossier tematici per la guida alla decisione.....	74
Capo V	75
Attuazione del PTCP	75
Art. 33 - Strumenti per l'attuazione del PTCP	75
Art. 34 – Criteri e procedure per l'accoglimento di Modifiche non sostanziali al PTCP.....	75
Art. 35 – Piano territoriale d'area vasta: caratteri, criteri e procedure per la sua redazione.....	75
Art. 36 – Progetto strategico: caratteri, criteri e procedure per la sua redazione	76
Art. 37 – Valutazione ambientale strategica	76
Art. 38 - Regolamenti tipo per ambiti tematici: caratteri e procedura di approvazione.....	77
Art. 39 - Strumenti giuridico-amministrativo.....	77

Capo VI.....	79
Aggiornamento del PTCP	79
Art. 40 – Variante al PTCP: definizione.....	79
Art. 41 – Variante al PTCP: la procedura di approvazione	79
Art. 42 – Efficacia del PTCP	79
Art. 43 - Validità temporale del PTCP	80
Art. 44 - Norme transitorie	80
Appendice A	82
Appendice B	96
Appendice C	120

Appendice D - Individuazione dei contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali (in allegato)

Allegato E – Alberi monumentali e notevoli (in allegato)

Allegato F – I geositi della Provincia di Cremona: analisi idro-geomorfologica (in allegato)

Capo I

Finalità e caratteristiche del PTCP

Art. 1 – Finalità del PTCP

Il PTCP promuove, indirizza e coordina i processi di trasformazione territoriale di interesse provinciale e, indirettamente, orienta i processi di sviluppo economico e sociale in modo coerente con la pianificazione e la programmazione regionale. Esso assume come obiettivi generali la sostenibilità ambientale dello sviluppo e la valorizzazione dei caratteri paesistici locali e delle risorse territoriali, ambientali, sociali ed economiche secondo il principio di equità tra i soggetti e i luoghi.

Ogni variante generale e parziale del PTCP dovrà essere sottoposta a Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza da parte dell'Autorità competente regionale ai sensi del DPR 357/97 e della DGR 14106/03 e s.m.i.

Art. 2 – Caratteri del PTCP

Il PTCP ha carattere di flessibilità e processualità, è suscettibile di successivi completamenti e integrazioni e costituisce un quadro di riferimento in costante evoluzione per il sostegno alle decisioni.

Il PTCP, sulla base della condivisione degli obiettivi e della partecipazione nella gestione delle scelte, si rifà al principio di sussidiarietà nel rapporto con gli enti locali e affida la sua attuazione alle capacità e alle responsabilità degli interlocutori pubblici e privati.

Il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socio-economica della provincia ed ha efficacia paesaggistica ambientale e ai sensi dell'art 15 c.1 e 6 della l.r. 12/2005, individua le previsioni atte a raggiungere gli obiettivi del piano territoriale regionale (PTR), adeguandosi a quanto previsto dal PTR entro due anni dalla sua approvazione, ai sensi degli artt 76 e 77 c.1bis della l.r. 12/2005 s.m.i..

Il PTCP assume come proprio campo d'interesse l'intero territorio provinciale e individua le proprie scelte tenendo conto degli indirizzi e dei progetti di competenza regionale e delle scelte di competenza comunale. Esso assume, eventualmente integrandoli e approfondendoli, le disposizioni e i contenuti del Piano di bacino del Po, dei Piani territoriali di coordinamento dei Parchi regionali, dei Piani di gestione delle Riserve naturali, dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale previsti dalla Rete Natura 2000.

Art. 3 - Obiettivi del PTCP

L'obiettivo complessivo strategico del PTCP è il raggiungimento e il mantenimento di uno sviluppo sostenibile del territorio provinciale.

Tale obiettivo si articola rispetto a quattro sistemi - insediativo, infrastrutturale e paesistico-ambientale e rurale - e alla gestione dei rischi territoriali.

a. L'obiettivo generale per il sistema insediativo è il conseguimento della sostenibilità territoriale della crescita insediativa; esso si articola nei seguenti obiettivi specifici:

1. orientare la localizzazione delle espansioni insediative verso zone a maggiore compatibilità ambientale;
2. contenere il consumo di suolo delle espansioni insediative;
3. recuperare il patrimonio edilizio e insediativo non utilizzato;
4. conseguire forme compatte delle aree urbane;
5. sviluppare indicazioni per la localizzazione delle aree produttive di interesse sovracomunale;
6. razionalizzare il sistema dei servizi di area vasta.

b. L'obiettivo generale per il sistema infrastrutturale è il conseguimento di un modello di mobilità sostenibile; esso si articola nei seguenti obiettivi specifici:

1. armonizzare le infrastrutture con le polarità insediative;
2. orientare la localizzazione delle nuove infrastrutture verso zone a maggiore compatibilità ambientale;
3. razionalizzare le nuove infrastrutture con quelle esistenti al fine di ridurre i consumi di suolo e contenere la frammentazione territoriale;
4. ridurre i livelli di congestione di traffico;

5. favorire lo spostamento modale verso il trasporto pubblico;
 6. sostenere l'adozione di forme alternative di mobilità.
- c. L'obiettivo generale per il sistema paesistico-ambientale riguarda la sua tutela e la sua valorizzazione; esso si articola nei seguenti obiettivi specifici:
1. valorizzare i centri storici e gli edifici di interesse storico-culturale;
 2. tutelare le aree agricole dalle espansioni insediative;
 3. tutelare la qualità del suolo agricolo;
 4. valorizzare il paesaggio delle aree agricole;
 5. recuperare il patrimonio edilizio rurale abbandonato e degradato;
 6. realizzare la rete ecologica provinciale;
 7. valorizzare i fontanili e le zone umide;
 8. ampliare la superficie delle aree naturali e recuperare le aree degradate;
 9. tutelare il sistema delle aree protette e degli ambiti di rilevanza paesaggistica.
- d. L'obiettivo generale relativo alla gestione dei rischi territoriali riguarda il contenimento della loro entità; esso si articola nei seguenti obiettivi specifici:
1. contenere il rischio alluvionale;
 2. contenere il rischio industriale;
 3. contenere il rischio sismico.
- e. L'obiettivo generale del sistema rurale consiste nel mantenere le aziende agricole attive sul territorio provinciale garantendo un più stretto rapporto tra attività agricola, paesaggio rurale, beni e servizi prodotti, con misure che promuovano non solo la conservazione delle risorse paesaggistiche ma anche una relazione forte tra qualità dei prodotti e qualità del paesaggio. L'obiettivo generale si articola nei seguenti obiettivi specifici:
1. miglioramento della competitività del settore agro-forestale finalizzato al mantenimento delle aziende sul territorio tramite azioni di ristrutturazione aziendale e promozione dell'innovazione tramite azioni volte a migliorare la qualità della produzione agricola;
 2. mantenimento e miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale tramite azioni intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e delle superfici forestale;
 3. mantenimento e miglioramento della multifunzionalità dell'azienda agricola: diversificazione dell'economia rurale tramite azioni intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali;
 4. tutela della risorsa idrica e del reticolo idrico minore.

Il presente articolo viene integrato con i 24 obiettivi del Piano Territoriale Regionale (PTR) di cui ai cap.1.4 del Documento di Piano dello stesso, adottato il 30 Luglio 2009 con DCR n. 874, che ha acquistato efficacia per effetto della pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione sul BURL n. 7, serie Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 2010, modificato e integrato successivamente, con DCR n. 56 del 28 settembre 2010, con DCR n. 276 del 8 novembre 2011 e e inserito nel Programma Regionale di Sviluppo –PRS- della X Legislatura con DCR n. 78 del 9 luglio 2013.

Vengono altresì recepiti gli obiettivi tematici specifici dei due Sistemi Territoriali lombardi individuati dal PTR interessanti la Provincia di Cremona ¹ :

- Pianura Irrigua
- Fiume Po e Grandi Fiumi di pianura.

Art. 4 – Contenuti del PTCP

Il PTCP, in conformità ai compiti ed alle funzioni attribuite alle Province dagli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 267/00, alle disposizioni contenute negli artt 15, 16, 17, 18 della l.r 12/2005, definisce gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale. Esso promuove, valorizza e indirizza le scelte di assetto e sviluppo del territorio e del paesaggio attraverso:

1. la valorizzazione del sistema ambientale, con la prevenzione degli stati di rischio idrogeologico, sismico e tecnologico, con la tutela delle risorse fisiche, tra cui il suolo, e con la prevenzione dell'inquinamento e del degrado ambientale;
2. la valorizzazione del paesaggio, individuando le zone di particolare interesse provinciale da proteggere, incluse i beni e le aree ambientali individuati ai sensi degli artt 15 e 77 della l.r.

¹ S.v. cap. 2 del Documento di Piano del PTR

12/2005, e delle indicazioni che verranno fornite dal PTR nella sua valenza di Piano territoriale paesaggistico;

3. la tutela delle aree agricole, soprattutto di quelle a maggiore redditività agricola, ritenute patrimonio di interesse provinciale;
4. l'individuazione e l'applicazione di criteri per la trasformazione e per l'uso del territorio compatibilmente con la tutela e la valorizzazione dei beni paesistico-ambientali e la tutela delle aree agricole;
5. la ricerca di uno sviluppo delle polarità urbane integrato con quello delle infrastrutture per la mobilità, dei grandi centri di servizio, delle strutture di alto livello formativo ed informativo e delle aree produttive di livello sovracomunale;
6. la disciplina dello sviluppo insediativo, con particolare riguardo a criteri di localizzazione e di dimensionamento della residenza, delle aree produttive e dei servizi alla popolazione;
7. il coordinamento e l'orientamento della pianificazione comunale.

Art. 5 – Articolazione del PTCP

Il PTCP si articola rispetto a dispositivi di carattere orientativo, prestazionale e prescrittivo.

Sono di carattere orientativo gli indirizzi e le direttive, i quali esprimono le finalità del PTCP in scelte e priorità e orientano i comportamenti dei soggetti interessati dalle indicazioni di lungo periodo; sono di carattere prestazionale le indicazioni sui criteri urbanistico-territoriali e paesistico-ambientali da adottare per la valutazione dello sviluppo insediativo; sono di carattere prescrittivo le tutele paesistico-ambientali e le salvaguardie urbanistico-territoriali.

L'insieme dei dispositivi costituisce il riferimento per gli interventi ai vari livelli, da quelli sovra-provinciali a quelli comunali.

1. Gli indirizzi del PTCP costituiscono il quadro di orientamento per le azioni dei soggetti pubblici e privati e riguardano:
 - a. la localizzazione delle funzioni di eccellenza e/o di particolare rilevanza economica e sociale in rapporto all'ordinamento delle polarità urbane;
 - b. le priorità di scelta e i criteri di realizzazione delle reti infrastrutturali e delle modalità di trasporto;
 - c. i criteri di espansione degli insediamenti urbani e dei centri edificati;
 - d. la valorizzazione del sistema paesistico-ambientale;
 - e. i riferimenti per le Aree di coordinamento intercomunale;
 - f. le priorità per la redazione dei Piani territoriali d'area e dei Progetti strategici.
2. Le direttive identificano le modalità di coordinamento delle azioni dei soggetti pubblici e privati verso le finalità del PTCP e si riferiscono anche agli strumenti per la gestione e per l'attuazione del PTCP. Esse si articolano nelle seguenti procedure:
 - a. procedure per il recepimento e l'adeguamento delle indicazioni e degli indirizzi dei Piani extra-provinciali di cui all'art. 8;
 - b. procedure per la gestione del PTCP rispetto sia alla sua attuazione, sia alle scelte dei Piani provinciali di settore di cui all'art. 10;
 - c. procedure per la formazione, la verifica e il coordinamento dei PGT di cui al punto 1 dell'art. 11.
3. Le indicazioni per lo sviluppo insediativo costituiscono dei riferimenti puntuali, individuati sulla base di specifici criteri di valutazione e delle conoscenze disponibili, rispetto ai quali i soggetti pubblici e privati interessati dovranno confrontarsi. I criteri di valutazione si articolano sulla base dei seguenti fattori:
 - a. urbanistico-territoriali, che comprendono gli indicatori e i parametri insediativi che i comuni, singolarmente o aggregati, adottano o che considerano sia per le nuove scelte insediative, sia per rivedere eventuali previsioni non coerenti con gli indirizzi del PTCP;
 - b. paesistico-ambientali, che riguardano i criteri che i comuni, singolarmente o aggregati, adottano al fine di orientare le trasformazioni del paesaggio e dell'ambiente verso condizioni di maggiore qualità.
4. Le prescrizioni riguardano, ai sensi dell'art 18 c.2 della l.r.12/2005:
 - a. le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici;
 - b. le indicazioni sulla localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità;
 - c. l'individuazione degli ambiti agricoli di cui all'art 15 c.4 della l.r.12/2005;

- d. l'indicazione delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico, a seguito della sottoscrizione con gli enti di settore competenti delle intese ai sensi dell'art 57 del d.lgs 112/1998.

Art. 6 – Elaborati del PTCP

Il PTCP è composto da due tipi di elaborati: quelli di progetto del PTCP, che contengono l'insieme delle scelte e delle disposizioni del PTCP e le principali informazioni di carattere analitico e valutativo; quelli di analisi del PTCP, che contengono l'insieme dei riferimenti con cui sono stati redatti gli elaborati di progetto del PTCP e che costituiscono dei materiali utili a supportare il processo di attuazione del PTCP.

Gli elaborati di progetto del PTCP sono costituiti da:

1. il Documento direttore e sue integrazioni in cui sono contenuti il metodo e gli strumenti di piano adottati; i metodi e i risultati delle analisi e degli studi condotti sui sistemi paesistico-ambientale, socio-economico, insediativo e infrastrutturale; gli indirizzi di piano, con le indicazioni sulle scelte relative agli scenari di sviluppo, alle priorità di intervento e agli aspetti paesistico-ambientali, socio-economici, insediativi ed infrastrutturali. In allegato sono inseriti il *Piano integrato della mobilità* - Linee guida e Allegati - e il *Piano dello sviluppo e adeguamento della rete di vendita* - Relazione programmatica e Normativa di settore.
2. la Normativa, in cui sono contenuti gli obiettivi e i caratteri del PTCP; i dispositivi di carattere orientativo, prestazionale e prescrittivo; le modalità di adozione, di gestione e di attuazione del PTCP;
3. le cartografie di progetto del PTCP, i cui tematismi, con scale nominali diverse, sono stati restituiti in formato digitale in scala 1:25.000:
 - a. *Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale;*
 - b. *Carta degli indirizzi per il sistema insediativo e per le infrastrutture;*
 - c. *Carta delle opportunità insediative;*
 - d. *Carta delle tutele e delle salvaguardie;*
 - e. *Carta degli usi del suolo;*
 - f. *Carta del degrado paesistico-ambientale;*
 - g. *Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici.*

Gli elaborati di analisi del PTCP sono costituiti dagli elaborati per la gestione del PTCP e dagli studi tematici e di settore:

1. Gli elaborati per la gestione del PTCP sono costituiti da:
 - a. Allegato 1, *Gli indirizzi e le indicazioni per lo sviluppo insediativo*, in cui si riportano, per ciascun Comune, le prescrizioni contenute nella Normativa e si specificano le indicazioni contenute nel Documento direttore relative allo sviluppo insediativo, fornendo così i riferimenti per la gestione dei PGT vigenti, di cui al punto 1 dell'art. 11, e per la redazione di quelli futuri.

L'Allegato 1 è uno strumento atto a rappresentare con continuità lo stato delle scelte che vengono effettuate sul territorio provinciale e necessita di un sistematico aggiornamento da parte dell'Ufficio di piano provinciale che si avvale del contributo dei Comuni. Esso costituisce così un importante riferimento per orientare in modo trasparente e condiviso le scelte provinciali e comunali di sviluppo territoriale.
 - b. Allegato 2, *Carta della Rete ecologica provinciale*, in cui sono riportate le analisi e le indicazioni per la costruzione della Rete ecologica provinciale. Questo allegato costituisce il riferimento per i successivi approfondimenti progettuali e per il confronto con i Comuni e i soggetti interessati alla realizzazione della rete ecologica.
 - c. Allegato 3, *Carta delle compatibilità fisico-naturali*, in cui sono riportati i riferimenti teorici e i passaggi metodologici che hanno portato alla sua realizzazione. Essa non è una semplice carta tematica poiché si configura come una banca dati georeferenziata su supporto digitale attraverso cui è possibile realizzare numerose carte tematiche e di sintesi in funzione delle necessità conoscitive.

La *Carta delle compatibilità fisico-naturali* fornisce i riferimenti per orientare la localizzazione degli insediamenti urbani e industriali e delle infrastrutture territoriali e per tutelare le aree agricole e le aree naturali di maggior pregio.

- d. Allegato 4, *Indice territoriale di sostenibilità ambientale (InTeSA)*, in cui sono esposti i riferimenti teorici e applicativi di questo indice e sono riportati i passaggi che hanno portato al suo calcolo per il territorio provinciale cremonese. Esso costituisce un indicatore sintetico di sostenibilità ambientale e consente, se calcolato in modo sistematico nel tempo, di individuare l'andamento tendenziale dello sviluppo territoriale cremonese rispetto alla sua sostenibilità ambientale.
- e. Allegato 5, *Mosaico informatizzato dei piani regolatori generali*, realizzato sulla base della legenda unificata indicata dalla regione Lombardia. Esso fornisce il quadro aggiornato e coerente dell'insieme delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e costituisce un utile strumento per il monitoraggio delle scelte localizzative dei Comuni e per i confronti sullo sviluppo insediativo tra Comuni e Provincia e tra Comuni contigui.
- f. Allegato 6, *Atlante dei caratteri delle aree agricole*, comprensivo di:
 - I. *Ricognizione del patrimonio edilizio agricolo dei 115 comuni*, che consiste in una sintesi dei dati rilevati attraverso il *Censimento del patrimonio edilizio agricolo provinciale* effettuato nel 2000-2001 e *aggiornato a seguito del monitoraggio al PTCP – Dicembre 2011*;
 - II. *Carta del valore agricolo del suolo*;
 - III. *Carta di caratterizzazione del territorio rurale*.
- g. Allegato E - Censimento degli Alberi Monumentali
- h. Allegato F - I Geositi della Provincia di Cremona: analisi idrogeomorfologica relazione redatta dal Prof. Pier Luigi Vercesi nel dicembre del 2012.

Tale elaborato è stato utilizzato ai fini dello sviluppo della variante di aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) rispetto ai nuovi disposti normativi che hanno modificato la L.R. 12/2005, alle DGR esplicative in merito alle varie tematiche che riguardano il governo del territorio a scala provinciale, ai contenuti del Piano Territoriale Regionale (PTR) e del Piano paesaggistico Regionale (PPR), ai piani di settore provinciali.

A tal fine si è proceduto a ridefinire la perimetrazione dei Geositi perseguendo l'obiettivo di identificarli non solo in senso stretto ma anche di valutarne, in molti casi, i loro rapporti con l'intorno. (Rif. succ. art.16)

- 2. Gli studi tematici e di settore e i contributi di altre discipline sono costituiti da:
 - a. Allegato 7, *Le analisi demografiche e delle abitazioni*, aggiornamento febbraio 1998;
 - b. Allegato 8, *Le forme associative di livello sovracomunale*, novembre 1997;
 - c. Allegato 9, *Procedura di redazione della Carta degli elementi di rilevanza paesaggistica*, con acclusa la *Carta degli elementi di rilevanza paesaggistica*, in scala 1:25.000.
 - d. Studi sul sistema socio-economico e sul sistema paesistico:
 - I. Boscacci F., *Analisi della struttura economico-produttiva provinciale ai fini del piano territoriale di coordinamento*, dicembre 1996;
 - II. *Quadro provinciale dei riferimenti conoscitivi*, redatto ai sensi della D.C.R. 394/86 dai Nuclei Operativi Provinciali (N.O.P.) e propedeutico alla redazione del PTR.
 - e. *Dossier Guida per la decisione: Individuazione dei siti per le aree industriali lungo il canale navigabile Cremona-Pizzighettone*, dicembre 1996.

Costituiscono repertorio bibliografico di riferimento del processo di costruzione di piano i *Documenti e studi propedeutici alla redazione del PTCP*, che sono:

- a. Allegati cartografici di analisi del sistema infrastrutturale di mobilità e trasporto:
 - I. *Viabilità Padana – la rete esistente e le ipotesi dei collegamenti interregionali e infraregionali*, scala 1:200.000, marzo 1996;
 - II. *Sistema Ferroviario Padano – la rete esistente, i progetti e le ipotesi degli interventi interregionali e infraregionali*, scala 1:200.000, marzo 1996;
 - III. *Sistema automobilistico regionale delle province di Mantova e Cremona*, scala 1:250.000, gennaio 1996;
 - IV. *Carta delle infrastrutture su gomma e su ferro della mobilità – Cremona e Crema*, scala 1:50.000;
 - V. *Carta delle infrastrutture su gomma e su ferro della mobilità – Casalmaggiore e Viadana*, scala 1:50.000;

- vi. *Carta del tempo medio di percorrenza (poli di Cremona, Crema e Casalmaggiore) e delle frequenze del trasporto pubblico, scala 1:100.000;*
- b. *Allegato 10, La Carta del Turismo e le Schede delle risorse per comune, luglio 1997, con acclusa la Carta del Turismo, in scala 1:50.000;*
- c. *Allegato 11, Indicazioni per il Soncinasco, luglio 1998;*
- d. Studi sul sistema socio-economico e sul sistema paesistico:
 - i. *Antonioni Corigliano M., Piano di sviluppo turistico per la provincia di Cremona, ottobre 1996;*
 - ii. *Camagni R., Pompili T. (a cura di), Analisi FORD (forze opportunità rischi e debolezze) della provincia di Cremona e Scenario di sviluppo al 2011 per l'economia della Provincia di Cremona, in Progetto: Scenari e strategie di sviluppo per la provincia di Cremona, ottobre 1997;*
 - iii. *Moretti A., Rilevazione e Valutazione dei poli attrattori di mobilità, febbraio 1996;*
 - iv. *Balducci A., Calvaresi C. (a cura di), Il marketing territoriale in una prospettiva strategica: rassegna di casi internazionali, in Progetto: Scenari e strategie di sviluppo per la provincia di Cremona, ottobre 1997;*
 - v. *Goggi G., Piano dei trasporti pubblici della provincia di Cremona, Vol. I e II, maggio 1997;*
 - vi. *Punto Energia, Provincia di Cremona (a cura di), Valutazione dei fabbisogni energetici dei poli industriali, agosto 1998*
- e. *Dossier Guida per la decisione:*
 - i. *Proseguimento del canale navigabile Pizzighettone-Truccazzano in territorio cremonese, dicembre 1996;*
 - ii. *Localizzazione di un'area industriale sovra-comunale nel cremasco, dicembre 1996;*
 - iii. *Cremona: il nodo della viabilità. Dall'emergenza alla programmazione, dicembre 1996;*
 - iv. *La viabilità del casalasco. Ipotesi integrate d'intervento, marzo 1996.*

Capo II

GLI INDIRIZZI E LE DIRETTIVE PER IL PTCP

Art. 7 - Criteri e priorità di intervento

1. Gli obiettivi del PTCP costituiscono i principali riferimenti per l'individuazione delle priorità d'intervento di livello provinciale, le quali sono riconducibili a due ordini di criteri:
 - a. criteri di scenario, quando le priorità riguardano gli interventi congruenti con una strategia di sviluppo competitivo che intende inserire il territorio provinciale nel sistema dei mercati e delle relazioni interregionali ed europee, compatibilmente con gli interventi di riqualificazione del sistema economico e sociale locale e di valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali;
 - b. criteri di sistema, quando riguardano i mix di interventi intersettoriali tra loro coordinati ed interagenti a livello territoriale.
2. Si indicano come prioritari gli interventi per:
 - a. il miglioramento dell'efficienza delle strutture urbane e la minimizzazione della loro pressione sull'ambiente, sul paesaggio e sulle aree agricole attraverso l'ottimizzazione localizzativa e dimensionale degli insediamenti;
 - b. la costruzione della Rete ecologica provinciale, attraverso la tutela degli elementi costitutivi e la promozione di politiche e di progetti che favoriscano l'aumento diffuso della naturalità e incentivino più tipi e forme di turismo compatibili con la specificità delle risorse paesistico-ambientali e con le componenti antropiche presenti;
 - c. il completamento e l'adeguamento della rete della mobilità su gomma, ferro e acqua;
 - d. il potenziamento dei servizi ad alto contenuto formativo e informativo nei poli urbani di primo (Cremona) e di secondo livello (Crema e Casalmaggiore), a sostegno del processo di riqualificazione del sistema economico e sociale provinciale, che non esclude l'eventualità di organizzare tali attività anche in centri urbani di livello inferiore, purché in presenza di solide motivazioni legate alla realtà locale;
 - e. la valorizzazione del sistema produttivo agroalimentare, attraverso lo sviluppo di servizi e di infrastrutture dedicati e orientati al riconoscimento di modelli produttivi e di prodotti di

eccellenza locali e al sostegno di modelli di produzione innovativi e che minimizzano l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio;

- f. la riqualificazione del sistema produttivo manifatturiero, con il potenziamento dei servizi logistici e con la razionalizzazione localizzativa e dimensionale delle aree industriali, in particolare con l'individuazione di poli industriali di interesse sovracomunale distribuiti sul territorio in modo integrato con le infrastrutture per l'accessibilità e con i servizi.
- g. lo sviluppo della distribuzione commerciale al dettaglio, con il consolidamento delle funzioni di presidio territoriale della rete urbana, in particolare nei piccoli Comuni, la diffusione dei processi innovativi nell'impresa e nelle aree territoriali, anche mediante un maggior equilibrio delle diverse tipologie che privilegi la qualificazione e la riconversione della struttura commerciale esistente.

Art. 8 - Direttive per il recepimento di provvedimenti di competenza sovra-provinciale

Sono provvedimenti di competenza sovra-provinciale i piani e i programmi che hanno come riferimento di intervento i territori e/o gli ambiti interprovinciali, regionali e interregionali in cui è compreso parte o tutto il territorio provinciale.

L'Ufficio di piano provinciale verifica la congruenza delle proposte di tali provvedimenti con il PTCP, in particolare con gli obiettivi di cui all'art. 3, con la *Carta delle compatibilità fisico-naturali* e con gli elaborati di progetto del PTCP.

In caso di coerenza con il PTCP tali proposte sono recepite anche mediante accordi con il soggetto proponente, in particolare nel caso in cui sia necessario individuare misure mitigative e compensative.

In caso di incoerenza con il PTCP tali proposte sono recepite mediante accordi con il soggetto proponente che approfondiscano il loro inserimento nel contesto provinciale individuando le eventuali varianti e le conseguenti misure mitigative e compensative.

Il PTCP recepisce:

1. le prescrizioni e le indicazioni derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/89, in particolare quelle del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvato con DPCM 24 maggio 2001 (e successive modifiche ed integrazioni), secondo quanto in esso disposto dall'art. 1 comma 11;
2. le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nel Programma di Tutela e Uso delle Acque Regionale (PTUA), approvato con d.g.r. 8/2244 del 29.03.2006, secondo quanto in esso disposto dall'art. 3 comma e;
3. prescrizioni e gli indirizzi contenuti nel Piano Territoriale Paesistico Regionale;
4. le proposte e le indicazioni e i contenuti dei vigenti atti di programmazione generale e di settore della Regione (Programma Regionale di Sviluppo e relativi Progetti strategici, Documenti di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale, piani e programmi di settore)
5. le indicazioni contenute nell'Accordo di programma quadro sottoscritto da Stato e Regione Lombardia *Riqualificazione e potenziamento del sistema autostradale e della grande viabilità della Regione Lombardia*;
6. il Protocollo d'Intesa per la riqualificazione e il potenziamento del sistema viabilistico delle Province di Cremona e Mantova sottoscritto il 13.2.2003 da Regione Lombardia, Autocamionale della Cisa S.p.A., Province di Cremona e di Mantova, R.F.I. S.p.A. e Comune di Mantova, e i successivi atti di definizione programmatoria, procedurale e progettuale degli interventi infrastrutturali ivi previsti;
- 6.bis l'Accordo di Programma per la realizzazione del Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5129 del 18.5.2007;
7. il Programma di interventi prioritari sulla rete viaria di interesse regionale da finanziarsi con le risorse per investimenti trasferite dallo Stato alla Regione Lombardia per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 112/98 in tema di viabilità, come annualmente aggiornato con Deliberazione di Giunta Regionale;
8. il Programma Triennale dei Servizi Ferroviari per gli anni 2004-2006 approvato con D.g.r. n. VII/16923 del 26.3.2004.;
9. il Piano di sviluppo del servizio ferroviario regionale, approvato con d.g.r. n. 7/4176 del 6.4.2001;

10. il Protocollo d'intesa per la definizione degli interventi di sviluppo del sistema ferroviario lombardo e della sua integrazione nella rete europea, sottoscritto con RFI SpA il 4.7.2002;
11. i disposti di cui al D.M. LL.PP. del 9 maggio 2001, Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, e successivi approfondimenti;
12. il programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006/2008 (d.c.r. VIII/215 del 2 ottobre 2006) ed i relativi provvedimenti attuativi: d.g.r. 8/5054 del 4 luglio 2007; "modalità attuative del programma triennale"; d.g.r. 8/5913 del 21 novembre 2007 "criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e gestione degli Enti Locali in materia commerciale"; d.g.r. 8/6024 del 5 dicembre 2007 "medie strutture di vendita – disposizioni attuative del programma triennale"; la DGR 2 agosto 2007 n.8/5258 di modifica e integrazione delle Modalità Applicative e la DGR 24 aprile 2008 n. 8/7182 "Criteri di valutazione delle grandi strutture di vendita previste in strumenti di programmazione negoziata o in Piani d'Area o in altri progetti di rilievo regionale, di cui al paragrafo 5.3 quinto capoverso della D.c.r. 2 ottobre 2006 n. 215; la d.c.r. VIII/352 del 13 marzo 2007 "indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale".
13. i contenuti del "Piano generale di bonifica, di Irrigazione e di tutela del territorio rurale ai sensi dell'art. 12 della l.r. 16 giugno 2003 n. 7.", approvato con D.C.R. 16 febbraio 2005 n. VII/1179.

Il PTCP ha valenza paesaggistica ambientale in quanto approvato secondo le modalità dell'art. 145 4° comma del D.L.gs. 42/2004 ed è, coerente con le indicazioni contenute nel documento regionale *Criteri e indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali*, approvato con DGR VIII/6421 del 27 dicembre 2007, svolge le funzioni:

1. di repertorio delle conoscenze, in costante aggiornamento ed evoluzione;
2. di repertorio degli ambiti soggetti a tutela ai sensi della Parte Terza del d.lgs 42/2004 e successive modifiche e integrazioni;
3. di quadro di riferimento per la valutazione preventiva dei piani, dei progetti e delle politiche;
4. di atto di indirizzo per la pianificazione comunale;
5. di atto a valenza programmatica per la definizione delle politiche attive e delle priorità d'intervento provinciali;
6. di disciplina paesaggistica direttamente operante in assenza di atti vigenti a maggiore definizione;
7. di valutazione critica a posteriori dell'efficacia della disciplina paesaggistica, delle politiche, delle procedure di esame paesistico dei progetti.

Dette funzioni hanno assunto cogenza con l'approvazione del PTR

Il 30 Luglio 2009 è stato adottato il PTR con DCR n. 874 "Adozione del Piano Territoriale Regionale (articolo 21, LR n. 12 del 11 marzo 2005, Legge per il Governo del Territorio)" che ha acquistato efficacia per effetto della pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione sul BURL n. 7, serie Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 2010.

Con la DCR n. 951 del 19 gennaio 2010, "Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano Territoriale Regionale adottato con DCR n. 874 del 30 luglio 2009 - approvazione del Piano Territoriale Regionale (articolo 21, comma 4, LR n. 12 dell'11 marzo 2005, Legge per il Governo del Territorio)" sono state decise le controdeduzioni regionali alle osservazioni pervenute ed il Piano Territoriale Regionale è stato definitivamente approvato.

Successivamente, il Consiglio Regionale della Lombardia, con DCR n. 56 del 28 settembre 2010 ha approvato le modifiche e le integrazioni al PTR e tali modifiche riguardano i seguenti elaborati:

- Documento di Piano (par. 1.5.6, par. 3.2 e tav. 39)
- Strumenti Operativi (SO1)

e poi con DCR n. 276 del 8 novembre 2011 è stata approvata la risoluzione che accompagna il Documento Strategico Annuale (DSA) di cui l'aggiornamento del PTR è un allegato fondamentale. L'aggiornamento 2011 al PTR ha acquistato efficacia con la pubblicazione sul BURL S.O. n. 48 del 1 dicembre 2011.

Considerato che il PTR costituisce il quadro di riferimento per la programmazione e la pianificazione a livello regionale, l'aggiornamento comporta anche delle ricadute sulla pianificazione locale.

La Regione con la l.r. n. 4 del 2012 (art. 77 Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione, comma 1bis) ha modificato la l.r. 12/2005 prorogando al 31 dicembre 2013 l'obbligo di adeguamento dei PGT comunali e dei PTCP al PTR (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale).

Art. 9 - Direttive per il recepimento dei Piani territoriali di coordinamento (PTC) dei Parchi regionali

Il PTCP recepisce, secondo le disposizioni legislative vigenti, le indicazioni e le prescrizioni contenute nei Piani territoriali di coordinamento (PTC) dei Parchi regionali, integrandole, ove necessario, al fine di contribuire alla tutela dell'ambiente naturale e del paesaggio nei territori protetti.

Il PTCP intende realizzare, coerentemente con il PTPR e in accordo con i PTC dei Parchi regionali, un sistema che interconnetta gli ambiti di pregio e di interesse naturalistico al fine di incrementare le funzioni ecologiche delle singole aree e del sistema fisico-naturale nel suo complesso. A tale scopo, gli indirizzi dati per le aree limitrofe ai Parchi regionali sono stati integrati con le indicazioni dei relativi PTC, in modo da favorire un passaggio graduale delle norme che interessano le aree tutelate e quelle non tutelate.

Inoltre, la progettazione e la costruzione della Rete ecologica provinciale sarà oggetto di costante confronto con gli Enti gestori dei Parchi regionali e con le Organizzazioni professionali agricole e con le Associazioni ambientaliste.

Infine, il PTCP promuove uno sviluppo turistico compatibile con l'aumento della naturalità diffusa nel territorio provinciale, attraverso la realizzazione di un sistema di itinerari turistici che valorizzi le aree tutelate, gli elementi di interesse storico-artistico e le strutture ricettive.

Art. 10 - Direttive per la redazione e/o per l'adeguamento dei Piani provinciali di settore

Ogni Piano di Settore dovrà essere sottoposto a procedura di Valutazione di Incidenza obbligatoria sia in occasione della redazione che per ogni loro variante ai sensi del DPR 357/97 e della DGR 14106/03 e smi.

1. I Piani provinciali di settore, da redigere sia per delega di competenza che per risolvere problematiche di interesse provinciale, devono integrarsi con il PTCP e costituiscono strumenti attuativi, di approfondimento e di specificazione che possono modificare le scelte ed eventualmente gli obiettivi di settore indicati dal PTCP.
2. I Piani provinciali di settore tengono conto del principio di complementarietà, per cui ogni soggetto responsabile di un piano deve cercare di conseguire gli obiettivi condivisi assumendo le competenze quando risultano le più idonee a risolvere i problemi individuati.
3. Qualora gli indirizzi e i criteri d'intervento di un Piano provinciale di settore introducano variazioni agli obiettivi del PTCP enunciati nell'art. 3, si rende necessario, contestualmente all'approvazione del Piano provinciale di settore, effettuare una variante al PTCP ai sensi dell'art. 41. La verifica della coerenza tra le indicazioni di un Piano provinciale di settore e gli obiettivi del PTCP è demandata all'elaborato di cui al punto 4, lettera d, del presente articolo.
4. Gli aspetti che accomunano l'insieme dei Piani provinciali di settore sono:
 - a. i criteri di valutazione, rispetto ai quali la *Carta delle compatibilità fisico-naturali* costituisce il principale riferimento per l'individuazione e la verifica delle scelte di ciascun piano;
 - b. le previsioni di intervento, che dovranno essere coerenti con le indicazioni contenute negli elaborati di progetto del PTCP di cui all'art. 6 e che dovranno favorire il conseguimento degli obiettivi enunciati nell'art. 3;
 - c. il SIT provinciale di cui all'art. 29, il quale costituisce uno strumento fondamentale per la loro redazione. I Piani provinciali di settore sono sviluppati nei modi e con le tecniche più adeguate per essere implementati nel SIT provinciale;
 - d. la redazione di uno specifico elaborato che verifichi la coerenza tra gli obiettivi e le scelte del Piano provinciale di settore e di entrambi rispetto alle indicazioni, agli indirizzi e agli obiettivi del PTCP, di cui all'art. 3. Tale elaborato costituisce un primo passo verso la valutazione ambientale strategica del Piano provinciale di settore e indica l'eventuale necessità di sottoporre il PTCP a variante di cui all'art. 41.
5. L'armonizzazione delle scelte dei Piani provinciali di settore con il PTCP richiede la realizzazione di incontri di carattere tecnico (rapporto tra gli uffici dei diversi settori della Provincia) e di carattere politico e istituzionale (Giunta provinciale, commissioni consiliari).
6. Per i Piani provinciali di settore vigenti e per quelli predisposti contestualmente alla formazione del PTCP, la cui elaborazione è già stata oggetto di confronto con il PTCP, le direttive si applicano per le varianti o per gli aggiornamenti.
7. I piani e i programmi provinciali di settore che trovano i riferimenti nel PTCP sono:
 - a. *Piano integrato della mobilità*
Il *Piano integrato della mobilità provinciale* (PIM) costituisce un programma di sviluppo integrato della pianificazione dei diversi settori della mobilità, dei progetti strategici relativi ai

nodi territoriali e delle politiche attuative. Il PIM dovrà conseguire elevati livelli di coerenza e di sinergie tra gli interventi di potenziamento e di riorganizzazione delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità e la tutela e la riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio. Data l'importanza che hanno le infrastrutture territoriali, il PIM terrà conto delle indicazioni provenienti dalle associazioni economiche, sociali e ambientali interessate dalla decisione.

Il PIM risponde in via prioritaria ai seguenti indirizzi e criteri d'intervento:

- I. il contenimento della crescita complessiva del traffico veicolare attraverso il potenziamento del trasporto pubblico e collettivo;
- II. la riduzione delle emissioni in atmosfera e dell'inquinamento acustico da traffico nelle aree di particolare densità abitativa;
- III. la riqualificazione della viabilità esistente e il contenimento della nuova viabilità;
- IV. l'individuazione degli indirizzi e delle indicazioni atti a favorire la percezione del paesaggio dalle strade esistenti e previste e a realizzare le strade in modo coerente con le indicazioni di cui al punto 2.4 del settimo volume della Relazione generale del Piano territoriale paesistico regionale;
- V. l'individuazione dei tracciati delle infrastrutture in modo coerente con le indicazioni contenute nella *Carta delle compatibilità fisico-naturali*;
- VI. l'adozione di criteri di progettazione ambientale e l'inserimento ambientale delle nuove infrastrutture tenendo conto dell'assetto idrogeologico, del paesaggio e della continuità delle rete ecologica provinciale; la realizzazione di aree naturali come compensazione ambientale dei nuovi tratti di viabilità; l'incremento dell'uso di risorse seconde nella realizzazione dei manufatti;
- VII. la realizzazione di nuovi interventi sulla viabilità provinciale integrati alle esigenze di riqualificazione della viabilità comunale, adeguando i collegamenti tra le polarità urbane e gli insediamenti che gravitano intorno ad esse;
- VIII. la predisposizione di un progetto per la realizzazione di una rete ciclabile provinciale, integrata con la rete stradale esistente e connessa con gli elementi di pregio paesistico-ambientale al fine di consentirne il godimento dal punto di vista turistico-ricreativo;
- IX. lo sviluppo della comunicazione, della partecipazione e dell'educazione stradale;
- X. il coordinamento delle azioni di sostegno ai Comuni ed agli operatori della mobilità;
- XI. la costruzione di un quadro unitario di conoscenza della domanda di trasporto, dello stato delle reti della mobilità e della programmazione in atto, in relazione all'assetto del territorio e alle condizioni ambientali, come base per lo sviluppo dei singoli piani di settore attraverso l'istituzione di un Sistema informativo della mobilità.

Il PIM si attua per mezzo di un insieme di piani di settore costituiti da:

- a.1 *Piano provinciale di bacino della mobilità e dei trasporti*, composto dal *Piano del trasporto pubblico* e dal *Piano per le merci*;
 - a.2 *Piano della viabilità provinciale*, in cui è compreso il *Piano provinciale del traffico* e la redazione, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 285/92, della classificazione della viabilità del territorio provinciale al fine di applicare le salvaguardie alle strade esistenti;
 - a.3 *Piano per la sicurezza stradale*;
 - a.4 *Piano delle piste ciclopedonali*.
- b. *Piano provinciale delle cave* di cui è stata approvata la revisione con D.C.R. n. 435 del 17/04/2012 pubblicata sul B.U.R.L. n. 20 del 18/05/2012 (rif. art.15 c.7).

Il Piano provinciale delle cave (PPC) costituisce lo strumento per la pianificazione in materia di esercizio delle attività estrattive e di localizzazione e di recupero degli ambiti territoriali estrattivi. Tale strumento è regolato dalla l.r. 14/98 che disciplina la programmazione regionale in materia di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di cava e l'esercizio della relativa attività nel territorio della Regione Lombardia.

Relativamente all'esercizio delle attività estrattive valgono le disposizioni del Piano provinciale cave approvato dalla regione Lombardia.

La Revisione del PPC risponde in via prioritaria ai seguenti indirizzi e criteri d'intervento:

- I. localizzare gli ambiti estrattivi nelle aree in cui l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio sia minimo e, in via prioritaria, dove gli stessi possono costituire elementi di recupero di aree degradate o già compromesse e nelle fasce golenali e perifluviali dove consentono di realizzare zone umide d'interesse naturalistico; questo significa escludere i siti a elevato impatto ambientale e favorire quelli a minore impatto;
- II. definire un numero di aree da destinare all'attività estrattiva adeguato, al fine di

rispondere ai fabbisogni provinciali di materiali inerti, subordinando le scelte a un' oculata gestione delle quantità disponibili nel territorio provinciale rispetto a livelli accettabili d'impatto ambientale;

- III. armonizzare il passaggio dal vigente Piano provinciale delle cave alla revisione dello stesso evitando, da un lato, di creare tensioni con gli operatori del settore e, dall'altro, che si possano avere impatti ambientali inaccettabili;
- IV. limitare le forme di approvvigionamento derivanti da bonifiche agrarie, realizzazione di bacini ittici e idrici oltre all'utilizzo dello strumento delle cave di prestito non precedentemente pianificate. Questo significa che si cercherà di programmare l'attività estrattiva perseguendo il coordinamento con gli altri piani di settore al fine di ottenere uno strumento coordinato e condiviso;
- V. evitare l'apertura di nuove cave in zone caratterizzate da una marcata uniformità morfologica al fine di evitare l'alterazione del paesaggio;
- VI. promuovere e favorire il recupero e l'utilizzo dei materiali edilizi di scarto, in particolare di quelli provenienti dal comparto edile, al fine di soddisfare parte dei fabbisogni (ritombamenti, sottofondi stradali, ecc...) con materiale qualitativamente di non elevato pregio e che non comporti impatti ambientali;
- VII. massimizzare i benefici che gli interventi di recupero degli ATE possono procurare per il sistema paesistico-ambientale provinciale. Tali benefici si riferiscono alla qualità naturalistica e paesistica di tali interventi e al loro livello di connessione con la rete ecologica provinciale;
- VIII. ottimizzare la distribuzione sul territorio provinciale degli ATE rispetto alla distribuzione geografica della domanda di materiali inerti, considerando al riguardo anche gli ambiti previsti nelle province limitrofe. Inoltre, saranno considerati i possibili effetti sulla viabilità per evitare il transito di automezzi pesanti su strade non idonee o in numero eccessivo;
- IX. concentrare le attività d'escavazione in un numero contenuto di ambiti di dimensioni idonee ad evitare di costituire elementi di eccessivo impatto paesistico-ambientale;
- X. favorire le estrazioni nei giacimenti che consentono una più conveniente attività di escavazione in termini di massimizzazione della profondità del banco coltivabile e minimizzazione dello spessore della coltre superficiale sterile;
- XI. subordinare l'autorizzazione della coltivazione di nuovi lotti a tutte quelle imprese che non abbiano provveduto, o che non stiano provvedendo al corretto recupero delle aree già scavate;
- XII. individuare, di concerto con gli enti pubblici e le società interessate alla realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche, le cave di prestito di materiali idonei, minimizzandone gli impatti ambientali anche attraverso un'idonea localizzazione.
- XIII. soddisfare le necessità dettate dalla realizzazione delle nuove infrastrutture pubbliche, attraverso la predisposizione di cave di prestito (art. 38 della L.R. 14/98), che fossero allocate in zone congrue per garantire, quanto possibile, il rispetto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi della pianificazione.

c. *Piano Provinciale di Gestione Rifiuti*

Il Piano Provinciale di Gestione Rifiuti è lo strumento cui compete la pianificazione delle attività e degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti nel territorio provinciale.

L'attività di pianificazione è prevista dall'art. 197 del D.Lgs. 152/06 e successive integrazioni, che assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale e l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento e dei criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti, sentiti i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

Il Piano Provinciale di Gestione Rifiuti, relativo alla gestione dei rifiuti urbani e speciali, viene elaborato ai sensi dell'art. 20 della l.r. 26/03 e successive modifiche ed integrazioni ed è sviluppato seguendo le modalità indicate dai successivi atti di indirizzo regionali emanati. La Provincia con Delibera di Consiglio Provinciale ha adottato il Piano Provinciale di Gestione Rifiuti, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 26/03 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendolo per l'approvazione alla Regione in ottemperanza all'art. 8 della L.R. 12/07 di modifica alla L.R. 26/03. La Regione Lombardia con DGR n. 10620 del 25/11/09 ha approvato il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Cremona.

Il Piano Provinciale di Gestione Rifiuti tiene conto del principio di sviluppo sostenibile, delle competenze dei soggetti locali e dell'evolversi della normativa di settore e della tecnologia; esso adotta i seguenti indirizzi e criteri di intervento:

- I. ridurre la quantità di rifiuti prodotta in ambito provinciale;
- II. individuare le soluzioni impiantistiche e gestionali più adatte alla realtà economica, sociale, territoriale e ambientale della provincia e che minimizzano l'impatto sull'ambiente, in particolare di quello urbano;
- III. localizzare gli impianti di trattamento dei rifiuti sia minimizzando gli impatti sull'ambiente, sul paesaggio e sulla viabilità, sia per recuperando eventuali situazioni critiche;
- IV. adottare dei sistemi di monitoraggio ambientale per la verifica delle strategie e delle soluzioni impiantistiche adottate.

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti come previsto dalla normativa regionale (L.R. 26/01 e s.m.i.) ha una durata quinquennale. Il Piano vigente contiene previsioni con le quali è stato calcolato il fabbisogno impiantistico del territorio, basate su dati ed informazioni che fanno riferimento all'anno 2005 e precedenti.

È stata pertanto avviata, con Decreto del Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente n. 1555 del 23/12/2011, la procedura di revisione del piano Provinciale di Gestione Rifiuti, assumendo come indirizzo procedurale la DGR 10971/2009.

d. *Il Piano d'ambito*

Il Piano d'ambito ha sostituito il Piano di risanamento delle acque (PRA) previsto dalla L.319/76 come lo strumento che concorreva alla pianificazione e alla programmazione del servizio idrico integrato per individuare il fabbisogno di opere pubbliche relative agli acquedotti, alle fognature e al collettamento e depurazione delle acque, anche al fine di procedere alla riorganizzazione dei pubblici servizi.

Il Piano d'Ambito è lo strumento programmatico cardine dell'Autorità d'Ambito Cremonese, si tratta del risultato di un'attività di ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, della stesura di un programma degli interventi infrastrutturali necessari, di un piano finanziario connesso ad un modello gestionale ed organizzativo.

Per servizio idrico integrato si intende quindi la riorganizzazione della gestione dei servizi pubblici di acquedotto, di fognatura e di depurazione, riforma introdotta originariamente dalla Legge 5 gennaio 1994 n.36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" più nota come "Legge Galli". Successivamente, tale norma, è stata avviata all'attuazione dalla L.R. 26/2003 "Disciplina dei servizi di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche". Recentemente, però, la materia è stata nuovamente definita dal D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e pertanto il mutamento del quadro di riferimento comporta l'opportunità di valutarne l'impatto sulla normativa regionale.

La legislazione, infatti, continua a porsi essenzialmente i seguenti obiettivi:

- I. superare la frammentazione delle gestioni;
- II. superare la gestione in economia da parte dei comuni;
- III. definire una tariffa con la quale finanziare gli investimenti necessari a garantire adeguati livelli di servizio;
- IV. tutelare il consumatore realizzando una netta separazione tra i compiti di programmazione e controllo rispetto a quelli di gestione.

Per raggiungere questi obiettivi è prevista la riorganizzazione complessiva delle strutture di programmazione e gestione con la costituzione di nuovi soggetti istituzionali: le Autorità d'Ambito. Queste hanno il compito di predisporre, sulla base dei criteri e degli indirizzi della Regione, un programma degli interventi individuando le opere ritenute necessarie al conseguimento dei livelli di servizi prestabiliti, un piano finanziario ed il relativo modello gestionale. Tali strumenti, strettamente connessi, concorrono alla formazione del Piano d'Ambito, che costituisce il riferimento essenziale per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e della sua evoluzione nel tempo, nonché per la definizione delle convenzioni per l'affidamento della gestione del servizio stesso.

In attuazione della metodologia per l'elaborazione del programma di intervento e per la redazione del Piano finanziario in materia di servizio idrico integrato, così come definito dalla Regione Lombardia con D.G.R. 28 marzo 2003, n. 7/12572, gli elementi fondamentali

del Piano sono inseriti nella Relazione di Piano contenente gli Allegati tecnici che sono così organizzati: E' stato, inoltre, necessario:

1 - Inquadramento territoriale: inseriti nella Relazione di Piano;

2 - Stato di fatto dei servizi idrici: il testo è inserito nella Relazione di Piano; inseriti nella Relazione di Piano;

3 - Obiettivi del Piano d'Ambito; inseriti nella Relazione di Piano;

4 - Piano degli interventi inseriti nella Relazione di Piano;

5 - Modello gestionale;

6 - Piano finanziario e tariffario

E' stato, inoltre, necessario:

-individuare un percorso per garantire agli Enti Locali partecipanti all'Ambito, nonché a quanti altri ne abbiano interesse, la più completa informazione e la formazione sull'uso delle risorse idriche;

-consentire la massima partecipazione alla formazione del Piano d'Ambito, ritenendo di individuare procedure per consentire un apporto collaborativo, oltre che dagli Enti Locali partecipanti all'Ambito, da tutti quei soggetti che, in senso lato possono avere interesse a fornire il proprio contributo, distinguendo, perciò, tra una fase informale ed una fase formale.

Per quanto attiene alle ipotesi tariffarie presentate, si è dovuto necessariamente determinare lo sviluppo tariffario secondo il D.M. 1.8.1996 "Metodo Normalizzato", elaborato in applicazione della Legge 36/94, e quindi impostato sul Gestore Unico, in quanto, in assenza di un metodo tariffario regionale, risultava allo stato essere l'unica disposizione applicabile per la definizione della tariffa del servizio idrico integrato. Il Piano d'Ambito dell'ATO Provincia di Cremona, è stato approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5 del 7/12/2007.

e. Piano Agricolo

Il Piano Agricolo Triennale, previsto dal comma 4 dell'art. 3 della l.r. 31/08, è predisposto dalla Regione Lombardia e prevede la programmazione degli interventi, delle iniziative e delle risorse da attivare a sostegno del sistema rurale, silvo-pastorale e agroalimentare in funzione del bilancio triennale e in coerenza con gli obiettivi definiti dal programma regionale di sviluppo, per armonizzare la programmazione di settore con la politica agricola e forestale nazionale e dell'Unione Europea e per garantire l'omogeneo ed efficace esercizio delle funzioni conferite.

Il piano definisce in particolare:

a) le linee strategiche dell'intervento regionale in agricoltura, coordinate con il programma regionale di sviluppo, le politiche nazionali e comunitarie di settore e gli altri strumenti di programmazione negoziata;

b) le priorità nella allocazione delle risorse;

c) i criteri e i parametri di riparto delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni conferite.

Il piano è approvato dal Consiglio regionale e la provincia partecipa all'attività di programmazione attraverso le forme di consultazione nonché mediante la predisposizione di linee guida per lo sviluppo, la promozione e la tutela dei sistemi agricoli provinciali.

f. Piano faunistico-venatorio provinciale

Il Piano faunistico-venatorio provinciale, redatto ai sensi della l.r. 26/93, è lo strumento attraverso il quale pianificare l'attività venatoria nonché tutelare la fauna selvatica nel territorio agro-silvo-pastorale definito come lo spazio disponibile per coltivazioni, boschi, pascoli, ma anche per lo sviluppo della fauna selvatica. Tale pianificazione e la regolamentazione ad essa sottesa determinano effetti importanti ed incisivi sulla tutela e la protezione della fauna selvatica. Il PFV si compone di una parte normativa che ha il compito di indirizzare la programmazione nonché di regolamenti e criteri attuativi per definire modalità di rilascio di autorizzazioni, di corresponsione di contributi e di risarcimento di danni alle produzioni agricole.

Gli aggiornamenti e le integrazioni di questo Piano dovranno rispondere in via prioritaria ai seguenti indirizzi e criteri d'intervento:

l. favorire e promuovere il potenziamento della presenza e permanenza della fauna

selvatica esistente sul territorio provinciale anche attraverso la realizzazione di una adeguata rete di ambiti protetti;

- II. tutelare le aree ad alta naturalità, anche coinvolgendo il mondo delle associazioni;
- III. favorire gli interventi di riqualificazione ambientale nonché favorire la protezione delle zone ad elevata naturalità tenendo conto della Rete ecologica provinciale per migliorare la ricettività del territorio per la fauna selvatica;
- IV. prevedere e valutare piani di controllo e prelievo in grado di mantenere un equilibrio ecocompatibile nelle popolazioni esistenti;
- V. approfondire le conoscenze faunistiche del territorio provinciale;
- VI. coordinare ed indirizzare la programmazione degli Ambiti territoriali di caccia;
- VII. valutare la possibilità di incentivare la reintroduzione o la ricostruzione di popolazioni vegetali ed animali autosostenentesi;
- VIII. valutare con attenzione le iniziative che integrino l'attività venatoria con altre attività di sviluppo del territorio.

g. *Piano ittico provinciale*

Il Piano ittico provinciale, redatto ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", del Regolamento Regionale 22 maggio 2003 n. 9 e succ mod. "Attuazione della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 e della D.G.R. 11 febbraio 2005 VII/20557 "Documento Tecnico Regionale per la gestione ittica nelle acque della Regione Lombardia", è lo strumento che disciplina l'attività di pesca nel rispetto dell'equilibrio biologico e ambientale del territorio provinciale ai fini della tutela, della produzione naturale e dell'incremento della fauna ittica e del recupero delle acque dall'inquinamento.

Gli obiettivi generali del Piano sono la tutela e il miglioramento degli ecosistemi acquatici nelle loro caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e territoriali, attenuando i fattori antropici più critici pericolosi e mantenendo la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e diversificate. Gli obiettivi specifici del Piano sono:

- I. il mantenimento e l'incremento delle popolazioni ittiche di pregio soggette a pressione di pesca;
- II. la tutela delle specie ittiche autoctone con particolare riferimento a quelle di interesse conservazionistico;
- III. lo sviluppo dell'attività di pesca dilettantistica come attività del tempo libero;
- IV. la valorizzazione e la razionalizzazione dell'attività di pesca professionale;
- V. la pianificazione della gestione delle acque in modo da tutelare la sopravvivenza e la riproduzione della fauna ittica.

Per il complesso del reticolo idrografico di competenza del Piano Ittico è previsto siano definiti:

- I. i criteri per l'istituzione delle zone di protezione, di ripopolamento e di tutela ittica; dei tratti lacuali dove consentire la pesca subacquea; per la concessione di acque a scopo di piscicoltura, acquacoltura o gestione particolare della pesca; per l'istituzione di tratti di acque da destinare in via esclusiva alla pesca a mosca con coda di topo con la tecnica "prendi e rilascia"; per l'istituzione di tratti di acque da destinare allo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca;
- II. le particolari regolamentazioni di tratti di corpi d'acqua che permettono il raggiungimento di finalità di miglioramento, incremento o difesa della fauna ittica nonché di un coordinato svolgimento della pesca professionale e del controllo del prelievo;
- III. i criteri per la programmazione dei ripopolamenti di fauna ittica e l'elenco delle specie ittiche immettibili.

La L.R. n. 31/08 art. 138 comma 6 prevede che le Province predispongano il "Piano Ittico Provinciale" che deve necessariamente contenere:

- I. l'indicazione, a fini ricognitivi, delle acque interessate da diritti esclusivi di pesca, da diritti demaniali esclusivi di pesca, da usi civici, o da altri vincoli di riserva di pesca di qualsiasi natura;
- II. le eventuali espropriazioni e le convenzioni inerenti a diritti esclusivi di pesca;
- III. l'utilizzazione dei diritti demaniali esclusivi di pesca;
- IV. le concessioni in atto di piscicoltura e acquacoltura;

- v. l'individuazione delle zone, costituite o da costituire, destinate alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica, nonché la durata della destinazione;
- vi. l'individuazione dei tratti di acque, classificate ai fini della pesca, nei quali si possono svolgere gare e manifestazioni di pesca;
- vii. le particolari regolamentazioni di tratti di corpi d'acqua che permettono il raggiungimento di finalità di miglioramento, incremento o difesa della fauna ittica nonché di un coordinato svolgimento della pesca professionale e del controllo del prelievo;
- viii. le indicazioni relative ai ripopolamenti di fauna ittica che nelle acque di competenza devono essere effettuati periodicamente con specie autoctone;
- ix. l'individuazione dei tratti di acque ove inibire o limitare la navigazione a motore;
- x. l'individuazione dei tratti lacuali nei quali può essere consentita la pesca subacquea;
- xi. l'individuazione dei tratti di acque ove si svolge in via esclusiva la pesca a mosca, con coda di topo e con la tecnica "prendi e rilascia";
- xii. l'organizzazione della vigilanza a tempo pieno per la pesca;
- xiii. la previsione su base triennale dei mezzi finanziari necessari per la gestione del piano provinciale.

Agli aspetti sopraelencati, si aggiungono i contenuti successivamente definiti dal Documento Tecnico Regionale, che prevede e definisce, come principale "novità pianificatoria" la categorizzazione delle acque, recepita dalla Carta Ittica Provinciale, distinte in:

acque di interesse ittico, a loro volta suddivise in:

- I. acque di pregio ittico;
 - II. acque di pregio ittico potenziale;
 - III. acque di interesse pescatorio;
 - IV. acque che non rivestono particolare interesse ittico
- La D.G.R. 11 febbraio 2005 VII/20557 prevede inoltre che venga indicato per ciascun corpo idrico di interesse ittico o suo tratto omogeneo:
- I. la vocazione ittica attuale e potenziale;
 - II. gli obiettivi specifici perseguiti dal Piano in funzione della categoria di appartenenza del corpo idrico di interesse ittico, ed in particolare:
 - III. le azioni di salvaguardia o riqualificazione ambientale opportune o necessarie per il conseguimento degli specifici obiettivi di piano;
 - IV. le azioni di gestione faunistica opportune o necessarie per il conseguimento degli specifici obiettivi di piano;
 - V. l'individuazione delle eventuali opere idrauliche trasversali ritenute causa di squilibrio ecologico;
 - VI. i tempi e le modalità di verifica sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

h. Piano di indirizzo forestale (P.I.F.)

Il Piano di Indirizzo forestale(P.I.F.) previsto all'art. 47 comma 3 della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" è lo strumento che analizza il patrimonio forestale locale, fornisce linee guida di indirizzo per la gestione del territorio forestale di competenza, crea utili relazioni fra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, rappresenta uno studio specifico di supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi e per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere.

Il PIF può essere redatto relativamente al territorio di competenza da parte delle province, delle comunità montane e degli enti gestori dei parchi.

I piani di indirizzo forestale e le loro varianti sono approvati dalla Provincia, previo parere obbligatorio della Regione, e sono validi per un periodo variabile tra i dieci e i quindici anni. Come specifica l'art. 48 della l.r. 31/08, i piani di indirizzo forestale sono redatti in coerenza con i contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali, dei piani paesaggistici di cui all' articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dei piani di bacino e della pianificazione regionale delle aree protette di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza

naturale e ambientale). Nei parchi regionali il piano di indirizzo forestale sostituisce il piano attuativo di settore boschi, di cui all' articolo 20 della L.R. 86/1983 .

Per questi motivi, il piano di indirizzo forestale costituisce specifico piano di settore del piano territoriale di coordinamento della provincia cui si riferisce.

Pertanto gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei piani di indirizzo: la delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale sono immediatamente esecutive e costituiscono automaticamente variante agli strumenti urbanistici e di piano di governo del territorio vigenti.

Le finalità fondamentali in cui il PIF si articola sono:

- I. conservazione, tutela e ripristino degli ecosistemi naturali;
- II. valorizzazione multifunzionale dei soprassuoli boscati e dei popolamenti arborei in genere;
- III. proposta di scenari di sviluppo compatibili con il miglioramento della qualità ambientale.

In coerenza con quanto dalle disposizioni regionali, il Piano di Indirizzo Forestale persegue anche i seguenti obiettivi:

- IV. l'analisi e la pianificazione del territorio boscato;
- V. la definizione delle linee di indirizzo per la gestione dei popolamenti forestali;
- VI. le ipotesi di intervento, le risorse necessarie e le possibili fonti finanziarie;
- VII. la definizione delle strategie e delle proposte di intervento per lo sviluppo del settore forestale;
- VIII. la proposta di priorità di intervento nella concessione di contributi pubblici.

Il Consiglio Provinciale con DCP n. 164 del 07/12/2011 ha aggiornato e approvato il PIF.

i. *Piano provinciale per il turismo*

Il Piano provinciale per il turismo è lo strumento per lo sviluppo del settore turistico finalizzato alla valorizzazione delle risorse storico-artistiche e paesistico-ambientali; esso è stato redatto in attuazione delle direttive programmatiche contenute nella Legge Nazionale n.135/2001 e nella Legge Regionale n.15/2007.

Il Piano provinciale per il turismo considera in via prioritaria, oltre alle indicazioni contenute nel Programma regionale di sviluppo, i seguenti indirizzi e criteri d'intervento:

- I. valorizzare e diversificare l'offerta turistica in modo coerente con le risorse paesistiche e ambientali dei luoghi, valorizzando le identità locali e minimizzando gli impatti;
- II. promuovere l'attività turistica in funzione del recupero del patrimonio storico-artistico-culturale e paesistico-ambientale, con particolare attenzione al turismo museale e/o connesso ad attività musicali e teatrali;
- III. favorire la valorizzazione dei centri storici e dei centri minori attraverso l'individuazione di iniziative di percorsi di coinvolgimento degli operatori turistici e dei cittadini in ordine all'accoglienza, all'arredo urbano;
- IV. promuovere azioni sinergiche con le attività agricole al fine di sviluppare nuove offerte turistiche, con particolare attenzione ai territori la cui conservazione, anche a fini ambientali, paesistici e turistici, è strettamente correlata ad un uso produttivo compatibile con i caratteri dei suoli;
- V. favorire forme di turismo integrative e funzionali al mantenimento e allo sviluppo dell'attività agricola dove essa è sottoposta a limiti naturali che ne condizionano la redditività;
- VI. promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile incrementando l'uso delle piste ciclabili, della navigazione dei fiumi e della intermodalità;
- VII. integrare l'offerta di servizi turistici con l'offerta di strutture sportive e più in generale di strutture per il turismo verde, in modo da rendere economicamente più conveniente la loro realizzazione e gestione.

j. *Piano per l'istruzione*

Il Piano per l'istruzione è lo strumento atto ad indicare gli indirizzi ed i criteri necessari per fornire un'offerta scolastica qualificata e coordinata ad ogni livello e per la realizzazione di un progetto educativo-formativo integrato con le potenzialità dei settori economici provinciali. Esso è proposto in attuazione degli indirizzi ministeriali di razionalizzazione della

spesa pubblica ai fini di una maggiore efficacia del servizio e risponde prioritariamente ai seguenti indirizzi e criteri d'intervento:

- I. razionalizzare la dotazione delle strutture per l'istruzione primaria e secondaria tra le varie sub-aree, anche in rapporto ai rispettivi bacini di utenza e con attenzione anche alle dotazioni dei bacini contigui;
 - II. integrare la dotazione delle strutture per l'istruzione in ciascuna sub-area con particolare riferimento al livello gerarchico del centro;
 - III. garantire l'accessibilità ai servizi scolastici in modo integrato con il servizio di trasporto pubblico;
 - IV. qualificare le strutture scolastiche rispetto alla dotazione di infrastrutture di servizio (biblioteche, palestre, etc.) e alla qualità ambientale ed edilizia.
- k. *Piano di Settore del Commercio*

E' lo strumento, attraverso il quale viene definito l'orientamento dell'attività di programmazione della Provincia nello specifico settore della distribuzione commerciale al dettaglio e contiene gli indirizzi per lo sviluppo territoriale e delle diverse tipologie di vendita. Tali indirizzi sono basati sul principio dello sviluppo compatibile del settore, intendendo per esso la crescita della competitività dell'impresa commerciale e, quindi, del sistema distributivo e l'incremento della qualità del servizio reso al consumatore, nel quadro di criteri di compatibilità e sostenibilità del sistema rispetto al territorio ed alle sue risorse, sociali ed ambientali.

Più analiticamente lo sviluppo della distribuzione al dettaglio e delle sue diverse tipologie, in particolare le grandi strutture di vendita ed i centri commerciali, dovrà fondarsi su alcuni fondamentali:

- I. congruenza delle previsioni insediative secondo il modello delle polarità urbane individuato dal PTCP;
- II. consolidamento delle aree commerciali urbane e tutela di quelle storiche;
- III. salvaguardia dell'equilibrio tra le diverse tipologie distributive;
- IV. minimizzazione del consumo di suolo;
- V. compatibilità ambientale con il contesto territoriale;
- VI. adeguatezza del livello di accessibilità e di dotazione di servizi;
- VII. crescita della qualità dell'offerta commerciale;
- VIII. mantenimento e sviluppo dei livelli occupazionali;
- IX. contenimento dei prezzi.

L'obiettivo generale è quello di interrelare programmazione urbanistica e programmazione commerciale, in un quadro di relazioni sovracomunali, al fine di promuovere lo sviluppo dei sistemi economici locali (di cui il commercio è parte rilevante) e la qualità della vita dei residenti, attraverso processi di sviluppo, ammodernamento, qualificazione e riconversione delle diverse tipologie di vendita.

- l. *Programma provinciale di previsione e prevenzione per il rischio (idrogeologico, sismico ed industriale).*

l.1. *Rischio idrogeologico.*

Il Programma provinciale di previsione e prevenzione per il rischio idrogeologico è uno strumento di approfondimento conoscitivo e di indirizzo. Esso si inserisce nel quadro delle attività di protezione civile della Provincia di Cremona (ai sensi dell'art. 13 della L. 225/92 e s.m.i.) e si coordina con gli indirizzi e le prescrizioni del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) (ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 31 delle Norme di attuazione del PAI), approfondendone e dettagliandone gli aspetti relativi al contesto provinciale. In particolare, questo programma contiene studi dettagliati finalizzati alla identificazione delle aree a rischio di inondazione e allagamento relativamente agli ambiti della fascia C e, in concerto con i Comuni interessati, definisce le indicazioni per la ridefinizione di tale fascia, i relativi criteri di salvaguardia e le procedure di recepimento delle stesse negli strumenti urbanistici comunali.

Il Programma provinciale di previsione e prevenzione per il rischio idrogeologico risponde in via prioritaria ai seguenti indirizzi e criteri d'intervento:

- I. approfondire le analisi del rischio di inondazione e di allagamento relativo ai reticoli idrografici principale e secondario ed elaborare cartografie sintetiche delle aree inondabili ed allagabili;

- ii. definire, in concerto con i Comuni interessati, i limiti degli ambiti della fascia C, ove risultassero, a seguito degli studi effettuati, discordanti da quelli indicati dal PAI;
- iii. definire, in concerto con i Comuni interessati, i criteri di salvaguardia per gli ambiti della fascia C;
- iv. definire, in concerto con i Comuni interessati, i criteri per la verifica e la specificazione dei contenuti normativi da prevedere in sede di definizione dei PGT;
- v. fornire indicazioni per le attività di prevenzione e di pianificazione dell'emergenza in coordinamento con la Protezione civile provinciale e con i Comuni.

1.2. Rischio sismico.

Il Programma provinciale di previsione e prevenzione per il rischio sismico è uno strumento di approfondimento conoscitivo e di indirizzo. Esso si inserisce nel quadro delle attività di protezione civile della Provincia di Cremona (ai sensi dell'art. 13 della L. 225/92 e s.m.i.) e si coordina con gli indirizzi e le prescrizioni dettate da altri Enti. In via prioritaria il piano recepisce gli elementi normativi contenuti nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003.

Ai sensi dell'art. 56 della L.R. 12/05 la Provincia potrà dotarsi di uno specifico studio di settore per l'individuazione delle aree soggette a rischio sismico a scala provinciale, in merito alle quali la Provincia potrà determinare specifiche linee di intervento, tenendo in considerazione di quanto verrà predisposto a livello comunale (ai sensi degli indirizzi regionali in merito agli studi geologici allegati ai PGT).

1.3. Rischio industriale.

Il Programma provinciale di previsione e prevenzione per il rischio industriale è uno strumento di approfondimento conoscitivo e di indirizzo. Esso si inserisce nel quadro delle attività di protezione civile della Provincia di Cremona (ai sensi dell'art. 13 della L. 225/92 e s.m.i.) e si coordina con gli indirizzi e le prescrizioni dettate da altri Enti. Il Programma individua gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili all'interno delle aree di danno di ogni singolo stabilimento R.I.R. per le finalità della definizione dei rischi insistenti sulle infrastrutture e sulla popolazione e la definizione delle attività di protezione civile.

La Provincia implementa ed aggiorna il proprio Sistema informativo territoriale (SIT) con le informazioni relative agli stabilimenti R.I.R. (a Rischio di Incidente Rilevante), al fine di un continuo e costante monitoraggio circa l'efficienza e l'efficacia delle azioni rivolte alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente dai rischi industriali. L'elaborazione delle cartografie allegato al Piano indicano la situazione provinciale degli stabilimenti R.I.R. in base alle informazioni disponibili. Il Piano opera una valutazione d'insieme circa gli adempimenti necessari a breve ed a lungo termine per potere garantire la sostenibilità degli insediamenti all'interno del territorio provinciale.

Relativamente agli aspetti concernenti la pianificazione comunale, si rimanda alle indicazioni contenute nella normativa nazionale e regionale.

1.4. Il Programma provinciale di previsione e prevenzione della protezione Civile.

Il Programma provinciale di previsione e prevenzione della Protezione Civile è uno strumento di approfondimento conoscitivo e di indirizzo. Esso si inserisce nel quadro delle attività di protezione civile della Provincia di Cremona (ai sensi dell'art. 13 della L. 225/92 e s.m.i.). Il primo livello conoscitivo è stato approvato con D.C.P. n. 17 del 16/03/1999.

La Provincia ha inoltre approvato due studi specifici sul rischio idraulico:

- "Individuazione delle criticità idrauliche sul reticolo idrico primario nel territorio provinciale di Cremona per la predisposizione dei piani d'emergenza e per le attività di previsione, pianificazione e prevenzione", approvato con D.C.P. n. 27 del 25/02/2004;
- "Riduzione del rischio idraulico per i territori della Provincia di Cremona afferenti al reticolo idrico principale Fregalino - Fossadone e che coinvolge parte dei Comuni del territorio cremonese orientale" approvato con D.C.P. n. 131 del 12/11/2012.

La Legge 100/2012 prevede che i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile con particolare riferimento a quelli previsti all'art. 15, comma 3-bis della L. 225/92 e sm.i., e a quelli deliberati dalle regioni. La Provincia ha approvato alcuni piani di emergenza provinciali:

- Piano di Emergenza Provinciale del rischio idraulico area cremonese orientale approvato con D.C.P. n. 131 del 12/11/2012;
- Piano di Emergenza Provinciale per il rischio idrogeologico del fiume Po approvato con D.C.P. n. 163 del 26/11/2003;
- Piano di Emergenza Provinciale per il rischio idraulico dei fiumi Adda, Serio e Oglio approvato con D.C.P. n. 28 del 25/02/2004;
- Piano di Emergenza Provinciale ed intercomunale per il rischio sismico approvato con D.C.P. n. 28 del 25/02/2004.

Art. 11 - Direttive per la redazione del Governo del Territorio (PGT)

1. Il Piano di Governo del Territorio (in seguito denominato PGT) definisce l'assetto dell'intero territorio comunale ed è articolato secondo le disposizioni di legge in uno o più atti relativi a: Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole.
2. Il PGT recepisce le prescrizioni ed attua gli indirizzi contenuti nel PTCP, con particolare riferimento ai seguenti argomenti, come dal punto 1.2 del documento della Regione *Modalità per la pianificazione comunale*, approvato con DGR 8-1681 del 29.12.2005 e pubblicato sul BURL n.4 del 26.1.2006, 2° supplemento straordinario:
 - a. la localizzazione delle strutture ad interesse sovracomunale;
 - b. l'attuazione della rete ecologica come definita nel PTCP;
 - c. l'attuazione dei criteri per l'inserimento ambientale e paesaggistico delle infrastrutture per la mobilità di rilevanza provinciale e regionale e dei corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture a rete di interesse sovracomunale individuate dal PTCP;
 - d. l'attuazione dei criteri definiti dal PTCP per l'individuazione delle aree agricole;
 - e. l'attuazione e l'articolazione dei contenuti di difesa del suolo del PTCP e del PAI.

Sempre con riferimento al documento di cui sopra il dimensionamento dello sviluppo comunale dovrà essere rapportato alle condizioni di sostenibilità del contesto di area vasta, con particolare riferimento:

 - f. alla minimizzazione e ottimizzazione del consumo di suolo;
 - g. al contenimento della mobilità e delle relative emissioni;
 - h. alla razionalizzazione e al contenimento dell'uso delle risorse energetiche e idriche;
 - i. all'accessibilità e alla idoneità localizzativa delle previsioni insediative;
 - j. alla necessità di invertire la tendenza al progressivo impoverimento degli ecosistemi naturali.
3. Il documento di cui all'Appendice D *Individuazione dei contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali*, redatto ai sensi dell'art 15 c.2 lett c), costituisce il quadro di riferimento principale per lo sviluppo dei contenuti degli atti del PGT in relazione agli aspetti di rilevanza sovracomunale. Esso integra e mette a sistema le indicazioni sui contenuti della pianificazione comunale già riportate nei diversi articoli della presente normativa. Il documento di cui all'Appendice D costituisce riferimento per l'istruttoria di compatibilità, con particolare riferimento alle seguenti parti:
 - a. capitolo 3, dove vengono definiti i contenuti del Documento di Piano al fine di potenziare la funzione di cerniera tra pianificazione comunale e area vasta di riferimento;
 - b. capitolo 4, dove vengono definiti, partendo dalle indicazioni che la Regione ha fornito sulla pianificazione comunale, gli aspetti prioritari e sovracomunali da prevedere nel Documento di Piano, nel Piano della Regole, e nel Piano dei Servizi;
 - c. capitolo 5, dove vengono definiti parametri qualitativi e quantitativi di supporto per valutare la compatibilità del Documento di Piano con gli obiettivi e i contenuti del PTCP.
4. Al capitolo 5 è riportato un elenco di condizioni per garantire la compatibilità con i contenuti del PTCP e con gli obiettivi di sostenibilità, ai sensi dell'art 18 c.1 della l.r. 12/2005. Tali condizioni sono espresse attraverso un elenco di criteri qualitativi di compatibilità, che costituiscono base di riferimento per l'istruttoria di compatibilità sul Documento di Piano adottato di cui all'art. 27. L'uso dei criteri qualitativi è accompagnato da indicatori di supporto, elencati sempre al capitolo 5, a carattere quantitativo. Come specificato in maggiore dettaglio nel testo dell'Appendice D gli indicatori non assumono valore singolarmente, ma sono invece da intendere come supporto ad una valutazione che è più ampia, complessiva e di carattere prevalentemente qualitativo.
5. Al capitolo 5 dell'Appendice D sono altresì definite le condizioni di compensazione per la realizzazione delle quote di esogeno di cui all'art 22 della presente normativa. Le

compensazioni sono funzionali ad orientare i comuni alla realizzazione operativa del progetto di rete ecologica e al potenziamento degli aspetti naturalistici sul territorio.

6. Il documento di cui all'Appendice D *Individuazione dei contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali* può essere aggiornato, sulla base dei risultati e dell'esperienza applicativa, al fine di ottimizzarne l'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi del PTCP, ed anche al fine di arrivare alla progressiva integrazione in un unico documento di riferimento di tutte le indicazioni che riguardano le istruttorie per l'espressione del parere di compatibilità sul Documento di Piano. L'aggiornamento sarà approvato secondo la procedura prevista per le modifiche non sostanziali, di cui all'art 34 comma 2 della presente normativa.
7. Nel Documento di Piano deve essere sviluppato, ai sensi dell'art 8 c.2 lett f) e dell'art. 10bis cc. 3 e 4 della l.r. 12/05, apposito capitolo che contenga:
 - a. le modalità di recepimento nella pianificazione comunale delle prescrizioni e degli obiettivi del PTCP, secondo le indicazioni fornite nel capitolo 3 dell'allegato C *Individuazione dei contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali*;
 - b. anticipazione delle strategie e modalità che saranno utilizzate per recepire gli aspetti prescrittivi e gli obiettivi del PTCP che sono di competenza degli altri atti del PGT, al fine di poterne valutare gli eventuali effetti sovracomunali nell'ambito dell'istruttoria di compatibilità;
 - c. le modalità e le azioni messe in campo per rapportare la pianificazione comunale con i temi del contesto di area vasta di riferimento, compresi i rapporti con la pianificazione dei comuni confinanti o in diretta relazione funzionale;
 - d. eventuali proposte di integrazione o modifica del PTCP su obiettivi e temi di interesse sovracomunale.
8. Durante la redazione del PGT il Comune può chiedere l'attivazione di un confronto con l'Ufficio di piano provinciale al fine di coordinare strategie e contenuti della pianificazione comunale con i temi di interesse sovracomunale e/o al fine di approfondire i criteri per la pianificazione dello sviluppo insediativo comunale di cui all'art. 20 e l'utilizzo della procedura di concertazione di cui all'art. 13.

Temi e contenuti del piano che possano presentare una rilevanza sovracomunale dovranno comunque essere anticipati nel documento da predisporre per la Conferenza di Valutazione di cui ai punti 5.8 e seguenti della DCR n.351 del 13.3.2007, al fine di permettere una tempestiva valutazione di coerenza con il PTCP nelle fasi di formazione delle strategie del piano.

La Provincia può esprimere, nell'ambito della Conferenza di Valutazione, eventuali osservazioni preliminari sui contenuti ambientali in relazione agli obiettivi del PTCP, sulla base della documentazione resa disponibile in sede di Conferenza. Le osservazioni costituiranno materiale istruttorio per la verifica di compatibilità sul Documento di Piano adottato, ma non sostituiscono in alcun caso il parere di compatibilità da formulare sul piano adottato.

Al riguardo, le scelte del PGT, che risultano difformi dalle indicazioni del PTCP e che sono condivise dalla Provincia, vengono accolte seguendo le procedure previste all'art 13 c.5 della l.r.12/2005.
9. Le direttive di cui al presente articolo si applicano ai PGT in fase di redazione, che non siano ancora stati adottati al momento di entrata in vigore della presente variante di adeguamento del PTCP al PPR ai sensi dell'art 77 comma 1bis della l.r.12/2005.
10. I PGT in fase di redazione recepiscono, se non già contenute e approfondendone eventualmente i caratteri, le tutele e le salvaguardie indicate agli artt. 14, 15, 16 e 19 e riportate nella *Carta delle tutele e delle salvaguardie* e i criteri d'intervento di cui agli artt. 17 e 18, e sono resi coerenti con gli ambiti agricoli definiti nella *Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici* di cui all'art 19bis. e con gli interventi e gli indirizzi contenuti nel capitolo 4 del Documento direttore e rappresentati nella *Carta degli indirizzi per il sistema insediativo e per le infrastrutture*, nella *Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale* e nella *Carta delle opportunità insediative*.
11. La Provincia esprime il proprio parere di competenza, ai sensi e con le modalità previste dall'art 13 c.5 e 7 della l.r.12/2005, entro 120 giorni dal ricevimento del Documento di Piano, garantendo comunque in tale periodo il confronto con il Comune interessato. La decorrenza di tale termine può essere interrotta una volta dalla Provincia per richiedere integrazioni alla documentazione presentata, qualora questa risulti carente. La decorrenza dei termini riprende dal momento in cui pervengano le integrazioni richieste. Qualora le integrazioni non

pervengano entro tre mesi dalla richiesta, la domanda di espressione del parere di compatibilità sarà considerata decaduta e l'intera documentazione sarà restituita al Comune. Qualora la Provincia evidenzi nel parere elementi di incompatibilità con previsioni prevalenti e orientative del proprio PTCP il Comune dovrà prima dell'approvazione procedere all'adeguamento degli elaborati del Documento di Piano secondo le indicazioni di cui all'art 13 c.7 della l.r. 12/2005.

12. Al fine di prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla base di quanto previsto dalla l.r. 12/2005 agli artt 8 c.1 lett c), 57 c.1 lett a), e del successivo atto d'indirizzo Criteri per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, approvato con d.g.r. n.8-1566 del 22.12.2005, ripetutamente integrata sino all'ultima d.g.r. n. IX/2616 del 30 novembre 2011, nonché da quanto indicato dal Piano per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino e dal Programma provinciale di previsione e prevenzione per il rischio idrogeologico di Cremona, il Documento di Piano in fase di redazione è accompagnato da uno studio geologico relativo al territorio di competenza e si potrà avvalere di studi in materia predisposti dalla Provincia. Come specificato all'atto d'indirizzo sopra citato, la presenza dello studio geologico, riferito al complesso della tematica e del territorio comunale, costituisce condizione essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria di compatibilità, ai fini della verifica di compatibilità con i contenuti geologici del PTCP.
- 12bis Ai sensi di quanto previsto dall' art. 18 c. 2 della l.r. 12/2005, al fine di prevenire i fenomeni di allagamento del territorio (e dei conseguenti rischi) derivanti dal mancato smaltimento delle acque superficiali da parte del sistema fognario e/o dal R.I.M. (in conseguenza della impermeabilizzazione del suolo a seguito della realizzazione delle diverse previsioni edificatorie), in fase pianificatoria i comuni del territorio cremonese dovranno porre grande attenzione alla gestione delle acque superficiali. Per tutte le aree soggette a nuova urbanizzazione dovranno essere previste ed adottate idonee prassi progettuali/costruttive (es. applicazione dei principi di invarianza idraulica e invarianza idrologica del territorio, limitazione delle portate meteoriche inviate ai corpi recettori, realizzazione di invasi temporanei delle precipitazioni meteoriche o "vasche di laminazione" ecc...) in modo che la portata in uscita dai comparti urbanizzati sia inferiore o uguale a quella generata dal campo agricolo precedente al cambio di destinazione d'uso (rif. *principio di invarianza della portata*). Le valutazioni sulle modalità di smaltimento delle acque meteoriche dovranno tenere conto non solo del contesto locale, ma essere inquadrare in una logica/valutazione a livello di "*bacino idrografico*", con lo scopo di evitare di mettere in atto azioni che abbiano il semplice effetto di spostare le criticità idrauliche a valle (producendo effetti peggiorativi d'esposizione al rischio idraulico per le realtà poste territorialmente a valle dei punti di scarico delle acque), anziché prevenirle o limitarle.
13. Al fine di contribuire al miglioramento della pianificazione territoriale e urbanistica e allo scopo di contenere i costi di redazione dei PGT e degli studi ad essi connessi, la Provincia fornisce ai Comuni le informazioni disponibili presso il Sistema informativo territoriale (SIT) provinciale di cui all'art. 29.
14. In particolare, al fine di tutelare le aree naturali di minore dimensione e allo scopo di migliorare le informazioni disponibili presso il SIT provinciale, i Comuni procedono, durante la redazione del PGT, all'individuazione e alla rappresentazione cartografica delle zone umide e delle teste di fontanile e dei soprassuoli arborati aventi una superficie maggiore di 2.000 mq..
15. I Comuni durante la redazione del PGT o sue varianti possono procedere a integrazioni e rettifiche cartografiche di maggior dettaglio da predisporre secondo le modalità del Sistema Informativo Territoriale provinciale di cui all'art. 29 rispetto agli elementi:
 - a. di carattere orientativo individuati nelle Carte di progetto - a) *Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale*; b) *Carta degli indirizzi per il sistema insediativo e per le infrastrutture*; *Carta delle opportunità insediative*; *Carta degli usi del suolo*; *Carta del degrado paesistico-ambientale* – e nel sistema di elaborati costituenti l'Allegato 6, *Atlante dei caratteri delle aree agricole con l'aggiornamento della Ricognizione del patrimonio edilizio agricolo dei 115 comuni*.
 - b. di carattere prevalente individuati nella Carta di progetto – d) *Carta delle tutele e delle salvaguardie nei casi previsti dall'art. 34 comma 1*.Tali integrazioni e rettifiche costituiranno implementazione del SIT integrato provinciale secondo le modalità indicate agli art. 27 e 29.

16. I Comuni a seguito dell'adozione trasmettono il PGT o sue varianti alla Provincia e possono presentare proposta di modifica o integrazione del PTCP ai sensi dell'art. 13 comma 5 della l.r. 12/05. In caso di assenso alle modifiche si applicano le procedure di variazione del PTCP previste dagli articoli 34 e 40.
17. Il Comune che approva il proprio PGT o sue varianti ai sensi della legislazione vigente, invia all'Ufficio di piano provinciale una copia completa del PGT contenente anche la relativa tavola di sintesi delle previsioni di piano ai sensi della DGR 8-1681 del 29.12.2005 e dei vincoli in formato digitale per l'aggiornamento del SIT provinciale, secondo i criteri e le specifiche tecniche forniti dall'Ufficio di piano provinciale sulla base delle indicazioni della Regione Lombardia, unitamente ai dati relativi allo sviluppo insediativo di cui al punto 2 dell'art. 20 e ai punti 1, 2, 3, 4 dell'art. 22.
18. I PGT avranno valenza paesaggistica ambientale solo se approvati secondo le modalità dell'art. 145, 4° comma del D.L.gs. 42/2004 così come indicato all'art. 3 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

Art. 12 - Direttive per l'adeguamento dei PGT

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del PTCP, il Comune provvede ad adeguare il proprio PGT recependo le tutele e le salvaguardie di cui agli artt. 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della Normativa del PTCP e riportate nella *Carta delle tutele e delle salvaguardie*, nonché gli ambiti agricoli di cui all'art 19bis.
2. Gli strumenti urbanistici comunali al fine di individuare gli aspetti prevalenti e orientativi potranno fare riferimento alle indicazioni contenute nella Delibera di Giunta Provinciale *Definizione dei livelli di prevalenza delle previsioni del PTCP* (DGP n. 255 del 23.5.2006)
3. Nelle more del recepimento delle indicazioni del PTCP da parte dei PGT valgono le norme transitorie di cui all'art. 44.

Art. 13 - Direttive per l'organizzazione delle Aree di coordinamento intercomunale e per la concertazione tra Comuni

Il PTCP indica nella cooperazione tra Comuni il criterio fondamentale per raggiungere uno sviluppo insediativo sostenibile e di elevata qualità. Riferimenti strategici della cooperazione tra Comuni sono le Unioni di Comuni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 267/00, a cui si rimanda per la loro regolamentazione e la cui costituzione viene comunicata alla Provincia dai Comuni interessati, e le Aree di coordinamento intercomunale (ACI).

1. Le ACI sono entità a carattere volontario che si organizzano secondo le seguenti regole:
 - a. le ACI sono definite sulla base dell'interesse di ciascun Comune a parteciparvi e delle relazioni intercomunali esistenti e previste di carattere socio-economico e territoriale;
 - b. un Comune non può appartenere a più di una ACI, anche se questo non esclude intese con altri Comuni su altri aspetti amministrativi;
 - c. un Comune non è obbligato ad aderire ad una ACI;
 - d. l'appartenenza ad una ACI non è definitiva, per cui è sempre possibile cambiare raggruppamento di comuni;
 - e. per formare una nuova ACI occorre far pervenire all'Ufficio di piano provinciale un unico Protocollo di Intesa sottoscritto da tutti i Comuni che intendono partecipare alla ACI stessa e in cui siano rese manifeste le finalità del nuovo raggruppamento;
 - f. per uscire da una ACI un Comune deve far pervenire all'Ufficio di Piano provinciale un documento del Comune interessato in cui siano rese manifeste le motivazioni di questa decisione;
 - g. l'elenco della suddivisione dei Comuni per ACI e la relativa rappresentazione cartografica sono riportati in Appendice E. Questo elenco non è da considerarsi né definitivo né prescrittivo, ma il riferimento per la concertazione tra i Comuni e per l'attribuzione delle competenze esogene di interesse intercomunale di cui alla lettera b punto 2 dell'art. 23;
2. I livelli di concertazione tra Comuni proposti dal PTCP sono:
 - a. le Unioni di Comuni e le Aree di coordinamento intercomunale; entrambi possono essere sede di verifica delle rispettive convenienze economiche, sociali e ambientali dei Comuni interessati in merito a scelte concordate per lo sviluppo insediativo, del sistema infrastrutturale e dei servizi locali;
 - b. i *Piani territoriali d'area vasta* ed i *Progetti strategici*, di cui agli artt. 35 e 36, come sede di verifica di successivi approfondimenti e sviluppi degli indirizzi prioritari del PTCP.

3. La procedura di concertazione, di cui i Comuni e la Provincia possono essere i soggetti promotori e di cui la Provincia è garante, comporta incontri di carattere tecnico e istituzionale supportati dagli strumenti di gestione e di attuazione del PTCP di cui ai successivi Capi IV e V.

Capo III

Disciplina del territorio

Il PTCP assume il paesaggio come testimonianza e documento del processo storico-evolutivo del rapporto tra l'uomo, le sue attività, la sua cultura e l'ambiente. Esso indica nella tutela e nella valorizzazione dei caratteri paesistici e ambientali, nell'aumento della qualità e dell'efficienza del sistema insediativo e delle infrastrutture territoriali, nella ricomposizione degli ecosistemi, nella difesa del suolo e nella regimazione idraulica gli obiettivi verso i quali finalizzare le trasformazioni territoriali. La disciplina del territorio provinciale indica le tutele per il sistema paesistico-ambientale, le salvaguardie per il sistema territoriale e le direttive per la pianificazione comunale.

Le tutele per il sistema paesistico-ambientale si articolano in tre regimi: quello derivante da leggi nazionali, quello derivante da atti di pianificazione regionale e quello istituito dal PTCP. A tali regimi si aggiunge quello dei PGT, i quali integreranno quanto di loro competenza con le scelte effettuate a scala superiore.

Le salvaguardie interessano quelle aree le cui trasformazioni possono modificare il grado di funzionalità e di sicurezza delle infrastrutture territoriali esistenti e previste e possono essere recepite da leggi o atti di programmazione nazionali o regionali oppure istituite dal PTCP. Esse riguardano:

1. le aree soggette a rischi naturali e tecnologici e le fasce limitrofe alle infrastrutture per la mobilità, per le quali, oltre alle prescrizioni delle leggi vigenti, possono essere predisposti specifici regolamenti integrativi;
2. le aree e i corridoi per i quali il PTCP o i Piani provinciali di settore prevedono l'insediamento di attività o di infrastrutture di interesse provinciale o sovraprovinciale.
3. le aree individuate all'interno degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

Nella *Carta delle tutele e delle salvaguardie* vengono indicate le parti di territorio oggetto di tutela o di salvaguardia, mentre l'esatta individuazione planimetrica dei terreni sottoposti a tutela o a salvaguardia viene effettuata in sede di redazione del PGT o di sua variante, fatte salve le disposizioni di legge in materia di infrastrutture per la mobilità, in collaborazione con l'Ufficio di Piano provinciale e nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme sovraordinate.

I corridoi per le infrastrutture per la mobilità indicati nella "Carta delle tutele e delle salvaguardie" costituiscono la riduzione alla scala della cartografia del Piano, di corridoi di tutela definiti (o sussunti) dai corrispondenti progetti infrastrutturali, e sono pertanto questi ultimi, e non la loro trasposizione nelle tavole del PTCP o il rinvio alla predisposizione dei PGT o di loro varianti, a dirimere l'esatta localizzazione planimetrica dei terreni sottoposti a tutela.

Art. 14 - Aree soggette a regime di tutela di leggi nazionali

Le aree ed i beni tutelati nel presente articolo sono riportati nella *Carta delle tutele e delle salvaguardie* ad esclusione dei giardini storici di cui al successivo punto 4, la cui individuazione e georeferenziazione è demandata ai Comuni in attesa che vengano effettuati appositi censimenti da parte della Provincia in collaborazione con i Comuni.

Le aree ed i beni soggetti a regime di tutela di leggi nazionali sono:

1. I corsi d'acqua naturali e artificiali individuati ai sensi dell'art. 142 lett. c del D.Lgs. 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" n. 42. iscritti nell'elenco di cui alla d.g.r. n. 4/12028 del 25.07.1986 (2 S.S al n. 42 del 15/10/1986).
 - a. fiume Po;
 - b. fiume Adda;
 - c. fiume Serio;

- d. fiume Oglio;
- e. fiume Mella;
- f. roggia Tormo;
- g. colatore Morbasco;
- h. cavo Cerca;
- i. cavo Robecco;
- j. dugale Po Morto, Fossadone, Realino, Reale;
- k. colatore Canale Navarolo;
- l. dugale Delmona Tagliata;
- m. cavo Grumone;
- n. rio Gambara;
- o. roggia Lagazzo;
- p. roggia Dardanona;
- q. roggia Fontana;
- r. roggia Fontanina;
- s. roggia Roggione;
- t. roggia Villana;
- u. roggia Sorcino o Roggino o Fontana;
- v. roggia Molesa;
- w. roggia Bodrio;
- x. roggia dei Boschi;
- y. roggia Videscola Bassa ;
- z. roggia Videscola Alta o roggia Molino;
- aa. roggia Rodino o Roggino;
- bb. canale di Bonifica di Rovereto;
- cc. roggia Cresmiero;
- dd. scaricatore Serio;
- ee. colatore Lago;
- ff. colatore Fossadone;
- gg. roggia Salvignana;
- hh. colatore Santa Cristina;
- ii. roggia Gatta Masera;
- jj. roggia Ferrarola Bassa;
- kk. roggia Ferrarola Alta;
- ll. canale delle Acque Alte.

La migliore identificazione cartografica delle fasce di rispetto dei fiumi e corsi d'acqua di cui sopra è demandata ai Comuni attraverso il proprio PGT in quanto atto a maggior definizione della disciplina paesaggistica anche ai sensi degli art. 4 e 34 del PPR e 145 del D.lgs. 42/2004 s.m.i. e dell'art 2 e del Capo II della l.r. 12/2005 s.m.i..

Nel caso di differenze rispetto alle fasce riportate nella Carta delle Tutele e Salvaguardie, il Comune dovrà specificare nei documenti i motivi delle discrepanze in riferimento all'art 142 comma 1 lettera c) e comma 2 del D.Lgs. n. 42 del 2004. Tali varianti saranno oggetto di valutazione da parte della Provincia in sede di verifica di compatibilità al PTCP e se valutate positivamente varieranno, dopo la loro approvazione, anche il PTCP ai sensi dell'art. 34 delle presenti norme. Il vincolo, se differente da quello fornito dalla Regione o dalla Provincia, dovrà essere poi riportato anche all'interno della "Tavola delle previsioni di piano" (livello informativo AMB_PAES – codice 504).

1bis le foreste e i boschi tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs 42/2004

2. Gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e le bellezze individue in parte riportate nell'elenco individuate ai sensi dell'art 136 del d.lgs 42/2004;.
 - a. la zona cannocchiale nel comune di Crema – D.M. 18.02.1964;
 - b. la zona del viale di Santa Maria della Croce nel comune di Crema - D.M. 19.05 1964;
 - c. la zona del comune di Cremona denominata S. Sigismondo con il borgo annesso – G.U. 145 del 28.05.1981;

- d. le sponde del fiume Po in corrispondenza delle seguenti curve site nell'ambito dei comuni di: Spinadesco (nn. 49 e 47), Cremona(n. 45), Gerre de' Caprioli(nn. 43 e 41), Stagno Lombardo(nn. 41, 39 e 37), Pieve d'Olmi (n. 37), San Daniele Po (n. 35), Motta Baluffi (n. 33), Torricella del Pizzo (nn. 33, 31 e 29), Gussola (n. 29), Martignana di Po (n. 27) e Casalmaggiore(n. 27); – D.M. 30.10.1956;
 - e. la zona panoramica sita nel comune di Cremona – D.M. 19.05.1964;
 - f. il centro storico e le sponde del fiume Adda nel comune di Pizzighettone – D.M. 29.06.1965;
3. Le aree archeologiche individuate ai sensi dell'art 142 c.1. lett.m o dall'art 10 del d.lgs 42/2004, riportati nell'elenco in Appendice B e nella Carta delle Tutele e Salvaguardie.
 4. I giardini storici individuati dell'art 10 c.4 lett f del d.lgs 42/2004, riportati nell'elenco in Appendice B.
 5. I siti di importanza comunitaria ai sensi del d.p.r. 357/97 in attuazione della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e individuati con D.M. 3.04.2000 ed eventuali successive modifiche.
 6. Le zone di protezione speciale (ZPS) in attuazione della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"
 7. Le aree individuate dall'Autorità di bacino del fiume Po nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), redatto ai sensi della L. 183/89 ed approvato con D.P.C.M. 24.05.2001 (e sue successive modifiche ed integrazioni), comprendendo anche le aree a rischio idrogeologico molto elevato legate al reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di pianura (rif. Allegato 4.1 dell'Elaborato 2 del PAI; Titolo IV delle Norme di Attuazione del PAI). La Fascia A definita dal PAI individua quella porzione dell'alveo fluviale che è sede prevalente del deflusso della corrente secondo la piena di riferimento ("Fascia di deflusso di piena"); la Fascia B individua quella porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento ("Fascia di esondazione"). Per tali ambiti sono recepiti i regimi di tutela definiti nelle Norme di Attuazione del PAI rispettivamente dagli artt. 29 e 30, e dall'art. 39 (vedi Appendice C). Per quanto riguarda gli ambiti territoriali interessati dalla Fascia C ("area di inondazione per piena catastrofica") il PTCP, in base alle competenze attribuite alla Provincia dall'art. 31 delle Norme di Attuazione del PAI (vedi Appendice C), promuove, con i Comuni interessati, iniziative per la verifica e la specificazione dei contenuti normativi da prevedere in sede di definizione dei PGT. Nei territori delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", si rimanda alle disposizioni contenute nell'art. 31, comma 5 delle Norme di Attuazione del PAI (vedi Appendice C). Relativamente alle aree a rischio idrogeologico molto elevato ("ZONA I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempi di ritorno inferiore o uguale a 50 anni"), si rimanda alle disposizioni contenute negli artt. 48, 49 e 51 delle Norme di Attuazione del PAI.
 8. Tutti i comuni del territorio provinciale, in quanto classificati a rischio sismico, seppure con gradi di rischio differenti. L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 "*Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica*" ha individuato le zone sismiche sul territorio nazionale, ed ha fornito le normative tecniche da adottare per le costruzioni nelle zone sismiche stesse. La d.g.r. n. 14964 del 7.11.2003 ha recepito la classificazione della sopra citata Ordinanza, sulla base della quale 111 comuni della Provincia di Cremona sono classificati "*a bassa sismicità*" (zona sismica 4), mentre i comuni di Casaletto di Sopra, Romanengo, Soncino e di Ticengo sono classificati "*a media sismicità*" (zona simica 2). Dal punto di vista della normativa tecnica associata alla suddetta classificazione sismica, dal 1° luglio 2009 la progettazione antisismica, per tutte le zone sismiche e per tutte le tipologie di edifici, è regolata dal d.m. 14.01.2008 "*Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le costruzioni*" (che sostituisce il precedente d.m. 14.09.2005). Ai sensi di tale d.m., la determinazione delle azioni sismiche in fase di progettazione non va più valutata riferendosi ad una zona sismica territorialmente definita, bensì sito per sito, secondo i valori riportati nell'Allegato B al suddetto d.m. 14.01.2008. Tutti i comuni del territorio provinciale sono tenuti ad ottemperare sia alle prescrizioni delle ordinanze sopra richiamate sia a quanto previsto nei criteri ed indirizzi redatti dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 56 della L.R. 12/05 in materia di rischio sismico (rif. d.g.r. n. IX/2616 del 30 novembre 2011). La suddivisione del territorio in zone sismiche (ai sensi dell'OPCM n. 3274/03) individua unicamente l'ambito di applicazione dei vari livelli di approfondimento previsti in fase pianificatoria dalla d.g.r. n. IX/2616.
 9. Sito UNESCO: "Lagazzi di Vho" a Piadena. Relativamente al sito UNESCO dovrà essere

delimitata una fascia di inedificabilità assoluta di almeno 150 ml dal confine della riserva naturale. Tale fascia potrà essere ampliata dal Comune in sede di redazione del PGT o sua variante.

Art. 15 - Aree soggette ai regimi di tutela di leggi e atti di pianificazione regionale

Il presente articolo recepisce i contenuti paesaggistici del Piano Paesaggistico Regionale demandando all'art. 16 delle presenti norme le discipline di tutela di maggior definizione.

Il PTCP recepisce l'art. 30 della normativa del PPR in particolare il comma 6 sulla possibilità di segnalare ai comuni eventuali situazioni territoriali a rischio di compromissione dei valori tutelati proponendo anche lo stralcio delle previsioni dei PGT in contrasto con taluni valori.

Le aree ed i beni tutelati da leggi e atti di pianificazione regionale sono riportati nella *Carta delle tutele e delle salvaguardie*, ad esclusione degli elementi di cui ai commi 3, 8 e 9 del presente articolo.

La rappresentazione cartografica indicativa degli elementi di cui ai commi 3 e 9 del presente articolo sono riportati nella *Carta di caratterizzazione del territorio rurale*, elaborato n. 6.III per la gestione del PTCP.

I popolamenti arborei od arbustivi degli elementi di cui al comma 3 del presente articolo e i loro aggiornamenti, così come normati dai Piani di Indirizzo Forestale redatti dagli Enti Forestali e dalla Provincia non sono cartografati nelle Carte A, B, C, D, E, F, G del PTCP ma trovano corrispondenza esatta nel PIF approvato con DCP n 164 del 7/12/2011. Le procedure di aggiornamento sono previste dall'Art 13 della normativa del PIF e costituiscono variante automatica al PTCP.

Il PTCP recepisce le prescrizioni generali della disciplina dei beni paesaggistici contenute nell'art. 16bis commi 3 e 4 della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale a cui si rimanda.

Riguardo la rete idrografica naturale il PTCP recepisce l'art. 20 comma 3 della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale in merito al recepimento, l'integrazione e il coordinamento con le altre politiche di competenza delle indicazioni di scenario paesaggistico fluviale contenute nei contratti di fiume definiti in Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale regionali; il comma 9 che assume quale ambito di riferimento per la tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po quello delimitato come fascia C dal P.A.I. e il comma 10 demandando a specifici piani territoriali d'area di cui all'art. 35 delle presenti norme per l'espletamento delle linee di azione e di indirizzo regionale.

Riguardo alla riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi e al contenimento dei processi di degrado così come indicati nell'art. 28 della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale il PTCP recepisce l'art. 28 comma 5 e 9 demandando a specifici piani territoriali d'area di cui all'art. 35 delle presenti norme l'espletamento del loro contenuto. Il PTCP identifica nella Carta del degrado paesistico-ambientale gli ambiti degradati o compromessi.

Le aree soggette a regimi di tutela derivanti da leggi e atti di pianificazione regionale sono:

1. gli areali di elevato pregio naturalistico tutelati come Riserve naturali ai sensi dell'art. 11 della l.r. 86/83, che sono:
 - a. Lanca di Gabbioneta, istituita con d.c.r. n. 1389 del 31.05.1989, geosito individuato dal Piano Paesaggistico Regionale art. 22 c. 3 Normativa PPR – repertori n. 96; riserve naturali – repertori n. 23; SIC: IT20A0020 – repertori n. 56; ZPS: IT20A0005 - repertori n. 20
 - b. Lanche di Azzanello, istituita con d.c.r. n. 1388 del 31.05.1989; riserve naturali – repertori n. 25; SIC: IT20A0006 – repertori n. 58
 - c. Bosco di Barco, istituita con d.c.r. n. 1804 del 20.12.1989; riserve naturali – repertori n. 07; ZPS: IT20A0009 – repertori n. 07; SIC: IT20A0019 – repertori n. 17
 - d. Bosco della Marisca, istituita con d.c.r. n. 1387 del 31.05.1989; riserve naturali – repertori n. 21; SIC: IT20A0007 – repertori n. 20
 - e. Isola Uccellanda, istituita con d.c.r. n. 1329 del 31.05.1989; riserve naturali – repertori n. 09; ZPS: IT20A0008 – repertori n. 09; SIC: IT20A0008 – repertori n. 25
 - f. Palata Menasciutto, istituita con d.c.r. n. 1178 del 28.07.1988 e con Piano di gestione approvato con d.g.r. n. 34326 del 23.01.98, geosito individuato dal Piano Paesaggistico Regionale art 22 c. 3 Normativa PPR – repertori n. 97; riserve naturali – repertori n. 27;
 - g. Bosco de' l'Isola, istituita con d.c.r. n. 196 del 28.05.1991; riserve naturali – repertori n. 03; SIC: IT2060015 - repertori n. 05; ZPS: IT2060015 – repertori n. 02

- h. Le Bine, istituita con d.c.r. n. 759 del 1.10.1987 e con Piano di gestione approvato con d.g.r. n. 41299 del 22.09.1993; riserve naturali – repertori n. 40;
- i. Adda Morta, istituita con d.c.r. n. 1845 del 19.12.84 e con Piano di gestione approvato con d.g.r. n. 40739 del 14.03.1989; riserve naturali – repertori n. 30;
- j. Naviglio di Melotta SIC: IT20A0002 - repertori n. 61, istituita con d.c.r. n. 1736 del 11.10.84 e con Piano di gestione approvato con d.g.r. n. 35674 del 27.04.1993 riserve naturali – repertori n. 26;
- k. Lanca di Gerole SIC: IT20A0013 - repertori n. 57, ZPS: IT20A0402 - repertori n. 23, istituita con d.c.r. n. 178 del 06.02.01, geosito individuato dal Piano Paesaggistico Regionale art 22 c. 3 Normativa PPR – repertori n. 103; riserve naturali – repertori n. 24;
- l. Bosco Ronchetti SIC: IT20A0015 - repertori n. 54; ZPS: IT20A0401 - repertori n. 22, istituita con d.c.r. n. 7421 del 27.02.2002; riserve naturali – repertori n. 22; SIC
- m. Lancone di Gussola SIC: IT20A0014 - repertori n. 59; ZPS: IT20A0502 - repertori n. 21
- n. Spiaggioni di Spinadesco - SIC: IT20A0016 - repertori n. 64; ZPS: IT20A0501- repertori n. 24
- o. Cave Danesi - SIC: IT20A0018 - repertori n. 55
- p. Isola Maria Luigia - ZPS: IT20A0503 repertori n. 19

I piani di gestione degli areali di cui al comma 1 lettere da j. a p. sono stati approvati con deliberazione di C.P. n. 44 del 21/03/2011 e pubblicati sul BURL n 15 del 13/4/2011

2. I monumenti naturali tutelati ai sensi dell'art. 24 della l.r. 86/83:
 - a. Bodrio della Cà de' Gatti, istituito con d.g.r. n. 18897 del 04.10.1996, geosito individuato dal Piano Paesaggistico Regionale art 22 c. 3 Normativa PPR – repertori n. 98; monumento naturale – repertori n. 11;
 - b. Bodrio della Cascina Margherita, istituito con d.g.r. n. 18895 del 04.10.1996, geosito individuato dal Piano Paesaggistico Regionale art 22 c. 3 Normativa PPR – repertori n. 100; monumento naturale – repertori n. 12;
 - c. Bodrio delle Gerre, istituito con d.g.r. n. 18896 del 04.10.1996, geosito individuato dal Piano Paesaggistico Regionale art 22 c. 3 Normativa PPR – repertori n. 102; monumento naturale – repertori n. 13;
 - d. "I Lagazzi" di Piadena, istituito con d.g.r. n. 20657 dell'11.02.2005, e tutelato dall'art. 23 del PTR – PPR, Normativa; monumento naturale – repertori n. 14. Sito riconosciuto dall'UNESCO
3. I popolamenti arborei e arbustivi tutelati ai sensi dell'art. 42 della Legge regionale 31/08 e successive modificazioni ovvero tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g del D.Lgs 42/04 e dell'articolo 2, commi 2 e 6 del D. Lgs 227/01. Sono da considerarsi boschi i popolamenti arborei od arbustivi così come normati dai Piani di Indirizzo Forestale redatti dagli Enti Forestali e dalla Provincia stessa di cui all'art. 10 lett. h) ai sensi dell'art. 47 della L.R. 31/08; vanno altresì considerati soggetti a tutela paesaggistica tutti i territori coperti da formazioni vegetali, caratterizzati simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, di superficie superiore a 2.000 mq e i terreni che per cause naturali o artificiali sono rimasti temporaneamente privi di copertura forestale, nonché le formazioni percorse o danneggiate dal fuoco, e quelle sottoposte a vincolo di rimboschimento. I popolamenti arborei od arbustivi possono in alcuni casi coincidere in tutto o in parte a livello cartografico con gli elementi areali della rete ecologica provinciale di cui all'art. 16.7; in tal caso vigono entrambe le discipline di tutela.
4. Le aree individuate nei Piani territoriali di coordinamento (PTC) dei Parchi regionali. I parchi regionali istituiti sul territorio provinciale sono:
 - a. Adda Sud, istituito con l.r. n. 81 del 16.9.83 e con PTC approvato con l.r. 20.8.94 n. 22;
 - b. Oglio Nord, istituito con l.r. n. 18 del 16.4.88 e con PTC approvato con d.g.r. del 04.08.2005 n. 8/548;
 - c. Oglio Sud, istituito con l.r. n. 17 del 16.4.88 e con PTC approvato con d.g.r. 1.12.00 n. 2455;
 - d. Serio, istituito con l.r. n. 70 del 1.6.85 e con PTC approvato con d.g.r. del 28.6.00 n. 7/192;
5. I Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) ai sensi dell'art. 34 della l.r. 86/83, riconosciuti dalla Provincia su proposta dei Comuni che li istituiscono all'interno dei PGT. In particolare all'interno del Documento di Piano saranno definiti il perimetro e i criteri di intervento, nel Piano delle regole sarà stabilito l'assetto normativo ed infine nel Piano dei Servizi dovrà essere disciplinato l'uso delle aree a verde e dei corridoi ecologici (nel rispetto dei criteri regionali

approvati con dgr n. 8/6148 del 12/12/2007).

I PLIS riconosciuti al 31/12/2012 sono:

- a. Parco dei Fontanili riconosciuto nei Comuni di Capralba (dgp n. 435 del 12/08/2003) e di Torlino Vimercati (dgp n. 681 del 19/12/2006 e dgp n. 192 del 22/05/2012);
 - b. Parco del Pianalto di Romanengo e dei Navigli Cremonesi riconosciuto nei Comuni di Romanengo (dgp n. 116 del 4/03/2003) Soncino, Casaletto di Sopra (dgp n. 277 del 27/05/2003), e Salvirola (dgp n. 332 del 17/06/2003);
 - c. Parco del Po e del Morbasco riconosciuto nei Comuni di Gerre de' Caprioli (dgr 6/44588 del 30/07/1999) e Cremona (dgp n. 548 del 21/10/2003 e 493 del 25/10/2011), Bonemerse (Dec. Dir. N. 149 del 18/06/2012);
 - d. Parco della Golena del Po riconosciuto nei Comuni Casalmaggiore (dgr n. 5/57362 del 27/09/1994), Pieve d'Olmi (dgp n. 549 del 21/10/2003), San Daniele Po (dgp n. 260 del 13/04/2004), Bonemerse (dgp n. 369 del 18/07/2006 passato al Parco del Po e del Morbasco con Dec. Dir. N. 149 del 18/06/2012);
 - e. Parco della Valle del Serio Morto riconosciuto nei Comuni di Castelleone (dgr n. 15215 del 27/06/1996) e San Bassano (dgr n. 1157 del 18/09/2000);
 - f. Parco di Ariadello e della Valle dei Navigli riconosciuto nel Comune di Soresina (dgp n. 278 del 27/05/2003);
 - g. Parco del Fiume Tormo (parco di interesse interprovinciale che si estende nel territorio bergamasco e lodigiano) riconosciuto nei Comuni di Pandino, Dovera (dgp n. 375 del 28/06/2004), Agnadello, Monte Cremasco e Palazzo Pignano (dgp n. 405 del 08/08/2006), modifica ai confini di Pandino con dgp n. 187 del 15/05/2012.
 - h. Parco Agricolo del Moso riconosciuto nei Comuni di Bagnolo Cremasco, Crema, Cremosano e Vaiano Cremasco (dgp n.146 del 17/03/2009), Moso di Bagnolo, Trescore e Vaiano, geosito individuato dal Piano Paesaggistico Regionale art 22 c. 3 Normativa PPR – repertori n. 95.
6. I centri e i nuclei storici ai sensi dell'art. 25 della Normativa del Piano territoriale paesistico regionale, le cui perimetrazioni sono individuate dai Comuni sulla base dell'edificato riportato nelle Tavole storiche della prima levata IGM in scala 1:25.000. In particolare, si ritengono di maggior pregio, e quindi oggetto di maggiori attenzioni, i centri storici dei seguenti comuni: Casalbuttano, Casalmaggiore, Castelleone, Crema, Cremona, Isola Dovarese, Montodine, Offanengo, Ostiano, Pandino, Piadena, Pizzighettone, Rivolta d'Adda, Robecco d'Oglio, Romanengo, frazione Castelponzone di Scandolara Ravara, Soncino, Soresina, Torre de' Picenardi, Vescovato, Torlino Vimercati, Palazzo Pignano, Scandolara R/O frazione di Gradella (Pandino); frazione di Ripalta Vecchia (Madignano), frazione di Roncadello (Dovera), frazione di Mirabello Ciria (Casalmorano), frazione di Ferie (S.Bassano e Pizzighettone), frazione di Casalsigone (Pozzaglio), frazione di Solarolo Monasterolo (Motta Baluffi), frazione di Isola Pescaroli (S. Daniele Po).
7. Gli Ambiti Territoriali Estrattivi, approvati ai sensi della l.r. 14/98 dal Consiglio Regionale con atto n. VII/803 del 27 maggio 2003 relativamente a quelli individuati nel piano cave della Provincia di Cremona – settore argilla – e con atto n. VII/0804 del 27 maggio 2003 relativamente a quelli individuati nel piano cave della Provincia di Cremona - settore sabbia, ghiaie e torbe - entrambi pubblicati sul B.U.R.L. 2° supplemento straordinario n. 28 del 10 luglio 2003. Con la D.C.R. n. 435 del 17/04/2012 è stata approvata la revisione al Piano Cave pubblicata sul B.U.R.L. n. 20 del 18/05/2012.
8. I corpi idrici significativi e minori per i quali, previa caratterizzazione integrata di dettaglio (da conseguire entro 1 anno dall'entrata in vigore della variante al PTCP) di cui all'art. 43 comma 4 del Programma di Tutela e Uso delle Acque Regionale (PTUA), devono essere raggiunti gli obiettivi di qualità previsti dalle norme in materia di tutela ed uso delle acque. Nell'ottica di una maggiore tutela dei corpi idrici e sulla base di quanto disposto dall'art. 42 comma 3 del PTUA, la Provincia individuerà i corpi idrici non significativi (o loro tratti), nonché le relative fasce di pertinenza, sui quali verranno previste specifiche misure di tutela in relazione agli obiettivi di valorizzazione e salvaguardia delle aree e delle risorse idriche interessate, indicati dal PTUA.
9. la rete irrigua nel suo complesso, che costituisce un valore paesistico regionale. A maggiore specificazione di quanto disposto nell'articolo 16 commi 2, 3, 5 e 7 e nelle more dell'attuazione dei disposti di cui al comma 8 del presente articolo, si rimanda alla redazione di uno specifico "Progetto strategico" ai sensi dell'art. 36 del PTCP e d'intesa con Parchi e consorzi irrigui e di

bonifica con la consultazione partecipata delle Associazioni di rappresentanza agricole e delle Associazioni ambientaliste per individuare i criteri di manutenzione e riorganizzazione delle rete irrigua tenendo conto del valore produttivo, ecologico, storico – testimoniale e del ruolo di strutturazione del paesaggio rurale. In particolare il Progetto strategico dovrà definire criteri e cautele in merito a: salvaguardia e integrazione vegetazione ripariale, con specifico riferimento al potenziamento della rete verde provinciale e regionale; preservazione dove e come possibile in via prioritaria del fondo naturale, con specifico riferimento ai corsi d'acqua di maggior rilevanza dal punto di vista ecologico – ambientale; cautele relative ad interventi di gestione o adeguamento della rete.

10. Rete idrografica naturale ai sensi dell'art. 20 del PPR. Per la Provincia di Cremona, interessata dal Fiume Po, si precisa che l'art. 20 comma 8 prevede: "In coerenza con gli obiettivi indicati al precedente comma, nell'ambito di tutela paesaggistica del Po, come individuato ai sensi della lettera c) dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, e tenendo conto del Piano di Bacino si applicano le seguenti disposizioni:
- a. nelle fasce A e B come individuate dal P.A.I., si applicano le limitazioni all'edificazione e le indicazioni di ricollocazione degli insediamenti contenute nella parte seconda delle Nome di attuazione per le fasce fluviali del Piano suddetto (per le edificazioni agricole si rimanda alle eccezioni appendice c norme attuazione PAI);
 - b. nella restante parte dell'ambito di specifica tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, vale a dire fino al limite della fascia dei 150 metri oltre il limite superiore dell'argine, al fine di garantire per l'argine maestro e territori contermini i necessari interventi di tutela e valorizzazione paesaggistica nonché la corretta manutenzione per la sicurezza delle opere idrauliche esistenti, all'esterno degli ambiti edificati con continuità, di cui al precedente articolo 17 comma 11 lettera a), e/o del tessuto edificato consolidato, come definito dal P.G.T., non sono consentiti nuovi interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, adeguamento funzionale degli edifici esistenti, sono altresì ammessi interventi per la realizzazione di opere pubbliche attentamente verificati in riferimento al corretto inserimento paesaggistico e ai correlati interventi di riqualificazione e/o valorizzazione del sistema arginale;
 - c. la valorizzazione in termini fruitivi del sistema fluviale, in coerenza con il Protocollo d'intesa per la tutela e la valorizzazione del territorio e la promozione della sicurezza delle popolazioni della Valle del Po tra Province ed Autorità di Bacino, del 27 maggio 2005 e succ. mod. e integ., deve avvenire nel rispetto delle indicazioni di tutela di cui al precedente comma 7;
 - d. la promozione di azioni e programmi per la navigazione fluviale e la realizzazione di itinerari e percorsi di fruizione dovrà essere correlata all'attenta considerazione delle misure di corretto inserimento paesaggistico di opere e infrastrutture e, ove possibile, ad azioni di riqualificazione e recupero di aree e manufatti in condizioni di degrado, privilegiando comunque forme di fruizione a basso impatto;
 - e. gli interventi e le opere di difesa e regimazione idraulica devono essere preferibilmente inquadrati in proposte organiche di rinaturazione del fiume e delle sue sponde, tutelando e ripristinando gli andamenti naturali dello stesso entro il limite morfologico storicamente definito dall'argine maestro;
 - f. il recupero e la riqualificazione ambientale degli ambiti di cessate attività di escavazione e lavorazione inerti, tramite la rimozione di impianti e manufatti in abbandono e l'individuazione di corrette misure di ricomposizione paesaggistica e ambientale delle aree, assume carattere prioritario nelle azioni di riqualificazione del fiume e delle sue sponde;
 - g. la previsione di nuovi interventi correlati ad attività estrattive come bonifiche o realizzazione di vasche di raccolta idrica, deve essere attentamente valutata nelle possibili ricadute paesaggistiche ed essere accompagnata, qualora considerata assolutamente necessaria, da scenari ex-ante di ricomposizione paesaggistica e riqualificazione ambientale a cessata attività, che evidenzino le correlazioni tra interventi di recupero e perseguimento degli obiettivi di tutela di cui al precedente comma 7;
 - h. il recupero paesaggistico e ambientale di aree, ambiti e manufatti degradati o in abbandono assume rilevanza regionale e come tale diviene elemento prioritario nella valutazione delle proposte di intervento afferenti a piani, programmi o piani di riparto regionali;
 - i. la Provincia nell'atto di formulazione del parere di competenza relativo ai Piani di governo del territorio dei comuni anche solo marginalmente interessati dalla specifica tutela

paesaggistica del fiume Po ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, deve esplicitamente dichiarare gli esiti del puntuale accertamento in merito al pieno e corretto recepimento delle indicazioni e disposizioni del presente comma, con particolare riferimento alla lettera b., e le eventuali prescrizioni che ne derivano quale condizione necessaria per l'approvazione del PGT."

11. La rete dell'infrastruttura idrografica artificiale della pianura relativa ai principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua. Il PTCP recepisce l'art. 21 del PPR demandando all'art. 16 comma 2 delle presenti norme la relativa disciplina di tutela; del medesimo art. 21 recepisce il comma 6 del P.P.R. demandando a specifici piani territoriali d'area di cui all'art. 35 delle presenti norme le misure, azioni, criteri e cautele per la loro salvaguardia e tutela.
12. I fontanili ancora attivi sul territorio tutelati ai sensi dell'art. 21 comma 7 del PPR; per la specifica disciplina di tutela si rimanda all'art. 16.5 delle presenti norme.
13. I geositi di interesse regionale sono disciplinati ai sensi dell'art. 22 del PPR; per la specifica tutela si rimanda, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, all'art. 16.1 delle presenti norme.
14. La Rete verde Regionale tutelata ai sensi dell'art. 24 del PPR viene integralmente recepita all'art. 16.4 delle presenti norme ed essa viene rappresentata cartograficamente nella Carta delle tutele e salvaguardie e nell'Allegato 2 Carta della rete ecologica provinciale; per la specifica disciplina di tutela inerente la rete ecologica di livello provinciale si rimanda all'art. 16.7 delle presenti norme.
15. Strade panoramiche di interesse regionale. Tracciati guida paesaggistici e strade panoramiche. Sono la viabilità di fruizione ambientale e panoramica di rilevanza regionale tutelati dalla Normativa del PPR all'art 26.
Strade Panoramiche:
 - a. SS11 Padana Superiore: da Colombare (BS) al confine (repertori n. 12);
 - b. SS45BIS Gardesana: da Robecco d'Oglio al confine (repertori n. 15);
 - c. SS343 Asolana: da Acquanegra sul Chiese (MN) a Piacenza (repertori n. 18)
 - d. SS10 Padana inferiore: dal ponte sul Po a Cremona, da Gadesco a Pontirolo, da Calvatone a marcaria (repertori n. 48);
 - e. SS234 Codognese: da Maleo (Lo) a Pizzighettone (repertori n. 49);
 - f. SS415 Paullese: ponte sul Serio a Crema, da Gramignana a Castelleone (repertori n. 50);
 - g. SS498 Soncinese: da Soncino a Casalmorano (repertori n. 51);
 - h. SS591 Cremasca: da Ripalta Guerina a Castiglione d'Adda (repertori n. 52);
 - i. SS420 di Sabbioneta: ponte sul Po a Casalmaggiore (repertori n. 71)
 - j. SS235 di Orzinuovi da Soncino a Orzinuovi (repertori n. 81)Tracciati guida paesaggistici:
 - a. La Via dell'Oglio (repertori n. 45)
 - b. La Via del Cardo romano (repertori n. 47)
 - c. Greenway dei Navigli Cremaschi e Cremonesi (repertori n. 48)
 - d. Via Postumia (repertori n. 49)
 - e. Ciclopista delle Città Murate (repertori n. 50)
 - f. Ciclabile della Antica Regina Cremonese (repertori n. 51)
 - g. Sentiero del Po (repertori n. 53)
 - h. Navigazione sul Fiume Po (repertori n. 54)per la specifica disciplina di tutela si rimanda all'art. 16.10 delle presenti norme.
16. Visuali sensibili di interesse regionale. Luoghi dai quali si possono godere ampie vedute panoramiche degli scenari paesaggistici e che rappresentano in termini di percezione visuale e valore simbolico, siti di rilevanza regionale da salvaguardare nella propria integrità e potenzialità panoramica tramite un attento controllo delle trasformazioni all'intorno tutelati ai sensi dell'art 27 comma 3 della Normativa del PPR:
 - a. Ponte sul Po a Casalmaggiore
 - b. Ponte sul Po a Cremona
17. Punti di osservazione del paesaggio. Luoghi di interesse regionale significativi in riferimento all'osservazione delle diverse connotazioni paesaggistiche. Costituiscono un primo riferimento per la costruzione dell'Osservatorio del Paesaggio di cui al PTR
 - a. la fascia dei fontanili nei comuni di Rivolta d'Adda-Spino d'Adda-Pandino-Dovera; Vailate-Capralba-Pieranica-Torlino Vimercati; Camisano; Soncino;

- b. Le zone a prati stabili circostanti le frazioni di San Rocco di Dovera e di Gradella di Pandino;
- c. Il Moso di Crema (comuni di Crema, Bagnolo, Vaiano, Palazzo Pignano, Trescore Cremasco, Cremosano);
- d. il Pianalto di Romanengo (comuni di Romanengo, Ticengo, Casaletto di Sopra e Salvirola);
- e. Le aree circostanti i navigli cremonesi (Civico di Cremona; Nuovo e Grande Pallavicino) e il canale Vacchelli nei comuni di Romanengo, Ticengo, Cumignano sul Naviglio, Salvirola, Fiesco, Trigolo e Genivolta;
- f. Zona nei pressi del Santuario di Santa Maria in Bressanoro (Castelleone);
- g. la campagna tra i comuni di Annicco, Paderno Ponchielli, Casalbuttano e Castelveverde;
- h. la campagna latitante il dugale Delmona Tagliata nonché la ferrovia Cremona-Mantova, tra Malagnino e Calvatone;
- i. la campagna a campi baulati nei comuni di San Giovanni in Croce, Casteldidone, Tornata, Rivarolo del Re e Spineda;
- j. la golena del Po e l'argine maestro tra Cremona e Casalmaggiore

Art. 15bis - Norme di adeguamento, recepimento ed integrazione rispetto agli atti di pianificazione regionale

Il PTCP, con propria variante, recepisce/adequa/integra i propri atti nel rispetto della pianificazione sovraordinata regionale relativa al Piano Territoriale Regionale (PTR).

1. Norme per la riduzione del consumo di suolo in riferimento al Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14 (approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. xi/411 del 19/12/2018) nello specifico:

- a. La Provincia assume, quale principio fondamentale e come criterio di sostenibilità per valutare le scelte di trasformazione territoriale, che l'elemento "suolo" sia risorsa non rinnovabile o scarsamente rinnovabile e pertanto risulti un bene comune che vada salvaguardato, gestito, e utilizzato consapevolmente alle diverse scale di pianificazione territoriale. Da tale principio ne consegue che deve essere perseguito il "bilancio ecologico del suolo" almeno pari a zero nelle modificazioni agli strumenti urbanistici.
- b. L'obiettivo della riduzione del consumo di suolo, in riferimento a quanto previsto dal PTR, ha incidenza sugli assetti della pianificazione territoriale e incide su un sistema di competenze degli enti coordinate tra loro e organizzate su più livelli di interconnessione, pertanto la Provincia, nelle verifiche di compatibilità ai sensi del comma 5 art. 13 della LR 12/2005 e s.m.i. nei confronti della strumentazione urbanistica comunale, valuterà il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione previsto nei Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo del PTR.
- c. Il PTCP al fine di valutare coerentemente il contenimento del consumo di suolo del territorio Provinciale dispone già nel suo corpus Normativo di indirizzi funzionali al raggiungimento di tale obiettivo, enunciati all'art. 3, lettera a) punto 2 e art. 11 punto 2 lettera f), a cui si devono aggiungere e considerare in modalità complementare gli indirizzi e le regole derivanti dai Criteri del PTR per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo; tali indirizzi recepiscono e elaborano il concetto di 'consumo di suolo' di cui alla definizione indicata dalla LR 31/2014 e s.m.i.. L'obiettivo dei criteri regionali è quello di fornire regole su tutto il territorio Regionale condivise e funzionali a una gestione quantitativa dei PGT Comunali che prevedano quindi come base per le valutazioni sul consumo di suolo il calcolo della superficie urbanizzabile, della superficie urbanizzata e della superficie agricola o naturale nei vari stadi temporali, mediante anche adeguate azioni di monitoraggio, nonché regole qualitative in funzione dei caratteri dei suoli (qualità, vincoli, tutele, compatibilità) per le quali i Comuni, tramite PGT dovranno dimostrare, anche in fase di VAS, una loro considerazione nella parte analitica.
- d. Il PTCP coerentemente alla legge urbanistica regionale recepisce altresì gli indirizzi relativi al contenimento del consumo di suolo funzionali ad orientare le scelte pianificatorie su suoli già compromessi ai fini dell'attività agro-silvo-pastorale nel suo complesso come indicato anche nell'art. 3 lettera a) punto 3 e quindi attribuisce notevole importanza ai criteri del PTR anche per quanto riguarda il tema della rigenerazione territoriale e urbana; tematica

attraverso la quale la Provincia, all'atto di esercizio delle valutazioni della compatibilità dei PGT comunali presta particolare attenzione in riferimento alla salvaguardia del suolo nel suo complesso e agli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo.

e. Il PTCP applica le disposizioni normative vigenti e pertanto la "soglia provinciale di riduzione del consumo di suolo", calcolata come valore percentuale di riduzione delle superfici territoriali urbanizzabili interessate dagli ambiti di trasformazione, residenziali e non residenziali, su suolo libero dei PGT vigenti al 2 dicembre 2014 e quindi riconducibile a superficie agricola o naturale è pari a quanto indicato dal Piano Territoriale Regionale integrato dalla L.R. 31/2014 ovvero tra il 20% e il 25% delle funzioni prevalentemente residenziali e 20% per le altre funzioni urbane.

Le soglie di cui ai Criteri Regionali sono comunque da intendersi come tendenziali e sottoposte a una fase di sperimentazione tra i vari livelli di pianificazione.

Art. 16 - Aree soggette a regime di tutela del PTCP

Le tutele definite dal PTCP riguardano le aree con caratteri di elevata qualità paesistico-ambientale non indicate nei regimi di tutela nazionale e regionale o se indicate di miglior specificazione degli stessi. La tutela di queste aree ha come obiettivo il mantenimento e, dove possibile, l'incremento dell'efficacia ecologica, della qualità estetico-visuale e dei riferimenti storico-culturali. Tali aree non devono quindi essere oggetto di interventi che comportino il loro generalizzato degrado e/o la loro perdita anche parziale delle loro caratteristiche.

Dopo l'approvazione del PTCP, il Comune recepisce nel proprio strumento urbanistico le tutele riportate in questo articolo, adattando, in collaborazione con l'Ufficio di Piano provinciale, le relative indicazioni agli specifici caratteri del proprio territorio; nel caso il Comune non proceda all'adeguamento le discipline espresse nel presente articolo sono comunque vigenti. Per una più puntuale definizione delle forme di vincolo riconducibili ai diversi tematismi si rimanda ai paragrafi di seguito riportati.

Le aree e i beni tutelati sono riportati nella *Carta delle tutele e delle salvaguardie*.

Nel caso in cui le aree di cui ai punti successivi del presente articolo interessino interventi o zone di espansione previsti da strumenti urbanistici di carattere attuativo o da strumenti urbanistici vigenti o adottati precedentemente alla data di adozione del PTCP, l'intervento o la destinazione d'uso possono essere mantenuti.

E' fatta salva la prevalenza delle previsioni del Piano Territoriale Regionale concernenti la realizzazione di infrastrutture prioritarie e di interventi di potenziamento e adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità in tutti i casi di sovrapposizione con le tipologie di vincolo definite nel presente articolo.

Le aree ed i beni soggetti a regime di tutela e le norme a loro riferibili sono:

1. i Geositi di importanza regionale di cui all'art. 15 comma. 13 delle presenti norme, oltre che i geositi di rilevanza locale, individuati a livello provinciale. Su di essi viene apportata dal PTCP una più precisa perimetrazione nonché previsioni conformative di maggior definizione rispetto alla disciplina paesaggistica regionale, in conformità con quanto previsto dall'art. 22 c.6 della Piano Territoriale Regionale - Piano Paesaggistico Regionale, Normativa (di seguito PTR- PPR, Normativa). Entrambe le tipologie vengono rappresentate nella carta delle Tutele e Salvaguardie e descritte, per una più approfondita verifica, nell'Allegato f.

Per ciascun geosito identificato si individuano e dispongono tre livelli di tutela.

Sono inoltre identificate, in cartografia con apposita retinatura, le aree di geositi normati con carattere prevalente ai sensi dell'art. 22 c. 3 del PTR- PPR, Normativa.

forme di tutela

g) Livello di Tutela 1 (color verde nella Carta delle Tutele e delle Salvaguardie):

Rappresenta i geositi o porzioni di geosito individuati prevalentemente dal PTCP che al loro interno possono contenere elementi, forme, processi e depositi di interesse scientifico, didattico, naturalistico, storico e fruitivo. In tali geositi è da perseguire la conservazione, la valorizzazione e il recupero di tutti gli elementi peculiari quali scarpate, tratti di corsi d'acqua ad andamento naturale, forme relitte costitutivi del paesaggio e la salvaguardia delle presenze significative della naturalità. Ogni tipo di attività o di intervento deve avvenire perseguendo la valorizzazione dei percorsi storici presenti, delle presenze edilizie e dei nuclei di antica formazione e di tutti gli elementi di rilevanza.

Le trasformazioni del territorio che prevedano modificazioni morfologiche e/o la predisposizione di elementi antropici intrusivi e permanenti sono consentite, purché previste negli strumenti di pianificazione fatta salva la compatibilità paesistico-ambientale ai sensi art. 20 comma 4 del PTCP e il rispetto degli elementi di tutela elencati negli Art. 14, 15, e 16 delle presenti norme diversi dai geositi. Eventuali trasformazioni quali bonifiche agricole, escavazioni per attività estrattiva, opere di canalizzazione, dovranno prevedere assetti finali che possano modificare, senza snaturare, gli elementi di prevalente interesse geomorfologico e paesistico del geosito, con particolare attenzione alla tutela delle scarpate morfologiche, prevedendo la possibilità di modifica dell'andamento ma non di eliminazione delle stesse.

L'attività agricola e ogni altra attività nei territori liberi interni al geosito dovranno tener conto della salvaguardia e della valorizzazione delle forme geologiche e geomorfologiche evidenziate nelle tavole allegata oltre ad eventuali ulteriori riscontri derivanti da successivi approfondimenti.

Nella tavola delle Tutele e delle Salvaguardie, per motivi grafici, non sono stati rappresentati i livelli di vincolo riconducibili alle scarpate ed ai corsi d'acqua, specificatamente espressi e differenziati nell'allegato f, a cui si rimanda per una più esaustiva valutazione. Per le scarpate e i corsi d'acqua di livello 1, i vincoli e gli indirizzi di gestione sono assimilabili a quelli del presente livello di tutela.

Ogni elemento antropico e naturale non specificatamente individuato dal PTCP potrà essere sottoposto a conservazione, tutela e valorizzazione da parte dei Comuni mediante PGT avendo anche come riferimento per la loro individuazione e disciplina le indicazioni indicate nell'Allegato f.

b) Livello di Tutela 2 (color giallo nella Carta delle Tutele e delle Salvaguardie):

Rappresenta quei geositi o porzioni, nelle quali l'indagine condotta ha evidenziato la presenza di elementi di interesse in grado di racchiudere caratteristiche, significati e strutture meritevoli di particolare attenzione. Tali ambiti, generalmente, comprendono aree più spiccatamente naturali di interesse geomorfologico e fisiografico rispetto al loro intorno e al resto del geosito, tuttavia possono comprendere anche porzioni di aree antropizzate con una valenza urbanistica o rurale. In tal senso l'indicazione di attenzione mira alla valorizzazione delle realtà naturalistiche o legate alla geodiversità territoriale esistente.

Le trasformazioni del territorio, che prevedano modificazioni geo-morfologiche sono consentite solo per l'adeguamento funzionale e/o ampliamento delle attività già presenti.

Al fine di garantire un adeguato livello di tutela conformativo in ogni caso, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni di merito, si dovrà fornire una documentazione tecnico-amministrativa che ne riconosca la titolarità espressa in precedenza oltre ad una compatibilità paesistico-ambientale del progetto, ai sensi dell'art.20 c.4 del PTCP e il rispetto degli elementi di tutela elencati negli Art. 14, 15, e 16 delle presenti norme diversi dai geositi.

Sono esclusi gli interventi che possano compromettere in modo sostanziale la caratterizzazione areale, la riconoscibilità, la visibilità o comunque la irrevocabile perdita delle peculiarità che caratterizzano il geosito stesso.

Sono da perseguire azioni atte a valorizzare le peculiarità caratterizzanti tali ambiti, anche attraverso la programmazione di interventi compensativi e/o mitigativi derivanti da azioni di trasformazione del territorio in aree limitrofe con la finalità di ricuciture morfologiche e rinaturalizzazioni. Devono essere valorizzati i percorsi e le presistenze storico documentarie, gli elementi caratterizzanti le emergenze morfologiche, nonché gli elementi compositivi di pregio che ne sono parte. Deve essere tutelata la rete idrografica naturale esistente, evitando, interventi che possano modificarne l'andamento e/o la valenza ambientale originaria.

In tali zone potranno essere ammessi interventi che prevedano trasformazioni edilizie e urbanistiche del territorio finalizzate alle attività necessarie per la conduzione agricola, agrituristica e agro-silvo-

pastorale, nonché alla manutenzione dei caratteri ambientali e paesistici, piuttosto che alla prevenzione del degrado delle componenti del territorio, rispettando, di nuovo, comunque, la morfologia sostanziale dell'area.

L'attività agricola e ogni altra attività nei territori liberi interni al geosito dovranno tener conto della salvaguardia e della valorizzazione delle forme geologiche e geomorfologiche evidenziate nelle tavole dell'allegato f oltre ad eventuali ulteriori riscontri derivanti da successivi approfondimenti, evitando modificazioni che possano alterare e/o modificare la variabile ambientale che attribuisce lo status di protezione.

Le attività agricole, devono rispettare la morfologia evitando modificazioni tendenti alla eliminazione delle discontinuità altimetriche.

Ogni elemento antropico e naturale non specificatamente individuato dal PTCP potrà essere sottoposto a conservazione, tutela e valorizzazione da parte dei Comuni mediante PGT avendo anche come riferimento per la loro individuazione e disciplina le indicazioni indicate nell'Allegato f. Nella tavola delle Tutele e delle Salvaguardie, per motivi grafici, non sono stati rappresentati i livelli di vincolo riconducibili alle scarpate ed ai corsi d'acqua, specificatamente espressi e differenziati nell'allegato f, a cui si rimanda per una più esaustiva valutazione. Per le scarpate e i corsi d'acqua di livello 2, i vincoli e gli indirizzi di gestione sono assimilabili a quelli del presente livello di tutela.

Per tutti gli elementi di tutela indicati nel presente articolo deve essere perseguita la valorizzazione e l'implementazione degli aspetti vegetazionali e faunistici caratterizzanti il sito promuovendo anche l'attuazione di interventi volti al mantenimento della funzionalità ecosistemica.

c) Livello di Tutela 3 (color rosso nella Carta delle Tutele e delle Salvaguardie):

Rappresenta quei geositi o porzioni dove sono presenti elementi, forme, processi, depositi, emergenze morfologiche di spicco che definiscono le peculiarità scientifiche, didattiche, fruibili o storiche del geosito stesso che, per le loro caratteristiche di importanza scientifica, visibilità, fragilità sono state reputate meritevoli di tutela specifica e restrittiva.

È da perseguire la conservazione, la valorizzazione e il recupero di tutti gli elementi costitutivi del paesaggio, nonché la salvaguardia delle presenze significative della naturalità oltre che degli elementi testimoniali storici.

Deve essere garantita la piena percezione della/e struttura/e visibile/i e/o della sagoma del geosito quali elementi primari nella definizione del paesaggio. Conseguentemente qualsiasi tipo di attività o di intervento dovrà avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti paesaggistici. Devono essere evitati tutti gli interventi che, a breve o a lungo termine, possono portare a una modifica, anche solo parziale, dell'attuale assetto geomorfologico tutelato. Devono essere conservati e mantenuti riconoscibili tutti gli elementi di emergenza di spicco, nonché tutte le componenti che caratterizzano le porzioni campite nelle tavole allegate.

Dovrà essere tutelata la rete idrografica esistente naturale e/o artificiale, così come eventuali fontanili o risorgive presenti, evitando l'alterazione dei tracciati, delle loro sponde e della vegetazione naturale sviluppatasi presso le stesse.

Le aree agricole interne all'ambito 3 sono definite Aree agricole con finalità di protezione e conservazione nelle quali sarà comunque perseguita una forte limitazione dell'occupazione dei suoli liberi, anche nel caso di allocazione di strutture al servizio dell'agricoltura al di fuori delle aree già urbanizzate.

Le attività agricole devono rispettare la morfologia evitando modificazioni tendenti alla eliminazione delle discontinuità altimetriche.

In tali zone potranno essere ammessi interventi che prevedano solo trasformazioni edilizie e urbanistiche finalizzate alle attività necessarie per la conduzione agricola, agrituristica, agro-silvo-pastorale e di recupero degli strutture rurali esistenti nonché alla manutenzione dei caratteri ambientali e paesistici, piuttosto che alla prevenzione del degrado delle componenti del territorio.

La definizione di specifici parametri edilizi e le modalità di localizzazione per le strutture ammissibili è demandata alla pianificazione locale, in ogni caso rispondenti a principi di tutela e valorizzazione ambientale. Sono ammessi gli interventi relativi alla ordinaria conduzione agro-silvo-pastorale del territorio (operazioni di preparazione e semina del terreno riguardanti lo strato arabile, operazioni di irrigazione, protezione e difesa delle colture, raccolta, operazioni di manutenzione della rete irrigua interna, livellamenti ad esclusione di operazioni di bonifica) oltre alla funzione e all'organizzazione dell'attività turistica riconosciuta a livello comunale o sovra comunale. Tali interventi dovranno comunque essere sottoposti a specifiche verifiche da parte dell'autorità provinciale, finalizzate alle

valutazioni di coerenza con gli indirizzi dettati dagli strumenti pianificatori vigenti affinché siano scongiurate sostanziali alterazioni degli aspetti visivi e percettivi del geosito.

È esclusa la previsione di nuovi ambiti insediativi; in tutti i casi viene incentivato il recupero degli edifici esistenti e del rapporto visivo con gli elementi geomorfologici e storici presenti, sempre da sottoporre a specifiche intese con la Provincia.

Sono consentiti interventi limitati per la realizzazione di attrezzature e percorsi necessari alla osservazione dei fenomeni a scopo scientifico e didattico, da sottoporre preventivamente a verifiche paesaggistiche.

Per ogni area e, in particolare, per le zone umide quali fontanili, bodri e lanche deve essere evitata ogni compromissione degli equilibri ambientali e anzi deve essere perseguita la valorizzazione e l'implementazione degli aspetti vegetazionali e faunistici caratterizzanti il sito, al fine anche di aumentare le porzioni di territorio utili per il potenziamento delle reti ecologiche locali, provinciali e regionale. Eventuali impianti per prelievi idrici dovranno essere realizzati nel rispetto della naturalità dei luoghi e previa verifica da parte dell'autorità provinciale. In ogni caso, deve essere garantita la possibilità di mantenere la funzionalità dell'emergenza idrica attraverso manutenzione ordinaria e straordinaria.

In tale livello di tutela sono da escludersi tutti gli interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra che modificano in modo permanente l'assetto geomorfologico, nonché l'introduzione di elementi di interferenza visuale e la cancellazione dei caratteri specifici. E' consentita la promozione e la valorizzazione museale e/o didattica.

Nella tavola delle Tutele e delle Salvaguardie, per motivi grafici, non sono stati rappresentati i livelli di vincolo riconducibili alle scarpate ed ai corsi d'acqua, specificatamente espressi e differenziati nell'allegato f, a cui si rimanda per una più esaustiva valutazione. Per le scarpate e i corsi d'acqua di livello 3, i vincoli e gli indirizzi di gestione sono assimilabili a quelli del presente livello di tutela.

Ogni elemento antropico e naturale non specificatamente individuato dal PTCP potrà essere sottoposto a conservazione, tutela e valorizzazione da parte dei Comuni mediante PGT avendo anche come riferimento per la loro individuazione e disciplina le indicazioni indicate nell'Allegato f.

Si precisa che dovranno essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza tutti gli interventi ricadenti nei geositi elencati nella successiva tabella coincidenti o ricompresi nei siti rete Natura 2000, indipendentemente dal livello di tutela espresso in precedenza in cui ricade l'intervento.

I geositi e i relativi livelli di tutela sono elencati in Tabella distinguendo tra quelli di rilevanza regionale e provinciale.

I geositi di rilevanza provinciale sono individuati, secondo l'art. 22 del PTR-PPR, Normativa, e seguendo le indicazioni dello studio di cui all'Allegato f del PTCP.

Tabella dei Geositi di interesse Regionale e Provinciale

N° Geosito Rif. Allegato f	Rif. Num. PTPR Repertori	Geosito	Localizzazione	Valore prevalente da PPR	Art Normativa PPR	Giudizio tecnico espresso	Livello di tutela da PTCP Art. 16 comma 1
1	Non presente	Vallecole tra Rivolta d'Adda e Agnadello.	Agnadello, Rivolta d'Adda	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1
2	95	Moso di Bagnolo, Trescore e Vaiano	Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Cremosano, Campagnola Cremasca, Crema, Palazzo Pignano, Vaiano Cremasco, Bagnolo Cremasco	geomorfologico	Art 22	geomorfologico	Livello: 1
3	Non presente	Dosso di Izano – Offanengo	Offanengo, Izano, Crema, Madignano	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1
4	99	Pianalto di Romanengo e Ripiano di Romanengo– Areale Cumignano - Ticengo	Soncino, Casaletto di Sopra, Romanengo, Ticengo, Cumignano	geomorfologico e paesistico	Art 22	geomorfologico, naturalistico, strutturale	Livello: 1,2,3
5	Non presente	Dosso di Soncino	Soncino	Non presente	Non presente	geomorfologico, paesistico, didattico	Livello: 1, 3
6	Non presente	Valle relitta del Fiume Serio e torbiere	Crema, Castelleone, San Bassano, Madignano, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Ripalta Arpina, Cappella Cantone, Grumello Cremonese ed Uniti, Acquanegra Cremonese, Crotta d'Adda, Pizzighettone	Non presente	Non presente	geomorfologico, sedimentologico	Livello: 1,2,3
7	Non presente	Dossi di Castelleone	Castelleone, Fiesco, Trigolo	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1
8	Non presente	Valle dei Navigli	Soncino, Cumignano sul Naviglio, Ticengo, Genivolta, Soresina, Casalmorano, Annico, Paderno Ponchielli, Casalbuttano ed Uniti, Castelverde, Sesto ed Uniti, Spinadesco, Cremona	Non presente	Non presente	geomorfologico, naturalistico, idrogeologico	Livello: 1, 2
9	Non presente	Dossi Castelvicosconti	Casalmorano, Azzanello, Castelvicosconti, Bordolano, Paderno Ponchielli	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1, 2
10	Non presente	Vallecole tra Casaletto Ceredano e Montodine	Casaletto Ceredano, Montodine, Chieve, Moscazzano, Credera Rubbiano, Capergnanica	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1
11	Non presente	Vallecole di Ripalta Guerina	Ripalta Guerina, Montodine	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1
12	Non presente	Vallecole Retorto – Tramoncello - Casso	Trigolo, Castelleone, Soresina, Cappella Cantone, San Bassano	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1
13	Non presente	Dosso di Soresina	Soresina, Cappella Cantone	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1
14	Non presente	Paleovalve di Robecco D'Oglio	Robecco D'oglio	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1, 2
15	Non presente	Zona a meandri del Fiume Adda e torbiere	Pizzighettone, Casaletto Ceredano, Chieve, Credera Rubbiano, Moscazzano, Montodine, Ripalta	Non presente	Non presente	geomorfologico, sedimentologico, naturalistico, paesistico	Livello: 1, 3

N° Geosito Rif. Allegato f	Rif. Num. PTPR Repertori	Geosito	Localizzazione	Valore prevalente da PPR	Art Normativa PPR	Giudizio tecnico espresso	Livello di tutela da PTCP Art. 16 comma 1
			Arpina, Gombito, Formigara, Crotta d'Adda,				
16	134	Adda Morta - Lanca della Rotta	Formigara	geomorfologico	Art 22	geomorfologico, naturalistico	Livello: 3
17	97	Palata Menasciutto	Panengo, Ricengo	naturalistico	Art 22	geomorfologico, naturalistico	Livello: 3
18	Non presente	Dossi di Annicco	Grumello Cremonese ed Uniti, Annicco	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1
19	Non presente	Dosso di Casalsigone	Pozzaglio ed Uniti	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1
20	Non presente	Valle Relitta dell'Aspice	Corte de' Frati, Grontardo, Pescarolo ed Uniti, Gabbioneta, Binanuova	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1
21	Non presente	Dossi di Pescarolo		Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1
22	Non presente	Dosso di Isola Dovarese	Isola Dovarese	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1, 2
23	Non presente	Dosso di Grumello Cremonese ed Uniti	Grumello Cremonese ed Uniti, Crotta d'Adda	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1
24	103	Lanca di Gerole	Motta Baluffi, Torricella del Pizzo	naturalistico	Art 22	geomorfologico, naturalistico, paesistico	Livello: 3
25	Non presente	Vallecole delle Gambine	San Giovanni in Croce, Casteldidone, Piedena, Calvatone, Tornata	Non presente	Non presente	geomorfologico, didattico	Livello: 1
26	Non presente	Dosso di Spineda	Spineda	Non presente	Non presente	geomorfologico	Livello: 1
27	101	Bodrio della Ca' Vecchia	Spinadesco	geomorfologico	Art 22	geomorfologico, naturalistico	Livello: 3
28	102	Bodrio delle Gerre Ugolani	Stagno Lombardo	geomorfologico	Art 22	geomorfologico, naturalistico	Livello: 3
29	100	Bodrio della Cascina Margherita	San Daniele Po	geomorfologico	Art 22	geomorfologico, naturalistico	Livello: 3
30	98	Bodrio di Cà de' Gatti	Pieve d'Olimi	geomorfologico	Art 22	geomorfologico, naturalistico	Livello: 3
31	96	Lanca di Gabbioneta	Gabbioneta Binanuova	naturalistico	Art 22	geomorfologico, naturalistico	Livello: 3

In caso di sovrapposizione tra Geositi e Siti di Rete Natura 2000 prevalgono le indicazioni contenute negli specifici piani di gestione.

Tutti gli interventi ricadenti nel Geosito "Pianalto di Romanengo" a nord della della SP235 dovranno essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza per minimizzare il rischio di perdita di connettività ecologica tra i SIC IT 20A0018 "Cave Danesi" e al SIC IT20A0002 "Naviglio di Melotta".

2. Principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua di interesse regionale.

forme di tutela

Compatibilmente con la funzione di bonifica e irrigazione e alla garanzia dell'efficienza di natura idraulica, gli interventi sui canali dovranno tenere conto del valore storico-culturale e naturalistico – ambientale del canale nel suo complesso promuovendo e potenziando i percorsi ciclo-pedonali. Infrastrutture idrografiche artificiali della pianura di cui alla lettera c dell'art 21 comma 5 del PPR:

- a. Canale Vacchelli, – repertori n. 5
- b. Dugale Delmona, – repertori n. 6
- c. Naviglio Civico di Cremona, – repertori n. 7
- d. Naviglio Nuovo e Naviglio Grande Pallavicino, – repertori n. 8
- e. Roggia Maggia, – repertori n. 9.

Per i corsi d'acqua artificiali sopra elencati non sono consentite attività o azioni che comportino in modo diretto o indiretto l'alterazione o il degrado dei caratteri paesistici e ambientali dei beni oggetto di tutela. In tali ambiti il Comune applica i regimi autorizzatori già previsti per legge, accertando, per la realizzazione di eventuali interventi edificatori, oltre al rispetto degli elementi di interesse paesistico la presenza di opportune forme di mitigazione e compensazione alla luce dei criteri espressi nel Documento direttore al capitolo 4.1. e delle indicazioni di cui al Cap. 7 della Relazione integrativa al Documento Direttore della variante al PTCP del 2009.

Con riferimento all'art. 21 comma 5 punto 2 del PPR i Comuni con i propri PGT dovranno assicurare le corrette modalità di integrazione fra canale e contesti paesaggistici contermini, con specifica attenzione alla continuità dei sistemi verdi naturali e rurali, alla rete dei percorsi storici e di fruizione del paesaggio, alle relazioni e al recupero degli insediamenti storici e al rapporto con gli ambiti oggetto di tutela paesaggistica, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004, e relativa disciplina.

Con riferimento all'art. 21 comma 5 punto 3 del PPR, in attesa della definizione di una disciplina di tutela di maggiore dettaglio, e in attuazione di quanto sopraindicato, da parte degli strumenti di pianificazione locale e in particolare da parte dei P.G.T., nei territori compresi entro la fascia di 50 metri lungo entrambe le sponde è fatto divieto di prevedere e realizzare nuovi interventi relativi a: grandi strutture di vendita e centri commerciali, impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, nuovi ambiti estrattivi e impianti di lavorazione inerti, impianti industriali e insediamenti che non siano a completamento di centri e nuclei esistenti.

Con riferimento all'art. 21 comma 5 punto 4 del PPR per i territori compresi in una fascia di 10 metri lungo entrambe le rive sono in ogni caso ammessi solo interventi per la gestione e manutenzione del canale e il recupero di manufatti idraulici e opere d'arte, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie nonché di sistemazione e potenziamento del verde, con specifica attenzione alla fruizione ciclo-pedonale delle alzaie e alla massima limitazione di percorsi e aree di sosta per mezzi motorizzati, fatti salvi interventi per la realizzazione di opere pubbliche da valutarsi con specifica attenzione non solo in riferimento all'attento inserimento nel paesaggio ma anche alla garanzia di realizzazione di correlati interventi di riqualificazione delle sponde, delle alzaie e delle fasce lungo il corso d'acqua.

3. Il nodo idrografico in località Tomba Morta - Le Formose.

forme di tutela

Nell'area di protezione paesistica del nodo idrografico "Tomba Morta - Le Formose", indicata nella *Carta delle tutele e delle salvaguardie*, non sono consentiti interventi edificatori di carattere sia permanente che temporaneo, ad esclusione degli interventi necessari per il funzionamento idraulico dei canali e degli impianti e di quelli volti alla fruizione turistica e ambientale, i quali dovranno essere progettati in modo coerente con i caratteri del paesaggio e della cultura materiale del sito.

Nell'area di tutela paesistica dello stesso nodo idrografico non sono consentiti interventi che comportino in modo diretto o indiretto l'alterazione o il degrado dei caratteri paesistici e delle visuali del bene oggetto di tutela.

4. I tratti significativi delle scarpate principali (altezza superiore a 3 m) e secondarie (altezza inferiore a 3 m), indicati senza distinzione nella *Carta delle tutele e delle salvaguardie*, in quanto emergenze morfologico-naturalistiche che, in rapporto alla loro evidenza percettiva, costituiscono degli elementi di notevole interesse paesistico. Essi concorrono spesso a formare fasce dotate di un alto grado di naturalità e costituiscono elementi di riferimento simbolico come presenze evocative del paesaggio originario.

forme di tutela

Per gli orli di scarpata principali e secondari naturali non sono consentiti interventi e trasformazioni che alterino i loro caratteri morfologici, paesaggistici e naturalistici. Si ritengono inaccettabili gli interventi di urbanizzazione e di nuova edificazione per una fascia di 10 metri in entrambe le direzioni dall'orlo di tali scarpate, distanza eventualmente estendibile da parte del Comune, mentre sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di

adeguamento funzionale; gli eventuali ampliamenti devono svilupparsi nella direzione opposta all'orlo di scarpata.

Sono consentiti quegli interventi di natura non edificatoria, quali ad esempio le attività di cava, di piscicoltura e/o pesca sportiva e le bonifiche agricole (o comunque interventi estrattivi in fondi agricoli), che non portano alla perdita dei riferimenti significativi del disegno territoriale originario e al complessivo peggioramento dei caratteri naturali della vegetazione esistente.

La possibilità di effettuare interventi e trasformazioni che alterino tali elementi è ammissibile solamente per la realizzazione di opere di interesse pubblico non altrove ubicabili a fronte di interventi di parziale compensazione naturalistica da definire in base alle caratteristiche del comune, alla natura dell'intervento e ai criteri di sostenibilità previsti dal PTCP di cui alla Normativa e in particolare all'Appendice D "Individuazione dei contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali".

Nel caso in cui venga accertata una oggettiva difformità tra l'assetto del territorio e le scarpate morfologiche indicate nella *Carta delle tutele e delle salvaguardie*, gli Enti Locali, sulla base di valutazioni di maggior dettaglio degli elementi morfologici presenti sul loro territorio (es. componente geologica del PGT), provvedono alla corretta trasposizione dell'andamento delle scarpate, attraverso la proposta di una modifica non sostanziale cartografica al PTCP di cui all'art. 34 comma 1.

Ai Comuni è demandato il compito di verificare l'attuale consistenza e caratteristiche dell'elemento oggetto di tutela tale da verificarne sia la consistenza sia le caratteristiche. Nel caso dovessero essere riscontrate delle difformità tra quanto previsto a livello cartografico e quanto rilevabile dovrà essere fornita una relazione puntuale, ad opera di un tecnico abilitato (geologo) che giustifichi la rimodulazione e/o cancellazione del vincolo. Nel caso, nel vigente PGT, la scarpata non sia stata segnalata, si ritiene più coerente e rispondente lo strumento urbanistico locale.

Qualora i comuni tramite PGT o altro strumento urbanistico soggetto a parere provinciale debbano destinare un'area su cui insiste una o più scarpate morfologiche o loro fascia di rispetto, ad usi diversi, potranno procedere al loro stralcio solo a seguito di una compensazione di valore paesaggistico-ambientale stabilito applicando i criteri di cui alla scheda allegata alla DGR 11045/2002 – (esame paesistico dei progetti), con riferimento delle chiavi di lettura del livello sistemico: interesse geomorfologico, interesse naturalistico, interesse storico insediativo, partecipazione al sistema di testimonianze della cultura formale e materiale; al sistema vedutistico: perceibilità, interferenza, inclusione in veduta panoramica; al sistema simbolico: richiamo turistico.

Si potrà procedere allo stralcio di una scarpata morfologica sempre e in tutte le situazioni in cui:

- a) Risulta cartografato dal PTCP all'interno di aree altamente urbanizzate e impermeabilizzate;
- b) Risulta cartografato dal PTCP all'interno di giardini privati.

5. I fontanili, in quanto testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi e in quanto sistema di elevato valore ecologico e naturalistico.

forme di tutela

Non sono consentite opere di urbanizzazione e di nuova edificazione per un raggio di 50 metri dalla testa del fontanile e per una fascia di 10 metri su entrambi i lati lungo i primi 200 metri dell'asta, distanze eventualmente estendibili da parte del Comune, ad esclusione, per gli edifici esistenti, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale. Gli eventuali ampliamenti potranno essere effettuati esclusivamente nella direzione opposta a quella della testa del fontanile. Non è ammesso comunque prevedere urbanizzazioni che isolino completamente l'elemento di tutela; ovvero è vietata l'edificazione lungo tutti i lati anche se vengono mantenute le distanze di tutela previste, onde mantenerne la percezione visiva attraverso un cono ottico oltre che la continuità ecologica nell'intorno di 300 mt.

Non sono altresì consentite azioni o interventi che possano compromettere o ridurre le risorse idriche superficiali e sotterranee, in particolare le alterazioni del sistema idraulico del capofonte e del relativo micro-ambiente, ad eccezione delle normali operazioni di manutenzione.

Ai Comuni è demandato il compito di verificare l'attuale consistenza del fenomeno dei fontanili così come si manifesta nei singoli territori di competenza, cartografandoli nel dettaglio

nel quadro conoscitivo del Documento di Piano e di individuare adeguate norme di tutela nel Piano delle Regole tese a conservarne il mantenimento e il tradizionale utilizzo al fine della loro migliore salvaguardia, vietandone la compromissione.

In linea generale saranno, inoltre, tenute in considerazione le seguenti indicazioni:

- dovranno essere promosse tutte le azioni atte a mantenere in efficienza la funzionalità idraulica, irrigua e produttiva dei singoli fontanili, nel rispetto del loro valore ambientale, ecologico, naturalistico, storico, paesaggistico, ricreativo e didattico, in ossequio anche a quanto previsto dal D.lgs n. 152/2006.
- le fasce vegetali cresciute attorno al capofonte e ai primi 200 m dell'asta o canale defluente dovranno essere mantenute nel migliore stato di conservazione, anche con funzione di fasce tampone, ristabilendone la continuità fisica e ripristinando o sostituendo le eventuali utilizzazioni legnose con specie arboreo-arbustive autoctone adatte alla stagionalità dei siti, applicando anche gli incentivi o le specifiche misure previste dalla normativa vigente;
- gli eventuali progetti di riqualificazione, ristrutturazione o restauro di fontanili abbandonati, degradati, interrati o in altro modo compromessi, dovranno tendere al ripristino dei caratteri tradizionali e tipici dei fontanili della zona, ponendo particolare attenzione anche alla scelta dei materiali da impiegare nei lavori richiesti e delle modalità di utilizzo degli stessi;
- il consolidamento delle sponde potrà essere attuato con interventi di ingegneria naturalistica e limitando le opere di sostegno (come palizzate, fascinate ed, eventualmete, palificate) ai soli punti di effettiva necessità;
- per il rispetto della funzionalità ecologica del fontanile, le operazioni di spurgo dovranno prevedere il rilascio di "isole" di vegetazione emersa e sommersa, anche in adiacenza alle rive, quali luoghi di rifugio e di riproduzione per la fauna acquatica. L'eventuale pulizia del fondo dovrà essere limitata alla sola asportazione dei sedimenti superficiali più fini, principalmente organici, senza interessare gli strati sottostanti.

6. Le zone umide - quali paludi, bodri, lanche, morte e laghetti di cava rinaturalizzati, anche di nuova formazione - non comprese negli areali di elevato pregio naturalistico e faunistico di cui ai punti 5 e 6 dell'art.14, ai punti 1, 2 e 4 dell'art. 15 e al punto 5 del presente articolo, poiché costituiscono biotopi di elevato interesse ecologico e naturalistico e come tali non possono essere alterate o distrutte.

forme di tutela

Sino ad un intorno di 50 m non sono consentiti interventi di carattere edificatorio e interventi di trasformazione o di manomissione diretta ed indiretta, ad esclusione, per gli edifici esistenti, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale e le strutture di servizio connesse alle attività agricole e ricreativo-sportive. Gli eventuali ampliamenti potranno essere effettuati esclusivamente nella direzione opposta a quella delle zone umide. In ogni caso non è ammesso comunque prevedere urbanizzazioni che isolino completamente l'elemento di tutela; ovvero è vietata l'edificazione lungo tutti i lati anche se viene mantenuta la distanza di tutela prevista dei 50 m, onde mantenerne la percezione visiva attraverso un cono ottico, oltre che la continuità ecologica. In detto intorno, eventualmente estendibile da parte del Comune, dal confine dell'area protetta da tutelare individuata dal Comune o dalla Provincia. Non sono inoltre consentite opere di bonifica per fini agricoli (o comunque interventi estrattivi in fondi agricoli) o per la sistemazione del terreno in un intorno di 10 m, eventualmente estendibili da parte del Comune. Sono infine consentite le attività agricole e ricreative compatibili con tali aree. Una individuazione di massima delle zone umide è riportata nella carta delle Tutele e Salvaguardie, la puntuale localizzazione delle stesse è demandata ai Comuni attraverso la Tavola dei Vincoli del PGT sulla base di valutazioni di maggior dettaglio degli elementi effettivamente presenti sul loro territorio (es. componente geologica del PGT). La verifica di compatibilità dei PGT o loro varianti costituirà modifica non sostanziale cartografica al PTCP di cui all'art. 34 comma 1.

Ai comuni è demandato il compito di verificare la reale consistenza delle zone umide presenti nei singoli territori di competenza, cartografandole nel dettaglio nel quadro conoscitivo del documento di piano e di individuare adeguate norme di tutela nel piano delle regole tese a mantenerle nel loro stato e a garantirne la salvaguardia, vietandone la compromissione.

In linea generale saranno, inoltre, tenute in considerazione le seguenti indicazioni:

- dovranno essere promosse tutte le azioni atte a mantenere in essere ogni singola zona umida, nel rispetto del valore ambientale, ecologico, naturalistico, storico, paesaggistico, ricreativo e didattico, di ciascuna di esse, in ossequio anche a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006.
- la vegetazione spontanea prodottasi nei corpi d'acqua e sui terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni, le torbiere, le sorgenti e le praterie naturali non possono essere danneggiati o distrutti, fatti salvi gli interventi autorizzati, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31.3.2008 n. 10;
- le fasce vegetali cresciute attorno alle zone umide dovranno essere mantenute nel migliore stato di conservazione, anche con funzione di fasce tampone, ristabilendone la continuità fisica e ripristinando o sostituendo le eventuali utilizzazioni legnose con specie arboreo-arbustive autoctone adatte alla stagionalità dei siti, applicando anche gli incentivi o le specifiche misure previste dalla normativa vigente;
- gli eventuali progetti di riqualificazione di tali aree, quando riconoscibilmente compromesse, dovranno tendere al ripristino dei caratteri ambientali, ecologici e paesaggistici, ponendo particolare attenzione anche alla scelta dei materiali da impiegare nei lavori richiesti e delle modalità di utilizzo degli stessi.

7. Le aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica indicate nella *Carta delle tutele e delle salvaguardie* e non comprese negli elementi di elevato pregio naturalistico e faunistico di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 14, ai punti 1, 2 e 4 dell'art. 15 ed ai punti 1 e 4 del presente articolo, poiché costituiscono elementi di interesse prioritario per il mantenimento e la costruzione della rete ecologica provinciale. Gli elementi costitutivi della rete ecologica di cui all'allegato 2 del PTCP si articolano in:

- a) reti verdi provinciali di primo e secondo livello: quali elementi verdi lineari chiamati a svolgere un ruolo di connessione contribuendo a mettere a sistema gli elementi della struttura primaria e gli areali di cui al punto b), e di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 14, ai punti 1, 2 e 4 dell'art. 15 ed ai punti 1 e 4 appoggiandosi prioritariamente a percorsi di valorizzazione paesaggistica, elementi dell'idrografia superficiale naturale e artificiale del territorio contermini alle infrastrutture della mobilità e ai corridoi tecnologici;
- b) areali o corridoi potenziali di primo e secondo livello: quali ambiti significativi con caratteristiche di naturalità diffusa e correlata agli specifici equipaggiamenti verdi, nonché ambiti di specifica connotazione paesaggistica ed elevata potenzialità di fruizione della fauna, con riferimento anche a situazioni di verde urbano e periurbano maggiormente incidenti.

forme di tutela

Per le aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica di primo e di secondo livello e sino ad un intorno di 20 m, distanza eventualmente ampliabile da parte del comune, non è consentita alcuna nuova espansione urbana e industriale, né sono consentiti interventi di carattere edificatorio, ad esclusione, per gli edifici esistenti e per le opere di urbanizzazione primaria, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale. L'eventuale ampliamento dovrà essere effettuato in via prioritaria nella direzione opposta a quella dell'area tutelata e, solo nel caso in cui questo non risultasse possibile, l'ampliamento potrà avvenire in altre direzioni.

Per quanto riguarda le reti verdi provinciali se coincidenti con fiumi o canali semi-artificiali la fascia di rispetto deve essere considerata dalla sponda esterna mentre se gli elementi di tutela risultano tombinati o interrati non deve essere considerata alcuna fascia di rispetto. Per quanto riguarda gli areali non è ammesso comunque prevedere urbanizzazioni che isolino completamente l'elemento di tutela; ovvero è vietata l'edificazione lungo tutti i lati anche se viene mantenuta la distanza di tutela prevista dei 20 m onde mantenerne la percezione visiva attraverso un cono ottico oltre che la continuità ecologica.

Qualora un areale risulti parzialmente intercluso o a contatto di un'area urbanizzata consolidata ma mantiene un collegamento con aree libere da urbanizzazione per la parte a contatto con l'urbanizzato esistente, la fascia di rispetto dei 20 m non deve essere considerata. Non sono inoltre consentiti gli interventi di escavazione, di trasformazione o di manomissione diretta del suolo e gli interventi di bonifica agraria che prevedono l'escavazione di oltre 500 mc di materiale; le opere di bonifica per fini agricoli o per la sistemazione del terreno quando sono in contrasto con la conservazione naturalistica dell'area e con le funzioni ecologiche previste nel disegno della rete ecologica provinciale; la realizzazione di discariche di qualsiasi genere e

di depositi permanenti di materiali dimessi. Questi ultimi possono essere consentiti, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti, solo per finalità di recupero ambientale. Va infine conservata la vegetazione naturale residua esistente, sia boscata che palustre o riparia, fatte salve le normali operazioni colturali di ceduzione. Nelle aree della rete ecologica di secondo livello sono consentiti, quando risultano compatibili sulla base di criteri definiti dai singoli Comuni nelle norme tecniche di attuazione dei rispettivi PGT, sia gli interventi di riqualificazione ambientale e di valorizzazione turistico-ricreativa, sia gli interventi di supporto alle attività agricole.

Qualora i Comuni tramite PGT o altro strumento urbanistico soggetto a parere provinciale dimostrino la non esistenza o la non significatività degli areali della rete ecologica al fine della costruzione della rete verde regionale, provinciale e comunale, potranno chiedere lo stralcio in sede di verifica di compatibilità al PTCP. La provincia valuterà tale richiesta mediante i criteri qualitativi e quantitativi di cui al comma 7bis; in caso positivo verranno modificate ai sensi dell'art 34 comma 1.

Qualora gli areali siano esistenti e significativi rispetto ai criteri del comma 7bis ma le aree devono essere destinate dagli strumenti urbanistici ad usi diversi, iderogabilmente e senza alcuna alternativa, si potrà procedere al loro stralcio, previa verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Incidenza, solo a seguito di una compensazione applicando:

- per le aree forestali, identificabili dagli strumenti di settore o secondo quanto previsto dalla L.r. 05/12/2008 n. 31, il massimo dei rapporti compensativi previsti dalla disciplina paesaggistica forestale, pari al rapporto di 1:5. L'area dovrà pertanto essere compensata con la realizzazione di nuovi sistemi arborei anche in forma lineare da collocarsi preferibilmente lungo la rete ecologica;
- per le aree non forestali una compensazione di valore paesaggistico-ambientale stabilito applicando i criteri di cui alla scheda contenuta nella DGR 11045/2002 – (esame paesistico dei progetti), con riferimento delle chiavi di lettura del livello sistemico: interesse geomorfologico, interesse naturalistico, interesse storico insediativo, partecipazione al sistema di testimonianze della cultura formale e materiale.

Si precisa altresì che la DGR n.8/10962 del 30/12/2009, ed in particolare documento "Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli Enti locali", si occupa, nel Capitolo 5, di delineare la Rete Ecologica Comunale, ed in particolare, nel paragrafo 5.4, evidenzia la possibilità di elaborare, all'interno del PGT, una Carta di dettaglio della REC che "possa costituire strumento del Piano dei Servizi, fornendo gli elementi per poter governare in modo ecosostenibile le frange di connessione dei centri abitati, il territorio rurale, per la costruzione dei corridoi ecologici locali, per l'individuazione dei siti entro cui poter collocare unità ecosistemiche polivalenti in grado di svolgere servizi ecologici". Si suggerisce quindi di valutare la possibilità di integrare il PGT con i contenuti illustrati dal documento regionale sopra richiamato.

7BIS. Al fine di poter stralciare un areale della rete ecologica il Comune interessato, previa verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Incidenza, dovrà dimostrare attraverso elaborati cartografici, descrittivi e fotografici la non esistenza dello stesso oppure in caso di presenza ma di non significatività dell'areale dovrà dimostrare la presenza dei seguenti requisiti che possono anche essere alternativi tra loro:

- a) il margine esterno dell'areale non deve essere connesso a nessun elemento relativo alle reti verdi provinciali di cui al comma 7 lettera a);
- b) la presenza di elementi antropici (es. autostrade, tangenziali, strade statali e provinciali, canali navigabili non cartografati come rete ecologica, cortine edilizie, ecc.) che fungano da barriera per il passaggio della fauna terrestre lungo le reti ecologiche e dimostrando l'impossibilità di fornire un collegamento con altri elementi naturali tutelati dal presente articolo;
- c) un areale di limitata superficie, isolato posto oltre 300 m dal margine esterno degli elementi di tutela elencati nel presente articolo diversi dalla rete ecologica e dagli elementi di cui all'art. 15 comma 1 e 2. Per questi areali si dovrà dimostrare l'impossibilità in futuro di fornire un collegamento con altri elementi naturali tutelati dal presente articolo;
- d) l'areale non deve essere all'interno di elementi di primo livello della RER di cui all'art.15 comma 14 delle presenti norme.

si potrà procedere allo stralcio dell'areale dopo opportune verifiche e approfondimenti di carattere ecosistemico quando questo:

- a) risulta cartografato dal PTCP all'interno di aree altamente urbanizzate e impermeabilizzate;
- b) risulta cartografato dal PTCP all'interno di giardini privati.

8. Ai sensi della Legge 10/2013, art 7, per "albero monumentale" si intendono:
a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

forme di tutela

Sono vietati, salvo che per motivi di sicurezza e incolumità, problemi di stabilità o fitopatologici, il danneggiamento e l'abbattimento degli alberi di interesse monumentale o "alberi monumentali" indicati nella Carta delle Tutele e Salvaguardie e in Appendice E) della presente Normativa, in quanto rappresentano elementi di elevato pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale. Ai Comuni è demandato il compito di inserire apposite norme di tutela nel "regolamento comunale per il verde". Alla Provincia è demandato il compito di esprimere il parere di conformità dei PGT comunali.

9. Le aree a rischio archeologico, non tutelate ai sensi dell'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs. 42/2004 e s.m.i.).

forme di tutela

Nelle aree archeologiche non tutelate², individuate in seguito a segnalazione di ritrovamenti archeologici, gli interventi che comportino una modifica sostanziale dell'assetto originario, andando ad interessare il sottosuolo (e non il suolo), devono essere preventivamente valutati e approvati dalla competente Soprintendenza archeologica della Lombardia a cui va inviato stralcio del progetto per la formulazione di un parere vincolante.

Ai Comuni è demandato la definizione di tali aree con miglior dettaglio, in accordo con la competente Soprintendenza, sulla base delle risultanze o delle testimonianze di precedenti rinvenimenti, della documentazione bibliografica o d'ufficio, dell'analisi dell'ambiente storico, della cartografia e di ogni altro elemento utile a precisarne i limiti, ivi compresa la fotointerpretazione e la ricognizione archeologica, inserendole nel Documento di Piano e individuando apposite norme di tutela nel Piano delle Regole che ne vietino la compromissione, prevedendone anche eventuali modificazioni areali a seguito di nuove risultanze.

Nel caso della realizzazione di opere pubbliche che interessino aree a rischio archeologico si applicano le previsioni dell'art. 28, comma 4, del Dlgs. 42/2004 nonché degli artt. 95 e 96 del Dlgs. 163/2006 e del relativo regolamento (DM beni culturali n.60 del 20/03/2009).

10. I percorsi panoramici (di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale) rappresentano speciali direttrici viarie da cui è possibile cogliere le diverse dimensioni paesaggistiche, naturalistiche ed ambientali del territorio provinciale tramite modalità di fruizione variabili a seconda della loro diversa tipologia. Da questi assi di osservazione e di conoscenza privilegiati è possibile accedere a particolari assetti territoriali, a contesti ambientali e naturalistici o ad unità di paesaggio di speciale pregio e significato, anche dal punto di vista storico e culturale.

forme di tutela

Pertanto lungo le strade e i percorsi di cui al presente articolo è vietata l'apposizione di cartelli e di manufatti pubblicitari di qualsiasi natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di contenute dimensioni e di tipologia compatibile con il contesto. Ogni intervento

² Per aree archeologiche non tutelate si considerano le zone limitrofe al punto individuato sulla "Carta delle Tutele e delle Salvaguardie".

realizzato lungo le strade provinciali, classificate di interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale nella *Carta delle tutele e delle salvaguardie*, dovrà essere condotto garantendo con visivi liberi per tutta l'ampiezza della fascia di rispetto stradale. Gli interventi realizzati al di fuori della fascia di rispetto stradale dovranno considerare le problematiche legate all'ostruzione ed intrusione visiva nel rispetto del P.T.P.R.; vedasi art. 15.15 delle presenti norme per l'elenco dei percorsi). Eventuali manufatti posti all'interno della fascia di rispetto stradale dovranno essere, di norma, realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei manufatti esistenti lungo il medesimo itinerario. Ogni intervento dovrà completarsi, per quanto possibile, con azioni di risanamento volte all'eliminazione di quegli elementi esistenti estranei all'ambiente nel quale si inserisce l'intervento medesimo.

Le vedute panoramiche percepibili dalle direttrici viarie di cui al presente articolo non possono essere ostruite o in qualunque altro modo impedito, così come non possono essere precluse le visuali residue godibili da luoghi accessibili al pubblico o rimaste tra gli eventuali edifici sorti in passato ai lati di tali strade e percorsi;

Allo stesso modo i contesti territoriali circostanti tali direttrici viarie dovranno essere salvaguardati nella propria integrità e potenzialità panoramica tramite un attento controllo delle eventuali trasformazioni e promuovendo il "restauro" dei paesaggi rurali tipici, eliminando gli elementi impropri, limitando le edificazioni alle sole esigenze di tipo agricolo e mettendo in opera appropriate schermature o mascherature, preferibilmente con materiali vegetali.

Ai Comuni è demandato il compito di individuare i percorsi panoramici di interesse paesaggistico, naturalistico e ambientale cartografandoli con maggior dettaglio nel quadro conoscitivo del Documento di Piano e di formulare eventuali ulteriori norme di tutela nel Piano delle Regole tese a conservarne il mantenimento e a favorirne un utilizzo compatibile con la loro funzione e con il contesto ambientale, al fine della loro migliore salvaguardia, vietandone la compromissione.

In linea generale, saranno da individuare come percorsi panoramici di cui al presente punto i percorsi o le strade ricadenti nelle seguenti tipologie:

- le strade decorrenti in fregio agli orli di terrazzo delle valli fluviali attive e relitte;
- le strade e i percorsi che si svolgono alla sommità degli argini fluviali, maestri e secondari;
- le strade e i percorsi che si snodano in quelle porzioni di campagna in cui siano riconoscibili i tratti del paesaggio agrario tradizionale e i cui elementi compositivi risultino ben conservati o, quantomeno, scarsamente compromessi;
- la viabilità ed i percorsi decorrenti in fregio a canali, rogge ed altri corsi d'acqua in genere (strade alzaie, rastare, ecc.) o collocati su argini tra rogge;
- la viabilità secondaria decorrente all'interno dei Parchi locali di interesse sovracomunale;
- la viabilità dalle forti connotazioni storiche e identitarie o legate alla tradizione locale che svolgano il loro percorso in contesti di valore paesaggistico, ambientale e/o naturalistico.

Per la viabilità romana è inoltre necessario valutare l'inserimento dei nuovi interventi di trasformazione, considerando la leggibilità del tracciato per tratti significativi, la qualità del contesto attraversato, delle opere d'arte e delle pertinenze.

11. Le opere e gli edifici di captazione, di regolazione idraulica o di sfruttamento della risorsa idrica di particolare pregio ingegneristico costituiscono elementi di prevalente valore storico, culturale e paesaggistico, legati al sistema dell'idrografia superficiale della provincia di Cremona che per antichità di realizzazione, significato storico, paesaggistico, architettonico, ingegneristico, o per altri requisiti costruttivi o funzionali, rivestano uno specifico significato nella caratterizzazione di definiti tratti territoriali.

I Comuni possono individuare tali opere ed edifici di interesse idraulico cartografandoli con maggior dettaglio nel quadro conoscitivo del Documento di Piano e di formulare proposte di valorizzazione tese a conservarne il mantenimento e a favorirne un utilizzo compatibile con la loro funzione, e con il contesto ambientale, al fine della loro migliore salvaguardia.

forme di tutela

In linea generale potranno essere, tenute in considerazione le seguenti indicazioni:

- i manufatti di cui al presente articolo devono essere mantenuti il più possibile nel loro assetto

tradizionale, anche laddove siano venute meno le loro funzioni originarie.

- le opere di restauro, ristrutturazione, adeguamento o rifacimento dovranno privilegiare l'utilizzo di materiali tradizionali, nel rispetto delle tipologie, delle morfologie e delle finiture originarie, garantendo, quantomeno, la conservazione del loro aspetto esteriore.

12. Le aree appartenenti alla Rete Natura 2000, di valenza europea, classificate come Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui all'art. 14 della presente normativa, per le quali, oltre alla normativa di livello internazionale, comunitario, regionale nonché locale, ove contemplata, vigono le norme stabilite dai rispettivi piani di Gestione.

13. Luoghi dell' identità di interesse regionale di cui ai Repertori e alla Tavola B del PPR:

- a. Fiume Adda a Pizzighettone (n. 44 repertori)
- b. Rocca di Soncino (n. 45 repertori)
- c. S. Maria in Bressanoro a Castelleone (n. 46 repertori)
- d. Santuario di Santa Maria delle Grazie a Crema (n. 47 repertori PPR)
- e. Torrazzo a Cremona (n. 48 repertori)
- f. Castello di San Lorenzo Picenardi
- g. Rocca di Pandino
- h. S. Maria delle Grazie di Soncino
- i. Santuario della Fontana a Casalmaggiore
- j. Santuario della Beata Vergine di Cà dé Cervi - Derovere
- k. Torre di Francesco I di Valois a Pizzighettone
- l. Villa Medici del Vascello a San Giovanni in Croce
- m. Santuario di Santa Maria della Croce a Crema
- n. Chiesa del Marzale di Ripalta Vecchia (Madignano)
- o. Castello e Teatro Gonzaga a Ostiano
- p. Santuario di Ariadello a Soresina.

I Comuni possono individuare ulteriori luoghi, contesti territoriali o urbani, edifici od altro che, secondo la tradizione e/o la percezione della comunità locale rappresentino elementi o momenti di riconosciuto significato identitario, cartografandoli in dettaglio nel quadro conoscitivo del Documento di Piano, formulando eventuali adeguate norme di tutela nel Piano delle Regole, intese anche a promuovere azioni finalizzate alla riqualificazione delle situazioni di degrado, abbandono e compromissione degli stessi, volte alla ricomposizione paesaggistica, alla valorizzazione delle identità della tradizione e della cultura locale, con particolare attenzione alla costruzione o al ripristino degli elementi di integrazione e correlazione con i sistemi di relazione e i caratteri connotativi del contesto architettonico e paesaggistico.

Per i luoghi, gli edifici o i complessi monumentali individuati è necessario perseguire la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità degli stessi, sia attraverso un attento controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze significative e dei relativi contesti, sia attraverso la conservazione delle stesse componenti monumentali volte anche a favorirne un utilizzo compatibile con la loro funzione, anche quando dismessa, e con il loro significato identitario, al fine della loro migliore salvaguardia, vietandone la compromissione.

Gli interventi dovranno essere finalizzati al recupero o alla riqualificazione degli ambiti territoriali o urbanizzati esistenti, secondo principi compositivi di coerenza formale, dimensionale, stilistica, percettiva, ecc. con i caratteri propri del tessuto territoriale o edificato storicamente consolidato e di attenta ricostruzione e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche che ne contraddistinguono la connotazione e l'identità.

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia purché gli interventi siano rispettosi dell'identità e della peculiarità morfologiche e stilistiche dell'insediamento storico e/o tradizionale in cui si inseriscono.

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia purché gli interventi siano rispettosi dell'identità e della

peculiarità morfologiche e stilistiche dell'insediamento storico e/o tradizionale in cui si inseriscono.

14. Rete Ecologica Provinciale – La rete ecologica provinciale (REP) è costituita dalle aree e dagli elementi lineari di cui al comma 7 e dalle superfici (corridoi, gangli, areali) individuate dalla rete ecologica regionale (RER), che costituiscono, nel complesso, una infrastruttura ecologica multifunzionale finalizzata soprattutto al collegamento fra le aree a maggiore naturalità, allo scambio genetico delle specie vegetali e animali e alla conservazione di popolazioni florofaunistiche vitali. È individuata dalla Carta della Rete Ecologica e dalla Carta delle Tutele e Salvaguardie. La Provincia, in sede di verifica di compatibilità dei piani di governo del territorio (PGT) e delle loro varianti verifica l'applicazione dei criteri regionali per il mantenimento ed il potenziamento della RER al fine di garantire la conservazione della biodiversità, impartendo, se necessario, prescrizioni vincolanti o prevedendo la pianificazione di idonee forme di compensazione.

Art. 17 - Criteri per la verifica dell'idoneità paesistico-ambientale dei bacini di nuova escavazione alimentati da falda idrica per l'allevamento ittico e per la pesca sportiva.

1. Si ritengono idonei all'autorizzazione i bacini idrici di nuova escavazione destinati a ospitare impianti di allevamento ittico per i quali l'attività di acquacoltura soddisfa le condizioni di cui al punto 1, art. 2 della L. 102/92 e che rispondono ai seguenti requisiti:
 - a. siano di regola isolati dalle falde idriche. Gli allevamenti alimentati dalle falde idriche sono da ritenersi autorizzabili esclusivamente nei laghi di cava esistenti o in quelli previsti dal Piano provinciale delle cave;
 - b. non siano localizzati nelle fasce A e B del PAI (vedi Carta delle tutele e delle salvaguardie);
 - c. utilizzino specie autoctone o, se alloctone, di cui sia dimostrata l'impossibilità di acclimatazione in ambiente naturale o che adottino tecniche che impediscano, anche in occasione di eventi straordinari, l'immissione accidentale in natura di esemplari appartenenti alle specie allevate in applicazione dell'art.12 del DPR 357/97 e s.m.i.;
 - d. prevedano un impianto di monitoraggio in continuo della qualità delle acque e, per gli allevamenti collocati nei bacini di cava, del livello freaticometrico.
2. Si ritengono idonei all'autorizzazione i bacini idrici di nuova escavazione e alimentati da falda idrica destinati a ospitare impianti ricreativi per l'esercizio della pesca sportiva che:
 - a. interessino esclusivamente le falde più superficiali, in settori dove la stratigrafia del terreno impedisca naturalmente il mescolamento delle falde, e siano morfologicamente modellati (sia per quanto attiene alla sagomatura delle sponde sia in riferimento alle sezioni ed alla profondità di scavo) in modo da non contrastare con le linee salienti del paesaggio pianiziale cremonese;
 - b. non devono essere superiori a 1 ettaro di superficie complessiva e a 4 metri di profondità massima di scavo;
 - c. prevedano, quale intervento compensativo su superficie almeno pari a quella del lago realizzato, la restituzione di aree di interesse naturalistico, preferibilmente boscate da consorzi forestali, idonee alle condizioni ecologiche dell'area;
 - d. dimostrino in maniera inequivocabile che la comparazione del vantaggio economico derivante dalle attività ricreative prevalga rispetto a quella derivante dalla commercializzazione del materiale escavato per la realizzazione degli impianti;
 - e. utilizzino esclusivamente specie autoctone o alloctone naturalizzate.

Art. 18 – Criteri per la localizzazione di nuovi impianti zootecnici

Al fine di rendere omogenee sul territorio provinciale le norme comunali relative alla localizzazione di nuovi impianti zootecnici e di tutelare la qualità dell'ambiente olfattivo, visto anche come un fattore di percezione del paesaggio, e, in modo coerente con le indicazioni della ASL della provincia di Cremona, contenute nella Delibera Direttore Generale n. 192 del 10 luglio 2002 *Modifica al Titolo III capitoli 10 e 14 e al Titolo IV capitoli 1, 2, 5, 6 e 8 del Regolamento di Igiene tipo* (prot. n. 15928/02), si indicano le distanze minime e i criteri applicativi che ogni Comune dovrà rispettare.

1. Per la definizione di impianto zootecnico, si rimanda alla definizione contenuta nel documento *Linee guida in merito alle distanze tra centri abitati e allevamenti* (delib. 19.01.2001, n. 50, prot.

n. 23759/2000) della ASL della provincia di Cremona ed eventuali successive modifiche.

2. Il Comune provvede ad inserire apposite norme che assicurino le seguenti distanze minime dei nuovi impianti zootecnici e degli ampliamenti di quelli esistenti dalle aree edificate.
 - a. per gli allevamenti bovini, bufalini, equini, ovi-caprini e di struzzi la distanza minima dalle zone edificabili residenziali, servizi e standard è di 200 metri; dalle case isolate di terzi dalla zona produttiva è di 100 metri; da tutte le altre abitazioni poste in zona agricola comprese quelle del centro aziendale è di 25 metri;
 - b. per gli allevamenti di suini, di avi-cunicoli e per i canili la distanza minima dalle zone edificabili residenziali, servizi e standard è di 600 metri; dalle case isolate di terzi dalla zona produttiva è di 100 metri; da tutte le altre abitazioni poste in zona agricola comprese quelle del centro aziendale è di 25 metri.
3. Il calcolo delle distanze va effettuato a partire dal perimetro del fabbricato adibito a ricovero di animali o di qualsiasi struttura per la raccolta e lo stoccaggio dei reflui zootecnici o similari.
4. I Comuni possono prevedere delle distanze inferiori a quelle indicate al punto 2 del presente articolo in presenza di un articolato normativo, da inserire nelle Norme tecniche di attuazione del PGT, che consenta di tutelare, mediante l'adozione di soluzioni impiantistiche, la qualità dell'ambiente olfattivo nelle zone di espansione. Tale possibilità è data, in particolare, ai Comuni che sono impossibilitati ad espandere i propri insediamenti urbani in altre direzioni rispetto agli allevamenti esistenti.
5. Le previsioni comunali nelle zone residenziali, servizi e standard, vigenti alla data di adozione del PTCP, dovranno rispettare le seguenti distanze: 50 metri dagli allevamenti esistenti di cui al precedente punto 2, lett. a, e 300 metri dagli allevamenti esistenti di cui al precedente punto 2, lett. b.
6. Le distanze indicate ai punti 2 e 5 del presente articolo hanno un carattere di reciprocità sia tra gli impianti zootecnici e gli usi e le destinazioni d'uso del suolo posti nel medesimo comune, che tra gli impianti e gli usi e le destinazioni d'uso del suolo localizzati in comuni adiacenti.
7. Per gli ampliamenti di impianti zootecnici esistenti e localizzati nelle zone destinate all'agricoltura i Comuni possono derogare dai limiti indicati al punto 2 del presente articolo mediante autorizzazione che deve essere effettuata sulla base di una attenta valutazione delle situazioni contingenti e nel rispetto delle valutazioni relative alle industrie insalubri di prima classe.
8. La riattivazione di impianti zootecnici nelle zone destinate all'agricoltura deve sottostare alle norme previste per i nuovi impianti.
9. Per tutte gli allevamenti zootecnici localizzati in zone non destinate all'agricoltura saranno ammessi unicamente interventi di miglioramento igienico sanitario e non sarà ammesso alcun aumento di peso vivo allevato né sarà consentito alcun tipo di riattivazione.

Art. 19 – Salvaguardie territoriali

Il PTCP fornisce il quadro di riferimento delle salvaguardie di interesse sovra-comunale vigenti sul territorio provinciale.

Il PTCP recepisce le salvaguardie, di cui alla legislazione e ai piani vigenti, riportate nei successivi punti 1, 2, 3, e ne introduce di nuove, riportate ai successivi punti 4, 5, 6, 7 e 8 relative alle aree in cui è prevista la localizzazione di infrastrutture per la mobilità di interesse del PTCP e alle aree individuate nel PAI come fascia C.

1. Sono recepite le salvaguardie, e i rispettivi regimi autorizzatori, relative alle reti e/o agli impianti tecnologici, in particolare:
 - a. le aree interessate da elettrodotti, per i quali è prevista una fascia di rispetto in rapporto al voltaggio dell'elettrodotto stesso, ai sensi del DPCM del 23 aprile 1992. L'individuazione e la georeferenziazione di queste aree sarà effettuata quando i gestori di queste reti forniranno le informazioni necessarie. In via transitoria tali operazioni potranno essere effettuate da parte dei Comuni relativamente al territorio di propria competenza;
 - b. le aree interessate da oleodotti, gasdotti e metanodotti, per i quali sono previste fasce di rispetto in funzione delle loro caratteristiche dimensionali e tecniche. L'individuazione e la georeferenziazione di queste aree sarà effettuata quando i gestori di queste reti forniranno le informazioni necessarie. In via transitoria tali operazioni potranno essere effettuate da parte dei Comuni relativamente al territorio di propria competenza;

- c. le aree interessate dai pozzi per l'emungimento di acque sotterranee destinate al consumo umano, per i quali è prevista una zona di tutela assoluta ed un'area di rispetto ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. 152/2006 e dell'art. 29 del Programma di Tutela e Uso delle Acque Regionale (PTUA), approvato con d.g.r. 8/2244 del 29.03.2006.
- c.bis Le aree di riserva allargata, di riserva ottimali ed integrative, così come definite dall'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque Regionale (PTUA), approvato con d.g.r. n. 8/2244 del 29.03.2006. Il *Regolamento regionale per l'uso, risparmio e riuso delle acque* (R.R. n° 2 del 24.03.2006) individua, ai sensi dell'articolo 94 del d.lgs. 152/2006, le misure di protezione qualitativa e quantitativa delle acque e quelle relative alla destinazione del territorio interessato.
- d. le aree interessate da impianti e/o attività a rischio d'incidente rilevante ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 334/1999, per le quali il PTCP disciplinerà, sulla scorta dei criteri definiti dal DM 9/2001 e dalla DGR 9/3753/2012, le relazioni tra gli stabilimenti e gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili e le reti e i nodi infrastrutturali di trasporto, tecnologici ed energetici, tenendo conto delle aree a rischio di catastrofi naturali indicate nel Piano di protezione civile.
2. Sono recepite le salvaguardie, e i rispettivi regimi autorizzatori, relative alle infrastrutture esistenti della mobilità.
- a. Per le strade vigono le distanze minime dal confine stradale definite dal DPR 495/1992 in base alla classificazione contenuta nell'art. 2 del D.Lgs 285/1992 *Nuovo Codice della Strada*. Nelle more di quanto previsto al riguardo del comma 8 del suddetto art. 2 del D.Lgs. 285/1992, tale classificazione è effettuata in via temporanea, tenendo conto della classificazione funzionale approvata con d.g.r. 7/19709 del 3 dicembre 2004 e riportata nel Piano della viabilità provinciale approvato con D.C.P. n. 18/2004, ponendo le seguenti salvaguardie sulle strade ricadenti nel territorio provinciale:
- a. fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 285/1992, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti (di ogni genere e tipo), non possono essere inferiori a:
- a. 60 m per le strade di tipo A (autostrade);
 - b. 40 m per le strade di tipo B (strade extraurbane principali);
 - c. 30 m per le strade di tipo C (strade extraurbane secondarie);
 - d. 20 m per le strade di tipo F (strade locali), ad eccezione delle "strade vicinali" come definite all'art. 3, comma 1, punto 52, del D.Lgs. 285/1992;
 - e. 10 m per le "strade vicinali" di tipo F;
- Si specifica, inoltre, che:
- fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/1992, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ovvero dal PGT, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti (di ogni tipo e genere), non possono essere inferiori a quanto riportato nei precedenti punti "a", "b", "c", "d", "e" sopraccitati;
 - si applicano le fasce di rispetto stradale fuori dai centri abitati, come sopra definite, anche nel caso di sola infrastruttura stradale esterna al centro abitato, il quale confini, ma non ricomprenda, l'infrastruttura stradale nella propria perimetrazione; si applica, altresì, la costruzione del triangolo di visibilità previsto ai sensi di legge allorché anche una sola delle due strade intersecatesi sia posta all'esterno del centro abitato (in tal caso entrambe le strade saranno considerate esterne al centro abitato ai soli fini della costruzione del triangolo di visibilità);
 - sono espressamente vietati tutti gli interventi di ampliamento edilizio od urbanistico nelle fasce di rispetto stradale.
- b. Per i tracciati delle linee ferroviarie, ai sensi dell'art. 49 e seguenti del DPR 753/1980, non è consentito costruire od ampliare edifici e comunque realizzare qualsiasi tipo di manufatto che non possa essere rimosso in sette giorni ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 30 m dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.
- c. Per l'aeroporto "Cremona Migliaro" valgono le salvaguardie previste dal PGT di Cremona.

3. Sono recepite le salvaguardie ed i rispettivi regimi autorizzatori riguardanti:
 - a. le aree interessate dai cimiteri ai sensi del DPR 285/1990;
 - b. le aree interessate da servitù militari ai sensi del DPR 780/1979;
 - c. le aree interessate dalle distanze di rispetto estrattive ai sensi del DPR 128/1959.

L'individuazione e la georeferenziazione delle aree di cui alle precedenti lettere "a", "b" e "c" del punto 3 sono effettuate da parte dei singoli Comuni; tali aree saranno riportate nella "*Carta delle tutele e delle salvaguardie*" e nel SIT provinciale di cui all'art. 29.
4. Sono sottoposte a salvaguardia le aree in cui è prevista la realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità di interesse del PTCP e sue varianti a partire dalla data dell'approvazione aventi efficacia localizzativa ai sensi della legislazione vigente. La Tabella "A", allegata alle presenti norme, individua gli interventi per nuove infrastrutture per la mobilità sottoposte a salvaguardia e riportate nella "*Carta delle tutele e delle salvaguardie*". In particolare, fatte salve specifiche disposizioni di carattere sovraordinato relative ai singoli progetti, l'area oggetto di salvaguardia si estende per :
 - a. l'ampiezza del corridoio di salvaguardia, da intendersi pari a 75 m da asse strada/infrastruttura per parte;
 - b. il sedime del tracciato e le distanze dal confine stradale/ infrastrutturale del tracciato pari a 40 m;
 - c. il sedime del tracciato e le distanze dal confine stradale/ infrastrutturale del tracciato pari a 30 m.

All'interno dell'area oggetto di salvaguardia non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni e di interventi edificatori di ricostruzione conseguente a demolizione integrale o di ampliamento (di ogni genere e tipo); sono, altresì, vietati l'ampliamento e la realizzazione di strutture temporanee che possano ostacolare la piena realizzazione delle opere previste, mentre sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale.

Tali salvaguardie sulle previsioni di infrastrutture per la mobilità costituiscono disciplina del territorio ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. "b" della L.R. 12/2005 e sono da recepire negli strumenti di governo del territorio comunali come contenuti prevalenti del PTCP secondo le modalità contenute negli artt. 11 e 12.

Per l'attribuzione del livello di vincolo, nonché l'individuazione del tracciato infrastrutturale di riferimento, le indicazioni di cui alla tabella "A" prevalgono su quanto rappresentato nella cartografia di Piano.

Gli stati d'avanzamento delle singole opere infrastrutturali ai sensi delle relative procedure di legge di approvazione costituiscono aggiornamento cartografico e normativo rispetto alle previsioni riportate nella Tabella "A" e nella "*Carta delle tutele e delle salvaguardie*" secondo i "Criteri e procedure per l'accoglimento di modifiche non sostanziali al PTCP" di cui all'art. 34.
5. Sono sottoposte a salvaguardia, da recepire nel PGT comunale secondo le modalità contenute negli artt. 11 e 12, le aree in cui il PTCP prevede la localizzazione di grandi funzioni a supporto delle infrastrutture per la mobilità, in particolare:
 - a. le aree in cui sono previsti i centri d'interscambio merci, dove non sono consentiti la realizzazione o l'ampliamento di alcun fabbricato od opera permanente o di strutture temporanee, che possano ostacolare la piena realizzazione di quanto previsto per l'area.
6. Sono sottoposte a salvaguardia, da recepire nel PGT comunale secondo le modalità contenute negli artt. 11 e 12, i tracciati della rete provinciale e di interesse sovracomunale dei percorsi ciclabili, indicati nel "Piano delle piste ciclopedonali" (vedi comma. 7, lett. a, art. 10) e rappresentati nella "*Carta delle tutele e delle salvaguardie*". In particolare, in prossimità degli incroci con le altre infrastrutture della mobilità non devono verificarsi interruzioni o costituirsi barriere alla continuità delle piste ciclabili al fine di garantirne una adeguata funzionalità.
7. Sono sottoposte a salvaguardia, da recepire nel PGT comunale secondo le modalità contenute negli artt. 11 e 12, le aree individuate nel PAI come fascia C e rappresentate nella "*Carta delle tutele e delle salvaguardie*". I caratteri di tali aree sono oggetto di approfondimento nel "*Programma di previsione e prevenzione della Protezione Civile*" approvato il Livello 1 con D.C.P. n.17 del 16/03/1999, dove vengono riportati limiti e i criteri di salvaguardia da prevedere in sede di redazione dei PGT.
8. Lungo il tracciato del canale navigabile "Milano-Cremona-Po" non è consentito costruire,

ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie entro una fascia di rispetto di 100 m dall'asse dell'idrovia, ad esclusione degli interventi per migliorare la navigabilità del canale e delle opere per la fruizione turistica del canale e delle infrastrutture produttive e per la mobilità, che non ne ostacolano la navigabilità e risultano funzionali alla navigazione commerciale.

Tabella A – (rif. Art. 19 c.4)

Efficacia localizzativa delle infrastrutture per la mobilità ai sensi art. 18, c. 2, lettera "b", L.R. 12/2005 - Definizione delle fonti progettuali assunte per la trasposizione cartografica di corridoi e tracciati di infrastrutture per la mobilità e corrispondente dimensionamento dell'efficacia localizzativa

Identifica Relazione Tecnica - Integrazioni al Documento Direttore cap. 4	Denominazione infrastruttura per la mobilità	Ente competente progetto	Stato avanzamento progetto	N° provvedimento approvato	Ampiezza corridoio (salvaguardie)	Ampiezza fasce rispetto stradale	legge di riferimento
N1	BRE.BE.MI	Bre.Be.Mi S.p.A.	Progetto preliminare approvato; progetto definitivo, di cui è stato pubblicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità in data 30 gennaio 2009	Delibera C.I.P.E. n. 93 del 29.07.2005 di approvazione del progetto preliminare	//	Esterna al territorio provinciale	L. N. 443/2001 vincolo localizzativo art. 165 comma 7 D.Lgs. 163/2006
	<u>Opera complementare</u> S.P. CR ex S.S. n. 591 "Cremasca" – Bretella autostradale di collegamento fra il casello di Fara Olivana e Ricengo		In corso di esecuzione	Delibera CIPE n.42/2009 di approvazione del progetto definitivo PTCP	//	30,00 m per parte dal confine stradale	Art. 166 D.Lgs. 163/2006 Art. 18 l.r. 12/05
N2	Progetto AV/AC tratta "Treviglio - Brescia"	R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	Progetto preliminare approvato	Delibera C.I.P.E. n. 120 del 05.12.2003 di approvazione del progetto preliminare	//	Esterna al territorio provinciale	L. N. 443/2001 vincolo localizzativo art. 165 comma 7 D.Lgs. 163/2006
	<u>Opera complementare</u> S.P. CR ex S.S. n. 11 "Padana Superiore" - Variante a Isso (Castel Gabbiano)		In corso di esecuzione	Delibera CIPE n.81/2009 di approvazione del progetto definitivo PTCP	//	30,00 m per parte dal confine stradale	Art. 166 D.Lgs. 163/2006 Art. 18 l.r. 12/05
N3	Nuovo casello di Castelvetro, raccordo autostradale con la S.S. 10 "Padana Inferiore" e completamento della bretella autostradale tra la SS. 10 "Padana Inferiore" e la SS. 234. "(Terzo ponte sul Po a Cremona)	Autostrade Centro Padane S.p.A.	Progetto definitivo approvato	Decreto MIT n.7472 del 30.08.2011 di approvazione del progetto definitivo PTCP	//	30,00 m per parte dal confine stradale	Art. 3 DPR 383/94 Art. 18 l.r. 12/05

Identifica Relazione Tecnica - Integrazioni al Documento Direttore cap. 4	Denominazione infrastruttura per la mobilità	Ente competente progetto	Stato avanzamento progetto	N° provvedimento approvato	Ampiezza corridoio (salvaguardie)	Ampiezza fasce rispetto stradale	legge di riferimento
N5	TI.BRE. - Raccordo Autostradale. Autostrada della Cisa A15 – Autostrada del Brennero A22. Fontevivo (PR) – Nogarole Rocca (VR).	Autocamionale della Cisa S.p.A.	Progetto definitivo valutato positivamente dal CIPE (Delibera n.132 del 9.5.2006 pubblicata sulla G.U. n.284 del 6.12.2006)	Delibera C.I.P.E. n. 94 del 20.12.2004 di approvazione del progetto preliminare	//	60 m per parte dal confine stradale	art. 165 comma 7 D.Lgs. 163/2006
	<u>Opere complementari</u> Tangenziale Calvatone in variante alla Sp 31; Raccordo SP ex S.S. n. 343 "Asolana" e la S.P. 85; Riqualificazione SP ex S.S. n. 343 "Asolana" tratta "S. Giovanni in Croce (casello TI.BRE) – S.P. n. 87"; Tangenziale nord di casalmaggiore e Viadana nel tratto tra la sp ex 343 asolana e la sp ex ss 420 "Sabbionetana"		Progetto definitivo valutato positivamente dal CIPE (Delibera n.132 del 9.5.2006 pubblicata sulla G.U. n.284 del 6.12.2006)	Delibera C.I.P.E. n. 94 del 20.12.2004 di approvazione del progetto preliminare			art. 165 comma 7 D.Lgs. 163/2006
N7	Potenziamento Direttrice ferroviaria Brescia-Cremona-Fidenza	Provincia di Cremona	studio di fattibilità raddoppio selettivo della linea nel tratto Cremona - Olmeneta	PTCP	//	30,00 m per parte	art. 49 e seguenti del DPR 753/80 Art. 18 l.r. 12/05
N12	Scalo merci tra il porto commerciale e la stazione ferroviaria di Cavatigozzi a Cremona	R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	Studio di fattibilità	PTCP	//	//	Art. 18 l.r. 12/05
N13	Polo logistico di Casalmaggiore	R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	Progetto definitivo	PTCP	//	//	Art. 18 l.r. 12/05
R1	S.P. CR ex S.S. n. 415 "Paulese" - Ammodernamento tratto "Crema-Spino d'Adda"	Provincia di Cremona	I lotto - tratto "Crema-Dovera": lavori conclusi nel 2012; Il lotto - tratto "Dovera - Spino d'Adda": lavori avviati il 22.7.2013	Il lotto: delibera di G.P. n. 478 del 14.12.2012 di approvazione del progetto esecutivo	//	40,00 m per parte dal confine stradale	l.r. 9/2001
R2	S.P. CR ex S.S. n. 472 "Bergamina" - Circonvallazione di Dovera	Provincia di Cremona	Progetto preliminare approvato; progetto definitivo in corso	Delibera di G.P. n. 754 del 16.12.2008 di approvazione del progetto preliminare	75 m da asse strada (sezione 150 m)	//	Art. 18 l.r. 12/05
R4	S.P. CR ex S.S. n. 591 "Cremasca" Collegamento tra la nuova Circonvallazione di	Provincia di Cremona	Studio di fattibilità Protocollo d'Intesa sottoscritto 17 febbraio 2009 fra la Provincia di	PTCP	//	30,00 m per parte dal confine stradale	Art. 18 l.r. 12/05

Identifica Relazione Tecnica - Integrazioni al Documento Direttore cap. 4	Denominazione infrastruttura per la mobilità	Ente competente progetto	Stato avanzamento progetto	N° provvedimento approvato	Ampiezza corridoio (salvaguardie)	Ampiezza fasce rispetto stradale	legge di riferimento
	Montodine e la "Paullese" a Castelleone		Cremona ed i Comuni di Castelleone e Ripalta Arpina				
R7	S.P. CR ex S.S. n. 498 "Soncinese" - Completamento tangenziale di Soncino	Provincia di Cremona	Progetto esecutivo (redatto da ANAS s.p.a)	PTCP	//	30,00 m per parte dal confine stradale	Art. 18 l.r. 12/05
R11	S.P. CR ex S.S. n. 45Bis "Gardesana Occidentale" - Nuovo tratto "Pontevico - Robecco"	Autostrade Centro Padane S.p.A.	Progetto esecutivo	Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 3821 del 3.07.2006 di autorizzazione alla realizzazione dell'opera	//	30,00 m per parte dal confine stradale	art. 165 comma 7 D.Lgs. 163/2006
R14	Autostrada regionale del sistema transpadano direttrice Cremona - Mantova"	Stradivaria S.p.A.	Progetto definitivo depositato dal proponente STRADIVARIA S.p.A. in procedura VIA nazionale in data 30.06.2008 e relative integrazioni pubblicate il 31.7.2009	Delibera di G.R. n. VII/15954 del 30.12.2003 di approvazione del progetto preliminare pubblicata sul BURL n.21 - 1° suppl. straordinario del 27.1.2004 PTCP	//	Definiti in Delibera di G.R. n. VII/15954 del 30.12.2003 pubblicata sul BURL n.21 - 1° suppl. straordinario del 27.1.2004 60 m per parte dal confine stradale	l.r. 9/2001 Art. 18 l.r. 12/05
	<u>Opere complementari:</u> varianti di: Gadesco Pieve Delmona e Malagnino (SP 26) Cappella de' Picenardi (SP 28), Torre de' Picenardi (SP29), di Voltido e Drizzona (SP 70), potenziamento della ex S.S. 343 Asolana nel tratto tra Padena e San Giovanni in Croce ed una variante in corrispondenza di San Giovanni in Croce "		Progetto definitivo depositato dal proponente STRADIVARIA S.p.A. in procedura VIA nazionale in data 30.06.2008 e relative integrazioni pubblicate il 31.7.2009	Delibera di G.R. n. VII/15954 del 30.12.2003 di approvazione del progetto preliminare pubblicata sul BURL n.21 - 1° suppl. straordinario del 27.1.2004 PTCP		Definiti in Delibera di G.R. n. VII/15954 del 30.12.2003 pubblicata sul BURL n.21 - 1° suppl. straordinario del 27.1.2004 30 m per parte dal confine stradale	l.r. 9/2001 Art. 18 l.r. 12/05
R17	Raccordo ferroviario merci "Casalmaggiore - Viadana - Pomponesco - Dosolo"	Provincia di Mantova	progetto preliminare	D.G.P. Mantova n. 44 del 03.03.2006	//	30,00 m per parte	l.r. 9/2001
P16	Percorso Ciclabile antica Postumia	Provincia di Cremona	Progetto preliminare (tratto Pieve San Giacomo - Calvatone).	D.G.P.n.380 del 25.07.00	//	Solo tracciato	Art. 18 l.r. 12/05

Identifica Relazione Tecnica - Integrazioni al Documento Direttore cap. 4	Denominazione infrastruttura per la mobilità	Ente competente progetto	Stato avanzamento progetto	N° provvedimento approvato	Ampiezza corridoio (salvaguardie)	Ampiezza fasce rispetto stradale	legge di riferimento
			Progetto esecutivo (tratto Cremona – Pieve San Giacomo - realizzato)	D.G.P. n.634 del 15/12/2010			
P19	Percorso Ciclopeditonale Po-Oglio (Ciclabile Cremona-Brescia)	Provincia di Cremona	Progetto esecutivo (tratto Brazzuoli – Robecco D'Oglio – realizzato)	D.G.P. n. 376 del 29.07.09	//	Solo tracciato	Art. 18 l.r. 12/05
			Progetto definitivo (Brazzuoli – Cremona) in programma	D.G.P. n.525 del 23.09.08			
P20	Ciclabile Cremona-Spinadesco	Provincia di Cremona	Studio di fattibilità		//	Solo tracciato	Art. 18 l.r. 12/05
P21	Ciclabile Cremona-Parco Oglio Sud	Provincia di Cremona	Studio di fattibilità		//	Solo tracciato	Art. 18 l.r. 12/05
P22	Ciclabile Crema Parco Adda Sud	Provincia di Cremona	Studio di fattibilità		//	Solo tracciato	Art. 18 l.r. 12/05
P23	Ciclovia del Pianalto della Melotta	Provincia di Cremona	Studio di fattibilità		//	Solo tracciato	Art. 18 l.r. 12/05
P24	Percorso Ciclabile del Pellegrino	Provincia di Cremona	Studio di fattibilità		//	Solo tracciato	Art. 18 l.r. 12/05
P25	Percorso ciclabile - Sentiero tra Adda e Serio	Provincia di Cremona	Progetto esecutivo (in fase di ultimazione lavori)	DGP n. 181 del 08.05.2012	//	Solo tracciato	Art. 18 l.r. 12/05
P26	Tangenziale Sud di Soresina	Provincia di Cremona	In corso di realizzazione: sostituirà il tracciato attuale della SP n. 89 posto all'interno dell'abitato comunale		//	Solo tracciato	Art. 18 l.r. 12/05
P27	Potenziamento della ex.SS n.415 tra Castelleone e Crema	Provincia di Cremona	Progetto definitivo approvato con	DGP 456 del 04.12.2012	//	Solo tracciato	Art. 18 l.r. 12/05

ART. 19 BIS - Salvaguardie territoriali: gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

1. Contenuti ed efficacia.

Il PTCP definisce le salvaguardie, di cui alla legislazione vigente, riportate nel successivo punto 1 relativo agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del PTCP, denominati "ambiti agricoli". Nei punti 2 e 3 sono definite le modalità di variazione dell'individuazione degli "ambiti agricoli" di cui ai commi 4 e 5 della l.r. 12/05 e successive integrazioni. Tale individuazione ha efficacia prescrittiva e prevalente sugli strumenti urbanistici e sugli atti dei PGT comunali ai sensi di legge (art. 18 c. 2 l.r. 12/05).

Nello specifico:

- Sono sottoposte a salvaguardia le aree in cui è previsto il mantenimento della destinazione agricola dei suoli, definite "ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico" e riportate nella "Carta delle tutele e delle salvaguardie". Le aree individuate nella "Carta delle tutele e delle salvaguardie" del P.T.C.P. come "ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico", sono parimenti riportate nella "Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici" per facilitarne la consultazione e il recepimento nei Piani di Governo del Territorio comunali secondo le procedure contenute ai successivi punti 2 e 3. "La Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici" è un elaborato di progetto del piano con efficacia orientativa ai sensi dell'art. 42 e ha valore operativo ai fini del monitoraggio delle procedure di gestione degli ambiti agricoli di cui ai successivi punti 2 e 3.

All'interno degli "ambiti destinati all'agricoltura di interesse strategico" restano efficaci ove operanti: i regimi di tutela previsti dagli articoli 14 – "Aree soggette a regime di tutela di leggi nazionali", 15 – "Aree soggette ai regimi di tutela di leggi e atti di pianificazione regionale" e 16 – "Aree soggette a regime di tutela del PTCP"; i regimi di salvaguardia previsti dall'articolo 19 "salvaguardie territoriali"; le disposizioni dell'articolo 17 "Criteri per la verifica dell'idoneità paesistico-ambientale dei bacini di nuova escavazione alimentati da falda idrica per l'allevamento ittico e per la pesca sportive" e art. 18 "Criteri per la localizzazione di nuovi impianti zootecnici"; norme in materia di opere pubbliche ed eventuali disposizioni di legge o derivanti da atti di pianificazione sovraprovinciale non esplicitamente richiamate negli articoli menzionati; il Titolo III riguardante le *Norme in materia di edificazione nelle aree destinate all'agricoltura*, della l.r. 12/2005 e s.m.i..

Tali regimi di tutela e salvaguardia concorrono a definire specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela degli ambiti destinati all'agricoltura di interesse strategico.

In particolare i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, sono così sviluppati: al capitolo 5 nell'Appendice D "Individuazione dei contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali" di cui agli artt. 11 e 12 della Normativa del PTCP; nei capitoli 4.1 e 4.3 del Documento Direttore e relative integrazioni; nell'Allegato per la gestione del Piano n. 6 "Atlante dei caratteri delle aree agricole" comprensivo di I - *Ricognizione del patrimonio edilizio agricolo dei 115 comuni*, II - *Carta del valore agricolo del suolo*, III - *Carta di caratterizzazione del territorio rurale*.

2. Procedure di gestione: la gradualità

Al fine di consentire gradualità al perfezionamento del perimetro degli "ambiti agricoli" di cui al comma 1 sono definite le seguenti modalità per apportarvi prioritariamente, in sede di prima redazione del Piano di Governo del Territorio, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale:

- L'individuazione degli "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico da ridefinire nel PGT" ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 12/05 e successive integrazioni secondo le modalità definite nel comma 1 ed è riportata nella "*Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici*". Al fine di consentire gradualità al perfezionamento del perimetro degli "ambiti agricoli", all'interno delle aree classificate come "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico da ridefinire nel PGT" i Comuni, in sede di prima redazione del Piano di Governo del Territorio, hanno la facoltà di apportarvi prioritariamente, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, attraverso la proposta di una "modifica non sostanziale cartografica" al PTCP di cui all'art. 34 comma 1, secondo la procedura prevista durante l'iter di approvazione del PGT (commi 5 e 7 art. 13 l.r. 12/05). Nel caso tali aree si trovino all'interno di Parchi regionali, la Provincia acquisisce preventivamente il parere di competenza del Parco in ordine al PGT per coordinarsi con gli enti gestori ai sensi dell'art. 15 c. 7 della l.r. 12/05. Dopo l'adozione del primo PGT, in sede di verifica di compatibilità al PTCP del Documento di Piano e del Piano delle Regole ai sensi degli art. 15 c. 5 della l.r. 12/05, la Provincia valuta la coerenza di tali approfondimenti con i contenuti delle direttive per le singole aree individuate come "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico da ridefinire nel PGT" specificate per ciascun Comune nell'*Allegato 1, Gli indirizzi e le indicazioni per lo sviluppo insediativo*". L'accertata coerenza a quanto sopra esposto permetterà l'accoglimento della eventuale richiesta avanzata di modifica della perimetrazione degli "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico da ridefinire nel PGT". La eventuale non coerenza comporterà il rifiuto della proposta di variante al PTCP secondo detta procedura e in questo caso la Provincia procederà alla riclassificazione delle singole aree di cui al punto 2, individuandole definitivamente come "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico" di cui al punto 1, attraverso una "modifica non sostanziale cartografica al PTCP" ai sensi dell'art. 34 comma 1. Parimenti la eventuale conferma da parte del primo PGT della individuazione degli ambiti agricoli di cui al punto 2 comporterà da parte della Provincia la riclassificazione degli stessi individuandoli definitivamente come "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico" di cui al punto 1, attraverso una "modifica non sostanziale cartografica al PTCP" ai sensi dell'art. 34 comma 1. Le superfici delle aree individuate come "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico da ridefinire nel PGT" non rientrano nel conteggio delle soglie

dimensionali di riferimento per le variazioni degli ambiti agricoli riportate nella tabella 2 di cui al successivo punto 3.

3. Procedure di gestione: la flessibilità

Ad esclusione dei casi di cui al punto 2, le modalità di variazione dell'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico di cui al punto 1 sono le seguenti:

- I Comuni, in sede di redazione del Piano delle Regole o sue varianti, hanno la facoltà di apportare agli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico così come individuati, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale ovvero nei casi previsti dalla legislazione vigente hanno la possibilità di presentare proposte di modifica o integrazione del PTCP.

La Provincia valuta la coerenza della richiesta di ripermetroazione del limite degli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico ai contenuti di carattere prevalente e orientativo della Normativa di cui al Capo III "disciplina del territorio" e all'Appendice D "Individuazione dei contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali", della quale in tabella 1 si riportano sinteticamente gli indicatori di sostenibilità per gli ambiti agricoli e in tabella 2 le soglie dimensionali di riferimento.

Tabella 1: criteri per valutare le proposte di variazione degli ambiti agricoli

A - INDICATORI QUALITATIVI: coerenza con le azioni di:

estratti da dgr N.8/1681 – cap.4.3.2. (con riferimento a Normativa PTCP)

1. PRESERVARE SUOLI AD ELEVATO VALORE AGROFORESTALE (art. 20.4.c)
2. CONTRASTARE LE CONURBAZIONI URBANE E LUNGO LE ARTERIE STRADALI (art. 20.3.c)
3. EVITARE I "TAGLI" TERRITORIALI (art. 20.3.e)
4. FAVORIRE LA COMPATTEZZA URBANA (indice di frammentazione) (art. 20.3.a)
5. FAVORIRE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE (integrazione tra urbano e agricolo) (art.20.3.b)
6. FAVORIRE TRASFORMAZIONI AREE INTERCLUSE O DI FRANGIA (art.20.3.b)
7. SALVAGUARDARE LE AREE DI RISPETTO (VINCOLI) (artt.14-15-16)

B - INDICATORI QUANTITATIVI

1. ESTENSIONE AMBITI AGRICOLI – superficie territoriale ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico / superficie territorio comunale
2. CONSUMO DI SUOLO POTENZIALE – superficie urbana e infrastrutturale/ superficie territorio comunale
3. INDICE DI FLESSIBILITA' URBANA - superficie aree agricole esterne/ superficie urbana e infrastrutturale
4. INDICE DI PRESSIONE URBANA - unico indice comparativo e derivato dalla "sovrapposizione" dei degli indicatori 1, 2 e 3 considerati.

Tabella 2: soglie dimensionali di riferimento per le variazioni degli ambiti agricoli

NOME COMUNI	CIRCONDARI	Media sup. espansioni urbane per circondario In mq	Indice pressione urbana per comune (tab 1 - 4.D)	max soglie dimensionali per Comune in Mg
ACQUANEGRA CREMONESE	cremonese	378.000	1,25	472.500
AGNADELLO	cremasco	279.000	1,25	348.750
ANNICCO	cremonese	378.000	1,37	506.520
AZZANELLO	cremonese	378.000	1,50	567.000
BAGNOLO CREMASCO	cremasco	279.000	1,25	348.750
BONEMERSE	cremonese	378.000	1,25	472.500
BORDOLANO	cremonese	378.000	1,50	567.000
CA` D`ANDREA	casalasco	405.000	1,37	542.700
CALVATONE	casalasco	405.000	1,37	542.700
CAMISANO	cremasco	279.000	1,37	373.860
CAMPAGNOLA CREMASCA	cremasco	279.000	1,25	348.750
CAPERGNANICA	cremasco	279.000	1,12	312.480
CAPPELLA CANTONE	cremonese	378.000	1,25	472.500
CAPPELLA DE` PICENARDI	cremonese	378.000	1,50	567.000
CAPRALBA	cremasco	279.000	1,37	373.860
CASALBUTTANO ED UNITI	cremonese	378.000	1,25	472.500
CASALE CREMASCO - VIDOLASCO	cremasco	279.000	1,25	348.750
CASALETTO CEREDANO	cremasco	279.000	1,37	373.860
CASALETTO DI SOPRA	cremasco	279.000	1,12	312.480
CASALETTO VAPRIO	cremasco	279.000	1,25	348.750
CASALMAGGIORE	casalasco	405.000	1,37	542.700
CASALMORANO	cremonese	378.000	1,37	506.520
CASTELDIDONE	casalasco	405.000	1,37	542.700
CASTEL GABBIANO	cremasco	279.000	1,37	373.860
CASTELLEONE	cremasco	279.000	1,37	373.860
CASTELVERDE	cremonese	378.000	1,25	472.500
CASTELVISCONTI	cremonese	378.000	1,37	506.520
CELLA DATI	cremonese	378.000	1,37	506.520
CHIEVE	cremasco	279.000	1,12	312.480
CICOGNOLO	cremonese	378.000	1,25	472.500
CINGIA DE` BOTTI	casalasco	405.000	1,37	542.700
CORTE DE` CORTESI CON CIGNONE	cremonese	378.000	1,25	472.500
CORTE DE` FRATI	cremonese	378.000	1,50	567.000
CREDERA RUBBIANO	cremasco	279.000	1,37	373.860
CREMA	cremasco	279.000	1,00	279.000
CREMONA	cremonese	378.000	1,00	378.000
CREMOSANO	cremasco	279.000	1,37	373.860
CROTTA D`ADDA	cremonese	378.000	1,50	567.000
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	cremasco	279.000	1,50	418.500
DEROVERE	cremonese	378.000	1,25	472.500
DOVERA	cremasco	279.000	1,37	373.860
DRIZZONA	casalasco	405.000	1,37	542.700
FIESCO	cremasco	279.000	1,25	348.750
FORMIGARA	cremonese	378.000	1,37	506.520
GABBIONETA BINANUOVA	cremonese	378.000	1,37	506.520
GADESCO PIEVE DELMONA	cremonese	378.000	1,25	472.500

NOME COMUNI	CIRCONDARI	Media sup. espansioni urbane per circondario In mq	Indice pressione urbana per comune (tab 1 - 4.D)	max soglie dimensionali per Comune in Mg
GENIVOLTA	cremasco	279.000	1,37	373.860
GERRE DE`CAPRIOLI	cremonese	378.000	1,37	506.520
GOMBITO	cremasco	279.000	1,50	418.500
GRONTARDO	cremonese	378.000	1,50	567.000
GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	cremonese	378.000	1,37	506.520
GUSSOLA	casalasco	405.000	1,37	542.700
ISOLA DOVARESE	cremonese	378.000	1,37	506.520
IZANO	cremasco	279.000	1,37	373.860
MADIGNANO	cremasco	279.000	1,25	348.750
MALAGNINO	cremonese	378.000	1,25	472.500
MARTIGNANA DI PO	casalasco	405.000	1,37	542.700
MONTE CREMASCO	cremasco	279.000	1,12	312.480
MONTODINE	cremasco	279.000	1,37	373.860
MOSCAZZANO	cremasco	279.000	1,37	373.860
MOTTA BALUFFI	casalasco	405.000	1,50	607.500
OFFANENGO	cremasco	279.000	1,25	348.750
OLMENETA	cremonese	378.000	1,37	506.520
OSTIANO	cremonese	378.000	1,37	506.520
PADERNO PONCHIELLI	cremonese	378.000	1,50	567.000
PALAZZO PIGNANO	cremasco	279.000	1,25	348.750
PANDINO	cremasco	279.000	1,37	373.860
PERSICO DOSIMO	cremonese	378.000	1,37	506.520
PESCAROLO ED UNITI	cremonese	378.000	1,37	506.520
PESSINA CREMONESE	cremonese	378.000	1,37	506.520
PIADENA	casalasco	405.000	1,25	506.250
PIANENGO	cremasco	279.000	1,25	348.750
PIERANICA	cremasco	279.000	1,12	312.480
PIEVE D`OLMI	cremonese	378.000	1,37	506.520
PIEVE SAN GIACOMO	cremonese	378.000	1,25	472.500
PIZZIGHETTONE	cremonese	378.000	1,37	506.520
POZZAGLIO ED UNITI	cremonese	378.000	1,25	472.500
QUINTANO	cremasco	279.000	1,25	348.750
RICENGO	cremasco	279.000	1,37	373.860
RIPALTA ARPINA	cremasco	279.000	1,37	373.860
RIPALTA CREMASCA	cremasco	279.000	1,25	348.750
RIPALTA GUERINA	cremasco	279.000	1,25	348.750
RIVAROLO DEL RE ED UNITI	casalasco	405.000	1,37	542.700
RIVOLTA D`ADDA	cremasco	279.000	1,37	373.860
ROBECCO D`OGLIO	cremonese	378.000	1,37	506.520
ROMANENGO	cremasco	279.000	1,37	373.860
SALVIROLA	cremasco	279.000	1,37	373.860
SAN BASSANO	cremonese	378.000	1,37	506.520
SAN DANIELE PO	cremonese	378.000	1,25	472.500
SAN GIOVANNI IN CROCE	casalasco	405.000	1,25	506.250
SAN MARTINO DEL LAGO	casalasco	405.000	1,25	506.250
SCANDOLARA RAVARA	casalasco	405.000	1,37	542.700
SCANDOLARA RIPA D`OGLIO	cremonese	378.000	1,37	506.520

NOME COMUNI	CIRCONDARI	Media sup. espansioni urbane per circondario In mq	Indice pressione urbana per comune (tab 1 - 4.D)	max soglie dimensionali per Comune in Mq
SERGNANO	cremasco	279.000	1,25	348.750
SESTO ED UNITI	cremonese	378.000	1,37	506.520
SOLAROLO RAINERIO	casalasco	405.000	1,37	542.700
SONCINO	cremasco	279.000	1,37	373.860
SORESINA	cremonese	378.000	1,12	423.360
SOSPIRO	cremonese	378.000	1,25	472.500
SPINADESCO	cremonese	378.000	1,37	506.520
SPINEDA	casalasco	405.000	1,50	607.500
SPINO D' ADDA	cremasco	279.000	1,37	373.860
STAGNO LOMBARDO	cremonese	378.000	1,50	567.000
TICENGO	cremasco	279.000	1,12	312.480
TORLINO VIMERCATI	cremasco	279.000	1,50	418.500
TORNATA	casalasco	405.000	1,37	542.700
TORRE DE' PICENARDI	casalasco	405.000	1,25	506.250
TORRICELLA DEL PIZZO	casalasco	405.000	1,50	607.500
TRESCORE CREMASCO	cremasco	279.000	1,25	348.750
TRIGOLO	cremasco	279.000	1,50	418.500
VAIANO CREMASCO	cremasco	279.000	1,12	312.480
VAILATE	cremasco	279.000	1,25	348.750
VESCOVATO	cremonese	378.000	1,37	506.520
VOLONGO	cremonese	378.000	1,37	506.520
VOLTIDO	casalasco	405.000	1,37	542.700

Le modalità di variazione cartografica agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico sono così definite:

a) "Modifiche non sostanziali cartografiche" del PTCP di cui all'art. 34 comma 1 nei seguenti casi.

Capo III e Appendice D	Tab1 Indicatori qualitativi	Tab1 Indicatori quantitativi
coerenza	Coerenza punti A1 e A2	B1 – sup. massima 1 ha Sup. sedime manufatti cascine storiche Allegato 6-I

b) "Modifiche non sostanziali" del PTCP di cui all'art. 34 comma 2 nei seguenti casi.

Capo III e Appendice D	Tab1 Indicatori qualitativi	Tab1 Indicatori quantitativi
coerenza	Coerenza punti A1 e A2 Coerenza altri due punti	B1 – sup. da 1 ha sup. massima tab. 2 per comune

c) "Modifiche sostanziali" del PTCP di cui all'art. 40 nei seguenti casi.

Capo III e Appendice D	Tab1 Indicatori qualitativi	Tab1 Indicatori quantitativi
coerenza	Coerenza punti A1 e A2 Coerenza altri due punti	B1 – superficie superiore sup. massima tab. 2 per comune

I valori delle soglie dimensionali per la variazione degli ambiti agricoli del PTCP di cui alla tabella 2 possono essere variate con variante sostanziale al PTCP di cui all'art. 40 a partire da cinque anni dall'entrata in vigore del piano.

Le superfici sottratte nel tempo agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico attraverso una o più varianti di tipo non sostanziale (art. 34 del PTCP) si sommano fino al raggiungimento delle soglie dimensionali di riferimento per le variazioni degli ambiti agricoli

massime di cui alla tabella 2, fatto salvo lo scomputo delle "aree agricole esterne", individuate nell'Allegato 6-III "Carta di caratterizzazione del territorio rurale", che il Comune può eventualmente chiedere di ricomprendere negli ambiti agricoli del PTCP di cui al punto 1.

Qualora la richiesta di variazione della superficie degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, sommata alle superfici già sottratte agli stessi nel tempo attraverso una o più varianti di tipo non sostanziale, risulti essere superiore rispetto alle soglie dimensionali di riferimento massime di cui alla tabella 2, si procede a una variante sostanziale ai sensi dell'art. 17 c.14 della l.r. 12/05 di cui all'art 40.

Per ogni intervento di variante di cui ai casi b) e c) dovranno essere previsti interventi di compensazione parziale naturalistica da definire in base alle caratteristiche del comune e ai criteri di sostenibilità previsti dal PTCP di cui alla Normativa e in particolare all'Appendice D "Individuazione dei contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali".

Art. 20 - Criteri per la pianificazione dello sviluppo insediativo comunale

Al fine di pianificare lo sviluppo insediativo del proprio territorio in modo coerente con gli indirizzi e gli obiettivi del PTCP, il Comune adotta, nella redazione del proprio PGT, i seguenti criteri.

1. Criteri per l'inquadramento territoriale e urbanistico

Contestualmente all'inizio della redazione del PGT, il Comune effettua tre tipi di operazioni:

- a. recupero delle informazioni contenute nel SIT provinciale di cui all'art. 29, da integrare, compatibilmente con i formati, gli standard ed il livello di dettaglio, con quelle disponibili presso il Comune;
- b. sviluppo del quadro conoscitivo secondo le indicazioni di cui all'art 8 c.1 della l.r. 12/2005, e le priorità definite al capitolo 4 dell'Appendice D alla Normativa del PTCP sui contenuti minimi sovracomunali del PTCP;
- c. sviluppo del capitolo di inquadramento del territorio e della programmazione comunale rispetto al contesto di area vasta di riferimento secondo le indicazioni fornite al capitolo 3 dell'Appendice D alla Normativa, anche in riferimento alle polarità insediative (cfr. par. 4.2 del Documento direttore), all'eventuale Area di coordinamento intercomunale di appartenenza, all'eventuale ambito territoriale oggetto di Piano territoriale d'area di cui all'art. 35 e alle scelte dei comuni limitrofi riportate nell'Allegato 5 *Mosaico informatizzato dei piani regolatori generali* ovvero recuperabili dal SIT provinciale di cui all'art. 29. Questa prima analisi comporta anche l'indicazione quantitativa degli elementi di sviluppo endogeno e di quelli di sviluppo esogeno di cui all'art. 21;
- d. indicazione delle destinazioni d'uso compatibili con le caratteristiche fisico-naturali del territorio, le quali sono riportate in forma sintetica nella *Carta delle opportunità insediative* e in forma articolata nella *Carta delle compatibilità fisico-naturali* di cui all'Allegato 3. In particolare, il Comune terrà in considerazione le indicazioni contenute nell'Allegato 1, *Gli indirizzi e le indicazioni per lo sviluppo insediativo*, e nell'Appendice D, *Indicazioni sui contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali*.

2. Criteri per il dimensionamento della capacità insediativa³

A fronte dell'incremento del consumo del suolo e della rilevante quantità di patrimonio edilizio non utilizzato, si indicano nel corretto dimensionamento degli strumenti urbanistici comunali e in un utilizzo efficiente del territorio urbanizzato i principali fattori per il controllo dello sviluppo insediativo. A tal fine, il Comune effettua il calcolo della capacità insediativa, utilizzando valori medi di vani e di metri cubi per abitante corrispondenti alle proprie esigenze abitative e nel rispetto della normativa vigente⁴.

Il calcolo della capacità insediativa richiede di effettuare i seguenti passaggi (vedi Appendice A):

- a. calcolo degli abitanti aggiuntivi previsti mediante la quantificazione della dinamica demografica comunale nei dieci anni successivi a partire dalla data di adozione del PGT (Quadro C del Modulo per il calcolo della capacità insediativa reale - Mci). Tale calcolo si effettua sulla base del saldo demografico naturale (componente di sviluppo endogeno) e di quello sociale (componente di sviluppo esogeno) attraverso l'utilizzo di appositi metodi

³ Con capacità insediativa s'intende la capacità di un Comune di insediare la popolazione complessiva prevista dal PGT, la quale comprende sia la popolazione residente alla data di redazione del PGT, che la popolazione che si prevede andrà ad insediarsi alla scadenza dello stesso.

previsionali e con riferimento al ruolo che assume il Comune nel contesto provinciale (vedi punto 1 del presente articolo);

- b. calcolo del fabbisogno insediativo pregresso mediante la quantificazione, da effettuare a mezzo di specifiche indagini, del numero di abitanti in condizioni di disagio abitativo (sovraffollamento, inadeguatezza strutturale degli alloggi esistenti, coabitazioni, etc.) non risolvibili attraverso il recupero edilizio (Quadro A, sezione A.6 del Mci);
- c. calcolo della disponibilità complessiva di patrimonio edilizio, sommando il patrimonio edilizio esistente non utilizzato o da recuperare (Quadro A, sezioni A.3.1 e A.4.1 del Mci) con le cubature, previste dal PRG o PGT vigente, non realizzate o non completate (Quadro B del Mci);
- d. calcolo del fabbisogno insediativo finale, che comporta il confronto tra il fabbisogno insediativo derivante dal numero di abitanti aggiuntivi previsti e quello pregresso, di cui alle lettere a e b, e la disponibilità complessiva di patrimonio edilizio, di cui alla lettera c, al fine di procedere, in via prioritaria, al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente attraverso politiche di recupero, di riqualificazione e di completamento del pregresso urbanistico;
- e. calcolo della superficie territoriale necessaria a soddisfare il fabbisogno insediativo finale, utilizzando degli indici di cubatura territoriale, specifici per ciascun contesto, che non riproducano gli attuali fenomeni di diffusione e dispersione insediativa dove esistenti;
- f. valutazione del rapporto tra espansioni previste e riqualificazione dell'esistente in termini sia di investimenti diretti, che di eventuali compensazioni e/o investimenti richiesti agli altri enti di governo e/o a soggetti privati.

3. *Criteri insediativi morfologici*

La forma urbana è uno dei principali elementi identificativi dei luoghi, per cui il Comune ne verifica e indirizza i caratteri sulla base dei seguenti criteri:

- a. privilegiare le forme insediative compatte rispetto alle forme insediative frammentate e polverizzate, anche al fine di contenere i costi di infrastrutturazione primaria e di migliorare l'accessibilità, anche pedonale, ai servizi. Al riguardo, costituiscono oggetto del confronto le indicazioni sui livelli di frammentazione delle aree edificate contenute nell'Allegato 1, *Gli indirizzi e le indicazioni per lo sviluppo insediativo*;
- b. nelle scelte di sviluppo insediativo privilegiare la riqualificazione funzionale e la ristrutturazione urbanistica delle frange e dei vuoti urbani;
- c. disincentivare le espansioni insediative lineari lungo le arterie stradali e le conurbazioni diffuse;
- d. nelle scelte localizzative delle espansioni insediative rispettare gli andamenti morfologici dei suoli e la percezione degli elementi significativi del paesaggio;
- e. rispettare le "economie" infrastrutturali dei territori agricoli, in quanto l'orditura dei suoli coltivati, le rogge, i canali, i dugali, le strade poderali, le siepi e i filari, i prati permanenti, ecc., riportati nell'Allegato 6-III *Carta di caratterizzazione del territorio rurale*, oltre ad essere elementi costitutivi del paesaggio, sono componenti rilevanti dell'economia dei luoghi.

4. *Criteri paesistico-ambientali*

Nella localizzazione degli interventi di trasformazione del territorio e nel dimensionamento dello sviluppo insediativo si terrà conto delle compatibilità paesistico-ambientali adottando i seguenti criteri:

- a. tutelare i valori paesistico-ambientali considerando gli indirizzi contenuti nei punti 4.1 e 4.3 del Documento direttore e le successive integrazioni e rappresentati nella *Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale* e nella *Carta del degrado paesistico-ambientale*;
- b. considerare i caratteri storici dell'edilizia e delle strutture urbane nella definizione degli interventi di riqualificazione urbanistica e nelle scelte di viabilità urbana;
- c. considerare le caratteristiche fisico-naturali dei suoli e le indicazioni di compatibilità d'uso riportate nella *Carta delle compatibilità fisico-naturali*;
- d. integrare le indicazioni provinciali con indicazioni di dettaglio provenienti da analisi a scala comunale relativamente alle cascine di pregio architettonico, tipologico e ambientale riportate nell'Allegato 6.III *Carta di caratterizzazione del territorio rurale*. Il Comune dovrà disciplinare il recupero architettonico ed eventualmente funzionale dei manufatti rurali così classificati, mantenendone i caratteri tipologici e materici anche nel caso di demolizione con ricostruzione per comprovati problemi di ordine statico;

- e. integrare le indicazioni provinciali con indicazioni di dettaglio provenienti da analisi a scala comunale relativamente agli ambiti di prevalente valore e storico culturale individuati e censiti attraverso la *Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale*. In particolare si pone in evidenza il rispetto dei sistemi dell'organizzazione del paesaggio agrario tradizionale come le "baulature" dei campi e le tracce di centuriazione romana per cui si danno le seguenti indicazioni:

e.1 Gli assi della maglia centuriale romana (*kardines, decumani, limites intercisivi*), individuati nella *Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale*, come linee certe, ricostruite o tracce -, costituiscono un elemento di prevalente valore storico e culturale, quali testimonianze di un antico e consolidato assetto territoriale, conservatosi in buona parte sino ad oggi quale fattore capace di orientare l'organizzazione del paesaggio agrario tradizionale, e come base per lo studio delle sue fasi evolutive.

forme di tutela

Quale indirizzo generale si suggeriscono i seguenti accorgimenti gestionali:

- il sostanziale mantenimento del profilo del terreno;
- la valorizzazione degli elementi e dei segni visibili della centuriata;

Ai Comuni è demandato il compito di verificarli e di precisarne gli esiti territoriali, anche sulla base di più recenti e approfonditi studi di settore, inserire i tracciati nel Documento di Piano mentre nel Piano delle Regole dovranno essere declinate delle norme di indirizzo riferibili a:

- le strade (consorziali, interpoderali, ecc.) e i canali coincidenti con i *limites* centuriati;
- le linee centuriati segnalate da confini agrari, filari arboreo-arbustivi od altro dovranno garantire la permanenza dell'elemento identificativo. Nel caso di filari arboreo-arbustivi questi potranno essere utilizzati secondo la tradizionale prassi agroforestale con l'obbligo di reimpianto di analoghi complessi vegetali sui medesimi allineamenti;
- eventuali edicole, cappelle o tabernacoli sorti all'incrocio degli assi centuriati dovranno essere mantenuti e/o restaurati secondo le norme previste dai singoli PGT per i monumenti di rilevanza storico-paesaggistica;
- variazioni di destinazione del contesto paesaggistico circostante le tracce centuriati.

e.2 Gli areali interessati dalla sistemazione agraria a campi baulati, individuati nella *Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale*, definiscono ambiti di prevalente valore storico e culturale in quanto caratterizzati da elementi costitutivi di un particolare sistema di organizzazione del paesaggio agrario.

Il PTCP riconosce queste sistemazioni agrarie come caratterizzanti il paesaggio rurale unitamente al sistema delle reti scolanti della viabilità poderale e dei filari alberati.

forme di tutela

quale indirizzo generale si suggeriscono i seguenti accorgimenti gestionali:

- negli ambiti in cui prevalgono i campi baulati le pratiche agricole preferibilmente dovranno essere condotte in modo da mantenere nel migliore stato di conservazione tale tipo di sistemazione idraulico-agraria ed in efficienza la rete scolante superficiale (scoline, capofossi e fossi collettori; cavedagne);
- sono sempre ammesse e incoraggiate le nuove piantagioni di filari arborei, di siepi arboreo-arbustive o di ogni altro genere di corredo verde, specie lungo la rete idrica superficiale, così come le integrazioni o le riqualificazioni delle strutture vegetali esistenti.

Ai comuni è demandato il compito di verificare l'attuale consistenza delle aree a campi baulati cartografandole con maggior dettaglio nel quadro conoscitivo del documento di piano avendo cura che ogni eventuale intervento edilizio da limitarsi alle sole esigenze di tipo agricolo, debba configurarsi con tipologie e materiali adeguati al contesto.

- f. Al fine di contenere i fenomeni di degrado paesaggistico potenziale e in atto, rilevati nell'elaborato F "Carta del degrado paesistico-ambientale", la Provincia produrrà un

rapporto biennale sulle situazioni di maggior significatività riscontrate a livello provinciale. Tale ricognizione si avvarrà anche dei contenuti conoscitivi rilevati nei Piani di Governo del Territorio comunali, implementando la banca dati tematica sugli aspetti di degrado secondo le procedure definite agli articoli 11, 27 e 29.

- g. Il PTCP tutela i paesaggi agrari tradizionali individuati nei repertori del PTR indicandoli nella carta A "Carta degli indirizzi per il sistema paesistico ambientale". Essendo individuati in maniera puntuale forniscono indicazioni di massima per le pianificazioni d'area vasta e per la pianificazione dei Comuni.

Paesaggi agrari tradizionali:

- 1 – Campagna irrigua dei "mosi" cremaschi – repertori n. 30
- 2 – Campagna irrigua del Serio Morto e dell'Adda Morta - repertori n. 31
- 3 – Cascine monoaziendali a corte del Cremonese - repertori n. 32
- 4 – Pioppeti delle golene fluviali - repertori n. 33

Art. 21 – Definizione delle componenti endogena ed esogena dello sviluppo insediativo

Al fine di evitare possibili interferenze tra gli interessi di differenti comuni e tra gli interessi locali e quelli sovralocali conseguenti a politiche urbanistiche non coordinate tra i comuni e per fornire indicazioni atte ad individuare le aree da destinare al soddisfacimento di fabbisogni non riconducibili alla scala locale, si distinguono le componenti endogena ed esogena dello sviluppo insediativo, quest'ultimo inteso in termini di espansioni e ampliamenti previsti nei PGT.

1. Si definisce *componente endogena* dello sviluppo insediativo l'insieme delle espansioni e dei completamenti insediativi necessari a rispondere in modo adeguato ai fabbisogni dei processi sociali ed economici che hanno origine ed effetti all'interno di un singolo comune.
2. Si definisce *componente esogena* dello sviluppo insediativo l'insieme delle espansioni insediative necessarie a rispondere in modo adeguato ai fabbisogni dei processi sociali ed economici che hanno origine all'esterno di un singolo comune e che producono effetti significativi, diretti o indiretti, sui sistemi territoriale, ambientale e socio-economico di più comuni. Caratteristica frequente di tali processi è quella di innescare meccanismi di concorrenzialità tra comuni al fine di favorire la localizzazione sul proprio territorio dei nuovi insediamenti.
3. Nella redazione del PGT o di sue varianti parziali, di cui alle direttive indicate nell'art. 11, il Comune distingue le componenti endogena ed esogena del proprio sviluppo insediativo secondo i criteri e le competenze di cui ai successivi artt. 22 e 23.

Art. 22 – Criteri per l'individuazione delle componenti endogena ed esogena dello sviluppo insediativo comunale

I criteri per l'individuazione delle componenti endogena ed esogena dello sviluppo insediativo riguardano le quattro principali destinazioni d'uso urbanistico del suolo, cioè quelle residenziale, industriale, commerciale e per servizi. Nel caso in cui si rendesse necessario, in futuro potranno essere definiti i criteri per ulteriori destinazioni d'uso del suolo.

1. *Criteri per l'individuazione delle componenti endogena ed esogena dello sviluppo residenziale*
 - a. La componente endogena dello sviluppo residenziale si identifica nel fabbisogno generato dai processi demografici interni al comune, rappresentati dal saldo naturale della dinamica demografica. Il calcolo del saldo naturale della dinamica demografica potrà essere effettuato utilizzando il metodo indicato nell'Appendice A della Normativa. Qualora venissero utilizzati metodi diversi, i passaggi indicati nell'Appendice A costituiranno comunque il riferimento per il confronto di cui al punto 2 dell'art. 20.
 - b. La componente esogena dello sviluppo residenziale si identifica nel fabbisogno generato dai processi demografici derivanti da trasferimenti tra comuni, i quali sono rappresentati dal saldo sociale della dinamica demografica. Il calcolo del saldo sociale della dinamica demografica potrà essere effettuato utilizzando il metodo indicato nell'Appendice A della Normativa. Qualora venissero utilizzati metodi diversi, i passaggi indicati nell'Appendice A costituiranno il riferimento per il confronto di cui al punto 2 dell'art. 20.
2. *Criteri per l'individuazione delle componenti endogena ed esogena dello sviluppo industriale*
 - a. Si distinguono le componenti endogena ed esogena dello sviluppo industriale rispetto a tre parametri:
 - i. il valore percentuale della superficie territoriale delle aree industriali previste e non

- edificate (St_p) rispetto alla superficie territoriale della totalità delle aree industriali edificate (St_e);
- ii. la superficie territoriale di ogni area prevista (St_{pSA});
 - iii. la funzione di nuova espansione o di ampliamento di attività esistenti che caratterizza la previsione di ciascuna area.
- b. Le soglie dimensionali, che individuano la componente endogena dello sviluppo industriale si articolano rispetto a 6 classi di comuni distinti per dimensione della superficie territoriale complessiva edificata. Tali soglie sono:
- Classe 1 Comuni con St_e inferiore a 40.000 mq; la St_p endogena può raggiungere i 20.000 mq;
- Classe 2 Comuni con St_e da 40.000 mq a 100.000 mq; la St_p endogena può arrivare fino al 50% della St_e ma non deve superare i 40.000 mq.;
- Classe 3 Comuni con St_e da 100.000 mq a 300.000 mq; la St_p endogena può arrivare fino al 30% della St_e ma non deve superare gli 80.000 mq;
- Classe 4 Comuni con St_e da 300.000 mq a 1.000.000 mq; la St_p endogena può arrivare fino al 25% della St_e ;
- Classe 5 Comuni con St_e da 1.000.000 a 2.000.000 mq; la St_p endogena può arrivare fino al 20% della St_e ;
- Classe 6 Comuni con St_e superiore 2.000.000 di mq; la St_p endogena può arrivare fino al 15% della St_e .
- c. Per le classi 4, 5 e 6 di cui alla precedente lettera b le soglie massime della superficie territoriale complessiva di ogni singola area industriale prevista affinché possa essere considerata di tipo endogeno sono:
- Classe 4 fino a 100.000 mq;
- Classe 5 fino a 150.000 mq;
- Classe 6 fino a 200.000 mq.
- Nei casi in cui tali soglie dimensionali siano superate, esse saranno oggetto di accordo secondo le modalità di cui alla lett. b, punto 2 dell'art. 23, in materia di servizi alla produzione, alla residenza e alle infrastrutture, in quanto potenzialmente generatrice di effetti sovra-locali.
- d. Le aree di espansione previste esclusivamente per l'ampliamento di aziende esistenti sono considerate di carattere endogeno anche quando la St_{pSA} prevista supera le soglie dimensionali definite alle lettere b, c, e. In questo caso, la previsione di ampliamento sarà oggetto di accordo secondo le modalità di cui alla lettera b, punto 2 dell'art. 23, in materia di servizi alla produzione, alla residenza e alle infrastrutture, in quanto potenzialmente generatrice di effetti sovra-locali. Inoltre, indipendentemente dalle superfici previste per tali aree, un Comune potrà prevedere ulteriori espansioni di carattere endogeno pari al 50% della superficie di carattere endogeno disponibile nel caso in cui sia prevista una unica area di espansione esclusivamente destinata all'ampliamento di aziende esistenti, pari al 25% nel caso in cui tali aree siano due e nessuna nuova superficie nel caso in cui tali aree siano più di due.
- e. I fenomeni di espansione industriale a carattere esogeno vengono distinti in espansioni di interesse provinciale ed espansioni di interesse intercomunale. Sono considerate di interesse provinciale le nuove aree industriali che singolarmente interessano una superficie territoriale complessiva superiore a 250.000 mq, mentre sono considerate di interesse intercomunale tutte le aree che si collocano nell'intervallo compreso fra le soglie dimensionali stabilite per le aree di valenza endogena e 250.000 mq.
- f. Le soglie dimensionali indicate nella tabella 1 hanno valenza normativa nella definizione delle competenze di cui all'art. 23 e nella concertazione tra Comuni, appartenenti o non appartenenti ad un'ACI, e Provincia, di cui all'art. 13. Esse non hanno valenza normativa ma di semplice riferimento per il confronto di cui al punto 1 dell'art. 20 nel caso in cui fossero redatti specifici studi di tipo economico-territoriale riferiti ad una singola ACI.

Tabella 1 - Soglie dimensionali per le espansioni industriali di carattere endogeno

Stato di fatto		Previsione				
Classi	Superficie territoriale edificata (St _e)	Soglia	Dimensione massima superficie	Dimensione massima singole aree	Superficie di aree d'interesse intercomunale	Superficie di aree d'interesse provinciale
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Classe 1	Inferiore a 40.000	-	Fino a 20.000	-	-	Oltre 250.000
Classe 2	Fino a 100.000	50%	Fino a 40.000	-	>40.000 <250.000	
Classe 3	100.000-300.000	30%	Fino a 80.000	-	>75.000 <250.000	
Classe 4	300.000-1.000.000	25%	-	Fino a 100.000	>100.000 <250.000	
Classe 5	1.000.000-2.000.000	20%	-	Fino a 150.000	>150.000 <250.000	
Classe 6	Oltre 2.000.000	15%	-	Fino a 200.000	>200.000 <250.000	

(a) Superficie territoriale complessiva delle aree industriali edificate espressa in mq

(b) Percentuale massima di aumento della superficie industriale di carattere endogeno rispetto ad (a). Tale percentuale risulta valida fino al raggiungimento delle soglie indicate nella colonna (c).

(c) Soglie dimensionali per la superficie complessiva delle nuove aree industriali di carattere endogeno espresse in mq.

(d) Soglie dimensionali per la superficie delle singole aree di carattere endogeno espresse in mq.

(e) – (f) Soglie dimensionali (in mq) delle aree industriali di carattere esogeno di interesse intercomunale (e) e di interesse provinciale (f).

3. *Criteri per l'individuazione delle componenti endogena ed esogena per lo sviluppo commerciale*

Il Piano di Settore del Commercio, di cui all'art. 10, lettera l indica i criteri e le modalità di esercizio relativi alla componente esogena di interesse provinciale e gli indirizzi in materia di componente esogena di interesse intercomunale e i criteri di programmazione urbanistico-commerciale che dovranno essere adottati dai PGT o da altri strumenti.

I Comuni programmano lo sviluppo dei settori merceologici "alimentare" e "non alimentare". Le tipologie "miste" appartengono al settore "alimentare".

Le componenti endogena ed esogena dello sviluppo commerciale sono distinte rispetto a quattro parametri: la popolazione comunale, il tipo di unità di vendita (vedi tabella 2), il settore merceologico di appartenenza del punto vendita e la dimensione della superficie di vendita dell'esercizio commerciale.

Tabella 2 - Classificazione degli esercizi commerciali ai sensi del D.Lgs. 114/98

Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti		Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti	
Tipo unità di vendita	Limite dimensionale	Tipo unità di vendita	Limite dimensionale
Esercizio di vicinato	Fino a 150 mq	Esercizio di vicinato	fino a 250 mq
Media Struttura di Vendita	da 150 a 1.500	Media Struttura di Vendita	da 250 a 2.500
Grande Struttura di Vendita	oltre 1.500 mq	Grande Struttura di Vendita	oltre 2.500 mq

- a. Alla componente endogena dello sviluppo commerciale appartengono, in tutte le realtà territoriali, le previsioni di nuovi esercizi di vendita, o di ampliamenti di esercizi esistenti, classificati nei PRG o PGT o negli strumenti urbanistici attuativi secondo la tipologia definita all'art. 4, punto 1, lettera d del D.Lgs. 114/98 come "esercizio di vicinato". Inoltre appartengono alla componente endogena le medie strutture di vendita definite dall'art. 4, punto 1, lettera e del D.Lgs. 114/98 secondo le classi di comuni indicate nella tabella 3.

Tabella 3 - Strutture di vendita appartenenti alla componente endogena

Classi di Comuni	Tipo di unità di vendita	Settore	Limite dimensionale
Popolazione inferiore a 2000 abitanti	Esercizi di vicinato	Tutti	< 150 mq
	Medie strutture di vendita	Alimentare	< 600 mq
Non alimentare		< 1.500 mq	
Popolazione compresa tra 2000 e 5000 abitanti	Esercizi di vicinato	Tutti	< 150 mq
	Medie strutture di vendita	Alimentare	< 1.000 mq
Non alimentare		< 1.500 mq	
Popolazione compresa tra 5000 e 10000 abitanti	Esercizi di vicinato	Tutti	< 150 mq
	Medie strutture di vendita	Tutti	< 1.500 mq
Cremona, Crema, Casalmaggiore	Esercizi di vicinato	Tutti	< 250 mq
	Medie strutture di vendita	Tutti	< 2.500 mq

- b. Alla componente esogena di interesse intercomunale dello sviluppo commerciale, che deve essere oggetto di accordo secondo le modalità di cui alla lett. b, punto 2 dell'art. 23, appartengono le previsioni di nuovi esercizi di vendita, o di ampliamenti di esercizi esistenti, classificati negli strumenti urbanistici comunali (generali ed attuativi) secondo le tipologie distributive definite all'art. 4, punto 1, lettere e, g del D.Lgs. 114/98 e riportate nella tabella 4.

Tabella 4 - Strutture di vendita appartenenti alla componente esogena di interesse intercomunale

Classi di Comuni	Tipo di unità di vendita	Settore	Limite dimensionale
Popolazione inferiore a 2000 abitanti	Medie strutture di vendita	Alimentare	> 600 mq
		Non	> 1.500 mq
Popolazione compresa tra 2000 e 5000 abitanti	Medie strutture di vendita	Alimentare.	> 1.000 mq
		Non	> 1.500 mq
Popolazione compresa tra 5000 e 10000 abitanti	Grandi strutture di vendita	Tutti	< 2.500 mq

Sono inoltre riconducibili alla componente esogena di interesse sovracomunale le medie strutture di vendita qualora il "peso insediativo" nel Comune risulti uguale o inferiore a 1,5 (d.g.r. 8/6024 del 5/12/2007). Per "peso insediativo" si intende il rapporto tra la somma della popolazione residente (al dato più recente) e gli addetti alle attività economiche ubicate nel territorio comunale (al censimento Istat 2001) e la somma della consistenza delle superficie di vendita delle medie strutture esistenti e di quella relativa alla richiesta di nuovo insediamento. In tal caso, ai soli fini del rilascio della specifica autorizzazione, andrà sentito il parere dei Comuni contermini.

- c. Alla componente esogena di interesse provinciale dello sviluppo commerciale, che deve essere oggetto di accordo secondo le modalità di cui alla lettera a, punto 2 dell'art. 23, appartengono le previsioni di nuovi esercizi di vendita, o di ampliamenti di esercizi esistenti, classificati negli strumenti urbanistici comunali (generali ed attuativi) secondo le tipologie definite dall'art. 4, punto 1, lettere f, g del D.Lgs. 114/98 come grandi strutture di vendita e centri commerciali e riportate nella tabella 5.

Tabella 5 - Strutture di vendita appartenenti alla componente esogena di interesse provinciale

Classi di Comuni	Tipo di unità di vendita	Settore	Limite dimensionale
Popolazione inferiore a 2000 abitanti	Grandi strutture di vendita	Tutti	> 1.500 mq
Popolazione compresa tra 2000 e 5000 abitanti	Grandi strutture di vendita	Tutti	> 1.500 mq
Popolazione compresa tra 5000 e 10000 abitanti	Grandi strutture di vendita	Tutti	> 2.500 mq
Cremona, Crema e Casalmaggiore	Grandi strutture di vendita	Tutti	> 2.500 mq

I suddetti criteri hanno valenza orientativa ai fini della formazione dei PGT e dell'espressione dell'eventuale parere in sede di conferenza di servizi, come previsto dal successivo articolo 42 della presente normativa.

4. Criteri per l'individuazione delle componenti endogena ed esogena dei servizi

Si distinguono le componenti endogena ed esogena dei servizi, comprensivi anche delle attrezzature e degli impianti pubblici e ad uso pubblico.

- a. La componente endogena dei servizi si riferisce alla dotazione di attrezzature di interesse generale, a gestione anche privata, in grado di soddisfare i bisogni della collettività a livello comunale. Tale componente deve essere dimensionata rispetto alle previsioni di sviluppo endogeno di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo.
- b. La componente esogena dei servizi si riferisce alla dotazione di attrezzature di interesse generale, a gestione anche privata - indicata nel PGT con apposita destinazione funzionale omogena - in genere riferita a servizi per il soddisfacimento di bisogni specifici che non sono presenti frequentemente sul territorio. Il bacino di utenza travalica i confini comunali con una mobilità attratta di livello sovralocale o comunque del tipo associabile a funzioni ad elevata concentrazione di presenze. Tale componente è oggetto di programmazione a livello sovracomunale e deve essere dimensionata rispetto alle previsioni di sviluppo esogeno di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo.

Art. 23 - Competenze sullo sviluppo insediativo

Per lo sviluppo insediativo, sia di carattere endogeno che esogeno, definito secondo i criteri di cui all'art. 21, si distinguono i seguenti livelli di competenza:

1. lo sviluppo insediativo di carattere endogeno è di competenza comunale;
2. lo sviluppo insediativo di carattere esogeno si distingue in:
 - a. sviluppo insediativo di interesse provinciale, relativo agli usi del suolo industriali, commerciali e dei servizi, e che è di competenza della Provincia ed è oggetto di concertazione tra i Comuni e la Provincia;
 - b. sviluppo insediativo di interesse intercomunale, relativo agli usi del suolo residenziali, industriale, commerciali e dei servizi, e che è di competenza della Provincia ed è oggetto di accordi tra l'insieme dei Comuni coinvolti e la Provincia, secondo le seguenti modalità:
 - i. all'interno del PTdA, nel caso in cui il Comune si riconosca nell'ambito territoriale di riferimento di un PTdA;
 - ii. all'interno dell'ACI, di cui al punto 1, lett. g dell'art. 13, o di una Unione di Comuni, nel caso in cui il Comune aderisca a una delle due aggregazioni di comuni e non si riconosca nell'ambito territoriale di riferimento di un PTdA;
 - iii. in accordo diretto con la Provincia, nel caso in cui il Comune non appartenga all'ambito territoriale di riferimento di un PTdA e non aderisca ad una Unione di Comuni o a una ACI.

Capo IV

Gestione del PTCP

Art. 24 – Caratteri della gestione del PTCP

Il PTCP fonda la propria efficacia sulla condivisione e sulla concertazione delle scelte con gli enti che operano sul territorio e con le forze sociali ed economiche; pertanto la sua gestione è caratterizzata da una pluralità di azioni finalizzate a:

1. verificare l'attuazione degli interventi previsti e la coerenza dei loro esiti con gli obiettivi del PTCP;
2. monitorare le dinamiche territoriali e socio-economiche per individuare l'emergere di nuove problematiche e bisogni;
3. identificare eventuali nuove priorità di intervento e i rispettivi livelli di fattibilità.

Art. 25 - Soggetti e dispositivi per la gestione del PTCP

I soggetti preposti alla gestione del PTCP sono gli organismi politico-amministrativi, costituiti dalla Giunta provinciale, dal Consiglio provinciale e dalle Commissioni consiliari, e gli organismi tecnico-amministrativi, costituiti dall'Ufficio di piano e dai diversi Settori della Provincia.

Gli strumenti per la gestione del PTCP sono: le procedure decisionali basate sulla concertazione di cui all'art. 13, che si possono avvalere degli strumenti di cui all'art. 39 quali i Protocolli di intesa, gli Accordi di programma, le Convenzioni e i Consorzi, il Sistema informativo territoriale provinciale di cui all'art. 29 e gli elaborati del PTCP di cui all'art. 6.

Gli organismi politico-amministrativi e tecnico-amministrativi concorrono, al termine di ogni legislatura, alla predisposizione del *Rapporto sullo stato della pianificazione territoriale* che indica:

1. gli atti assunti, adottati o approvati aventi valore di pianificazione territoriale e/o che hanno una incidenza significativa sul territorio;
2. lo stato di attuazione degli interventi previsti;
3. il grado di recepimento delle indicazioni del PTCP nella pianificazione comunale;
4. le principali problematiche territoriali in corso di valutazione.

Art. 26 - Ufficio di piano provinciale

L'Ufficio di piano provinciale è il soggetto competente della Provincia per la consulenza e le verifiche di conformità degli strumenti di cui agli artt. 36, 37 e 38; per il confronto con i Settori della Provincia nella definizione delle procedure per la formazione e l'aggiornamento dei Piani provinciali di settore di cui all'art. 10; per il confronto con i Comuni e la consulenza nella redazione e nell'adeguamento dei PGT di cui agli artt. 11 e 12. Esso fornisce inoltre la propria consulenza nella redazione di piani extra-provinciali e nella redazione e/o adeguamento dei Piani provinciali di settore e di loro varianti, al fine di renderli coerenti con le indicazioni del PTCP rispetto alle direttive di cui agli artt. 8, 9 e 10.

L'Ufficio di piano provinciale esprime i propri pareri avvalendosi anche della collaborazione dei diversi Settori della Provincia e di consulenze esterne.

L'Ufficio di piano provinciale favorisce e garantisce l'accesso alla consultazione e la diffusione dei materiali e delle informazioni relative al PTCP disponibili presso il Sistema informativo territoriale provinciale, nonché degli elaborati di progetto e per la gestione del PTCP.

Art. 27 – Istruttoria sugli atti di pianificazione comunale

L'istruttoria sul Documento di Piano o di sue varianti, previa verifica dell'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza obbligatoria del PGT ai sensi del DPR 357/97 e della DGR 14106/03 e smi., che viene effettuata seguendo le fasi procedurali indicate dai commi 5 e 7 dell'art 13 della l.r. 12/2005 ovvero sui programmi e sugli atti di pianificazione comunali nei casi previsti dalla legislazione, è condotta dall'Ufficio di Piano provinciale e consiste nella verifica di compatibilità dello strumento urbanistico o di governo del territorio comunale agli indirizzi e alle prescrizioni contenuti nel PTCP.

Al fine di rendere più efficace il confronto, i Comuni predispongono un apposito capitolo nel Documento di Piano che illustra le connessioni dei contenuti del PGT con i temi di interesse sovracomunale. Il capitolo è sviluppato seguendo le indicazioni sui contenuti di cui al capitolo 3 dell'appendice D al PTCP *Individuazione dei contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali*.

Questa verifica, condotta secondo le direttive già espresse all'art. 11, comporta anche:

1. la valutazione della coerenza agli interessi generali espressi negli obiettivi di cui all'art. 3, assicurando il confronto con il Comune;
2. il confronto sulle scelte di carattere esogeno di cui agli artt. 20, 21, 22 e 23 sui contenuti sovracomunali minimi di cui all'appendice D al PTCP, e sulle scelte relative alle indicazioni dei Piani provinciali di settore di cui all'art. 10;
3. la valutazione delle integrazioni e rettifiche di maggior dettaglio ai tematismi di cui all'art. 11 comma 15 contenuti nel PGT e la validazione dei corrispondenti livelli informativi di competenza provinciale secondo le specifiche del SIT di cui all'art. 29;
4. l'articolazione del parere di compatibilità rispetto alle richieste di eventuale adeguamento ai contenuti di carattere prevalente ed orientativi del PTCP;
5. la valutazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta, delle richieste di modifiche non sostanziali cartografiche al PTCP ai sensi dell'art. 34 c. 1 avanzate dal PGT o sue varianti ai sensi della legislazione vigente.

Al termine dell'istruttoria, e comunque entro i termini di legge, la Provincia comunica al Comune il parere sulla compatibilità dello strumento urbanistico o di governo del territorio comunale con il PTCP, parere che viene espresso con deliberazione della Giunta Provinciale.

E' cura della Provincia disciplinare con un successivo provvedimento le modalità e la documentazione necessaria per avviare la verifica di compatibilità al PTCP secondo le differenti procedure di legge che la richiedono.

Art. 28 – Acquisizione di varianti urbanistiche ai sensi dell'art. 13 c.14bis della L.R.12/05

Le varianti urbanistiche ai sensi dell'art. 13 c.14bis della L.R.12/05 vengono inviate per conoscenza alla Provincia.

Art. 29 - Sistema informativo territoriale (SIT) provinciale

La Provincia, a supporto delle proprie competenze e al fine di contribuire al miglioramento della pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale e del confronto tra i soggetti che intervengono sul territorio, promuove il sistematico aggiornamento del quadro conoscitivo provinciale attivando studi e analisi tematiche sia di tipo generale, sia per ambiti territoriali. A tale scopo è stato predisposto il SIT provinciale, strumento con cui viene anche regolato l'accesso alle informazioni dei soggetti pubblici e privati interessati dalle disposizioni del PTCP, la cui gestione è demandata ad una apposita struttura intersettoriale che non coincide con l'Ufficio di piano provinciale.

Attraverso il SIT provinciale viene gestita l'archiviazione di documenti, quali quelli propedeutici al monitoraggio della Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 37 e l'organizzazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente e del paesaggio provinciale. Al riguardo, i Comuni devono contribuire all'ampliamento e all'approfondimento delle informazioni contenute nel SIT provinciale comunicando all'Ufficio di piano provinciale l'esistenza e la localizzazione degli elementi indicati ai commi 14 e 15 dell'art. 11.

Lo sviluppo del SIT provinciale e la sua integrazione nel SIT integrato introdotto dall'art. 3 della l.r. 12/2005 nelle modalità previste dal relativo disposto attuativo approvato con dgr 8/1562 del 22/12/2005 "*Modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni per lo sviluppo del sistema informativo territoriale integrato*", rappresenta uno strumento fondamentale della pianificazione territoriale ai diversi livelli di governo del territorio.

A ulteriore specificazione di quanto disposto all'art. 11, nella fase di redazione dei PGT, i Comuni, attraverso una specifica richiesta, potranno avvalersi oltre alle informazioni territoriali regionali

specificate dai competenti provvedimenti regionali – d.d.u.o. 12.520 del 10/11/2006 "Approvazione delle linee guida per la realizzazione degli strumenti del SIT integrato per la pianificazione locale ai sensi dell'art. 3 della l.r. 12/05" - dei livelli informativi contenuti nel SIT provinciale, che saranno specificati in un successivo provvedimento provinciale.

Nella successiva fase di verifica di compatibilità al PTCP di cui all'art. 27, il Comune sarà chiamato a fornire all'Ufficio di Piano le eventuali segnalazioni di aggiornamenti e/o modifiche da apportare ai livelli informativi provinciali. Tale segnalazione dovrà essere opportunamente documentata e sarà valutata dall'ufficio provinciale competente al fine di verificarne l'opportuno recepimento che sarà espresso nel parere di compatibilità, in una sezione dedicata alle tematiche del SIT.

Successivamente all'approvazione del PGT o sue varianti i livelli informativi modificati con il recepimento delle segnalazioni dei Comuni, andranno ad implementare il SIT provinciale e tale attività sarà comunicata formalmente oltre al Comune interessato, anche ai Settori interni all'Amministrazione.

In adempimento all'art. 3 della l.r. 12/05 e in coerenza con le disposizioni regionali, la Provincia approverà un provvedimento che regolamenti il flusso delle informazioni territoriali tra i Settori competenti per i piani di cui all'art. 10 e tra gli altri Enti preposti al Governo del territorio. Il provvedimento dovrà definire le procedure e gli standard informatici per l'aggiornamento del SIT, ovvero il formato, l'inquadramento geografico e le specifiche necessarie per omogeneizzare i dati prodotti dalla provincia.

Art. 30 - Indice territoriale di sostenibilità ambientale (InTeSA) e Carta delle compatibilità fisico-naturali

L'InTeSA e la *Carta delle compatibilità fisico-naturali* sono strumenti riferiti all'intero territorio provinciale e sono stati predisposti per supportare le scelte di sviluppo sostenibile secondo criteri documentati e verificabili. Tali strumenti sono costruiti secondo specifiche procedure, la prima di calcolo e la seconda di rappresentazione georeferenziata dei fattori di valutazione, che ne consentono l'aggiornamento sistematico.

L'InTeSA e la *Carta delle compatibilità fisico-naturali* costituiscono i riferimenti per l'integrazione nel processo di gestione del PTCP delle valutazioni delle scelte dei Comuni e delle proposte d'intervento di soggetti pubblici e privati.

La *Carta delle compatibilità fisico-naturali* costituisce il principale riferimento per la localizzazione degli insediamenti urbani e delle infrastrutture ed è uno degli elementi di verifica dei PGT di cui all'art. 11.

Art. 31 - Bilanci d'area

I Bilanci d'area sono strumenti finalizzati al monitoraggio delle convenienze economiche, sociali e ambientali, conseguibili attraverso scelte d'intervento coordinate tra comuni o tra soggetti pubblici e privati e consentono di effettuare delle valutazioni, dal punto di vista socio-economico e ambientale, delle principali azioni di attuazione del PTCP. Tali bilanci possono essere riferiti alle Aree di coordinamento intercomunali di cui all'art. 13 e agli ambiti territoriali interessati dai Piani territoriali d'area di cui all'art. 35, dai Progetti strategici, di cui all'art. 36, o da particolari problematiche di sviluppo.

I Bilanci d'area possono essere predisposti dalla Provincia, da altri soggetti pubblici o da privati; negli ultimi due casi le basi informative devono potersi confrontare e preferibilmente integrare con il SIT provinciale.

Art. 32 - Dossier tematici per la guida alla decisione

I dossier tematici per la guida alla decisione contengono indicazioni e valutazioni su possibili alternative decisionali. Essi sono strumenti finalizzati ad identificare i problemi e le scelte e a promuovere il confronto tra gli "attori" territoriali interessati ad un intervento sulla base di informazioni verificabili e condivise.

I dossier tematici sono documenti che riportano l'insieme dei passaggi del processo di formazione di alcune scelte del PTCP e che permettono di verificarne nel tempo gli esiti raggiunti. Tali strumenti possono essere redatti da soggetti pubblici e privati e devono potersi integrare con il Sistema informativo territoriale provinciale.

Capo V

Attuazione del PTCP

Art. 33 - Strumenti per l'attuazione del PTCP

Per assicurare l'efficacia e la processualità del PTCP, in coerenza con l'evolversi dei fattori socio-economici e territoriali e con il procedere dell'aggiornamento del quadro conoscitivo, la Provincia, anche in collaborazione con i Comuni, ne attua i contenuti e gli obiettivi attraverso:

1. la redazione di Modifiche non sostanziali di cui all'art. 34;
2. la redazione dei Piani provinciali di settore, dei Piani territoriali d'Area Vasta e dei Progetti strategici di cui agli artt. 10, 35 e 36;
3. la redazione di Regolamenti tipo per ambiti tematici di cui all'art. 38.

Art. 34 – Criteri e procedure per l'accoglimento di Modifiche non sostanziali al PTCP

Sono considerate Modifiche non sostanziali al PTCP quelle modifiche che hanno un carattere integrativo o di approfondimento dei contenuti del PTCP, non comportano la variazione degli obiettivi di cui all'art. 3 e non portano alla variazione di fattori sostanziali relativi alla regolamentazione del rapporto tra pianificazione urbanistica comunale e pianificazione territoriale provinciale.

Sono altresì considerate:

1. "Modifiche non sostanziali cartografiche", quelle che costituiscono rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale o da studi di settore provinciali e al riguardo sono inclusi i casi previsti al punto 2 e al punto 3 lett. a) dell'art. 19 bis.
2. "Modifiche non sostanziali" i Progetti strategici di cui all'art. 36 e i progetti di grandi opere di intervento, sia pubblici che privati, che sono approvati attraverso Accordi di programma tra Comuni, Provincia e Regione ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/00 e della legislazione vigente in materia di programmazione negoziata e nel caso della conclusione di intese ai sensi dell'art. 57 D.Lgs 112/98. Al riguardo sono inclusi gli interventi assoggettati alle norme di salvaguardia di cui ai punti 4, 5, 6 e 8 dell'art. 19 e al punto 3 lett. b) dell'art. 19bis.

Sono considerate comunque Modifiche non sostanziali tutte le modifiche che non rientrano esplicitamente nei casi di cui all'art. 40. Le variazioni cartografiche sono da recepire nelle modalità del Sistema Informativo Territoriale provinciale di cui all'art. 29.

Le Modifiche non sostanziali costituiscono modalità semplificata di Variante al PTCP ai sensi dell'art 17 cc.11 e 12 della l.r. 12/05 e sono così approvate:

- nei casi di cui al comma 1 dalla Giunta provinciale come modificazioni cartografiche al PTCP all'interno e nei tempi del parere di compatibilità al proprio Piano territoriale di Coordinamento secondo le procedure di legge vigenti;
- nei casi di cui al comma 2 dalla Giunta provinciale per l'approvazione dell'Accordo di Programma e degli altri atti di programmazione negoziata con ratifica del Consiglio per la parte di variazione cartografica, sentita la conferenza dei Comuni e delle Aree regionali protette per ambito territoriale di riferimento.

Art. 35 – Piano territoriale d'area vasta: caratteri, criteri e procedure per la sua redazione

Il Piano territoriale d'area vasta (PTdA) è uno strumento di pianificazione di area vasta ai sensi dell'art. 15 c. 7bis della l.r. 12/05 finalizzato a individuare e a supportare l'attuazione di politiche territoriali di carattere intercomunale e trova il suo principale riferimento territoriale nelle Aree di

coordinamento intercomunale di cui all'art. 13. Esso viene redatto su proposta della Provincia e/o di uno o più Comuni di un'area quando, in modo concorde, la Provincia e i Comuni interessati riscontrano la necessità di coordinare le politiche d'intervento in modo più approfondito rispetto alle indicazioni del PTCP.

Il PTdA assume gli obiettivi, gli indirizzi, le prescrizioni e le indicazioni contenute nel PTCP per l'area d'intervento e ne approfondisce e ne sviluppa le implicazioni in accordo con gli obiettivi e le esigenze di carattere comunale. Esso può modificare gli indirizzi e le indicazioni contenute nel PTCP sulla base di una migliore conoscenza del territorio o in caso di individuazione di più efficaci modalità di conseguimento degli obiettivi del PTCP di cui all'art. 3.

Il PTdA viene redatto dalla Provincia e/o dai Comuni interessati mediante specifico accordo e con la sua approvazione da parte della Provincia e degli stessi Comuni esso diventa parte integrante e attuativa del PTCP e deve essere recepito dai PGT.

Il PTdA non costituisce Variante al PTCP e viene considerato Modifica non sostanziale al PTCP quando non apporta modifiche o integrazioni di cui all'art. 40 e quindi viene approvato secondo le procedure di cui all'art. 34.

Il PTdA costituisce Variante al PTCP quando apporta modifiche o integrazioni di cui all'art. 40 e quindi viene approvato secondo le procedure di cui all'art. 41.

Il PTCP individua quali zone prioritarie per la redazione di Piani territoriali d'area gli ambiti territoriali che gravitano sui poli urbani di Cremona, Crema e Casalmaggiore, al fine di concordare le scelte sulle grandi infrastrutture e sulle funzioni di rilevanza sovracomunale e di coordinare le scelte urbanistiche di interesse locale.

Art. 36 – Progetto strategico: caratteri, criteri e procedure per la sua redazione

Il Progetto strategico è uno strumento per l'approfondimento delle problematiche di carattere territoriale conseguenti all'eventuale realizzazione di un intervento o di un'opera di valenza provinciale o sovra-provinciale e per l'individuazione della soluzione più idonea al fine di conseguire gli obiettivi sia dell'intervento stesso, che di quelli locali e del PTCP.

Il Progetto strategico terrà conto delle schede, ove predisposte, del Programma regionale di sviluppo vigente e degli obiettivi, indirizzi e indicazioni del PTCP e si avvarrà del SIT provinciale di cui all'art. 29. Nel caso in cui gli interventi siano da sottoporre a valutazione d'impatto ambientale ai sensi delle leggi nazionali o regionali, l'Ufficio di piano provinciale indicherà le analisi e le valutazioni da effettuare al fine di poter formulare un corretto giudizio di conformità dell'opera al PTCP.

Il Progetto strategico ha valenza di Programma di Azione Paesaggistica quando, in conformità all'art 32 del Piano Paesaggistico Regionale è atto di carattere programmatico idoneo a perseguire le finalità di cui all'art 1 del PPR.

Il Progetto strategico costituisce Modifica non sostanziale del PTCP e viene approvato secondo la procedura di cui all'art. 34.

Art. 37 – Valutazione ambientale strategica

1. Le varianti al PTCP sono accompagnate dalla valutazione ambientale degli effetti ai sensi dell'art. 4 della l.r. 12/2005 e della Direttiva Europea 2001/42/CE. La valutazione viene effettuata seguendo le indicazioni fornite dalle linee d'indirizzo regionali attuative dell'art. 4, approvate con DCR n.351 del 13 marzo 2007, e successivi atti di maggiore specificazione operativa.
2. Il programma di monitoraggio sviluppato nell'ambito del percorso di valutazione ambientale strategica è basato su un sistema di indicatori di stato e prestazionali che comprende o si interfaccia con gli indicatori di supporto previsti al capitolo 5 dell'Appendice D. L'attuazione del monitoraggio comprende la redazione e pubblicazione di un rapporto periodico con i seguenti contenuti principali:
 - a. evoluzione dello stato del territorio
 - b. punto della situazione sull'attuazione dei contenuti previsti nel piano
 - c. verifica efficacia degli obiettivi e delle strategie del piano
 - d. confronto tra i diversi ambiti che costituiscono il territorio provinciale
3. Viene costituito un *forum* permanente, composto da rappresentanti degli enti territoriali e degli interessi organizzati del mondo economico e sociale, come organismo di consultazione che sulla base delle risultanze pubblicate nei rapporti periodici di monitoraggio formula proposte

per l'integrazione e l'aggiornamento del PTCP, e più in generale per migliorare l'efficacia del percorso di attuazione e gestione del piano.

4. La Provincia promuove, su richiesta degli enti interessati, azioni di coordinamento tra i percorsi di valutazione ambientale strategica dei diversi enti al fine di favorire un approccio di area vasta a temi, quali quelli ambientali, che spesso necessitano per essere compresi e affrontati di una visione che vada oltre i confini amministrativi comunali. Le iniziative della Provincia potranno riguardare:
 - a. il coordinamento delle banche dati ambientali e territoriali necessarie per lo sviluppo dei percorsi di valutazione ambientale strategica;
 - b. il supporto a percorsi di valutazione ambientale strategica sviluppati da gruppi di comuni associati, con particolare riferimento a piani territoriali d'area vasta e ACI;
 - c. l'assistenza alla predisposizione di sistemi di indicatori e azioni per monitorare l'attuazione di obiettivi e contenuti dei piani;
 - d. l'assistenza ai comuni di minori dimensioni mettendo a disposizione dati e competenze al fine di attuare il percorso di valutazione ambientale strategica ottimizzando l'impegno di risorse economiche.

In via sperimentale la Provincia può promuovere azioni di coordinamento per rendere gradualmente tra loro interfacciabili i sistemi di indicatori utilizzati nei programmi di monitoraggio dei piani comunali e provinciale, a partire dai temi che maggiormente incidono sugli aspetti sovracomunali di sostenibilità, dove è auspicabile un coordinamento stretto tra i livelli della pianificazione provinciale e comunale.

Art. 38 - Regolamenti tipo per ambiti tematici: caratteri e procedura di approvazione

I Regolamenti tipo per ambiti tematici sono strumenti previsti dal PTCP per semplificare e rendere coerente le normative di carattere urbanistico e territoriale e per garantire efficacia e flessibilità alle scelte del PTCP.

Il Regolamento tipo è predisposto dall'Ufficio di piano provinciale e viene inizialmente adottato dalla Giunta provinciale, quindi sottoposto a consultazione dei soggetti pubblici e privati interessati ed infine approvato dal Consiglio provinciale.

Gli ambiti tematici rispetto a cui è prioritario predisporre questi strumenti sono:

1. la riqualificazione ed il riutilizzo del sistema degli insediamenti diffusi - con particolare attenzione al sistema delle cascine, delle opere di infrastrutturazione del territorio agricolo e, sentito il parere del consorzio di bonifica competente, con specifico riguardo ai manufatti idraulici e al sistema delle canalizzazioni;
2. le modalità d'uso delle aree soggette a rischio di esondazione o a rischio tecnologico, con riferimento alle esigenze di protezione della salute e di maggiore consapevolezza e responsabilizzazione nei confronti della sicurezza individuale e collettiva;
3. i criteri insediativi delle attività manifatturiere, con particolare attenzione ai rapporti con le infrastrutture per l'accessibilità e i servizi.

Art. 39 - Strumenti giuridico-amministrativo

Ai fini dell'attuazione degli indirizzi del PTCP, della redazione degli strumenti di cui agli artt. 10, 35 e 36, nonché del coordinamento dell'attività dei comuni, tra gli strumenti giuridico-amministrativi si indicano i Protocolli d'intesa, gli Accordi di programma, le Convenzioni, i Consorzi e i Programmi integrati di intervento, così come definiti dalla legislazione vigente e in particolare dal D.Lgs. 267/00.

1. Il Protocollo d'intesa è una forma di accordo che identifica gli impegni e le responsabilità dei soggetti proponenti e può essere promosso da soggetti pubblici e privati; esso è soggetto a deliberazione degli organi collegiali di governo e può rinviare a modalità operative tramite gli strumenti di cui ai successivi punti 2, 3 e 4.
2. L'Accordo di programma, come previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 267/00, mira ad assicurare un'azione integrata e coordinata di diversi soggetti pubblici e privati e a determinare tempi, modalità, finanziamenti ed altri connessi adempimenti; esso è promosso dall'Ente interessato e, se adottato con Decreto del Presidente regionale, ha valore di Variante ai PGT e ai piani attuativi.
3. La Convenzione, come prevista dall'art. 30 del D.Lgs. 267/00, mira ad assicurare lo svolgimento in modo coordinato di determinati servizi e funzioni tra diversi soggetti pubblici e privati e a

stabilire finalità, durata, forme di consultazione dei soggetti contraenti, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.

4. Il Consorzio, come previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 267/00, mira ad assicurare la gestione associata di determinati servizi o funzioni attraverso l'approvazione di una convenzione a maggioranza assoluta dei componenti, unitamente allo statuto del Consorzio; in particolare, la convenzione deve prevedere la trasmissione, ai soggetti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio.
5. Il Programma integrato d'intervento (PII), ai sensi dell'art. 16 della L. 179/92 e dell'art. 87 della l.r. 12/05, mira ad assicurare un'azione integrata e coordinata di soggetti pubblici e privati, riuniti in consorzio o associati fra loro, finalizzata alla riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del territorio, anche per aree non contigue; esso è soggetto ad approvazione comunale e attuato, quando risulta coerente alla pianificazione comunale, attraverso una convenzione tra i soggetti attuatori ed il Comune; quando risulta incoerente alla pianificazione comunale, è subordinato alla redazione della variante al PGT attraverso la procedura dell'Accordo di programma nei casi definiti per legge.
6. Gli atti di programmazione negoziata di cui alla l.r. 2/2003.

Capo VI

Aggiornamento del PTCP

Art. 40 – Variante al PTCP: definizione

Costituiscono Variante al PTCP ai sensi dell'art. 17 c. 14 della l.r.12/05 tutte quelle modifiche o integrazioni sostanziali che vanno ad interessare i capisaldi del PTCP stesso così come indicati nei seguenti punti:

1. le modifiche agli obiettivi del PTCP di cui all'art. 3;
2. le modifiche e le integrazioni al PTCP che comportano un diverso regime giuridico delle aree e che non sono riconducibili ai casi di cui all'art. 34;
3. le tutele di cui all'articolo 16;
4. le modifiche ai criteri per l'individuazione dei caratteri esogeni ed endogeni dello sviluppo insediativo di cui all'art. 22;
5. le modifiche alla *Carta delle compatibilità fisico-naturali* di cui all'art. 30 relativamente ai criteri di redazione di questa carta, ai criteri di valutazione delle singole carte tematiche che la compongono e all'inserimento di una o più carte tematiche.
6. le modifiche all'art. 19 bis e all'individuazione cartografica degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico nei casi non riconducibili a quelli di cui all'art. 34.

Le variazioni cartografiche sono da recepire nelle modalità del Sistema Informativo Territoriale provinciale di cui all'art. 29.

Art. 41 – Variante al PTCP: la procedura di approvazione

L'approvazione della Variante al PTCP avviene secondo le procedure di cui all'art. 17 commi da 1 a 10 della l.r. 12/05:

1. qualora fosse necessario, i Comuni interessati adeguano il proprio Piano di Governo del Territorio entro due anni dalla data di approvazione della Variante al PTCP secondo le procedure di legge.

Art. 42 – Efficacia del PTCP

Hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT e di ogni altro strumento di pianificazione e/o di programmazione provinciale, intercomunale e comunale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della l.r. 12/05 e successive integrazioni i seguenti articoli della Normativa: 14; 15; 16;17; 18; 19; 19bis; le Appendici B e C alla Normativa. Hanno parimenti efficacia prescrittiva e prevalente la seguente cartografia di progetto del PTCP di cui all'art. 6: d- *Carta delle tutele e delle salvaguardie*;

I rimanenti articoli, nonché le Appendici A e D alla Normativa ed i restanti elaborati di cui all'art. 6, hanno efficacia orientativa e comunque concorrono alla verifica di compatibilità al PTCP, salvaguardandone i limiti di sostenibilità ai sensi dell'art. 18 comma 1 della l.r. 12/05.

Le prescrizioni che caratterizzano gli articoli con efficacia prevalente e gli indirizzi e le direttive che caratterizzano gli articoli con efficacia orientativa ai sensi di legge acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della delibera di approvazione del PTCP, o sua variante ai sensi dell'art. 40, da parte del Consiglio provinciale.

Art. 43 - Validità temporale del PTCP

Il PTCP ha validità temporale indeterminata. L'aggiornamento del PTCP può essere effettuato, mediante la procedura della Variante al PTCP di cui all'art. 41, ogni qual volta la Provincia ritenga opportuno o necessario procedere in tal senso.

Art. 44 - Norme transitorie

1. Nelle more del recepimento delle indicazioni del PTCP da parte dei PGT, la necessità, conseguente ad avanzamenti di progetti di interventi o a previsioni di espansioni insediative o di nuove infrastrutture, di georeferenziare le tutele e le salvaguardie, di cui agli artt. 14, 15, 16, 17, 18 e 19, viene soddisfatta dai singoli Comuni in collaborazione con l'Ufficio di piano provinciale e in modo coerente con le indicazioni e gli obiettivi del PTCP.

Appendice A

Modulo per il calcolo della capacità insediativa reale (Mci)

I Comuni, singolarmente o in aggregazione per Area di Coordinamento Intercomunale (Aci), contestualmente al dimensionamento del piano urbanistico comunale, compilano il Modulo per il calcolo della capacità insediativa (Mci), disponibile su un foglio elettronico (vedi modulo allegato). Il Mci è strutturato in quattro quadri: i quadri A e B riguardano il patrimonio edilizio esistente e da realizzare; il Quadro C riguarda i caratteri e l'evoluzione demografica, distinta nelle componenti endogena ed esogena; il Quadro D riguarda il bilancio tra il fabbisogno e la disponibilità di abitazioni.

Le caselle del Mci sono contrassegnate con un codice alfanumerico composto da una lettera maiuscola, che indica il Quadro di riferimento, un numero, che indica la sessione all'interno del Quadro di riferimento, e una lettera minuscola, che individua la colonna corrispondente alla cella. I comuni compilano tutte le caselle del Mci, escluse quelle evidenziate graficamente da uno sfondo grigio, che contengono formule o collegamenti ad altre celle o file. In particolare, tra le celle da non compilare quelle con sfondo più chiaro contengono degli indici che costituiscono due differenti riferimenti: il primo è per il compilatore per verificare le previsioni indicate nel Mci; il secondo è per la Provincia o altri Enti territoriali per verificare la congruità delle previsioni indicate dal compilatore con gli indirizzi e gli accordi di carattere sovracomunale.

Quadro A - Patrimonio edilizio esistente⁵

In questo quadro si riportano i dati relativi alla consistenza e ai caratteri del patrimonio edilizio esistente al fine di calcolare la quantità di abitazioni occupate e non occupate disponibili per soddisfare eventuali fabbisogni edilizi.

Patrimonio edilizio non occupato

Il compilatore riporta nella sezione (A.1) la consistenza complessiva del patrimonio edilizio non occupato, che successivamente suddivide in tre categorie:

- a) patrimonio non occupato che risulta difficilmente riqualificabile (vedi sezione (A.2));
- b) patrimonio non occupato che può essere reso disponibile attraverso interventi di recupero edilizio (vedi sezione (A.3));
- c) il restante patrimonio non occupato, che si intende disponibile senza necessità di interventi di recupero edilizio in quanto già in idonee condizioni di abitabilità (vedi sezione (A.4)).

Nella sezione (A.3.1) il compilatore individua la quota del patrimonio riportato nella sezione (A.3) che intende effettivamente recuperare nel decennio di validità del piano: la determinazione di tale quota, che può variare dallo 0% al 100% del patrimonio di possibile recupero, viene effettuata autonomamente dal Comune sulla base di analisi e valutazioni motivate.

Il compilatore individua la quota del patrimonio riportato nella sezione (A.4) che intende lasciare non occupata e riporta nella sezione (A.4.1) la restante quota che intende rendere disponibile per rispondere al fabbisogno abitativo nel decennio di validità del piano: la determinazione di quest'ultima quota, che può variare dallo 0% al 100% del patrimonio di potenzialmente disponibile, viene effettuata autonomamente dal Comune sulla base di analisi e valutazioni motivate.

(A.1) Patrimonio edilizio non occupato (totale)

Il patrimonio edilizio non occupato comprende le abitazioni non utilizzate per scarsa accessibilità e scarsa dotazione di infrastrutture e strutture di servizio, per condizioni di degrado edilizio o per mancanza dei requisiti tecnico-funzionali richiesti dalle normative vigenti. Sono escluse da questa sezione le abitazioni non occupate a fini residenziali ma utilizzate per motivi di studio, lavoro o vacanza (da riportare nella successiva sezione (A.6)).

(a) abitazioni non occupate totali

⁵ Per ogni dato riportato nei quadri A e B il compilatore riporta nella casella *data rilevazione* la data di rilevazione dei dati o di redazione degli studi e/o analisi a cui si fa riferimento.

Il compilatore riporta il numero di abitazioni non occupate.

(b) vani non occupati totali

Il compilatore riporta il numero di vani non occupati.

(A.2) Patrimonio edilizio difficilmente riqualificabile per carenze di tipo edilizio e/o urbanistico

Il patrimonio edilizio difficilmente riqualificabile rappresenta la quota di abitazioni non occupate (vedi sezione (A.1)) caratterizzate da condizioni fisiche, funzionali e/o di inefficienza localizzativa, tali per cui gli interventi di riqualificazione urbanistica e/o recupero edilizio necessitano di tecniche e metodi molto onerosi o di modalità di organizzazione e gestione del territorio e delle attività difficilmente attuabili.

(a) abitazioni difficilmente riqualificabili

Il compilatore riporta il numero di abitazioni difficilmente riqualificabili.

(b) vani difficilmente riqualificabili

Il compilatore riporta il numero di vani difficilmente riqualificabili.

(A.3) Patrimonio edilizio di possibile recupero

Il patrimonio edilizio di possibile recupero rappresenta la quota di abitazioni non occupate (vedi sezione (A.1)) che potrebbero essere rese disponibili a fini residenziali attraverso interventi di riqualificazione urbanistica e/o recupero edilizio.

(a) abitazioni di possibile recupero

Il compilatore riporta il numero di abitazioni di possibile recupero.

(b) vani di possibile recupero

Il compilatore riporta il numero di vani di possibile recupero.

(c) patrimonio edilizio di possibile recupero rispetto al non occupato totale

In questa cella si evidenzia la percentuale di vani di possibile recupero rispetto al patrimonio edilizio non occupato (riportato nella sezione (A.1)).

(A.3.1) Patrimonio edilizio recuperabile nel decennio

In questa sezione deve essere indicata la quantità di vani non occupati riportati nella sezione (A.3) di cui si prevede il recupero nel decennio successivo alla data di redazione dello strumento urbanistico comunale, al fine di stimare la disponibilità di patrimonio edilizio esistente non occupato.

(a) abitazioni recuperabili nel decennio

Il compilatore riporta il numero di abitazioni recuperabili.

(b) vani recuperabili nel decennio

Il compilatore riporta il numero di vani recuperabili.

(c) patrimonio edilizio recuperabile nel decennio rispetto al patrimonio di possibile recupero

In questa cella si evidenzia la percentuale di vani recuperabili nel decennio rispetto al patrimonio edilizio di possibile recupero (riportato nella sezione (A.3)).

(A.4) Patrimonio edilizio potenzialmente disponibile

Il patrimonio edilizio potenzialmente disponibile rappresenta la restante quota di abitazioni non occupate (vedi sezione (A.1)) che possono essere rese disponibili a fini residenziali senza necessità di interventi di recupero edilizio, in quanto già in idonee condizioni di abitabilità.

(a) abitazioni potenzialmente disponibili

In questa cella si evidenzia il numero di abitazioni potenzialmente disponibili⁶.

⁶ Il numero di vani e di abitazioni disponibili è dato dalla differenza tra il patrimonio edilizio non occupato totale (vedi (A.1)) meno il patrimonio difficilmente riqualificabile e meno il patrimonio di possibile recupero (vedi rispettivamente (A.2) e (A.3)).

(b) vani potenzialmente disponibili

In questa cella si evidenzia il numero di vani potenzialmente disponibili².

(c) patrimonio edilizio potenzialmente disponibile rispetto al non occupato totale

In questa cella si evidenzia la percentuale di vani potenzialmente disponibili rispetto al patrimonio edilizio non occupato (riportato nella sezione (A.1)).

(A.4.1) Patrimonio edilizio disponibile nel decennio

In questa sezione deve essere indicata la quantità di vani non occupati riportati nella sezione (A.4) che si intende rendere disponibile per rispondere al fabbisogno abitativo nel decennio di validità del piano.

(a) abitazioni disponibili nel decennio

Il compilatore riporta il numero di abitazioni disponibili.

(b) vani disponibili nel decennio

Il compilatore riporta il numero di vani disponibili.

(c) patrimonio edilizio disponibile nel decennio rispetto al patrimonio potenzialmente disponibile

In questa cella si evidenzia la percentuale di vani disponibili nel decennio rispetto al patrimonio edilizio potenzialmente disponibile (riportato nella sezione (A.4)).

Patrimonio edilizio occupato

Il compilatore riporta nella sezione (A.5) la consistenza complessiva del patrimonio edilizio occupato. Successivamente il compilatore individua la quota di tale patrimonio caratterizzata da condizioni di insufficiente qualità edilizio-funzionale e/o di sovrautilizzo, da riportare nella sezione (A.6).

(A.5) Patrimonio edilizio occupato (totale)

Il patrimonio edilizio occupato comprende tutte le abitazioni in uso, comprese quelle non occupate a fini residenziali ma utilizzate per motivi di studio, lavoro o vacanza.

(a) vani occupati totali

Il compilatore riporta il numero di vani occupati.

(A.6) Fabbisogno edilizio pregresso

Con fabbisogno edilizio pregresso si intende la quantità di patrimonio edilizio occupato che necessita di interventi di adeguamento e/o ristrutturazione a causa sia di condizioni di insufficiente qualità edilizio-funzionale, dovuto alla mancanza di attrezzature igienico-sanitarie o di servizio che richiedono più spazio di quello disponibile, sia di sovrautilizzo, indicato da un rapporto vani/abitante inferiore a quello stabilito dalla normativa vigente.

(a) vani in condizioni di insufficiente qualità edilizio-funzionale e/o di sovrautilizzo

Il compilatore riporta il numero dei vani in condizioni di insufficiente qualità edilizio-funzionale e/o di sovrautilizzo.

Quadro B - Cubatura da realizzare (previste dal vigente PRG)

In questo quadro si riportano i dati relativi alla disponibilità residua di edificato da realizzare prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente in aree residenziali di completamento e/o espansione (vedi sezione (B.1)) e in ampliamenti volumetrici (vedi sezione (B.2)).

(B.1) Zone residenziali con Indice fondiario omogeneo

In questa sessione vengono elencate le zone di completamento e/o espansione previste dallo strumento urbanistico comunale vigente non ancora realizzate. Esse devono essere distinte rispetto all'indice fondiario stabilito dallo strumento urbanistico comunale al fine di poter calcolare la volumetria complessiva.

(a) superficie

Il compilatore riporta la superficie complessiva, espressa in mq, di ogni gruppo di aree residenziali da realizzare con indice fondiario omogeneo.

(b) Indice fondiario

Il compilatore riporta l'indice fondiario, espresso in mc/mq, corrispondente ad ogni zona omogenea.

(c) cubatura

In queste celle si evidenzia la cubatura, espressa in mc, realizzabile complessivamente in ogni zona con indice fondiario omogeneo.

(B.2) Altre volumetrie

In questa sessione viene riportata la cubatura da realizzare attraverso ampliamenti della volumetria esistente.

(c) cubatura

Il compilatore riporta la cubatura, espressa in mc, da realizzare attraverso ampliamenti.

(B.3) Cubatura da realizzare (totale)

(c) cubatura

In questa cella si evidenzia la somma delle cubature, espresse in mc, riportate nelle sezioni (B.1) e (B.2).

(d) Indice mc/vano⁷

Il compilatore riporta la cubatura media che intende far corrispondere ad un vano, espressa in mc/mq

(e) vani

In questa cella si evidenzia il numero di vani corrispondente alla cubatura da realizzare.

Quadro C - Previsioni demografiche

In questo quadro occorre riportare i dati relativi ai caratteri demografici e alla dinamica della popolazione al fine di individuare il numero di abitanti che prevedibilmente si avranno nel decennio di attuazione dello strumento urbanistico comunale. Tale operazione viene effettuata attraverso il calcolo del saldo naturale, che rappresenta la componente endogena della popolazione (vedi sezione (C.1)), e la stima di quello sociale, che rappresenta la componente esogena (vedi sezione (C.2)).

(C.1) Saldo naturale (componente endogena)

Il saldo naturale rappresenta la variazione della popolazione dovuta al movimento naturale ed è espresso come la differenza tra nascite e decessi registrati nel periodo considerati.

La popolazione prevista per il decennio successivo per effetto del saldo naturale viene calcolata con l'ausilio di un modello di proiezione demografica, sulla base dei dati demografici di partenza che il compilatore riporta nel punto (a), ed evidenziata automaticamente nel punto (b).

Il compilatore può calcolare la variazione di popolazione prevista per il decennio successivo sulla base di criteri di valutazione diversi e motivati e ne riporta l'esito nel punto (d).

Il valore evidenziato nel punto (e) consente di confrontare lo scostamento tra la variazione della componente endogena della popolazione prevista del compilatore (vedi punto (d)) da quella indicata dalla proiezione demografica (vedi punto (b)): quando tale valore percentuale è

⁷ La LR 1/2001 (vedi Titolo III, art.6, comma b) individua in un valore pari a 150 mc/abitante il rapporto medio di riferimento da considerare per le aree di espansione e per i lotti liberi. La legge citata indica inoltre che "tali valori medi possono essere modificati in aumento o in diminuzione, in relazione agli indici di affollamento e alle tipologie edilizie esistenti e previste, sulla base di adeguata motivazione, anche con riferimento al Piano dei servizi di cui all'articolo 22".

compreso tra -3% e + 3% significa che vi è una sostanziale coerenza tra la previsione del compilatore e la proiezione del modello, quando il valore è negativo significa che il compilatore può avere sottostimato la dinamica demografica endogena del Comune, mentre tanto più il valore è positivo tanto più la previsione del compilatore può essere sovrastimata e quindi può essere considerata inattendibile rispetto ai caratteri demografici della popolazione⁸.

(a) abitanti decennio precedente

Il compilatore riporta il dato relativo alla sommatoria delle nascite tra il 31 dicembre dell'ultimo anno in cui sono disponibili i dati demografici e la stessa data di dieci anni prima meno la sommatoria dei decessi avvenuti nello stesso periodo.

Esempio - ultimo anno disponibile: 2001

Abitanti 1991-2001 =

$$(nascite_{1991} + nascite_{1992} + nascite_{1993} + \dots + nascite_{2000} + nascite_{2001}) - \\ (decessi_{1991} + decessi_{1992} + decessi_{1993} + \dots + decessi_{2000} + decessi_{2001})$$

(b) proiezione modello coorte sopravvivenza

In questa cella è contenuto il collegamento al modello di previsione demografica che calcola la differenza tra il numero di nascite e di decessi prevedibili per il decennio successivo nell'area considerata.

(d) previsione

Il compilatore riporta il valore relativo alla differenza tra il numero di nascite e di decessi prevista per il decennio successivo sulla base di propri criteri di valutazione (se effettuato) oppure riporta il valore indicato al punto precedente.

(e) variazione rispetto alla proiezione

In questa cella si evidenzia il valore della variazione percentuale della componente endogena della popolazione prevista sulla base di propri criteri di valutazione rispetto a quella indicata dal modello coorte-sopravvivenza.

(C.2) Saldo sociale (componente esogena)

Il saldo sociale rappresenta la variazione della popolazione dovuta al movimento sociale legato a fattori esogeni quali la mobilità residenziale e turistica e le localizzazioni di nuovi insediamenti industriali, commerciali e dei servizi.

Il saldo sociale esistente è dato dalla differenza tra iscrizioni e cancellazioni registrate e nel periodo considerato (vedi punto (a)).

Il Comune determina il saldo sociale previsto per il decennio successivo (vedi punto (d)) in accordo con i comuni appartenenti alla medesima Aci sulla base di scenari di sviluppo prefigurati a livello comunale e/o sovracomunale, relativi alla realizzazione di aree industriali, di attrezzature turistiche, di servizi collettivi o di altri fattori di attrazione di abitanti.

(a) abitanti decennio precedente

Il compilatore riporta per l'area considerata il dato relativo alla sommatoria delle iscrizioni tra il 31 dicembre dell'ultimo anno in cui sono disponibili i dati demografici e la stessa data di dieci anni prima meno la sommatoria delle cancellazioni nello stesso periodo.

Esempio - ultimo anno disponibile: 2001

Abitanti 1991-2001 =

$$(iscrizioni_{1991} + iscrizioni_{1992} + \dots + iscrizioni_{2000} + iscrizioni_{2001}) - \\ (cancellazioni_{1991} + cancellazioni_{1992} + \dots + cancellazioni_{2000} + cancellazioni_{2001})$$

⁸ Il modello demografico coorte-sopravvivenza calcola la dinamica futura di una popolazione non sulla base del trend demografico verificatosi in passato, ma sulla base della struttura della popolazione e dell'indice di fertilità della componente femminile in età riproduttiva.

(d) previsione

Il compilatore riporta il valore relativo alla variazione del numero di abitanti per effetto di fattori esogeni prevista per il decennio successivo nell'area considerata.

(C.3) Saldo demografico totale

Il saldo demografico totale, che rappresenta il numero di abitanti aggiuntivi previsti per il decennio successivo, è dato dalla somma algebrica del saldo naturale e del saldo sociale, così come indicati dal compilatore rispettivamente nelle sezioni (C.1) e (C.2).

(d) previsione

In questa cella si evidenzia la somma dei saldi naturale e sociale indicati rispettivamente al punto C.1(d) e C.2(d).

(C.4) Abitanti previsti

In questa sessione si calcola la popolazione prevista nel decennio successivo alla data di redazione dello strumento urbanistico comunale e la si confronta con la popolazione esistente.

(c) popolazione residente nell'anno di ultima rilevazione dei dati demografici

Il compilatore riporta il numero di abitanti dell'area considerata relativi al 31 dicembre dell'ultimo anno in cui sono disponibili i dati demografici.

(d) popolazione prevista

In questa cella si evidenzia la somma tra il saldo demografico totale e la popolazione esistente indicati rispettivamente al punto C.3(d) e C.4(c).

(e) variazione rispetto alla popolazione esistente

In questa cella si evidenzia il valore della variazione percentuale della popolazione prevista rispetto a quella esistente, riportate rispettivamente nei punti (d) e (c).

Quadro D – Individuazione del numero di abitanti da insediare per il dimensionamento del PRG

Il bilancio mette a confronto il numero di abitanti insediabili con quello degli abitanti previsti al fine di valutare quanta parte della domanda insediativa addizionale (vedi Quadro C) può trovare risposta nel patrimonio edilizio esistente (vedi Quadro A – Patrimonio edilizio non occupato) e in quello da realizzare (vedi Quadro B) una volta soddisfatto il fabbisogno insediativo pregresso (Quadro A - Patrimonio edilizio occupato).

I Comuni indicano il rapporto medio vani/abitante utilizzato per calcolare gli abitanti insediabili stimato possibilmente sulla base di studi sulle esigenze abitative locali⁹.

(D.1) Patrimonio edilizio recuperabile e/o disponibile nel decennio

In questa sessione si determina il numero di abitanti insediabili nel patrimonio edilizio non occupato recuperabile, riportato nella sezione (A.3.1), e in quello disponibile, riportato nella sezione (A.4.1).

(a) vani

In questa cella si evidenzia la somma del numero di vani esistenti recuperabili (vedi punto A.3.1(b)) e il numero di quelli disponibili (vedi punto A.4.1(b)).

(b) Indice vani/abitanti

Il compilatore riporta il numero di vani per abitante utilizzato per il patrimonio edilizio esistente recuperabile e disponibile.

(c) abitanti

In questa cella si evidenzia il numero di abitanti insediabili nel patrimonio edilizio esistente recuperabile e disponibile rispetto all'indice vani/abitante indicato.

(D.2) Cubatura da realizzare (prevista dal PRG vigente)

⁹ Vedi nota 3.

In questa sessione si calcola il numero di abitanti insediabili nelle volumetrie residenziali previste dallo strumento urbanistico vigente e non utilizzate o completate (vedi sezione (B.3)).

(a) vani

In questa cella si evidenzia il numero dei vani da realizzare indicati al punto B.3(e).

(b) Indice vani/abitanti

Il compilatore riporta il numero di vani per abitante per la volumetria edilizia da realizzare.

(c) abitanti

In questa cella si evidenzia il numero di abitanti insediabili nei vani da realizzare rispetto all'indice vani/abitante indicato.

(D.3) Fabbisogno edilizio pregresso espresso in numero di abitanti

In questa sessione si evidenzia il fabbisogno edilizio pregresso, espresso in numero di abitanti, dovuto a condizioni di insufficiente qualità edilizio-funzionale o di sovrautilizzo (vedi sezione (A.6)).

(a) vani in condizioni di insufficiente qualità edilizio-funzionale e/o di sovrautilizzo

In questa cella si evidenzia il numero dei vani in condizioni di insufficiente qualità edilizio-funzionale e/o di sovrautilizzo indicati al punto A.6(a).

(b) Indice vani/abitanti

Il compilatore riporta il numero di vani per abitante utilizzato per calcolare il numero di abitanti eccedenti.

(c) abitanti

In questa cella si evidenzia il numero di abitanti eventualmente ancora da insediare, considerando gli interventi previsti per il miglioramento delle condizioni abitative nel patrimonio esistente.

(D.4) Numero di abitanti da insediare

In questa sessione si individua il numero di abitanti da considerare per dimensionare le aree residenziali e i relativi standard urbanistici. Tale misura è data dalla differenza tra il numero di nuovi abitanti che il Comune prevede di insediare (vedi sezione (C.3)) e il numero di abitanti insediabili nel patrimonio edilizio disponibile, esistente e/o da realizzare (vedi rispettivamente sezioni (D.1) e (D.2)), una volta soddisfatto il fabbisogno edilizio pregresso (vedi sezione (D.3)).

(c) Abitanti potenzialmente insediabili


In questa cella si evidenzia il numero di abitanti che possono trovare collocazione nel patrimonio edilizio esistente e/o nelle volumetrie da realizzare residue previste dallo strumento urbanistico comunale vigente, una volta soddisfatto il fabbisogno edilizio pregresso. Tale numero è dato dalla differenza tra il numero complessivo di abitanti collocabili, indicato dalla somma dei valori ai punti D.1(c) e D.2(c), e il numero di abitanti da collocare, indicato al punto D.3(c).

(d) Abitanti aggiuntivi previsti

In questa cella si evidenzia il numero di nuovi abitanti che si prevede di insediare nell'area, indicato al punto C.3(d).

(e) Abitanti da insediare

In questa cella si evidenzia il numero di abitanti da utilizzare per dimensionare le aree residenziali e i relativi standard urbanistici del nuovo PRG, derivata dalla differenza tra gli abitanti potenzialmente insediabili (vedi punto D.4(c)) e gli abitanti aggiuntivi previsti (vedi punto D.4(d)).



Modulo per il calcolo della capacità insediativa reale (Mci) (segue)

Mci MODULO PER IL CALCOLO
DELLA CAPACITA' INSEDIATIVA



Piano
Territoriale di
Coordinamento
Provinciale
di Cremona

COMUNE DI _____

Ambito territoriale

ACI

FAC-SIMILE

Compilatore _____ Referente _____

telefono _____

fax _____

e-mail _____

Data compilazione

giorno

mese

anno

Modulo per il calcolo della capacità insediativa reale (Mci) (fine)

Quadro A - Patrimonio edilizio esistente		(a)	(b)	(c)	(d)
Patrimonio edilizio non occupato		abitazioni	vani	%	data rilevazione
(A.1)	patrimonio edilizio non occupato (totale)	<input type="text"/>	<input type="text"/>		_____
(A.2)	patrimonio edilizio difficilmente riqualificabile (per carenze di tipo edilizio e/o urbanistico)	<input type="text"/>	<input type="text"/>		_____
(A.3)	patrimonio edilizio di possibile recupero	<input type="text"/>	<input type="text"/>	#DIV/0!	patrimonio edilizio di possibile recupero rispetto al non occupato totale _____
(A.3.1)	patrimonio edilizio recuperabile nel decennio	<input type="text"/>	<input type="text"/>	#DIV/0!	patrimonio edilizio recuperabile nel decennio rispetto al patrimonio di possibile recupero _____
(A.4)	patrimonio edilizio potenzialmente disponibile	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	#DIV/0!	patrimonio edilizio potenzialmente disponibile rispetto al non occupato totale _____
(A.4.1)	patrimonio edilizio disponibile nel decennio	<input type="text"/>	<input type="text"/>	#DIV/0!	patrimonio edilizio disponibile nel decennio rispetto al patrimonio potenzialmente disponibile _____
Patrimonio edilizio occupato		(a)			
(A.5)	patrimonio edilizio occupato (totale)	vani			<input type="text"/>
(A.6)	fabbisogno edilizio pregresso per condizioni di insufficiente qualità edilizio-funzionale e/o di sovrautilizzo	<input type="text"/>			<input type="text"/>

Quadro B - Cubatura da realizzare (prevista dal PRG vigente)		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
		mq	lf	mc	Indice mc/vano	vani	data rilevazione
(B.1)	Zone residenziali con Indice fondiario omogeneo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
(B.2)	Altre volumetrie	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
(B.3)	cubatura da realizzare (totale)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	#DIV/0!	_____

Quadro C - Previsioni demografiche		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		abitanti		abitanti	%	
		decennio	proiezione	previsione		
(C.1)	saldo naturale (componente endogena) proiezione modello coorte sopravvivenza	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	#DIV/0!	variazione rispetto alla proiezione
(C.2)	saldo sociale (componente esogena)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
(C.3)	saldo totale			Abitanti aggiuntivi previsti		
(C.4)	abitanti previsti			popolazione residente * prevista	<input type="text" value="0"/>	#DIV/0! variazione rispetto alla popolazione esistente

* anno ultima rilevazione dati demografici

Quadro D - Individuazione del numero di abitanti da insediare per il dimensionamento di PRG		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		vani	Indice vani/ab	abitanti		
(D.1)	patrimonio edilizio disponibile e/o recuperabile nel decennio	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	#DIV/0!		
(D.2)	cubatura da realizzare (prevista dal PRG vigente)	#DIV/0!	<input type="text"/>	#DIV/0!		
(D.3)	fabbisogno pregresso patrimonio edilizio	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	#DIV/0!		
(D.4)	Numero di abitanti da insediare			Abitanti potenzialmente insediabili	#DIV/0!	Abitanti aggiuntivi previsti <input type="text" value="0"/> Abitanti da insediare #DIV/0!

**Modulo per il calcolo della capacità insediativa reale (Mci):
caso esemplificativo (segue)**

Mci MODULO PER IL CALCOLO
DELLA CAPACITA' INSEDIATIVA



Piano
Territoriale di
Coordinamento
Provinciale
di Cremona

COMUNE DI _____

Ambito territoriale

ACI 23

Compilatore
Andrea Rossi

Referente
Responsabile Ufficio Tecnico

telefono 0372.99.99.999 0372.99.99.000

fax 0372.99.99.991 0372.99.99.001

email andrea.rossi@comune.it ufficio.tecnico@comune.it

Data compilazione

giorno mese anno

Modulo per il calcolo della capacità insediativa reale (Mci): caso esemplificativo (fine)

Quadro A - Patrimonio edilizio esistente				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Patrimonio edilizio non occupato	abitazioni	vani	%	data rilevazione
(A.1) patrimonio edilizio non occupato (totale)	62	248		25/10/2002
(A.2) patrimonio edilizio difficilmente riqualificabile (per carenze di tipo edilizio e/o urbanistico)	17	68		
(A.3) patrimonio edilizio di possibile recupero	45	180	73	patrimonio edilizio di possibile recupero rispetto al non occupato totale
(A.3.1) patrimonio edilizio recuperabile nel decennio	30	120	67	patrimonio edilizio recuperabile nel decennio rispetto al patrimonio di possibile recupero
(A.4) patrimonio edilizio potenzialmente disponibile	0	0	0	patrimonio edilizio potenzialmente disponibile rispetto al non occupato totale
(A.4.1) patrimonio edilizio disponibile nel decennio	0	0	#DIV/0!	patrimonio edilizio disponibile nel decennio rispetto al patrimonio potenzialmente disponibile
(a)				
Patrimonio edilizio occupato	vani			
(A.6) patrimonio edilizio occupato (totale)	6.419			25/10/2002
(A.7) fabbisogno edilizio pregresso	300			
per condizioni di insufficiente qualità edilizio-funzionale e/o di sovrautilizzo				

Quadro B - Cubatura da realizzare (prevista dal PRG vigente)						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
(B.1) Zone residenziali con Indice fondiario omogeneo	mq	lf	mc	Indice mq/vano	vani	data rilevazione
zone C2	46.174	0,13	6.141			25/10/2002
zone B	2.315	0,5	355			
(B.2) Altre volumetrie			0			
(B.3) cubatura da realizzare (totale)			6.496	100	65	

Quadro C - Previsioni demografiche					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	abitanti		abitanti	%	
	decennio 1990-2001	proiezione 2001-2011	proiezione 2001-2011		
(C.1) saldo naturale (componente endogena) (proiezione modello coorte sopravvivenza)		-132	620	16,99	variazione rispetto alla proiezione
(C.2) saldo sociale (componente esogena)			1.240		
(C.3) saldo totale			1.860		
	popolazione		abitanti aggiuntivi previsti		
	residente 2001	prevista 2011			
(C.4) abitanti previsti	4.559	6.419	40,80		variazione rispetto alla popolazione esistente

Quadro D - Individuazione del numero di abitanti da insediare per il dimensionamento di PRG					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	vani	Indice vani/fab	abitanti		
(D.1) patrimonio edilizio disponibile e/o recuperabile nel decennio	120	1,5	80		
(D.2) cubatura da realizzare (prevista dal PRG vigente)	65	1,5	43		
(D.3) fabbisogno pregresso patrimonio edilizio	300	1,5	200		
(D.4) Numero di abitanti da insediare			Abitanti potenzialmente insediabili	Abitanti aggiuntivi previsti	Abitanti da insediare
			-77	1.860	1.937

Appendice B

Elenco delle cose d'interesse artistico e storico ai sensi dell'art. 10 e delle bellezze individue ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" n. 42.

[Torna all'inizio](#)

CODICE	COMUNE	DECRETO	OGGETTO	DATA PUBB. G.U.	Art 10 D.lgs 42/2004	Art 136 D.lgs 42/2004	Art 142 D.lgs 42/2004
00110001	ACQUANEGRA CR.		villa anselmi		x		
00110002	ACQUANEGRA CR.		Parrocchiale SS. Cosma e Damiano		x		
	ACQUANEGRA CR.		Antico Albergo		x		
00120001	ACQUANEGRA CR.	D.M.27.01.66	giardino fratelli Araldi	notificato ad personam		x	
00120002	ACQUANEGRA CR.	D.M.27.01.67	giardino opera Pia Guida	notificato ad personam		x	
00120003	ACQUANEGRA CR.		giardino ex villa Anselmi proprietà comunale			x	
00110003	ACQUANEGRA CR. (loc. Fengo)		casa riposo (opera Pia)		x		
00110004	ACQUANEGRA CR. (loc. Fengo)		Parrocchiale S. Alessandro		x		
00210001	AGNADELLO		Chiesa S.Bernardo		x		
00210002	AGNADELLO		Parrocchiale S.Vittore		x		
	AGNADELLO		Villa Douglas Scotti		x		
00230003	AGNADELLO		roggia Tormo				x
00310001	ANNICCO		Parrocchiale S. Giovanni Decollato		x		
00310004	ANNICCO (fraz. Grontorto)		Parrocchiale S. Andrea		x		
00310005	ANNICCO (fraz. Barzaniga)		Parrocchiale SS. Pietro e Paolo		x		
00320001	ANNICCO	D.M. 16.9.76	giardino villa Bassani piazza Garibaldi 18	notificato ad personam		x	
00410001	AZZANELLO		Parrocchiale S. Andrea Apostolo		x		
	AZZANELLO		Cappella dei Morti		x		
	AZZANELLO		Municipio		x		
	AZZANELLO		scuola materna		x		
	AZZANELLO		S. Quirico		x		
00430017	AZZANELLO		cavo Cerca e naviglio Civico				x
00430027	AZZANELLO		fiume Oglio				x
00510001	BAGNOLO CREMASCO		casa Donati		x		
00510002	BAGNOLO CREMASCO		Parrocchiale S. Stefano		x		
	BAGNOLO CREMASCO		Oratorio S. Croce		x		
	BAGNOLO CREMASCO		C.na Marazzi		x		
	BAGNOLO CREMASCO		Oratorio S.M.in Gaeta		x		
00510003	BAGNOLO CREMASCO		Oratorio Madonna delle Viti		x		
	BAGNOLO CREMASCO (fraz. Gattolino)		Chiesa sussidiaria		x		
00530094	BAGNOLO CREMASCO		roggia Cresmiero				x
00610001	BONEMERSE		Parrocchiale di S. Maria Nascente		x		
00630020	BONEMERSE		dugale Po morto, Fossadone, Realino, Reale				x
00620001	BONEMERSE (fraz. Farisengo)	D.M. 3.2.59	parco Anselmi	notificato ad personam		x	
	BONEMERSE (fraz. Farisengo)		Villa Baronchelli		x		
00710001	BORDOLANO		Parrocchiale S. Giacomo		x		
00710002	BORDOLANO		Antica Porta		x		
00710003	BORDOLANO		Villa Zaccaria		x		
	BORDOLANO		Cascina Colombara		x		
	BORDOLANO		Santuario della Neve		x		
00720001	BORDOLANO	D.M. 28.3.52	parco Villa Zaccaria	notificato ad personam		x	
00720002	BORDOLANO	D.M. 28.3.53	parco di proprietà soc. imm. Briantea	notificato ad personam			
00730027	BORDOLANO		fiume Oglio				x
	CA' D'ANDREA		Palazzo Offredi Pallavicini		x		
	CA' D'ANDREA		Pieve S. Maurizio		x		
00930027	CALVATONE		fiume Oglio				x
Più codici	CALVATONE		Scavi di Bedriacum (centro Romano di Bedriacum)		x		x
00930051	CALVATONE		dugale Tagliata				x

CODICE	COMUNE	DECRETO	OGGETTO	DATA PUBB. G.U.	Art 10 D.lgs 42/2004	Art 136 D.lgs 42/2004	Art 142 D.lgs 42/2004
01010001	CAMISANO		Parrocchiale S.Giovanni Battista		x		
			Oratorio S Filippo e Giacomo		x		
01010002	CAMISANO		Oratorio della Beata Vergine Maria		x		
	CAMISANO		Oratorio S. M. Assunta		x		
	CAMISANO		Casa padronale		x		
	CAMISANO		Antica porta		x		
01110001	CAMPAGNOLA CREM.		cimitero comunale		x		
	CAMPAGNOLA CREM.		Campanile		x		
	CAMPAGNOLA CREM.		Parrocchiale S. Pancrazio		x		
01210001	CAPERGNANICA		villa e parco Mazziotti		x		
	CAPERGNANICA		Parrocchiale S. Martino		x		
	CAPERGNANICA (fraz. Passarera)		Parrocchiale S. Girolamo		x		
	CAPERGNANICA		Oratorio S. Antonino		x		
	CAPERGNANICA		Oratorio SS Trinità		x		
	CAPERGNANICA		Oratorio S. Giovanni		x		
	CAPPELLA DE' CANTONE (fraz. S. Maria dei Sabbioni)		Parrocchiale S. Maria dei Sabbioni		x		
	CAPPELLA DE' CANTONE		Oratorio S. Margherita		x		
01410001	CAPPELLA DE' PICENARDI		Parrocchiale S. Pancrazio		x		
	CAPPELLA DE' PICENARDI		Villa Mondini		x		
	CAPPELLA DE' PICENARDI (fraz. Vighizzolo)		Parrocchiale S. Giovanni Battista		x		
	CAPPELLA DE' PICENARDI (fraz. Cansero)		Parrocchiale S. Michele		x		
	CAPPELLA DE' PICENARDI (fraz. Isoello)		Villa Sommi Picenardi		x		
	CAPPELLA DE' PICENARDI (fraz. Isoello)		Parrocchiale S. Martino		x		
01430051	CAPPELLA DE' PICENARDI		dugale Tagliata				x
	CAPRALBA		Parrocchiale SS. Andrea e Zenone		x		
01510001	CAPRALBA (fraz. farinate)		Parrocchiale S. Martino		x		
01610002	CASALBUTTANO		Parrocchiale S. Giorgio		x		
01610003	CASALBUTTANO (fraz. S. Vito)		Parrocchiale S. Vito		x		
	CASALBUTTANO (fraz. S. Vito)		Santuario N.S. della Graffignana		x		
01610004	CASALBUTTANO		Filanda Jacini		x		
01630016	CASALBUTTANO		colatore Morbasco				x
01630017	CASALBUTTANO		cavo Cerca e naviglio Civico				x
01610006	CASALBUTTANO (fraz. polengo)		Parrocchiale S. Pietro Apostolo		x		
01710001	CASALE CREMASCO (fraz. Casale Cremasco)		Parrocchiale S. Faustino		x		
01710002	CASALE CREMASCO (fraz. Vidolasco)		Parrocchiale S. Stefano		x		
	CASALE CREMASCO (fraz. Casale Cremasco)		Cimitero e Chiesa della Crocetta		x		
	CASALE CREMASCO (fraz. Vidolasco)		Villa del '500		x		
01720001	CASALE CREMASCO	D.M. 24.1.89	parco Foresti			x	
01730005	CASALE CREMASCO		fiume Serio				x
01810001	CASALETTO CEREDANO		Parrocchiale S. Pietro Martire		x		
	CASALETTO CEREDANO		Madonna delle Fontane		x		
01830002	CASALETTO CEREDANO		fiume Adda				x
01830085	CASALETTO CEREDANO		roggia Sorcino o Roggino o Fontana				x
01830087	CASALETTO CEREDANO		roggia Molesa				x
01830088	CASALETTO CEREDANO		roggia Bodrio				x
	CASALETTO DI SOPRA		Parrocchiale S. Bernardo della Melotta		x		
01930017	CASALETTO DI SOPRA		cavo Cerca e naviglio Civico				x
02010001	CASALETTO VAPRIO		Parrocchiale S. Giorgio		x		

CODICE	COMUNE	DECRETO	OGGETTO	DATA PUBBL. G.U.	Art 10 D.lgs 42/2004	Art 136 D.lgs 42/2004	Art 142 D.lgs 42/2004
02010002	CASALETTO VAPRIO		cimitero		x		
	CASALETTO VAPRIO		ex chiesa S. Giorgio		x		
	CASALETTO VAPRIO		Palazzo Benvenuti		x		
02010003	CASALETTO VAPRIO		palazzo ex Denti ora casa delle gioventù		x		
02110002	CASALMAGGIORE		casa Melzi vicolo del tesoro		x		
02110003	CASALMAGGIORE		casa Mangamelli via Baldesio 47/49		x		
02110005	CASALMAGGIORE		casa piazza C. Battisti 6		x		
02110007	CASALMAGGIORE		casa via Cavour 14		x		
02110008	CASALMAGGIORE		casa via Cavour 26		x		
02110009	CASALMAGGIORE		casa via Cavour 35		x		
02110010	CASALMAGGIORE		casa via Cavour 37		x		
02110011	CASALMAGGIORE		casa via Cavour 41		x		
02110012	CASALMAGGIORE		casa via Cavour 83/89		x		
02110015	CASALMAGGIORE		chiesa ospedale civile		x		
02110016	CASALMAGGIORE		chiesa S. Chiara		x		
02110017	CASALMAGGIORE		ex. chiesa S. Croce (ora cinema caffè Finardi) piazza Garibaldi		x		
02110018	CASALMAGGIORE		chiesa S. Francesco		x		
02110019	CASALMAGGIORE		chiesa S. Leonardo		x		
02110020	CASALMAGGIORE		chiesa S. Rocco		x		
	CASALMAGGIORE		complesso Isolabella		x		
02110025	CASALMAGGIORE		Duomo di S. Stefano		x		
02110026	CASALMAGGIORE		orfanotrofio piazza Garibaldi 3		x		
02110027	CASALMAGGIORE		palazzo comunale piazza Garibaldi		x		
02110028	CASALMAGGIORE		palazzo Diotti via Formis		x		
02110029	CASALMAGGIORE		palazzo Favagrossa		x		
02110030	CASALMAGGIORE		palazzo ex Marcheselli via Centauro		x		
02110031	CASALMAGGIORE		palazzo ex Martinelli via Cairoli		x		
02110032	CASALMAGGIORE		palazzo Mina Tentolini		x		
02110033	CASALMAGGIORE		palazzo Porcelli via Marconi		x		
02110034	CASALMAGGIORE		santuario Madonna della Fontana		x		
02110035	CASALMAGGIORE		teatro comunale		x		
02110036	CASALMAGGIORE		torre (ora carcere giudiziario)		x		
02110037	CASALMAGGIORE		torrione estense		x		
02110051	CASALMAGGIORE		casa Cipelletti		x		
02110052	CASALMAGGIORE		casa Melzi vicolo del tesoro		x		
02110053	CASALMAGGIORE		casa Mangamelli via Baldesio 47/49		x		
02110054	CASALMAGGIORE		casa via Baldesio 66		x		
02110055	CASALMAGGIORE		casa piazza C. Battisti 6		x		
02110056	CASALMAGGIORE		edificio via Cairoli 4		x		
02110057	CASALMAGGIORE		casa via Cavour 14		x		
02110058	CASALMAGGIORE		casa via Cavour 26		x		
02110059	CASALMAGGIORE		casa via Cavour 35		x		
02110060	CASALMAGGIORE		casa via Cavour 37		x		
02110061	CASALMAGGIORE		casa via Cavour 41		x		
02110062	CASALMAGGIORE		casa via Cavour 83/89		x		
02110063	CASALMAGGIORE		casa piazza S. Francesco 1		x		
02110064	CASALMAGGIORE		chiesa di Caruberto		x		
02110065	CASALMAGGIORE		chiesa ospedale civile		x		
02110066	CASALMAGGIORE		chiesa S. Chiara		x		
02110067	CASALMAGGIORE		ex chiesa S. Croce (ora cinema caffè Finardi) piazza Garibaldi		x		
02110068	CASALMAGGIORE		chiesa S. Francesco		x		
02110069	CASALMAGGIORE		chiesa S. Leonardo		x		
02110070	CASALMAGGIORE		chiesa S. Rocco		x		
02110071	CASALMAGGIORE		chiesa S. Stefano (prat. sov. B.A.A. 21/AG)		x		

CODICE	COMUNE	DECRETO	OGGETTO	DATA PUBBL. G.U.	Art 10 D.lgs 42/2004	Art 136 D.lgs 42/2004	Art 142 D.lgs 42/2004
02110072	CASALMAGGIORE		complesso Isolabella		x		
02110073	CASALMAGGIORE		ex convento Scaravonati		x		
02110074	CASALMAGGIORE		edificio via Guerrazzi 14		x		
02110075	CASALMAGGIORE		duomo		x		
02110076	CASALMAGGIORE		orfanotrofio piazza Garibaldi		x		
02110077	CASALMAGGIORE		palazzo comunale piazza Garibaldi		x		
02110078	CASALMAGGIORE		palazzo Diotti via Formis		x		
02110079	CASALMAGGIORE		palazzo Favagrossa		x		
02110080	CASALMAGGIORE		palazzo ex Marcheselli via centauro		x		
02110081	CASALMAGGIORE		palazzo ex Martinelli via Cairoli		x		
02110082	CASALMAGGIORE		palazzo Mina Tentolini		x		
02110083	CASALMAGGIORE		palazzo porcelli via Marconi 1		x		
02110084	CASALMAGGIORE		Santuario S. Maria della Fontana		x		
02110085	CASALMAGGIORE		teatro comunale		x		
02110086	CASALMAGGIORE		torre (ora carcere giudiziario)		x		
02110087	CASALMAGGIORE		torrione estense		x		
02120001	CASALMAGGIORE	D.M.30.10.56	sponde del fiume Po	n. 291		x	
02120002	CASALMAGGIORE	D.M. 30.1.56	sponde del fiume Po	n. 291		x	
02130001	CASALMAGGIORE		fiume Po				x
02110041	CASALMAGGIORE (Casalbellotto)		chiesa parr.		x		
02110042	CASALMAGGIORE (Fossacaprara)		chiesa parr.		x		
02110043	CASALMAGGIORE (Fossacaprara)		chiesa parr. S. Lorenzo		x		
02110092	CASALMAGGIORE (Fossacaprara)		chiesa parr.		x		
02110093	CASALMAGGIORE (Fossacaprara)		chiesa parr. S. Lorenzo		x		
02110038	CASALMAGGIORE (fraz. Agoiolo)		chiesa parr.		x		
02110088	CASALMAGGIORE (fraz. Agoiolo)		chiesa parr. Agoiolo		x		
02110039	CASALMAGGIORE (fraz. Cappella)		chiesa parr. S. Agata		x		
02110040	CASALMAGGIORE (fraz. Cappella)		edificio via Mantegazza villa Mina		x		
02110089	CASALMAGGIORE (fraz. Cappella)		chiesa parr. S. Agata		x		
02110090	CASALMAGGIORE (fraz. Cappella)		edificio via Mantegazza villa Mina		x		
02110091	CASALMAGGIORE (fraz. Casalbellotto)		chiesa parr.		x		
02110046	CASALMAGGIORE (fraz. Vicobellignano)		chiesa parr. S. Maria dell'argine		x		
02110047	CASALMAGGIORE (fraz. Vicobellignano)		chiesa S. Maria Assunta		x		
02110048	CASALMAGGIORE (fraz. Vicobellignano)		cappelletta		x		
02110096	CASALMAGGIORE (fraz. Vicobellignano)		chiesa parr. S. Maria dell'argine		x		
02110097	CASALMAGGIORE (fraz. Vicobellignano)		chiesa S. Maria Assunta		x		
02110098	CASALMAGGIORE (fraz. Vicobellignano)		cappelletta		x		
02110049	CASALMAGGIORE (fraz. Vicoboneghisio)		chiesa parrocchiale		x		
02110050	CASALMAGGIORE (fraz. Vicoboneghisio)		oratorio		x		
02110099	CASALMAGGIORE (fraz. Vicoboneghisio)		chiesa parrocchiale		x		

CODICE	COMUNE	DECRETO	OGGETTO	DATA PUBBL. G.U.	Art 10 D.lgs 42/2004	Art 136 D.lgs 42/2004	Art 142 D.lgs 42/2004
02110100	CASALMAGGIORE (fraz. Vicoboneghisio)		oratorio		x		
02110044	CASALMAGGIORE (Quattrocasse)		chiesa parrocchiale		x		
02110094	CASALMAGGIORE (Quattrocasse)		chiesa parrocchiale		x		
02110095	CASALMAGGIORE (Roncadello)		chiesa parrocchiale		x		
02110045	CASALMAGGIORE (Roncadello)		chiesa parrocchiale		x		
02210001	CASALMORANO		Parrocchiale S.Ambrogio e Oratoio S. Marce		x		
02230017	CASALMORANO		cavo Cerca e naviglio Civico				x
02310001	CASTELDIDONE		Parrocchiale SS.Abdon e Sennes		x		
02310002	CASTELDIDONE		Villa Mina della Scala		x		
02330110	CASTELDIDONE		canale acque alte				x
02410001	CASTELGABBIANO		chiesa S.Maria		x		
02410002	CASTELGABBIANO		cimitero		x		
02410003	CASTELGABBIANO		Villa Griffoni Sant'Angelo		x		
	CASTELGABBIANO		Parrocchiale S. Alessandro		x		
	CASTELGABBIANO		ruineri S. Maria in Mora		x		
02420001	CASTELGABBIANO		villa Branca			x	
02430005	CASTELGABBIANO		fiume Serio				
Archeovin 19025_001	CASTELLEONE		Insediamento età del Bronzo				x
02510001	CASTELLEONE		Santuario B.V. della Misericordia		x		
02510002	CASTELLEONE		chiesa parr. SS. Filippo e Giacomo		x		
02510003	CASTELLEONE		chiesa S. Giuseppe		x		
02510004	CASTELLEONE		Oratorio SS. Trinità		x		
02510005	CASTELLEONE		via Quartiere		x		
02510006	CASTELLEONE		torre Isso		x		
02530095	CASTELLEONE		scaricatore Serio				x
02510007	CASTELLEONE (fraz. Bressanoro)		santuario S.M. in Bressanoro		x		
02510009	CASTELLEONE (fraz. S. Latino)		Parrocchiale S.Latino		x		
	CASTELLEONE		S.Rocco		x		
	CASTELLEONE		Oratorio del Presepio		x		
	CASTELLEONE		Porticato		x		
02610001	CASTELVERDE		chiesa parrocchiale S. Archelao		x		
02610002	CASTELVERDE		chiesa parr. S. Martino		x		
02610003	CASTELVERDE		edificio ex suole medie via Garibaldi (ora banca)		x		
	CASTELVERDE		Chiesa parrocchiale S. Biagio		x		
	CASTELVERDE		Chiesa parrocchiale S. Martino		x		
	CASTELVERDE		Castello di Breda de Bugni		x		
	CASTELVERDE		Villa/Castello Schinchinelli		x		
	CASTELVERDE		Villa/Castello Vernaschi		x		
	CASTELVERDE		Cimitero di Costa S. Abramo		x		
	CASTELVERDE		oratorio		x		
	CASTELVERDE		Cimitero di S. Martino in Belliseto		x		
	CASTELVERDE		Cimitero di Marzalengo		x		
	CASTELVERDE		Cimitero di Castelnuovo del Zappa		x		
	CASTELVERDE		edificio		x		
	CASTELVERDE		C.na Barb_		x		
	CASTELVERDE		Villa Sommi Picenardi		x		
	CASTELVERDE		Chiesa parrocchiale S. Michele		x		
02610004	CASTELVERDE (fraz. S. Abramo in Costa)		chiesa parrocchiale S. Abramo		x		
02710001	CASTELVISCONTI		cappella ossario Lazzaretto		x		

CODICE	COMUNE	DECRETO	OGGETTO	DATA PUBB. G.U.	Art 10 D.lgs 42/2004	Art 136 D.lgs 42/2004	Art 142 D.lgs 42/2004
	CASTELVISCONTI		C.na Il Castello		x		
02710002	CASTELVISCONTI		chiesa S. Maria Nascente		x		
02810001	CELLA DATI		chiesa parr. S. Maria Assunta		x		
02810002	CELLA DATI		chiesa SS. Pietro e Paolo		x		
	CELLA DATI		Oratorio S. Teresa		x		
	CELLA DATI		Oratorio S. Giuseppe		x		
	CELLA DATI		Oratorio delle Concezione		x		
	CELLA DATI		Palazzo Ugolani Dati		x		
02810003	CELLA DATI		chiesa S. Giovanni Battista		x		
	CHIEVE		Parrocchiale S. Giorgio		x		
	CHIEVE		Oratorio S. Martino		x		
	CHIEVE		Villa Premoli - municipio		x		
	CHIEVE		Oratorio S. Maria del Prato Vecchio		x		
03010001	CICOGNOLO		castello Manfredi		x		
03010002	CICOGNOLO		parr. S. Donnino		x		
03020002	CICOGNOLO	D.M. 5.6.52	villa Pallavicino	notificato ad personam		x	
	CINGIA DE' BOTTI		Pieve Gurata				
03210001	CORTE DE' CORTESI		chiesa S. Filippo e Giacomo		x		
03210002	CORTE DE' CORTESI (fraz. Campagnola)		Villa Visconti di Modrone		x		
03210003	CORTE DE' CORTESI (fraz. Campagnola)		chiesa S. Materno		x		
03310001	CORTE DE' FRATI		chiesa S. Filippo e Giacomo		x		
	CORTE DE' FRATI		Villa Tonghini				
	CORTE DE' FRATI		Villa Manna Roncadelli				
	CORTE DE' FRATI		C.na Colombaratto				
03410001	CREDERA RUBBIANO		chiesa parrocchiale S. Domini		x		
03410002	CREDERA RUBBIANO		villa Monticelli		x		
	CREDERA RUBBIANO		Parrocchiale S. Faustino e Giovita				
	CREDERA RUBBIANO		Casa parrocchiale				
	CREDERA RUBBIANO		Parrocchiale S.M. Maddalena				
	CREDERA RUBBIANO		C.na S. Carlo				
Archeovin 19034_001	CREDERA RUBBIANO		Resti villa rustica tardo romana				x
03510001	CREMA		chiesa parr.le S. Andrea dei Mosi		x		
03510002	CREMA		basilica di S. Maria della Croce		x		
03510003	CREMA		casa via Cesare Battisti cassa risparmio delle provincie lombarde		x		
03510004	CREMA		casa Branchi		x		
03510006	CREMA		casa Donati via D. Alighieri		x		
03510007	CREMA		casa Fadini Camiti piazza v. Emanuele II		x		
03510010	CREMA		casa Viola via Civerchi		x		
03510011	CREMA		casa Zilioli via Civerchi		x		
03510014	CREMA		chiesa S. Antonio d' Abate		x		
03510015	CREMA		chiesa parr.le S. Benedetto		x		
03510016	CREMA		chiesa S. Bernardino		x		
03510017	CREMA		chiesa S. Chiara		x		
03510018	CREMA		ex chiesa S. Domenico ora mercato coperto		x		
03510019	CREMA		chiesa S. Giacomo		x		
03510020	CREMA		chiesa S. Giovanni Decollato		x		
03510021	CREMA		chiesa S. Pietro		x		
03510022	CREMA		ex chiesa S. Rocco		x		
03510023	CREMA		ex chiesa S. Spirito		x		
03510024	CREMA		chiesa SS. Trinità		x		
03510025	CREMA		Cimitero maggiore		x		
03510027	CREMA		ex. convento S. Agostino (ora museo civico)		x		

CODICE	COMUNE	DECRETO	OGGETTO	DATA PUBBL. G.U.	Art 10 D.lgs 42/2004	Art 136 D.lgs 42/2004	Art 142 D.lgs 42/2004
03510028	CREMA		Duomo		x		
03510029	CREMA		edificio piazza duomo 6,7,8,9		x		
03510031	CREMA		mura medioevali		x		
03510034	CREMA		palazzo Albergoni via Cavour		x		
03510035	CREMA		palazzo Benzoni ora Esposti		x		
03510037	CREMA		palazzo del comune		x		
03510041	CREMA		palazzo Premoli		x		
03510042	CREMA		palazzo Schiavini		x		
03510043	CREMA		palazzo Terni de Gregori		x		
03510044	CREMA		palazzo Vescovile piazza duomo		x		
03510046	CREMA		palazzo Vimercati San Severino via Benzoni		x		
03510047	CREMA		palazzo Zurla via Tadini		x		
03510048	CREMA		porta Ombiano e porta Serio		x		
03510052	CREMA		Torrazzo		x		
03510055	CREMA		villa Premoli via Brescia		x		
03520001	CREMA	D.M. 19.5.64	zone del viale S. Maria della Croce	n.140 del 10.6.64		x	
03510056	CREMA (fraz. Ombriano)		chiesa del cimitero delle tre Bocche		x		
03510057	CREMA (fraz. Ombriano)		parrocchiale S. Maria Assunta		x		
03510058	CREMA (fraz. Ombriano)		chiesa del pilastrello		x		
03510060	CREMA (fraz. Ombriano)		villa Benvenuti		x		
03510054	CREMA (fraz. S. Bernardino)		ex villa Martini		x		
03510062	CREMA (fraz. S. Maria della croce)		chiesa parr.le (santuario)		x		
03510064	CREMA (fraz. S. Maria della croce)		ex nosocomio		x		
03510065	CREMA (fraz. S. Maria della croce)		villa Tansini Viola		x		
03510061	CREMA (fraz. S. Michele)		Cimitero		x		
03510068	CREMA (fraz. Vergonzaga)		chiesa S. Rocco		x		
03520003	CREMA (loc. S. Bernardino)		villa Premoli			x	
	CREMA		S. Bartolomeo				
	CREMA		Arredo urbano				
	CREMA		Chiesa del Quartierone				
	CREMA		Santelle della Madonna del Sangot				
	CREMA		Seminario vescovile				
	CREMA		Palazzo già Premoli poi Terni				
	CREMA		Complesso di via Bottesini				
	CREMA		Via castello, 21				
	CREMA		Cà delle Mosche				
	CREMA		Edificio via Diaz / mura				
	CREMA		Edificio via Diaz / mura				
	CREMA		Edificio via Diaz / mura				
	CREMA		Edificio via Diaz / mura				
	CREMA		Via Fino, 12				
	CREMA		Via Fino, 27 - 29				
	CREMA		Piazza Garibaldi - arredi				
	CREMA		Palazzo Vimercati Bonzi				
	CREMA		Palazzo Provinciale				
	CREMA		Palazzo Benzoni - Martini				
	CREMA		Palazzo Clavelli				
	CREMA		ITC Pacioli				
	CREMA		Via XX settembre, 46,48,50,52				
	CREMA		Palazzo del Monte di Pietà				
	CREMA		Istituto di ricovero Opere Pie - Cronici				
	CREMA		Edificio via Kennedy 1°				
	CREMA		Cinta Bastionata				
	CREMA		Mura venete				

CODICE	COMUNE	DECRETO	OGGETTO	DATA PUBB. G.U.	Art 10 D.lgs 42/2004	Art 136 D.lgs 42/2004	Art 142 D.lgs 42/2004
	CREMA		Mura venete				
	CREMA		Mura venete				
	CREMA		Mura venete e mappali adiacenti				
	CREMA		Mura zona via Castello				
	CREMA		Mura venete di Campo Marte				
	CREMA		Area adiacente alle mura venete				
	CREMA		Ex. Caserma S.Maria				
	CREMA		Istituto musicale Folciani				
	CREMA		Edificio via Verdelli				
	CREMA		Mercato dei grani				
	CREMA		Scuola elementare				
	CREMA		Parr. S. Lorenzo				
	CREMA		Chiesa della Pietà				
	CREMA		Chiesa dell'Immacolata				
	CREMA		Madonna del Curletto				
03610001	CREMONA	D.M.18.10.60	edificio via Amati 1				
	CREMONA		Via Amati 7				
03610002	CREMONA	D.M. 18.1.60	edificio via Aporti 4		x		
03610003	CREMONA	D.M.24.10.61	ex casa De Micheli via A. Erizzo 14		x		
03610005	CREMONA	D.M. 7.3.56	edificio via Aselli 9 Casa Fieschi		x		
	CREMONA		Chiesa S.Siro via Aselli 21				
03610006	CREMONA		edificio via Aselli 11		x		
03610008	CREMONA	D.M. 5.7.60	casa del pese poi podestà via Aselli 73-75-77		x		
03610009	CREMONA	D.M. 2.2.56	edificio via Baldesio 8		x		
03610011	CREMONA	D.M. 22.2.62	torrazzo via Baldesio 8/11		x		
	CREMONA		Carotti Mariarosina via Baldesio 8-10-12				
03610012	CREMONA	D.M. 22.2.56	edificio via Baldesio 11		x		
	CREMONA		Rizzi L.Amalia A.via Baldocca 12				
03610013	CREMONA	D.M. 18.5.63	edificio via Battisti 10		x		
03610016	CREMONA	D.M. 18.5.63 D.M. 7.7.56	edificio via Beltrami 11		x		
03610017	CREMONA		casa con balcone via Beltrami 4(18) casa mutilato camera di commercio		x		
	CREMONA		Edificio via Bertesi Barbieri Elide				
	CREMONA		Via Bertesi 6-8				
03610018	CREMONA	D.M. 18.7.60	edificio via Bertesi 8		x		
03610019	CREMONA	D.M. 18.7.60	casa Repellini via Bertesi 10		x		
03610021	CREMONA		caserma Manfredini via Bissolati 72		x		
03610022	CREMONA	D.M. 29.2.56	edificio via Boccaccino 2 ang via Toriani 7		x		
03610023	CREMONA	D.M. 29.2.56	edificio via Boccaccino 32-34(6/8)		x		
03610026	CREMONA	D.M. 29.2.56	edificio via Boccaccino ang. via Solferino		x		
	CREMONA		Via Boccaccino 22				
	CREMONA		Via Boccaccino 14-16				
03610027	CREMONA		edificio via Boldori 12		x		
	CREMONA		Edificio via Boldori 13-15 C.Cremona				
	CREMONA		Via Bonomelli 2 Bussandri				
	CREMONA		Via Bonomelli 26 Lanfranchi Maria				
	CREMONA		Via Bonomelli 30 Ghilardi Vanda				
	CREMONA		Via Bonomelli 32 Chiapparini Attilio				
	CREMONA		Via Bonomelli 36 Compiani Fortunata				
	CREMONA		Via Bonomelli 38 Pasquali Luciano				
	CREMONA		Via Bonomelli 40 Tentolini G.				
03610028	CREMONA		edificio via Bonomelli 28		x		
03610029	CREMONA	D.M. 6.4.57	edificio via Bordigallo 18		x		
03610030	CREMONA	D.M. 10.4.57	edificio via Bordigallo 24 ang. via Solferino		x		

CODICE	COMUNE	DECRETO	OGGETTO	DATA PUBB. G.U.	Art 10 D.lgs 42/2004	Art 136 D.lgs 42/2004	Art 142 D.lgs 42/2004
	CREMONA		Via Borghetto Tinti Alfredo				
03610031	CREMONA	D.M. 2.2.56	edificio via Breda 2		x		
03610032	CREMONA	D.M. 2.4.66	edificio via Cadolini 2		x		
03610033	CREMONA	D.M. 22.4.66	casa via Cadolini 4		x		
03610034	CREMONA	D.M. 22.4.66	edificio via Cadolini 10		x		
03610035	CREMONA	D.M. 10.11.67	edificio via Cadolini 14		x		
03610036	CREMONA	D.M. 22.4.66	edificio via Cadolini 15		x		
03610037	CREMONA	D.M. 19.1.62	palazzo Schinchinelli ora Martini via Cadolini 20		x		
	CREMONA		C.so Campi 30 Scaietti Palmira				
	CREMONA		Via Cavour Pini Erminia e Paroli				
03610044	CREMONA	D.M. 10.4.57	edificio piazza Cavour		x		
03610045	CREMONA	D.M. 27.8.57	resti della torre del capitano con portico cinquecentesco piazza Cavour 37741/43		x		
03610046	CREMONA	D.M. 12.2.56	edificio via Ceresole 1		x		
03610047	CREMONA	D.M. 2.2.56	edificio via Ceresole 2		x		
03610049	CREMONA	D.M. 24.5.63	edificio via D. Chiesa 1 ang. via Cappellini		x		
03610050	CREMONA	D.M. 24.5.63	edificio via D. Chiesa ang. via Dovizioli		x		
03610051	CREMONA	D.M. 24.5.63	edificio via D. Chiesa ang. via Dovizioli		x		
03610052	CREMONA	D.M. 24.5.63	edificio via D. Chiesa		x		
03610053	CREMONA	D.M. 24.5.63	edificio via D. Chiesa 3		x		
03610054	CREMONA	D.M. 4.6.63	edificio via D. Chiesa 5		x		
03610055	CREMONA	D.M. 1.9.64	edificio via D. Chiesa 7		x		
03610056	CREMONA	D.M. 28.1.56	edificio via del Cigno 1-3 Gusberti Mario-Luigi Gabriele		x		
03610057	CREMONA	D.M. 2.2.56	edificio via del Cigno 2		x		
	CREMONA		Arcipretura Parr.e curati c.della Catt.				
03610061	CREMONA	D.M. 19.1.62	palazzo dei Militi via Confalonieri		x		
03610063	CREMONA	D.M. 17.2.62	portico della Bertazzola piazza del Comune		x		
	CREMONA		Comune di Cremona affreschi ex farmacia				
	CREMONA		p.zza del Comune Battistero				
03610064	CREMONA	D.M. 2.2.56	edificio piazza del Comune 6		x		
03610065	CREMONA	D.M. 7.3.56	edificio piazza del Comune 9		x		
03610066	CREMONA	D.M.25.10.61	ex casa Podestà ora Sartori via Cortese 1 palazzo Cortese		x		
	CREMONA		Comunale via G.da Cremona 25 Cappella Meli				
03610068	CREMONA	D.M.25.10.61	ex casa Conti via Decia 34 Bellini L.		x		
03610075	CREMONA	D.M. 18.5.53	edificio via Divizioli 4		x		
03610076	CREMONA	D.M. 18.5.53	edificio via Divizioli 6		x		
03610077	CREMONA	D.M. 18.5.63	edificio via Divizioli 8		x		
03610078	CREMONA	D.M. 18.5.63	edificio via Divizioli 10		x		
	CREMONA	D.M. 24.5.63	Edificio via Divizioli 16				
03610079	CREMONA	D.M. 18.5.63	edificio via A. Divizioli 16		x		
03610085	CREMONA	D.M. 24.9.61	Palazzo Ala Ponzzone c.so V. Emanuele II via Milazzo		x		
	CREMONA		c.so V. Emanuele II 1Demanio dello Stato				
03610086	CREMONA		edificio c.so V. Emanuele II		x		
03610087	CREMONA	D.M. 9.7.51	teatro Ponchielli		x		
03610088	CREMONA	D.M. 7.3.56	edificio via Fondulo mapp. 443		x		
03610089	CREMONA	D.M. 7.3.56	edificio via Fondulo 6 mapp. 431		x		
	CREMONA		Chiesa S. Facio				
	CREMONA		Chiesa S. Luca				
	CREMONA		c.so Garibaldi 182 ex palazzo Soranzo				
03610090	CREMONA	D.M. 5.6.62	edificio c.so Garibaldi via Goito		x		

CODICE	COMUNE	DECRETO	OGGETTO	DATA PUBBL. G.U.	Art 10 D.lgs 42/2004	Art 136 D.lgs 42/2004	Art 142 D.lgs 42/2004
03610091	CREMONA		palazzo "Stanga" alle punte poi "Albertoni" c.so Garibaldi 14		x		
03610092	CREMONA	D.M.14.10.54 D.M. 5.9.64	palazzo Raimondi c.so Garibaldi 60		x		
03610094	CREMONA	D.M. 11.1.66	palazzo ex Soranzo c.so Gaibaldi 180		x		
03610095	CREMONA	D.M. 18.7.60	ex palazzo dei Barnabiti c.so Garibaldi 257		x		
03610097	CREMONA	D.M. 19.2.62	palazzo cittanova piazza garibaldi		x		
03610098	CREMONA	D.M. 8.3.62	edificio C. Garibotti ang. via Baldocca		x		
	CREMONA		Via Garibotti 6 Telò Mario				
03610099	CREMONA	D.M. 21.2.62	ex. casa "Dalongio" via Geromini 12		x		
03610100	CREMONA	D.M.30.11.61	casa "Faroni" via Geromini 10		x		
03610101	CREMONA	D.M. 3.8.57	edificio via Genala mapp. 1567		x		
03610102	CREMONA	D.M. 3.8.57	edificio via Genala mapp. 1190		x		
03610103	CREMONA	D.M. 3.8.57	edificio via Genala mapp. 1790		x		
03610104	CREMONA	D.M. 3.8.57	edificio via Genala 33		x		
03610105	CREMONA	D.M. 3.8.57	edificio via Genala 71		x		
03610106	CREMONA	D.M. 3.8.57	edificio via Genala 75		x		
03610107	CREMONA	D.M. 3.8.57	edificio via Genala 77		x		
03610108	CREMONA	D.M. 3.8.57	edificio via Genala 79		x		
03610109	CREMONA	D.M. 3.8.57	edificio via Genala 81		x		
03610111	CREMONA	D.M. 3.8.57	edificio via Giordano 4 mapp. 1553		x		
03610112	CREMONA	D.M. 3.8.57	edificio via Giordano 21 mapp. 1781		x		
03610113	CREMONA	D.M. 3.8.57	edificio via Giordano 27 mapp. 1093, 1427, 1812		x		
03610114	CREMONA	D.M. 3.8.57	edificio via Giordano 52		x		
03610115	CREMONA	D.M. 3.8.57	edificio via Giordano 130		x		
03610116	CREMONA	D.M. 3.8.57	edificio via Giordano 136		x		
03610117	CREMONA	D.M. 3.8.57	edificio via Giordano 140		x		
	CREMONA		Via Goito 8 Monteverdi Giuseppe				
	CREMONA		Via Gonfalonieri Comune Cremona				
	CREMONA		Via Gonfalonieri Bertarini Giovanni				
03610120	CREMONA	D.M. 6.4.57	edificio via Gramsci mapp. 1446		x		
03610121	CREMONA	D.M. 6.4.57	edificio via Gramsci mapp. 1444		x		
03610122	CREMONA	D.M. 10.4.57	edificio via Gramsci 4		x		
	CREMONA		p.zza Lodi C.Cremona ex Ospedale Maggiore				
	CREMONA		p.zza Lodi Musanti Amos				
03610123	CREMONA	D.M. 7.3.56	edificio piazza Lodi 1		x		
03610124	CREMONA	D.M. 27.8.56 D.M. 7.3.56	casa Fieschi piazza Lodi mapp. 1280		x		
03610125	CREMONA		edificio piazza Lodi 4 (obelisco)		x		
03610126	CREMONA	D.M. 7.3.56	edificio piazza Lodi 6		x		
03610127	CREMONA	D.M.14.12.56 D.M. 7.3.56	palazzo Zaccaria piazza Lodi 7		x		
03610128	CREMONA	D.M. 6.3.56	edificio piazza Lodi 10		x		
03610131	CREMONA	D.M. 17.3.62	palazzo della Celle Roussy via Milazzo 37		x		
03610132	CREMONA	D.M. 17.4.62	edificio via Manna 28 palazzo Visconti		x		
03610133	CREMONA	D.M. 17.4.62	edificio via Manna mapp. 992		x		
03610134	CREMONA	D.M. 17.4.62	edificio via Manna 26		x		
03610135	CREMONA	D.M. 4.3.57	palazzo già Vidoni ex Paglieri via Manzoni 2 già piazza Roma		x		
	CREMONA		Via Massarotti 55 Resti delle mura				
03610136	CREMONA		edificio piazza Marconi		x		
03610137	CREMONA	D.M.17.12.55 D.M.24.11.61	edificio piazza Marconi 9		x		
03610138	CREMONA	D.M. 22.1.61	palazzo Fodri ora Monte di Pietà via Matteotti 15		x		

CODICE	COMUNE	DECRETO	OGGETTO	DATA PUBB. G.U.	Art 10 D.lgs 42/2004	Art 136 D.lgs 42/2004	Art 142 D.lgs 42/2004
03610139	CREMONA	D.M.20.10.50 D.M. 22.1.62	palazzo Pallavicino c.so Matteotti 19		x		
03610140	CREMONA		edificio c.so Matteotti 18		x		
03610141	CREMONA	D.M. 12.3.51	palazzo Cavalcabò c.so Matteotti 31		x		
03610142	CREMONA		palazzo c.so Matteotti 62		x		
	CREMONA		Via A.Melone Provincia				
	CREMONA		Via Mercatello 42				
	CREMONA		Via Mercatello 46/50				
	CREMONA		Via Mercatello 48				
	CREMONA		Via Mercatello 54				
	CREMONA		Via Mercatello 58				
03610145	CREMONA	D.M. 17.7.64	edificio via Oscalali 3/a		x		
	CREMONA		Via Oscalali 6 Robolotti M.Luisa				
	CREMONA		Via Oscalali 6 Ecclesiastica				
03610147	CREMONA	D.M. 29.9.75	palazzo Calciati Crotti via Palestro 1		x		
03610148	CREMONA	D.M. 21.5.62	palazzo Soldi via Palestro 21		x		
03610149	CREMONA	D.M.20.11.61	palazzo Stanga Trecco via Palestro 36		x		
03610150	CREMONA		casa via Palestro 24		x		
03610151	CREMONA	D.M.30.11.61	casa Ugolani Morandi ora Schieri sec. XV via Palestro 26		x		
03610152	CREMONA	D.M. 8.3.62	palazzo Ugolani Dati via Palestro ang. via U. Dati 13 palazzo Affaitati		x		
03610153	CREMONA	D.M. 7.3.56	edificio casa con giardino via Palestro via Faerno via Fondulo		x		
03610154	CREMONA	D.M.30.11.61	casa Botti ora Grassi via Palestro 60		x		
	CREMONA		Via Palestro 28 Meroni				
	CREMONA		Via Palestro Comunale ex Benini				
	CREMONA		Via Palestro 29-31-33-35 Amministrazione Provinciale				
	CREMONA		Via Persico Parco villa Angiolina				
03610158	CREMONA	D.M. 2.4.66	edificio via Plasio 9		x		
03610159	CREMONA	D.M. 29.2.56	edificio via Platina 8		x		
03610160	CREMONA	D.M.27.10.59	edificio via Platina 54, 56, 58, 60		x		
03610161	CREMONA	D.M.20.10.55	palazzo Mina Bolzesi via Platina 66		x		
03610162	CREMONA	D.M. 2.2.56	edificio via porta Marzia 9		x		
03610163	CREMONA	D.M. 29.2.56	edificio via porta Marzia 12		x		
03610165	CREMONA	D.M. 5.1.56	edificio piazza Roma map. 1203		x		
03610166	CREMONA		palazzo Pagliari c.so Roma 9		x		
03610167	CREMONA	D.M. 6.4.57	edificio piazza Roma 18		x		
03610168	CREMONA	D.M. 6.4.57	edificio piazza Roma 21		x		
03610169	CREMONA	D.M. 6.4.57	edificio piazza Roma 23		x		
	CREMONA		P.zza Roma 41 Giardini Pubblici				
03610170	CREMONA	D.M.20.11.61	casa ex Anselimi piazza Roma 5		x		
03610172	CREMONA	D.M. 5.1.57	edificio via S. Tommaso 22		x		
03610174	CREMONA	D.M. 9.7.61	casa "Nogarina" via XX Settembre 28		x		
	CREMONA		Via XX Settembre 29				
	CREMONA		Via XX Settembre 37				
	CREMONA		Via XX Settembre 3				
03610175	CREMONA		edificio via XX Settembre 33		x		
03610176	CREMONA		edificio via XX Settembre 39		x		
03610177	CREMONA	D.M. 2.2.56	edificio via Sicardo 1		x		
	CREMONA		Edificio via Sicardo 2				
03610178	CREMONA	D.M. 2.2.56	edificio via Sicardo 3		x		
03610179	CREMONA	D.M. 2.2.56	edificio via Solferino mapp. 1448		x		
03610180	CREMONA	D.M. 6.4.57	edificio via Solferino 3		x		
03610181	CREMONA	D.M. 2.2.57	edificio via Solferino 6		x		
03610182	CREMONA		edificio via Solferino 44		x		
	CREMONA		p.le delle stazione Bissolotti Angela				

CODICE	COMUNE	DECRETO	OGGETTO	DATA PUBBL. G.U.	Art 10 D.lgs 42/2004	Art 136 D.lgs 42/2004	Art 142 D.lgs 42/2004
03610186	CREMONA	D.M. 17.8.55	monumento a G. Garibaldi piazza della stazione		x		
03610188	CREMONA		edificio via Tibaldi 10		x		
03610189	CREMONA	D.M.20.10.55	edificio via Tibaldi 13		x		
03610190	CREMONA	D.M. 2.1.67	edificio via Tibaldi 17		x		
03610191	CREMONA	D.M.15.4.192	palazzo ez Albertoni via Tibaldi 13 ex 19	notificato ad personam	x		
	CREMONA		Via Tabaldi 10				
	CREMONA		Via Tabaldi 9-11				
	CREMONA		Via Tabaldi				
03610193	CREMONA	D.M. 7.3.56	edificio via Tofane via Chisleri 7		x		
03610194	CREMONA	D.M. 12.2.56	edificio via Torriani 20 mapp. 1536		x		
03610195	CREMONA	D.M. 29.2.56 D.M. 6.3.56	edificio via Torriani 28		x		
03610196	CREMONA		casa via Tribunali 2		x		
03610197	CREMONA	D.M. 17.2.62	casa ex Manna via Tribunali 8/10		x		
03610198	CREMONA		palazzo di giustizia via Tribunali		x		
03610199	CREMONA	D.M. 18.5.63	edificio via Trecchi 23-25		x		
03610200	CREMONA	D.M. 18.5.63	edificio via Trecchi		x		
03610201	CREMONA	D.M. 8.4.63	edificio via Trecchi 1-5		x		
03610202	CREMONA	D.M. 4.10.57	edificio via Trecchi 2		x		
	CREMONA		Via Trecchi 14				
03610203	CREMONA	D.M. 3.7. 53	palazzo Biandrà Trecchi via Trecchi 20		x		
03610204	CREMONA	D.M. 29.5.57	parco Lapazzo Biandrà Trecchi via Trecchi 20		x		
03610205	CREMONA	D.M.25.10.61	casa Tinti via sec. XVIII via U. Dati 3		x		
03610209	CREMONA	D.M. 7.3.56	edificio piazza Vida 2		x		
03610210	CREMONA	D.M. 8.4.63	edificio via villa Glori via Cavalcabò mapp. 5731		x		
03610211	CREMONA	D.M. 8.4.63	edificio via villa Glori mapp. 847		x		
03610212	CREMONA	D.M. 8.4.63	edificio via villa Glori ang. via Trecchi mapp. 854		x		
03610213	CREMONA	D.M. 8.4.63	edificio via villa Glori 14		x		
03610214	CREMONA	D.M. 8.4.63	edificio via villa Glori 16		x		
03610215	CREMONA		edificio via villa Glori 18		x		
03610216	CREMONA		complesso costituito dalle caserme Pagliari Sacramoso		x		
03610217	CREMONA	D.M. 19.1.62	casa detta "Campo Santo" annessa al duomo		x		
03610218	CREMONA		monumento a V. Emanuele II		x		
03610220	CREMONA		ospedale maggiore vecchio		x		
03610221	CREMONA		palazzo ex pretorio		x		
03610222	CREMONA	D.M.28.11.83	palazzo politeama Verdi teatro mapp. 170		x		
03610228	CREMONA	D.M. 19.7.82	villa Biazzi		x		
03610229	CREMONA		abbazia S. Benedetto		x		
03610230	CREMONA		abbazia Cavatigozzi		x		
03610231	CREMONA	D.M.30.11.61	battistero del Duomo sec. XII		x		
03610233	CREMONA		chiesa Cristo re		x		
03610234	CREMONA		chiesa S. Abbondio parr.		x		
03610235	CREMONA		chiesa S. Agata		x		
03610236	CREMONA	D.M. 2.2.56	chiesa S. Agostino cappella Cavalcabò (due chiese)		x		
03610238	CREMONA		chiesa S. Bassano		x		
03610239	CREMONA		ex chiesa S. Benedetto		x		
03610240	CREMONA		chiesa S. Bernardo		x		
03610241	CREMONA		chiesa S. Carlo		x		
03610244	CREMONA		chiesa S. Francesco		x		
03610245	CREMONA		chiesa S. Gerolamo		x		

CODICE	COMUNE	DECRETO	OGGETTO	DATA PUBBL. G.U.	Art 10 D.lgs 42/2004	Art 136 D.lgs 42/2004	Art 142 D.lgs 42/2004
03610246	CREMONA		ex convento e chiesa dei SS. Giuseppe e Teresa		x		
03610247	CREMONA		chiesa S. Ilario		x		
03610248	CREMONA		chiesa S. Imerio		x		
03610249	CREMONA	D.M. 14.1.61	chiesa S. Luca (oratorio del Cristo Risorto)		x		
03610250	CREMONA	D.M. 22.9.60	chiesa S. Lucia		x		
03610251	CREMONA		chiesa S. Lorenzo		x		
03610253	CREMONA	D.M.12.10.81	chiesa "complesso S. Maria del Campo"		x		
03610254	CREMONA		chiesa S. Maria Maddalena (ex Clemente)		x		
03610255	CREMONA		chiesa parr. S. Maria Maddalena		x		
03610257	CREMONA		chiesa S. Maria Nascente		x		
03610258	CREMONA		chiesa S. Marcellino		x		
03610259	CREMONA		chiesa S. Margherita		x		
03610260	CREMONA		chiesa S. Michele		x		
03610262	CREMONA	D.M. 5.7.70	chiesa S. Omobono		x		
03610263	CREMONA		chiesa S. Pietro		x		
03610267	CREMONA	D.M. 15.6.59	chiesa S. Siro e S. Sepolcro via Aselli		x		
03610268	CREMONA		chiesa della Trinità		x		
03610269	CREMONA		chiesa S. Vincenzo		x		
03610271	CREMONA		cimitero		x		
03610272	CREMONA	D.M. 20.10.64	ex convento dei gesuiti		x		
03610273	CREMONA	D.M.24.11.61	ex convento di S. Bartolomeo		x		
03610274	CREMONA	D.M.24.11.61	ex convento di S. Chiara		x		
03610275	CREMONA		duomo		x		
03610276	CREMONA		chiesa S. Bartolomeo Apostolo		x		
03610277	CREMONA		oratorio S. Giovanni nuovo		x		
03610357	CREMONA	D.M. 2.2.56	edificio piazza duomo 5 e via Sicario 17		x		
03610358	CREMONA		edificio via Dulcia 14		x		
03610359	CREMONA	D.M.20.10.55	corso V. Emanuele 29		x		
03610360	CREMONA		corso V. Emanuele 31		x		
03610361	CREMONA	Tr. 1.12.55	c.so Vittorio Emanuele 39	trascrizione	x		
03610362	CREMONA	D.M. 24.9.61	palazzo ala Ponzzone corso V. Emanuele II via Milazzo		x		
03610363	CREMONA		edificio corso V. Emanuele II		x		
03610364	CREMONA	D.M. 9.7.51	teatro Ponchielli corso V. Emanuele II		x		
03610457	CREMONA	D.M. 2.2.56	edificio via Solferino mapp. 1448		x		
03610458	CREMONA	D.M. 6.4.57	edificio via Solferino 3		x		
03610459	CREMONA	D.M. 2.2.56	edificio via Solferino 6		x		
03610460	CREMONA		edificio via Solferino 48/50		x		
03610461	CREMONA		casa via Solferino 52		x		
03610513	CREMONA	D.M. 2.2.56	chiesa S. Agostino cappella Cavalcabò (due chiese)		x		
03620008	CREMONA	D.M. 14.2.57	giardino Stanga via Palestro 36	notificato ad personam		x	
03620009	CREMONA	D.M. 14.2.57	giardino palazzo Meroni via Palestro 28	notificato ad personam		x	
03620010	CREMONA	D.M. 18.2.57	giardino Cervi via Bertesi 8	notificato ad personam		x	
03620011	CREMONA	D.M. 14.2.57	giardino palazzo Repellini via Bertesi 10	notificato ad personam		x	
03620012	CREMONA	D.M. 29.5.57	giardino casa Trecchi via Sigismondo Trecchi 10	notificato ad personam		x	
03620013	CREMONA	D.M. 14.2.57	giardino palazzo Barbò via U. Dati 7	notificato ad personam		x	
03620014	CREMONA	D.M. 29.3.57	giardino pubblico piazza Roma	notificato ad personam		x	
03620015	CREMONA	D.M. 14.2.57	giardino Grasselli via XX Settembre	notificato ad personam		x	

CODICE	COMUNE	DECRETO	OGGETTO	DATA PUBBL. G.U.	Art 10 D.lgs 42/2004	Art 136 D.lgs 42/2004	Art 142 D.lgs 42/2004
03620016	CREMONA	D.M. 5.4.57	giardino collegio Sfondrati via Tibaldi 10	notificato ad personam		x	
03620017	CREMONA	D.M. 5.4.57	giardino Quaini via Tibaldi 6	notificato ad personam		x	
03620018	CREMONA	D.M. 8.2.58	giardino Quaini via Tibaldi 8	notificato ad personam		x	
03620019	CREMONA	D.M. 10.5.57	giardino Mina Bolzesi via Platina	notificato ad personam		x	
03620020	CREMONA	D.M. 13.2.81	zona S. Sigismondo con il borgo annesso	n. 145 del 28.5.81		x	
03620021	CREMONA	D.M. 12.7.65	giardino fratelli cazzani mapp. 110	notificato ad personam		x	
03620022	CREMONA	D.M. 27.3.57	giardino Mainardi via Brescia	notificato ad personam		x	
03620023	CREMONA	D.M. 29.3.57	giardino Mina Bolzesi Marcuccio via Giuseppina	notificato ad personam		x	
	CREMONA		Via C.Battisti Politema Verdi				
	CREMONA		C.so Matteotti 23 Palazzo Quaini				
	CREMONA		C.so Matteotti 2 Palazzo Persichelli ora Melloni				
	CREMONA		Edificio in Via Milazzo 16				
	CREMONA		Via dei Tribunali Palazzo di Giustizia				
	CREMONA		P.zza Marconi zona archeologica				
	CREMONA		Via Bissolati Palazzoli Dr.Achille				
	CREMONA		Strada statale Gardesana				
	CREMONA		Via Bonomelli ex chiesa di S.Eligio				
	CREMONA		Via Coletta ex ospizio di S.Omobono				
	CREMONA		Via Brescia Palazzo due miglia				
	CREMONA		Via Brescia 203 Ospizio Soldi				
	CREMONA		Via Capra 3 scuola comunale				
	CREMONA		V.le Trento Trieste Caserma S.Lucia				
	CREMONA		Via Bissolati Caserma Manfredini				
	CREMONA		Via dei mille Caserma Pagliarini				
	CREMONA		Via Cesari 9 edificio ex Cechi Margherita				
	CREMONA		Via Filzi 56 Casa di cura figlie di S.Camillo				
	CREMONA		Via Jacini 6 casa circondariale				
	CREMONA		P.zza Marconi Palazzo dell'arte				
	CREMONA		Via Milano ex ospedale Gaspare Aselli				
	CREMONA		Via Milano 5 seminario Vescovile				
	CREMONA		P.zza Zaccario Palazzo Vescovile				
	CREMONA		Via antica porta Tintoria Archivio di Stato				
	CREMONA		Via Verdi 14 edificio postale				
	CREMONA		Via S.Lorenzo Scuola media Vida				
	CREMONA		Via Speciano 4 Sede Arci				
	CREMONA		Via XXIV Maggio Provv.agli studi				
	CREMONA		Via V.Emanuele 17 palazzo Provincia di Cremona				
	CREMONA		Via F.Filzi Palazzo Bonomelli				
	CREMONA		Via Tofane Sez. stac. Scuola Manzoni				
	CREMONA		Via Ettore Sacchi ex caserma Zugna				
	CREMONA		Via C.Battisti Consorzio d'Irrigazione				
	CREMONA		Via C.Battisti 14 Banca Popolare di Cremona				
	CREMONA		Via S. Francesco Chiesa di S.Ambrogio				
	CREMONA		Via Gioconda Casa di riposo				
	CREMONA		Via Mantova Palazzina del Foro Boario				
	CREMONA		P.zza delle Pace ex Palazzo Pretorio				

CODICE	COMUNE	DECRETO	OGGETTO	DATA PUBBL. G.U.	Art 10 D.lgs 42/2004	Art 136 D.lgs 42/2004	Art 142 D.lgs 42/2004
	CREMONA		Via Belfuso ex caserma vigili del fuoco				
	CREMONA		Via Palestro 30 Palazzo Gallarati				
	CREMONA		Via Platina 52 casa d'angolo				
	CREMONA		Via S.Felice Chiesa Parrocchiale				
	CREMONA		Via S.Savino Chiesa Parrocchiale				
	CREMONA		Via Cambonino Cascina Cambonino				
	CREMONA		Via riposo nuova Cascina Riposo 1				
	CREMONA		Via N.Bixio Cascina Riposo 2				
	CREMONA		Via Maffi Cascinetto				
	CREMONA		Via Mentana C.na Caterina				
	CREMONA		Via Caprera C.na villino Bianco				
	CREMONA		Strada vicinale alzaia Colonie Padane				
Archeovin 19036_001	CREMONA		Resti insediamenti età romana				x
	CREMOSANO		Parrocchiale S.M.Maddalena				
	CREMOSANO		Chiesetta dell'Assunta				
03710001	CREMOSANO		cappella dei Morti di Peste		x		
03810001	CROTTA D'ADDA		villa Stanga		x		
03820001	CROTTA D'ADDA		villa Marchese Stanga Roncadello d'Adda			x	
	CROTTA D'ADDA		Villa Stanga				
	CROTTA D'ADDA		Parrocchiale S.Lorenzo				
	CROTTA D'ADDA		C.na Roncaglia inferiore				
03910001	CUMIGNANO S. N.		chiesa parr. S. Giorgio		x		
03930017	CUMIGNANO S. N.		cavo Cerca e naviglio Civico				
04010001	DEROVERE		chiesa S. Giorgio		x		
	DEROVERE		Parrocchiale S. Maria e Fermo				
	DEROVERE		Chiesa Sant'Anna				
	DEROVERE		Chiesa S. Nazario e Celso				
	DEROVERE		Santuario della B.V. di Cà de Cervi				
04110001	DOVERA		chiesa Madonna del pilastrello		x		
04110002	DOVERA		chiesa dei Santoni		x		
	DOVERA		Parrocchiale S.Lorenzo				
	DOVERA		Parrocchiale S. Pantaleone				
	DOVERA		Parrocchiale S. Nabore				
	DOVERA		Parrocchiale S. Ilarone				
04110003	DOVERA		chiesa S. Rocco		x		
	DOVERA		Municipio				
04110004	DOVERA		villa Barni		x		
04120001	DOVERA (fraz. Roncadello)		villa Barni			x	
04210002	DRIZZONA		Parrocchiale S. Eufemia		x		
	DRIZZONA (fraz Castelfranco d'Oglio)		Parrocchiale S. Bartolomeo		x		
04230027	DRIZZONA		fiume Oglio				
	FIESCO		Parrocchiale S.Procopio				
	FORMIGARA		Chiesa SS. Nazario e Celso				
04410002	FORMIGARA (fraz. Cornaleto)		chiesa parrocchiale S.Andrea		x		
04510001	GABBIONETA BINANUOVA		chiesa parrocchiale SS. Martino e Nicola		x		
	GABBIONETA BINANUOVA		Parrocchiale S.Ambrogio				
	GABBIONETA BINANUOVA		Oratorio delle Madonna del Caravaggio				
	GABBIONETA BINANUOVA		Oratorio S.Pietro Arso				
	GABBIONETA BINANUOVA		Cimitero				
	GABBIONETA BINANUOVA		Chiesa S:Rocco				
	GABBIONETA BINANUOVA		Cimitero				
04610001	GADESCO P.D.		chiesa parr.SS. Gervaso e Protaso		x		
	GADESCO P.D.		Parrocchiale S.Marino				

CODICE	COMUNE	DECRETO	OGGETTO	DATA PUBB. G.U.	Art 10 D.lgs 42/2004	Art 136 D.lgs 42/2004	Art 142 D.lgs 42/2004
	GADESCO P.D.		Parrocchiale S.Pietro e Paolo				
	GENIVOLTA		Parrocchiale S.Lorenzo				
	GENIVOLTA		Palazzo Municipale				
	GERRE DE' CAPRIOLI		Parrocchiale S.Gioacchino				
	GOMBITO		Cimitero				
04910001	GOMBITO		chiesa parr.le S.Sisto		x		
	GRONTARDO		Santuario della Madonna della strada				
	GRONTARDO		Parrocchiale S.Martino				
05010001	GRONTARDO		chiesa parr. S. Basilio V.		x		
05110001	GRUMELLO CREM.SE		cappella via Dosso		x		
05110002	GRUMELLO CREM.SE		castello con parco via Roma 12		x		
05110004	GRUMELLO CREM.SE		Parrocchiale S. Bartolomeo		x		
05110005	GRUMELLO CREM.SE		edificio via Mazzini 10		x		
05110006	GRUMELLO CREM.SE		palazzo municipale via Garibaldi 14		x		
05110007	GRUMELLO CREM.SE (fraz. Farfengo)		Parrocchiale S. Nicola		x		
05110008	GRUMELLO CREM.SE (fraz. Farfengo)		Villa Stanga Borromeo		x		
05110009	GRUMELLO CREM.SE (Zanengo)		Parrocchiale S. Materno		x		
05110010	GRUMELLO CREM.SE (Zanengo)		Santuario della Madonna della Speranza		x		
	GUSSOLA		Parrocchiale S.Benedetto				
05210001	GUSSOLA		chiesa parr. S. Maria Annunziata		x		
05310001	ISOLA DOVARESE		chiesa S. Giuseppe		x		
05310002	ISOLA DOVARESE		chiesa S. Nicola		x		
	ISOLA DOVARESE		Oratorio S.M. del Carmine				
	ISOLA DOVARESE		Ex convento S.Bernardino				
05310003	ISOLA DOVARESE		palazzo pretorio- municipio		x		
05310004	ISOLA DOVARESE		palazzo Spedini		x		
	ISOLA DOVARESE		Area archeologica				x
05410001	IZANO		cappella S. Carlo		x		
05410002	IZANO		chiesa parr. S. Biagio		x		
05410003	IZANO		chiesa S. Rocco (cimitero)		x		
05410004	IZANO		santuario Beata Vergine della Pallavicina		x		
	MADIGNANO		Parrocchiale S.Pietro				
	MADIGNANO		Parrocchiale S.Imerio				
05510001	MADIGNANO		santuario del Marziale		x		
	MALAGNINO		Parrocchiale S.G.al Campo				
	MALAGNINO		Parrocchiale S.Michele				
	MALAGNINO		Villa Cavalcab_				
	MALAGNINO		Villa Casalmalombra				
	MALAGNINO		Villa Calciati e Villa Vigolo				
	MALAGNINO		c.na Cà de Marozzi				
05710001	MARTIGNANA PO		Parrocchiale S. Lucia		x		
	MARTIGNANA PO		Parrocchiale S. Serafino		x		
05710002	MARTIGNANA PO		Villa Fadigati "La Bastia"		x		
05810001	MONTE CREMASCO		chiesa SS. Nazario e Celso		x		
05810002	MONTE CREMASCO		santuario della Madonna		x		
05910001	MONTODINE		chiesa della Madonna del Rosario		x		
05910002	MONTODINE		chiesa parr.le S. Maria Maddalena		x		
05910003	MONTODINE		chiesa S. Rocco		x		
05910004	MONTODINE		chiesa sussidiaria SS. Trinità		x		
05910005	MONTODINE		chiesa S. Zeno		x		
05910006	MONTODINE		villa Benvenuti con torre quadrata		x		
06010001	MOSCAZZANO		chiesa parr.le S. Pietro		x		
06010002	MOSCAZZANO		villa Griffoni Albergoni		x		
	MOSCAZZANO		C.na Colombare				

CODICE	COMUNE	DECRETO	OGGETTO	DATA PUBBL. G.U.	Art 10 D.lgs 42/2004	Art 136 D.lgs 42/2004	Art 142 D.lgs 42/2004
	MOSCAZZANO		Santuario Madonna dei prati				
	MOSCAZZANO		S.Donato				
06110002	MOTTA BALUFFI		Parrocchiale S. Cataldo		x		
06110003	MOTTA BALUFFI		Parrocchiale SS. Pietro e Paolo		x		
	MOTTA BALUFFI		Municipio				
06210001	OFFANENGO		chiesa parrocchiale S.M. Purificata		x		
	OFFANENGO		Chiesa S.M. del pozzo				
06210002	OFFANENGO		chiesa S. Rocco		x		
06310001	OLMENETA		chiesa S. Giovanni Battista		x		
	OLMENETA		S.Maria				
	OLMENETA		Cimitero				
06310002	OLMENETA		chiesa s. giovanni battista				
06410003	OSTIANO		ex castello dei gonzaga (teatro)		x		
	OSTIANO		Antica Pieve				
	OSTIANO		Oratorio dell'Assunta				
Archeovin 19064_001	OSTIANO		Tracce stazione preistorica				x
06410004	OSTIANO		chiesa parr. S. Michele Arcangelo		x		
06510001	PADERNO PONCHIELLI		chiesa parrocchiale S. Dalmazio		x		
	PADERNO PONCHIELLI		Parrocchiale di Acqualunga				
06510003	PADERNO PONCHIELLI (fraz. Ossolaro)		chiesa parrocchiale S. Stefano		x		
06610002	PALAZZO PIGNANO		chiesa parr. S. Maria nascente		x		
06610003	PALAZZO PIGNANO		chiesa parr. S. Martino		x		
Vari codici	PALAZZO PIGNANO		Scavi archeologici Resti di strutture riferibili a villa tardo-romana e resti strutture villa romana metà V sec d.C.				x
	PALAZZO PIGNANO		Capella S.Giorgio				
06610005	PALAZZO PIGNANO		palazzo Marazzi		x		
06610006	PALAZZO PIGNANO (fraz. scannabue)		chiesa parr. S. Giovanni decollato		x		
	PANDINO		Villa Maggi				
06710004	PANDINO		castello Visconti Adda		x		
06710005	PANDINO (fraz. Nosadello)		chiesa parrocchiale				
06810001	PERSICO DOSIMO		chiesa parr. S. Lorenzo in Quistro		x		
06810002	PERSICO DOSIMO		villa Gerenzani e dipendenze (Ca' del Zappa) Calciati Crotti		x		
06820002	PERSICO DOSIMO		giardino Calciati-Crotti Ca' del Zappa			x	
	PESCAROLO		Santuario della Madonna della Senigola				
	PESCAROLO		S.Giovanni decollato				
06910002	PESCAROLO		chiesa detta "Lazzaretto"		x		
06910003	PESCAROLO		oratorio della Senigola		x		
	PESSINA CREMONESE		Parrocchiale S.Giorgio				
	PESSINA CREMONESE		Parrocchiale S.Andrea				
	PESSINA CREMONESE		Parrocchiale S.Leonardo				
	PESSINA CREMONESE		Oratorio S.Antonio d'Ariata				
	PESSINA CREMONESE		Villa con parco				
	PESSINA CREMONESE		Municipio				
07010003	PESSINA CREMONESE (fraz. Monticelli R.O.)		chiesa S. Maria Annunciata		x		
	PIADENA		Aree archeologiche				x
07110001	PIADENA		casa via XX Settembre 1		x		
07110003	PIADENA		chiesa parr. S. Maria Assunta		x		
07110004	PIADENA		chiostro dei Gerolomini		x		
07110005	PIADENA		teatro Paroli		x		
07110006	PIADENA		casa di riposo S. Vincenzo già Trecchi		x		
07110007	PIADENA		Parrocchiale di M.V. Assunta		x		
07130027	PIADENA		fiume Oglio				

CODICE	COMUNE	DECRETO	OGGETTO	DATA PUBB. G.U.	Art 10 D.lgs 42/2004	Art 136 D.lgs 42/2004	Art 142 D.lgs 42/2004
07130051	PIADENA		dugale Tagliata				
07120002	PIADENA		parco villa Rillaroco			x	
07120001	PIADENA (loc. Vho)		Villa Magio-Trecchi			x	
07210001	PIANENGO		edificio "Convento"		x		
	PIANENGO		Villa Torre de Zurli				
	PIANENGO		Parrocchiale S.M.in Silvis				
	PIANENGO		Oratorio di S.M. in Nives				
	PIANENGO		Municipio				
	PIERANICA		Cappella Madonna dei Campi				
07310001	PIERANICA		chiesa parrocchiale S.Biagio		x		
	PIEVE D'OLMI		Municipio				
07410001	PIEVE D'OLMI		chiesa S. Geminiano		x		
	PIEVE S. GIACOMO		Parrocchiale S.Giacomo				
07610001	PIZZIGHETTONE		antica mura		x		
07610002	PIZZIGHETTONE		bastione austriaco		x		
07610003	PIZZIGHETTONE		ospedale L. Mazza		x		
07610004	PIZZIGHETTONE		edificio piazza Cavour e largo Vittorio		x		
07610005	PIZZIGHETTONE		palazzo quartiere Fino		x		
07610006	PIZZIGHETTONE		palazzo comunale torre detta di re Francesco		x		
07610007	PIZZIGHETTONE		polveriera (S. Giuliano) via porta soccorso		x		
07610008	PIZZIGHETTONE		porta del soccorso		x		
07610009	PIZZIGHETTONE		santuario B.V. Maria del Roggione		x		
07610010	PIZZIGHETTONE		villa Pignatti		x		
07620004	PIZZIGHETTONE		viale dei pioppi piramidali lungo statale del capoluogo al santuario del Roggione			x	
	PIZZIGHETTONE		Cappelletta della Manna				
	PIZZIGHETTONE		Viale dei pioppi cipressini				
	PIZZIGHETTONE		S.Rocco				
	PIZZIGHETTONE		Casematte di Gera				
	PIZZIGHETTONE		Chiesetta S.Eusebio				
07610012	PIZZIGHETTONE (fraz. Gera)		chiesa S. Marcello		x		
07610013	PIZZIGHETTONE (fraz. Gera)		chiesa parr.le S. Pietro		x		
07610014	PIZZIGHETTONE (fraz. Gera)		chiesa parr.le S. Rocco		x		
07610015	PIZZIGHETTONE (fraz. Gera)		palazzo con giardino		x		
07610011	PIZZIGHETTONE (fraz. Regona)		casa arcipretale S. Patrizio		x		
07610016	PIZZIGHETTONE (fraz. S. Bassiano)		chiesa arcipretale		x		
07620003	PIZZIGHETTONE (loc. Gera)	D.M. 25.3.59	villa Pignatti Silva	notificato ad personam		x	
	POZZAGLIO		S.Pietro				
	POZZAGLIO		S.Andrea				
	POZZAGLIO		Chiavica Naviglio Civico				
07710001	POZZAGLIO		chiesa S. Lorenzo				
07810001	QUINTANO		chiesa S. Ippolito		x		
07810002	QUINTANO		chiesa parr. SS. Pietro e Paolo		x		
	RICENGO		Parrocchiale S.Pietro				
	RICENGO		Oratorio S.Carlo				
	RICENGO		Castello				
07920002	RICENGO		villa Ghisetti Giavarina			x	
07910003	RICENGO (Bolzone)		chiesa parr.le		x		
	RIPALTA ARPINA		Parrocchiale della Beata Vergine				
	RIPALTA ARPINA		Oratorio S.Giovanni Battista				
	RIPALTA ARPINA		Villa seicentesca				
	RIPALTA ARPINA		Oratorio Boccaserio				
	RIPALTA ARPINA		Villa S.Francesco 4 e rustici				

CODICE	COMUNE	DECRETO	OGGETTO	DATA PUBBL. G.U.	Art 10 D.lgs 42/2004	Art 136 D.lgs 42/2004	Art 142 D.lgs 42/2004
08110001	RIPALTA CREMASCA		chiesa parr.le S. Michele		x		
08110004	RIPALTA CREMASCA		chiesa parr.le S. Cristoforo		x		
08110005	RIPALTA CREMASCA		chiesa parr.le S. Bernardo		x		
08130005	RIPALTA CREMASCA		fiume Serio				
08110002	RIPALTA CREMASCA (fraz. Bolzone)		cascina torre già dei Conti Vimercati S. Severino		x		
08110003	RIPALTA CREMASCA (fraz. Bolzone)		chiese parr.le S. Antonio d'Abate		x		
	RIPALTA GUERINA		Parrocchiale S.Gottardo				
	RIPALTA GUERINA		Palazzo Monticelli				
08310001	RIVAROLO DEL RE		S. Carlo		x		
08310002	RIVAROLO DEL RE		Parrocchiale S. Zenone		x		
08310003	RIVAROLO DEL RE (fraz. brugnolo)		Parrocchiale S.Maria Nascente		x		
08310004	RIVAROLO DEL RE (fraz. Villanova)		Parrocchiale S. Maria Maddalena		x		
08410001	RIVOLTA D'ADDA		chiesa S. Alberto		x		
08410002	RIVOLTA D'ADDA		chiesa del Paladino		x		
08410003	RIVOLTA D'ADDA		chiesa parr.le S. Maria		x		
08410004	RIVOLTA D'ADDA		edificio comunale		x		
08410006	RIVOLTA D'ADDA		oratorio dell'Immacolata concezione		x		
08410007	RIVOLTA D'ADDA		chiesa S. Alberto		x		
	RIVOLTA D'ADDA		Basilica S.Sigismondo				
	RIVOLTA D'ADDA		Chiesa Suore adoratrici				
08410008	RIVOLTA D'ADDA		chiesa del Paladino		x		
08410009	RIVOLTA D'ADDA		chiesa parr.le S. Maria		x		
08410010	RIVOLTA D'ADDA		edificio comunale		x		
08410012	RIVOLTA D'ADDA		oratorio dell'Immacolata concezione		x		
08510001	ROBECCO D'OGGIO		chiesa SS. Giuseppe e Biagio		x		
	ROBECCO D'OGGIO		Oratorio S.Michele				
08510002	ROBECCO D'OGGIO		Villa Barni della scala		x		
	ROBECCO D'OGGIO		Oratorio S.Bernardino				
08610001	ROMANENGO		castello		x		
08610002	ROMANENGO		chiesa parr. S. Giovanni. S. Battista, S. Biagio		x		
	ROMANENGO		S.Luigi				
08610004	ROMANENGO		edificio comunale		x		
	S. DANIELE PO		S.Maria in Porto				
08910001	S. GIOVANNI IN CROCE		Villa Medici del Vascello		x		
08910002	S. GIOVANNI IN CROCE		chiesa SS. Trinità		x		
08910003	S. GIOVANNI IN CROCE		chiesa vecchia		x		
08910004	S. GIOVANNI IN CROCE		chiesa S. Zavedro		x		
08920001	S. GIOVANNI IN CROCE	D.M. 17.3.52	parco del castello Soranzo Vidoni			x	
08930110	S. GIOVANNI IN CROCE		canale Acque Alte				
09010001	S. MARTINO DEL LAGO		Parrocchiale S. Agata		x		
	S. MARTINO DEL LAGO		Santuario del Carubeto				
09010002	S. MARTINO DEL LAGO		villa Pavesi		x		
09030017	S. MARTINO DEL LAGO		cavo Cerca e naviglio Civico				x
09030110	S. MARTINO DEL LAGO		canale Acque Alte				x
09010003	S. MARTINO DEL LAGO (fraz. Ca' de' Soresini)		Parrocchiale S. Pietro		x		
09010004	S. MARTINO DEL LAGO (fraz. Carubeto)		oratorio		x		
09110001	SALVIROLA		cascina albera		x		
08710002	SAN BASSANO		edificio via Roma		x		
	SAN BASSANO		Oratorio della Madonna del basso Serio				
	SAN BASSANO		Cimitero				
	SAN BASSANO		Parrocchiale				

CODICE	COMUNE	DECRETO	OGGETTO	DATA PUBB. G.U.	Art 10 D.lgs 42/2004	Art 136 D.lgs 42/2004	Art 142 D.lgs 42/2004
	SCANDOLARA R.O.		Parrocchiale S.Michele				
09210001	SCANDOLARA RAVARA		Parrocchiale S. Michele		x		
09210003	SCANDOLARA RAVARA		Chiesa Vecchia al Cimitero		x		
09230110	SCANDOLARA RAVARA		canale Acque Alte				x
09210004	SCANDOLARA RAVARA (fraz. castelponzone)		Parrocchiale SS. Faustino e Giovita		x		
09210005	SCANDOLARA RAVARA (fraz. Castelponzone)		edificio denominato "Galleria"		x		
	SERGNANO		Mortini delle peste				
	SERGNANO		Parrocchiale S.Martino				
	SERGNANO		Santuario del Binengo				
	SERGNANO		Parrocchiale S.Martino				
	SERGNANO		Chiesa S.Rocco				
	SESTO CREMONESE		Parrocchiale SS. Pietro e Paolo				
	SESTO CREMONESE		Parrocchiale S.Matteo				
	SESTO CREMONESE		Parrocchiale SS. Nazario e Celso				
09510001	SESTO CREMONESE (fraz. Cortetano)		chiesa parrocchiale		x		
	SOLAROLO RAINERIO		Parrocchiale S. Stefano		x		
	SOLAROLO RAINERIO (fraz. S. Lorenzo Aroldo)		Parrocchiale S. Lorenzo		x		
09710001	SONCINO		antiche mura (mura venete)		x		
09710002	SONCINO		casa già Azzanelli via 4 Novembre		x		
09710003	SONCINO		casa della B. Stefana Quinzani		x		
09710004	SONCINO		casa già Covi piazza S. Martino 4/5		x		
09710009	SONCINO		casa detta della Stempa via Lanfranco 11		x		
09710010	SONCINO		castello sforzesco dell'anno 1473-74		x		
Archeovin 19066_001	SONCINO		Scavi archeologici Resti strutture di villa rustica età repubblicana				x
Archeovin 19066_002	SONCINO		Scavi archeologici Resti strutture di villa rustica età repubblicana				x
	SONCINO		Case				
	SONCINO		Palazzo				
	SONCINO		Palazzo Covi				
	SONCINO		Parrocchiale S.Bartolomeo				
	SONCINO		S.Pietro martire				
	SONCINO		Chiesa Paolo e Caterina				
09710011	SONCINO		chiesa arcipretale S. Maria Assunta		x		
09710012	SONCINO		chiesa S. Maria delle Grazie		x		
09710013	SONCINO		chiesa parr. S. Giacomo		x		
09710014	SONCINO		chiesa parr. S. Pietro		x		
09710018	SONCINO		ospedale vecchio		x		
09710020	SONCINO		palazzo comunale e torre piazza Garibaldi		x		
09710021	SONCINO		portico rosso		x		
09710022	SONCINO (fraz. Gallignano)		chiesa parrocchiale		x		
09710023	SONCINO (fraz. Villacampagna)		chiesa parr. S. Bernardo		x		
09810001	SORESINA		cappella del cimitero		x		
09810002	SORESINA		casa già dei Barbò biblioteca civica		x		
09810003	SORESINA		chiesa S. Francesco		x		
09810004	SORESINA		chiesa S. Maria del boschetto		x		
09810005	SORESINA		chiesa S. Rocco		x		
	SORESINA		Chiesa S. Croce				
	SORESINA		Palazzo del municipio				
	SORESINA		Madonna del cigaro				
	SORESINA		Oratorio della Madonna del Mulino				

CODICE	COMUNE	DECRETO	OGGETTO	DATA PUBBL. G.U.	Art 10 D.lgs 42/2004	Art 136 D.lgs 42/2004	Art 142 D.lgs 42/2004
			nuovo				
	SORESINA		Casa del Podestà				
	SORESINA		Cimitero				
	SORESINA		Palazzetto Rizzini				
09810006	SORESINA		chiesa S. Siro		x		
09810008	SORESINA		teatro sociale		x		
09810009	SORESINA (fraz. Ariadello)		santuario di Ariadello		x		
09910001	SOSPIRO		chiesa S. Giovanni Battista		x		
	SOSPIRO		Parrocchiale S.Marco				
	SOSPIRO		Parrocchiale S.Sisto				
09910002	SOSPIRO		chiesa parr. S. Siro		x		
	SPINADESCO		Cappella nel campo delle corse				
10010001	SPINADESCO		chiesa parr. S. Martino		x		
10110001	SPINEDA		Parrocchiale S. Salvatore		x		
10110002	SPINEDA		Villa Cavalcabò Cova Minotti		x		
10120001	SPINEDA	D.M. 1.4.59	violetti e due filari di olmi americani vicini al parco Cavalcabò			x	
10130110	SPINEDA		canale Acque Alte				
10210001	SPINO D'ADDA		avanzi castello medioevale		x		
10210002	SPINO D'ADDA		cascina Carlotta		x		
	SPINO D'ADDA		Santuario della Madonna del Bosco				
	SPINO D'ADDA		Chiesa S.Giacomo				
10210004	SPINO D'ADDA		edificio comunale		x		
10310001	STAGNO LOMBARDO		chiesa parr. Annunciazione		x		
	STAGNO LOMBARDO		Parrocchiale SS.Nazario e Celso				
	STAGNO LOMBARDO		Casa di riposo				
	STAGNO LOMBARDO		C.na Lagoscuro e parco				
10310002	STAGNO LOMBARDO		palazzo comunale		x		
10410001	TICENGO		casa e chiesa parr. S.Andrea		x		
	TORLINO VIMERCATI		S.Ambrogio				
	TORLINO VIMERCATI		Torrione Vimercati				
10510001	TORLINO VIMERCATI		villa Marazzi		x		
10510002	TORLINO VIMERCATI (fraz. Azzano)		chiesa parr. S. Lorenzo martire		x		
	TORNATA		S.Francesco				
10610001	TORNATA (fraz. Romprezzagno)		chiesa parrocchiale SS. Ambrogio e Antonio		x		
10610002	TORNATA (fraz. Romprezzagno)		castello		x		
10710001	TORRE DE' PICENARDI (fraz. S. Lorenzo de' Picenardi)		Castello Crotti		x		
	TORRE DE' PICENARDI (fraz. S. Lorenzo de' Picenardi)		Parrocchiale S. Lorenzo		x		
	TORRE DE' PICENARDI (fraz. Cà Nove de' Biazzi)		Villa Colombara		x		
	TORRE DE' PICENARDI (fraz. Cà de' Caggi)		Villa Pallavicino		x		
10720001	TORRE DE' PICENARDI	D.M. 12.12.59	parco ex Sommi Picenardi	notificato ad personam		x	
	TORRE DE' PICENARDI		Villa Sommi Picenardi		x		
	TORRE DE' PICENARDI		Parrocchiale S.Ambrogio		x		
10710002	TORRE DE' PICENARDI (fraz. Pozzo Baronzio)		Parrocchiale dell'Assunta		x		
10810001	TORRICELLA DEL PIZZO		Parrocchiale S. Nicolò		x		
	TRESCORE CREMASCO		Oratorio S.Rocco				
10910001	TRESCORE CREMASCO		chiesa parr. S. Agata		x		
	TRIGOLO		Madonna D'Antoniano				
	TRIGOLO		Chiesa della Trinità				
	TRIGOLO		Cappella dei Disciplini				
	TRIGOLO		Oratorio Madonna delle Grazie				

CODICE	COMUNE	DECRETO	OGGETTO	DATA PUBBL. G.U.	Art 10 D.lgs 42/2004	Art 136 D.lgs 42/2004	Art 142 D.lgs 42/2004
11010001	TRIGOLO		chiesa parrocchiale S.Benedetto		x		
11110001	VAIANO CREMASCO		chiesa S. Antonio		x		
11110002	VAIANO CREMASCO		chiesa parr. SS. Cornelio e Cipriano		x		
	VAIANO CREMASCO		Palazzina Cazzamalli Frecavalli				
	VAIANO CREMASCO		Palazzina Cazzamalli Vanazzi				
11110003	VAIANO CREMASCO		palazzo e villa Sanseverino		x		
11110004	VAIANO CREMASCO		villa Sanseverino Vimercati della Campagnola		x		
11210001	VAILATE		casa Barbuzzi Asti, via Caimi 48		x		
11210002	VAILATE		chiesa S. Giuseppe		x		
11210003	VAILATE		chiesa S. Maria		x		
11210004	VAILATE		chiesa parr. SS. Pietro e Paolo		x		
11210005	VAILATE		palazzo comunale		x		
	VESCOVATO		Oratorio S.Bernardino				
	VESCOVATO		La Rocca				
	VESCOVATO		S.Bartolomeo				
11310001	VESCOVATO		chiesa parrocchiale S.Leonardo		x		
11410001	VOLONGO		chiesa S. Giovanni ed Elisabetta				
11410002	VOLONGO		chiesa parr. S. Pietro e Paolo				
	VOLTIDO		Chiesetta dei Mortini				
11510001	VOLTIDO		Parrocchiale S. Michele		x		

APPENDICE C

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Interventi sulla rete idrografica e sui versanti

Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter

Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001

Norme di attuazione - stralcio

Articoli 29, 30, 31, 32, 38, 38bis

41, 48, 49 e 51

[Torna all'inizio](#)

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)
Interventi sulla rete idrografica e sui versanti
Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter
Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001

Stralcio dalle Norme di attuazione

[omissis]

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.
2. Nella Fascia A sono vietate:
 - a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
 - b. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
 - c. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
 - d. le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
 - e. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
 - f. il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.
3. Sono per contro consentiti:
 - a. i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
 - b. gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - c. le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
 - d. i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
 - e. la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
 - f. i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
 - g. il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;

- h. il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
 - i. il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
 - j. l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
 - k. l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.
4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.
 5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
2. Nella Fascia B sono vietati:
 - a. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
 - b. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);
 - c. in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:
 - a. gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
 - b. gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto
 - c. previsto all'art. 38 bis;
 - d. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
 - e. l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
 - f. il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e

per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.
2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.
3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.
5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.

Art. 32. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali

1. Il Piano assume l'obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A questi fini le Regioni trasmettono all'Autorità di bacino i documenti di ricognizione anche catastale del demanio dei corsi d'acqua interessati dalle prescrizioni delle presenti Norme, nonché le concessioni in atto relative a detti territori, con le date di rispettiva scadenza. Le Regioni provvederanno altresì a trasmettere le risultanze di dette attività agli enti territorialmente interessati per favorire la formulazione di programmi e progetti.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, per i territori demaniali, i soggetti di cui all'art. 8 della citata legge, formulano progetti di utilizzo con finalità di recupero ambientale e tutela del territorio in base ai quali esercitare il diritto di prelazione previsto dal medesimo art. 8, per gli scopi perseguiti dal presente Piano. Per le finalità di cui al presente comma, l'Autorità di bacino, nei limiti delle sue competenze, si pone come struttura di servizio.
3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
4. Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla

ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.

I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, delle presenti norme, comunque congruenti alle finalità istitutive e degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti e devono contenere:

- l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
- l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti.

L'organo istruttore trasmette i predetti progetti all'Autorità di bacino che, entro tre mesi, esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.

In applicazione dell'art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d'uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall'Autorità di bacino.

Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per la durata dell'atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto dell'esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso. In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione.

[omissis]

Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modificano i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui la comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.
2. L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.
3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

Art. 38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B.
2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.
3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B.

Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:
 - a. le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;
 - b. alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;
 - c. per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.
2. All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.
3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.
4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:
 - a. opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - b. interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con

- contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- c. interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
 - d. opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20.
5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.
 6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:
 - a. evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;
 - b. favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;
 - c. favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.
 7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
 8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.
 9. Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

[omissis]

Art. 41. Compatibilità delle attività estrattive

1. Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei territori delle Fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito dei piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali. Restano comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale.
2. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di compatibilità fissati nel presente Piano. In particolare deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono inoltre verificare la compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della convenienza di interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di approvvigionamento alternative, site nel territorio regionale o provinciale, aventi minore impatto ambientale. I medesimi strumenti devono definire le modalità di ripristino delle aree estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le finalità e gli effetti del presente Piano, a conclusione dell'attività. I piani di settore delle attività estrattive o

gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, vigenti alla data di approvazione del presente Piano, devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo.

3. Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale.
4. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.
5. In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore, o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, e in via transitoria, per un periodo massimo di due anni dall'approvazione del presente Piano, è consentito procedere a eventuali ampliamenti delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti con le finalità del presente Piano.
6. Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa.
7. Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente Piano, le Regioni attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali.

[omissis]

Art. 48. Disciplina per le aree a rischio idrogeologico molto elevato

1. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato, delimitate nella cartografia di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 del presente Piano, ricomprendono le aree del Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, denominato anche PS 267, approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal D.L. 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, con deliberazione del C.l. n. 14/1999 del 20 ottobre 1999.

Art. 49. Aree a rischio idrogeologico molto elevato

1. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono individuate sulla base della valutazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della relativa pericolosità e del danno atteso. Esse tengono conto sia delle condizioni di rischio attuale sia delle condizioni di rischio potenziale anche conseguente alla realizzazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
2. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono perimetrate secondo i seguenti criteri di zonizzazione:

ZONA 1: area instabile o che presenta un'elevata probabilità di coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e dall'evoluzione dello stesso;

ZONA 2: area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l'intensità dei fenomeni è modesta in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti.

Per i fenomeni di inondazione che interessano i territori di pianura le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono identificate per il reticolo idrografico principale e secondario rispettivamente dalle seguenti zone:

ZONA B-Pr in corrispondenza della fascia B di progetto dei corsi d'acqua interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali nel Piano stralcio delle Fasce Fluviali e nel PAI: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni;

ZONA I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni.

Nelle aree di cui ai commi precedenti deve essere predisposto un sistema di monitoraggio finalizzato ad una puntuale definizione e valutazione della pericolosità dei fenomeni di dissesto, all'individuazione dei precursori di evento e dei livelli di allerta al fine della predisposizione dei piani di emergenza, di cui all'art. 1, comma 4, della L. 267/1998, alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle opere eventualmente realizzate.

Le limitazioni d'uso del suolo attualmente operanti ai sensi della L. 9 luglio 1908, n. 445 e della L. 30 marzo 1998, n. 61, relative alle aree a rischio idrogeologico molto elevato, rimangono in vigore e non sono soggette alle misure di salvaguardia di cui al presente Piano.

[omissis]

Art. 51. Aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di pianura

1. Nelle aree perimetrate come ZONA B-Pr nell'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 di Piano sono applicate le disposizioni di cui all'art. 39 delle presenti Norme relative alla Fascia B, richiamate ai successivi commi. Dette perimetrazioni vengono rivedute in seguito alla realizzazione degli interventi previsti.
2. Nelle aree della ZONA B-Pr esterne ai centri edificati, sono esclusivamente consentiti:
 - le opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
 - gli interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime;
 - gli interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.
3. Nelle aree perimetrate come ZONA I nell'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 di Piano, esterne ai centri edificati, sono esclusivamente consentiti:
 - gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lett. a), b), c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume;
 - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al recupero strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso;
 - la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l'approvazione dell'Autorità idraulica competente;
 - gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli

di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;

- gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni.
4. Per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.
 5. Nelle aree della ZONA B-Pr e ZONA I interne ai centri edificati si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti, fatto salvo il fatto che l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.